

**Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna**

**Dottorato di ricerca in
Scienze Giuridiche**

Ciclo XXXI

**Settore concorsuale:
12/H2 Storia del diritto medievale e moderno**

**Settore scientifico-disciplinare:
JUS/19 Storia del diritto medievale e moderno**

**CAPACE DI INTENDERE,
INCAPACE DI VOLERE**

**Omicidio senza causa e follia parziale
(XVIII-XIX sec.)**

**Presentata da: Dott.ssa Sonia Abis
Coordinatore Dottorato: Prof. Andrea Morrone
Supervisore: Prof. Marco Cavina**

«Che in parte troppo cupa, e troppo interna il pensier de' mortali occulto giace».

[Torquato Tasso, *La Gerusalemme liberata*, Venetia, 1673, canto V, p. 51.]

INDICE

Introduzione

Capitolo I. **UN *FUROR* CIRCOSCRITTO**

- §1. La *melancholia* fra le tipologie giuridiche del *furor*
- §2. *Delicta ex melancholia*
- §3. *Caput melancholicum balneum esse diaboli: la 'bestialis Melancholia'*
- §4. Prime tracce di processi a *melancholici* (secc. XVI-XVII)

Capitolo II. ***HOMICIDIUM SINE CAUSA*** **Dibattiti nella dottrina giuridica**

- §1. Una bestia irragionevole nei bandi e nelle costituzioni dello Stato Pontificio
- §2. E nelle pratiche criminali dei giudici del Torrione
- §3. E nella giurisprudenza
 - 3.1. Il caso Roversi: una causa talmente futile da considerarsi assente (1785)
 - 3.2. Il caso Sblisiga: la bestialità dell'amante respinto (1789)
 - 3.3. Il caso Guarini: la bestialità di una guardia campestre (1818)
 - 3.4. Il caso Gabrielli: la bestialità della gelosia senza causa (1846)
- §4. L'omicidio senza causa nelle pagine dei giuristi fra tardo Settecento e primo Ottocento

Capitolo III.
LA MONOMANIA SENZA DELIRIO
DELL'OMICIDA SENZA CAUSA

- §1. Omicida immorale e follia morale al crocevia fra scienza medica e dottrina giuridica
- §2. Verso la monomania omicida senza delirio
- §3. La monomania omicida e la libertà morale del criminale nell'osservatorio giuridico
- §4. Le resistenze della Scuola classica all'avanzare del concetto di 'follia della volontà': gli orientamenti del Carrara e del Pessina sull'imputabilità e sul libero arbitrio
- §5. Un 'maniacò' in tribunale: Giovanni Deci da Bassano (1834)

Capitolo IV.
NELL'ETÀ DELLA CODIFICAZIONE

- §1. *Per solo impulso di brutale malvagità*: l'omicidio senza causa nei codici preunitari
- §2. Il Codice Zanardelli
- §3. Casi esemplari in Cassazione
- §4. Aggravamento della pena o ricovero coatto

Introduzione

*Non ti rimembra di quelle parole
con le quali la tua Etica pertratta
le tre disposizion che 'l ciel non vole,
incontenenza, malizia e la matta
bestialtade?*

(Dante Alighieri, *Divina Commedia*, [*Inferno*, canto XI, 82.])

*Questo adiettivo, matta, pose qui l'autore più in servizio della rima,
che per bisogno che n' avesse la bestialità, perciocché bestialità e mattezza
si posson dire essere una medesima cosa.*
(Giovanni Boccaccio, *Il commento sopra la Commedia*)

I versi di Dante, qui seguiti dal commento del Boccaccio¹, furono e sono oggetto di un dibattito plurisecolare, che investe frontalmente alcuni problemi della mia ricerca.

All'interno dell'intricato ginepraio che vede intrecciarsi il concetto di bestialità con il concetto di follia si ritrovano le più antiche suggestioni che evoca la *matta bestialtade* di cui parla Dante nella narrazione del suo viaggio ultramondano, in particolare nel canto XI dell'*Inferno*:²

Non ti rimembra di quelle parole
con le quai la tua Etica pertratta
le tre disposizion che 'l ciel non vole,
incontenenza, malizia e la matta
bestialtade? e come incontenenza
men Dio offende e men biasimo accatta?

¹ Giovanni Boccaccio, *Il Comento sopra la Commedia di Dante Alighieri con le annotazioni di Anton Maria Salvini*, VI, Firenze, 1724, p. 170. Si veda anche Baldassarre Lombardi, *La divina Commedia di Dante Alighieri*, I, *Inferno*, Roma, 1820, p. 152.

² A proposito del canto XI dell'*Inferno*, nella letteratura spesso si è parlato di 'intermezzo' nella narrazione del viaggio ultramondano, di 'digressione' dottrinale, di una vacanza della grande poesia dantesca utile a presentare e discutere l'ordinamento delle pene infernali. Cfr. B. Nardi, *Il canto XI dell'Inferno*, in *Lecture Dantesche. Inferno*, Firenze, 1966, p. 193; G. G. Meersseman, *Il canto XI dell'Inferno*, in *Nuove letture dantesche*, Firenze, 1968, II, p. 1; Carlo Delcorno, *Dare ordine al male (Inferno XI)*, in *L'Alighieri*, Ravenna, 1997, p. 181.

Se tu riguardi ben questa sentenza,
e rechiti a la mente chi son quelli
che sù di fuor sostegnon penitenza,
tu vedrai ben perché da questi felli
sien dipartiti, e perché men crucciata
la divina vendetta li martelli.

Ai primi versi proemiali seguono le notizie di Virgilio sulle suddivisioni del Basso Inferno. L'andamento diegetico cede il passo ad un andamento maggiormente tecnico e schematico. Dante procede qui ad una variazione di stile modellata secondo le cadenze per divisioni e suddivisioni proprie delle scritture giuridiche e della letteratura teologica scolastica.³ Virgilio fa riferimento al passo dell'*Etica Nicomachea* di Aristotele noto a Dante nella traduzione latina⁴, in cui il filosofo greco accenna alle «tre disposizion che 'l ciel non vole», cioè la *malitia*, l'*incontenenza* e la *matta bestialitade*, «circa mores fugiendorum tres sunt species, malitia, incontinentia et bestialitas»⁵.

Un punto cruciale dell'esegesi dantesca riguarda proprio il senso da dare al concetto di *matta bestialitade* ed eventualmente risiede nell'individuazione del luogo infernale dove questa colpa andrebbe espiata. La nozione di bestialità era emersa nella trattazione aristotelica in una esemplificazione multiforme ed impressionante. Aristotele ricordava: il caso di una donna che dilaniava donne gravide per divorarne il feto; le pratiche cannibaliche messe in atto dalle popolazioni che abitavano il Ponto, regione storica dell'attuale Turchia; le crudeltà gratuite di Falaride⁶, tiranno di Akragas, attuale Agrigento che governò la città fra il 570 e il 555 a. C. e che fu definito dagli antichi il più crudele di tutti i tiranni. Per tutti questi diversi casi vale un principio etico comune, ovvero quello per cui in presenza di una malvagità gratuita e senza causa non può non ipotizzarsi una forma di follia. Chi compie azioni aberranti per motivi futili o in completa assenza di

³ Per una lettura particolarmente attenta alle ragioni sottese alle variazioni di stile si vedano C. Calenda, *Lettura di Inferno*, XI, in *Filologia e critica*, XX, 1995, pp. 217-241.

⁴ Aristoteles latinus, *Ethica Nicomachea*, XXVI, 1-3, fasc. tertius, cit., Leiden-Bruxelles, 1972, pp. 141-370.

⁵ *Ibidem*, [45a15], p. 272.

⁶ *Ibidem*, [48b20-48b25], p. 280: «Dico autem bestiales, puta eam hominem quam dicunt pregnantes rescindentem pueros devorare, vel qualibus gaudere aiunt quosdam silvestrium circa Pontum, hos quidem crudis, hos autem hominum carnibus, hos autem pueros comodare ad invicem in convivium, vel circa Phalarin dictum».

motivazione non può non considerarsi privo del raziocinio e della capacità di elezione. Così scriveva Aristotele:

Propter quod et bestias, neque temperatas, neque intemperatas dicimus [...] Non enim habet [bestia] electionem, neque ratiocinationem. Sed discessit a natura quemadmodum insanientes hominum. Minus autem bestialitas malitia, terribilius autem. Non enim corruptum est optimum quemadmodum in homine, sed corruptum est et non habet [...] Innocentior enim pravitas semper quae non habentis principium. Intellectus autem principium.⁷

Sul concetto di *matta bestialitate* medievale l'interpretazione autoritativa per eccellenza fu quella di Tommaso d'Aquino, nella sua ampia esposizione in dieci libri dell'*Etica aristotelica a Nicomaco*. All'inizio del *liber septimus* si legge: «quod eorum quae sunt circa mores fugienda, tres species sunt: scilicet malitia, et incontinentia, et bestialitas».⁸ Nei testi aristotelici e tomistici la bestialitate viene accostata alla *incontinentia* e alla *malitia*. Sembra però che nella bestialitate l'intemperanza e la malizia raggiungano un grado tale da comportare totale assenza o ottundimento della ragione e tale da rendere l'uomo *amens* simile alla bestia. La bestialitate è 'matta', in quanto contrariamente alla malizia denota sì un atteggiamento malvagio ma che travalica i limiti della natura umana e che sfugge al suo principio regolatore, cioè l'intelletto.⁹

⁷ Aristoteles latinus, *Ethica Nicomachea translatio Roberti Grosseteste Lincolnensis sive 'Liber Ethicorum'*, XXVI, 1-3, fasc. tertius, VII, ed. R. A. Gauthier, Leiden-Bruxelles, 1972, [49b30-50a5], pp. 283-284.

⁸ Tommaso D'Aquino, *In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum expositio*, VII, lectio I, *Commentarium S. Thomae*, n. 1293, Torino, 1964, p. 351.

⁹ Aristoteles latinus, *Ethica Nicomachea*, cit., Leiden-Bruxelles, 1972, [49a5-49a10], p. 281: «Omnis enim superabundans malitia et insipientia et timiditas et intemperantia et crudelitas, hae quidem bestiales, hae autem aegritudinales sunt [...] Et insipientium, hi quidem ex natura irrationales, et solum sensu viventes, bestiales, quemadmodum quaedam genera longe barbarorum»; Tommaso D'Aquino, *In decem libros Ethicorum Aristotelis*, cit., n. 1296, p. 352: «Alio modo potest corrumpi contemperantia humanarum affectionum, ita quod progrediatur ultra limites humanae vitae in similitudinem affectionum alicuius bestiae, puta leonis aut porci. Et hoc est quod vocatur bestialitas»; Ibidem, n. 1299: «Sicut ergo affectiones sensitivae partis aliquando in homine corrumpuntur usque ad similitudinem bestiarum, et haec vocatur bestialitas supra humanam malitiam et incontinentiam»; Ibidem, n. 1303, p. 353: «Et ponit tres modos secundum quos aliqui fiunt bestiales [...] primus [...] apud barbaros qui rationalibus legibus non utuntur, propter malam consuetudinem aliqui incidunt in malitiam bestialem. Secundo contingit aliquibus propter aegritudines [...] ex quibus in amentiam incidunt. Tertio propter magnum augmentum malitiae, ex qua contingit quod quosdam superexcellenter diffamamus dicentes eos bestiales».

Ma al di là delle suggestioni evocate dalla letteratura dantesca. L'indagine qui mostrata trae il suo spunto contingente da una riflessione intorno ad alcuni fascicoli processuali, tra fine Settecento e primo Ottocento, del tribunale criminale bolognese del Torrione¹⁰ concernenti imputati di omicidio bestiale o senza causa.

Nello Stato Pontificio – e più in particolare nell'esperienza bolognese – essa fu oggetto di una attenzione particolare, che resta attestata dai fondi del Torrione e dalle pratiche criminali pubblicate da due giudici di quel tribunale: Filippo Mirogli¹¹ e Giovanni Domenico Rainaldi¹². Le loro riflessioni possono rappresentare un (...-1764) idoneo punto di partenza per insinuarsi con cautela nel laboratorio dei *sapientes iuris*, dove avviene il processo di giuripoesi e le peculiarità di ogni fenomeno criminoso prendono collocazione e forma scientifica, elaborando risposte ai problemi che affannano la prassi giurisprudenziale, in ispecie i problemi legati all'elemento soggettivo e al dolo.¹³ I giuristi di antico regime, nell'affrontare i problemi legati all'imputabilità dei folli, per la necessità di distinguere differenti casistiche di *furor* si incrociarono con talune peculiari categorie nosologiche e filosofiche di antica tradizione. In particolare, alcuni di loro affrontarono il

¹⁰ Sulla giustizia criminale nella città di Bologna fra il XVI e XVII si veda G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrione di Bologna (secc. XVI-XVII)*, Bologna, 2008.

¹¹ Filippo Mirogli fu Uditore del Tribunale del Torrione dal 1751 al 1757 e procuratore fiscale a Roma. Sulla biografia del giurista cfr. M. Cavina, *I luoghi della giustizia*, in *Storia di Bologna nell'età moderna*, a cura di A. Prosperi, I, Bologna, 2008, *passim*; Id., *La giustizia nella città dei dottori*, in *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile* a cura di P. Bonacini, N. Sarti, Bologna, 2008, pp. 87-94. Mirogli compendì la sua esperienza nelle *Istruzioni teoriche-pratiche criminali* la cui stesura tra il 1758 e il 1764 fu intrapresa negli anni bolognesi. Nella dedica a Clemente XIII dichiara d'aver preferito all'ornamento elegante le informazioni utili a fabbricare i processi e nelle sue parole si coglie fortemente il taglio pratico dell'opera. Cfr. L. Garlati, *Mirogli Filippo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, 2013, pp. 1355-1356.

¹² Giovanni Domenico Rainaldi, abruzzese, fu uditore del tribunale del Torrione dal 1671 al 1676, protetto da papa Clemente X. Fu anche luogotenente criminale a Fermo e, dopo l'incarico a Bologna, pare che si stabilisse definitivamente a Roma. Cfr. M. Cavina, *La giustizia nella città dei dottori*, cit., pp. 87-94; Id., *La soluzione dei conflitti a Bologna in età moderna*, in *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna, 2015, pp. 32-34.

¹³ Vastissima la bibliografia in materia, per essa si veda da ultimo G.P. Demuro, *Il dolo. I. Lo svolgimento storico del concetto*, Milano, 2007. Ho potuto consultare – in corso di stampa – la monografia di R. Sorice, *Vittime colpevoli e colpevoli innocenti. Ricerche sulle responsabilità penali del diritto comune*, e M. Cavina, *Il dolo latente nell'animo. L'elemento soggettivo nell'opera di Filippo Maria Renazzi*, in a cura di M.R. Di Simone, *Convegno di studi. Filippo Maria Renazzi: Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*.

complesso problema della follia parziale. Essa era intesa come una follia circoscritta ad uno specifico ambito relazionale: il prototipo ne era la melancolia e il *furor melancholicus*. Tali lessemi si ritrovano attestati non solo nel bagaglio concettuale dei giuristi del tardo diritto comune ma talvolta anche nella prassi processuale.

Tuttavia l'oggetto di questa ricerca non è l'analisi capillare delle radici e del vario atteggiarsi di questa fattispecie criminale. L'idea-guida è, invece, quella di cogliere l'omicidio bestiale nel momento del suo 'passaggio' e della sua trasfigurazione – appunto fra '700 e '800 – sotto le lenti incrociate di giuristi e scienziati della psiche, nel contesto di una riscrittura del suo significato e della sua prevenzione e repressione. Sino tutto il '700, l'omicidio bestiale/senza causa fu oggetto principalmente, anche se non esclusivamente, di riflessione giuridica e di politica criminale: giuristi e legislatori. All'inizio dell'800, con lo sviluppo delle teorie psichiatriche sulla follia parziale – e in essa andava a rientrare l'interesse per l'omicidio bestiale/senza causa – esso divenne oggetto di analisi non soltanto di giuristi bensì di giuristi, medici e medici-legali. Da tale incontro di saperi il problema di qualificarne l'elemento soggettivo divenne molto più articolato.

Fra il 'moderno' dell'ultimo diritto comune e il 'contemporaneo' ottocentesco l'omicidio bestiale può essere colto come esempio e pietra del paragone del tortuoso incontro fra le ragioni della scienza del diritto e le ragioni della scienza *tout court*.

In apertura è forse utile un primo cenno di ordine semantico. La varia dialettica degli appellativi e delle loro sfumature accompagna tutta la storia dell'omicidio bestiale. Atroce un omicidio può essere definito – e lo è stato – per le considerazioni più diverse, perché commesso con la più profonda malizia, o con la più fredda crudeltà, o con la più brutale indifferenza. Le parole del diritto cercarono aggettivi. In particolare, nella normazione penale dello Stato Pontificio l'omicidio compiuto in assenza di motivazioni fu aggettivato come bestiale a voler rimarcare la propinquità di tali criminali al regno delle 'fiere' piuttosto che al regno degli uomini.

L'atrocità dell'omicidio irragionevole non risiede però – o quantomeno non soltanto – nelle modalità di esecuzione, bensì nell'assenza di una causa, cioè nell'assenza di una ragione in grado di rendere manifesta la eziologia del crimine, moralmente prima ancora che giuridicamente. Il motivo è imprevedibile e incomprensibile, è – entro certi limiti – futile. Esso risiede, al di fuori del razionale, nell'azione 'cervellotica' dell'omicida. Che poi col termine di cervellotico si debba intendere l'impulso ad uccidere sotto il profilo morale e quindi come malvagità, ovvero che lo si debba intendere sotto il profilo psicopatologico è uno dei grandi problemi che affronteremo nella nostra indagine.

Il dibattito si arricchì in modo decisivo nell' '800, al crocevia fra diritto e medicina legale. Nei primissimi scorcì del XIX secolo, infatti, sulla scia delle teorizzazioni della psichiatria francese concernenti la follia parziale, l'omicidio senza causa trovò collocazione nella nuova categoria patologica della monomania omicida istintiva. La scienza giuridica ottocentesca si apre alle 'monomanie'.

Altro essenziale filo conduttore dell'indagine concerne la sua ricaduta giuridica in termini di pena. Se nell'antico regime l'omicidio senza causa era considerato una forma di omicidio talmente grave da giustificare la pena capitale incrementata con supplizi, nell'avanzare dell'ottocento giuristi e legislatori si dimostrarono incerti e divisi fra due soluzioni sanzionatorie antitetiche:

1. Considerare l'omicidio senza causa come prodotto connesso ad una follia parziale che esclude l'imputabilità e dunque comporta l'internamento curativo in un manicomio criminale.
2. Considerare l'omicidio senza causa come prodotto di uno sfrenato desiderio di uccidere e quindi come indice di una tale pericolosità sociale che richiede un adeguato aggravamento punitivo rispetto all'omicidio comune.

Gli autori di omicidi 'bestiali' erano/sono criminali in senso pieno, maestri nell'arte di nascondere un animo perverso e una tracotante perfidia sotto le più imperturbabili sembianze e sotto le più pacifiche apparenze? Oppure erano/sono

criminali la cui libertà morale appare deviata da problematiche di natura psichica? Si tratta di quesiti mai sopiti e mai compiutamente risolti, che si cercherà di affrontare in relazione ai dibattiti fra '700 e '800 in Italia, senza alcuna presunzione teorica e, soprattutto, con quel *tremore ac timore multo* che dovrebbe esservi in ogni proposito di ricerca.

Capitolo I

UN *FUROR* CIRCOSCRITTO

§1. La *melancholia* fra le tipologie giuridiche del *furor*

La tradizione di *ius commune*, anteriormente al XVI secolo, dimostrò un sostanziale disinteresse per le classificazioni della malattia mentale. Infatti, le diverse denominazioni, con cui veniva identificato il folle sin dal diritto romano, – *furiosus*, *demens*, *mente captus*, *insanus*, *melancholicus*, *fatuus*, *lunaticus* – rappresentavano dei meri sinonimi verbali quanto al trattamento giuridico.¹⁴ Poche le eccezioni. Già Ulpiano, sulla scia di Cicerone come emerge nelle *Tusculanae disputationes*, considerava la fattispecie del *furor* delle XII Tavole una forma più grave di infermità mentale, rispetto all'*insania* o *dementia* delineandone quindi un embrione di classificazione.¹⁵

Questo fenomeno è particolarmente evidente rispetto alla infermità parziale di mente, problematica che soltanto in piena età moderna troverà progressivamente il suo fulcro nel concetto medico-legale di *melancholia*. La follia parziale risulta pressochè assente nelle varie classificazioni di *furor* ad opera dei giuristi bassomedievali. All'interno del quadro delle classificazioni del *furor* delineato da Baldo degli Ubaldi (1319-1327?-1400) nei suoi *Consilia* risulta assente uno specifico riferimento ad una follia circoscritta¹⁶ mentre in piena età moderna –

¹⁴ Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto Romano*, Milano, 1983, p. 22; M. Boari, *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, Milano, 1992, p. 294.

¹⁵ Cfr. F. Stok, *Modelli e tradizione antica nella psicopatologia di Zacchia*, in Paolo Zacchia. *Alle origini della medicina legale 1584-1659*, a cura di A. Pastore, G. Rossi, Milano, 2008, p. 75.

¹⁶ Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum*, III, Venetiis, 1580, [cons. 347, n. 2]: «[...] dicuntur furiosi largo modo, sive furor sit apparens et existens, sive existens, sed non apparens: quod appellatur conspectus inumbrate quietis, sive amentia, sive dementia».

Prospero Farinacci suddividerà in diverse specie l'universo polimorfo della follia, pur non evidenziando alcuna differenza sul piano giuridico fra il *furiosus*, il *phreneticus*, l'*insanus*, il *demente* e il *mentecaptus*.¹⁷ Tali categorie si ritrovano anche in giuristi minori come nelle *Additiones* di Claudio Bertazzoli (?-1588) sempre in rapporto di sinonimia giuridica.¹⁸

Nel Quattrocento il giurista toscano Angelo Gambiglioni (1400-1465), noto come l'Aretino, enunciava un principio di diritto che si poneva alla base della spinosa questione del *furor* nella criminalistica. Sul dibattito dottrinale incentrato sul 'se' il furioso autore di un reato dovesse essere punito, egli ebbe a dire che «*furiosus satis suo furore punitur*»¹⁹. Con tale brocardo si intendeva mettere in luce che la ragione sottesa alla mitigazione o esclusione della pena prima ancora che concernere la imputabilità connessa alla volontà di delinquere, appariva legata al concetto stesso di punizione, alla sua funzione nel diritto e ai suoi effetti sulla persona del criminale.

In questa prospettiva la follia costituirebbe già in sé una punizione a cui il legislatore non dovrebbe aggiungerne altre. Le parole dell'Aretino evocano l'immagine di un individuo, che nel suo stato di alienazione occupa una posizione meta-giuridica a cui le regole giuridiche con clemenza devono adeguarsi. Lo riferisce nella sua *Practica criminalis* anche Giulio Claro (1525-1575) nel riportare la decisione del Senato di Milano, che il 9 luglio 1543 assolse tal Filippo Nicola il

¹⁷ Prospero Farinacci, *Variarum quaestionum, et communium opinionum criminalium*, V, Venetiis, 1614, [pars I, n. 228]: «*Furoris, seu insaniae, licet plures sint species, [...] adverte tamen quod quoad effectum, videtur idem, cum una pro altera in iure accipiatur, et insimul confundentur*»; Prospero Farinacci, *Praxis et theoriae criminalis*, Lugduni, 1635, [pars. III, q. 94, n. 2] p. 158: «*Propositam regulam procedere non solum in furioso, sed etiam in phrenetico, insano, demente, seu mentecapto. Quomodocumque enim quis tempore delicti sit extra mentem, excusatur*».

¹⁸ Claudio Bertazzoli, *Additiones a Bartolomeo Bertazzoli, Decisivarum consultationum sive responsorum iuris in criminalibus et poenalibus controversiis emissorum [...] libri*, Francofurti, 1602, [ad cons. 228, litt. b]: «*Insaniae varia ac prope infinita sunt genera, quae et ipsa in hac specie excogitata vocabula superare videntur: sunt enim aliqui, qui neque furiosi sunt, neque amentes, non fatui, non insani, non dementes, non stulti, non leves non insipientes, non fanatici, non maniaci, non phrenetici. Itaque cum varietatem et multipliciter insaniam hominum mentibus accomodatam animadvertissent Iurisconsulti, unum stultorum genus constituere decreverunt, idque furiosorum tum ad actus legitimos omnino incapax, et ineptum, tum a poenis delictorum exemptum atque exclusum*».

¹⁹ Angelo Gambiglioni, *Tractatus de maleficiis*, Venetiis, 1578, [n.7] p. 104. In generale sul pensiero del giurista Angelo Gambiglioni da Arezzo si veda G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova, 1976.

quale uccise il proprio figlio unico. In tale processo l'argomentazione a fondamento della sentenza di assoluzione fu che «*furiosus satis suo furore punitur*» e che «*ignorat furiosus quicquid facit*».²⁰

Con le stesse motivazioni fu assolta la melanconica Iacobina Ferraria la quale aveva ucciso la sua vittima con tre bastonate. Accertata la presenza di atrabile in eccesso nel suo corpo²¹, precedentemente era stata più volte ricoverata quale 'mentecapta' nell'ospedale di S. Vincenzo e dopo l'assoluzione fu di nuovo trasferita nello stesso ospedale il 24 febbraio 1554.²² Lo stesso caso processuale si ritrova menzionato anche nelle pagine di Prospero Farinacci (1544-1618)²³, il quale precisava che le regole valide per il furioso sono estendibili alle altre categorie di malati psichici. In questa prospettiva, se autore del crimine fosse un frenetico, insano, demente, mentecatto si dovrebbe procedere allo stesso modo che nel caso del furioso e ad ogni modo chiunque al tempo del delitto fosse «*extra mentem*» andrebbe scusato.²⁴ La formula «*extra mentem*» includerebbe qualsiasi forma di follia: con o senza delirio, totale o parziale, permanente o transitoria.

Nella cultura giuridica pre-seicentesca ricorreva talvolta un uso del termine *mente captus* con il quale si intendeva – genericamente – e senza conseguenze sulla disciplina giuridica – una infermità parziale rispetto a quella totale del *furiosus*.²⁵

Nei primissimi scorci del Seicento la *melancholia* si inserisce in un fitto dibattito scientifico che, per le sue specificità e ricadute, interessa in primo luogo il

²⁰ Giulio Claro, *Liber Quintus sive Practica Criminalis* in Idem *Opera omnia* II, Venetiis, 1640, [q. LX, n. 7] p. 502.

²¹ Nelle pagine del Claro si fa un chiaro richiamo alla teoria umorale della malattia mentale. In particolare rispetto alla malattia melanconica, la causa della condizione psicopatologica viene individuata in un eccesso di sostanza atrabile nell'organismo. Sulla sua storia antica, che trova origine nella medicina galenica e ippocratica, si vedano diffusamente J. Starobinski, *Storia del trattamento della malinconia dalle origini al 1900*, [trad. it.], Milano, 1990; M. Riva, *Saturno e le Grazie: i malinconici e ipocondriaci nella letteratura italiana del Settecento*, Palermo, 1992; R. Klibansky, E. Panofsky e F. Saxl, *Saturno e la melanconia: studi su storia della filosofia naturale, medicina, religione e arte*, Torino, 2002.

²² Ibidem.

²³ Sull'autore si veda N. Del Re, *Prospero Farinacci: giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma, 1999; A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, pp. 822-825.

²⁴ Prospero Farinacci, *Praxis et theoricae criminalis*, pars tertia, Lugduni, 1635, [q. XCIV] p. 158: «*propositam regulam procedere non solum in furioso, sed etiam in phrenetico, insano, demente seu mente capto. Quomodocunque enim quis tempore delicti sit extra mentem, excusatur*».

²⁵ Su tale punto avremo modo di fermarci in seguito.

laboratorio del medico legale, all'interno del quale si compone il delicato equilibrio fra ricognizione clinica e valutazione giuridica. In questo quadro le *Quaestiones* di Paolo Zacchia (1584-1659)²⁶ sulla infermità mentale segnavano un' importante frattura rispetto alla tradizione dei giuristi, seguendo come rotta la congiunzione fra sapere medico e sapere giuridico.²⁷ Protomedico, archiatra pontificio e consulente

²⁶ Sull'autore si veda L. Allacci, *Apes urbanae, sive de viris illustribus qui ab anno MDCXXX per totum MDCXXXII Romae adiverunt ac typis aliquid evulgarunt*, Romae, 1633, rist. anast. ed. 1633, a cura di M.P. Lerner, Lecce, 1998, p. 213; Ch. W. Kestner, *Medicinisches Gelehrten-Lexicon*, Jena, 1740, Hildesheim-New York, 1971, p. 928; C.G. Jöcher, *Allgemeines Gelehrten Lexikon*, IV, Leipzig, 1751, ripr. facsim. Hildesheim, 2003, p. 2130; A. Haller, *Bibliotheca medicinae practicae qua scripta ad partem medicinae practicae facientia a rerum initiis ad a. 1775 recensentur*, II, ed. Bernae, 1776-1788, rist. anast. Hildesheim, 1986, pp. 501-503; C. Sprengel, *Storia prammatica della medicina*, VI, Venezia, 1813, p. 77; Ém. Mahier, *Les Questions médico-légales de Paul Zacchias médecin romain. Études bibliographiques*, Paris, 1872, p. 1; *Bibliografia Romana. Notizie della vita e delle opere degli scrittori romani dal sec. XI fino ai nostri giorni* [con prolegomeni di G. Amati], I, Roma, 1880, rist. anast. Bologna, 1978, p. 252; S. De Renzi, *Storia della medicina in Italia*, Napoli, 1845- 1848, rist. anast. Sala Bolognese, III, Bologna, 1988, p. 67; IV, pp. 330, 341-347, 349, 442-443, 510, 545; P. Capparoni, *Profili bio-bibliografici di Medici e Naturalisti celebri italiani*, II, Roma, 1928, rist. anast. Roma, 1984, p. 235; C. Gerin, *La medicina legale nei suoi momenti storici e nel suo sistema*, in *Zacchia. Archivio di medicina legale, sociale e criminologico*, 12, 1949, p. 1; Id., *Medicina legale*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano, 1976, pp. 61-64; MM. Bayle-Thillaye, *Zacchias (Paul)*, in *Biographie médicale par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Éloi etc. mise dans un nouvel ordre, revue et complétée*, I, Paris, 1855, p. 551; L. Dérobert, *Histoire de la médecine légale*, in *Zacchia. Archivio di medicina legale, sociale e criminologico*, 48, 1973, pp. 365-367 (anche in *Collana Monografica Zacchia*, Roma, 1974); C. Colombero, *Un contributo alla formazione della nozione di malattia mentale: le «Questioni medico-legali» di Paolo Zacchia*, in *Follia, psichiatria e società*, a cura di A. De Bernardi, Milano, 1982, pp. 317-329; Id., *Il medico e il giudice*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 16, 1986, p. 363 ss.; Z. Traunfellner, *Paolo Zacchia Vater der Gerichtlichen Medizin, 400 Jahre nach seiner Geburt*, in *Zeitschrift für Rechtsmedizin*, 94, 1985, p. 159; M. Boari – R. Frolidi, *Paolo Zacchia, il concetto di veleno e i fondamenti della tossicologia forense. Spunti ricostruttivi*, in *Zacchia. Archivio di medicina legale, sociale e criminologico*, 60, 1987, pp. 1-14; C. Pogliano, *Zacchia, Paolo*, in *Dizionario Biografico della Storia della Medicina e delle Scienze Naturali (Liber Amicorum)*, a cura di Roy Porter, IV, Milano, 1989, p. 238; A. Dini- F. M. Ferro, *Il medico e la follia. Cinquecento casi di malattia mentale nella letteratura medica italiana del Seicento*, Firenze, 1997, pp. X, 71-80, 157. I manuali di medicina legale non mancano di segnalare l'autore e la sua opera pionieristica: cfr. A. Cazzaniga – C.M. Cattabeni – R. Luvoni, *Compendio di medicina legale e delle assicurazioni*, XI ed. rivista e aggiornata, Torino, 1999, pp. 7-8; V. Marchetti, *L'invenzione della bisessualità. Discussioni tra teologi, medici e giuristi nel XVII secolo sull'ambiguità dei corpi e delle anime*, Milano, 2001; G. Pierini, *Venefici: dalle Quaestiones medico legales di Paolo Zacchia*, Milano, 2001, p. 101 ss.; B. Spitzer, *Einleitung*, in *P. Zacchia, Die Beseelung des menschlichen Fötus*, Köln-Weimar-Wier, 2002, pp. 1-28; T. Feola, *Profilo storico della medica legale. Dalle origini alle soglie del XX secolo*, Torino, 2007, pp. 246-284; Da ultimo il prezioso studio archivistico di S. De Renzi, *Per una biografia di Paolo Zacchia: nuovi documenti e ipotesi di ricerca*, in *Paolo Zacchia, Alle origini della medicina-legale. 1584-1659*, a cura di A. Pastore, G. Rossi, Milano, 2008, pp. 50-73.

²⁷ Solo recentemente le *Quaestiones medico-legales* di Zacchia sono state oggetto di uno studio dedicato, che ne ha approfonditamente ricostruito la complessità tematica. Cfr. *Paolo Zacchia, Alle origini della medicina-legale. 1584-1659*, a cura di A. Pastore, G. Rossi, Milano 2008. Sul rapporto fra la medicina e la giurisprudenza nell'ancien régime si rinvia allo studio monografico di A. Pastore,

del tribunale della Rota Romana oltre che uno dei grandi pionieri della medicina forense in Italia, sulla *melancholia* afferma espressamente che i giureconsulti avevano usato, per lungo tempo, il termine *mente captus* in luogo del termine *melancholicus*. Secondo la testimonianza dello Zacchia la scienza del diritto fino ai suoi tempi aveva riconosciuto tra *furentes* e *mente capti* una generica distinzione fra totale e parziale, che il medico romano si propose di affinare con le categorie di *furentes* e *melancholici*. Mentre, infatti, l'animo del *furiosus* appariva agitato, tormentato dalla rabbia e preda di una mania generalizzata, quello del *mente captus* restava nella quiete e non mostrava apparentemente alcun segno esteriore di infermità mentale.²⁸ L'immagine che lo Zacchia offre del folle *melancholico* presenta tutti i tratti peculiari di una mente solo parzialmente corrotta in grado di nascondere il suo vizio e di mostrare, oltre i confini del suo delirio circoscritto, un intelletto lucido e ragionante:

qui circa unam tantummodo rem insaniunt, circa quam firmam habent et falsam opinionem, existimantes illam esse, si non sit, vel e contra, vel alio modo, quam vere sit [...] rationem laedi circa unam tantummodo rem, dicentem, rationem esse laese, immaginacionem vero non: sed dicere me ipsam rationem male ratiocinari circa hoc, bene autem circa illud.²⁹

La *melancholia* nell'universo giuridico iniziava ad essere considerata dai cultori del diritto un'autonoma e peculiare specie di infermità mentale sulla base degli spunti teorici forniti dalla medicina legale e in un contesto storico-culturale che dimostrava forte interesse per tale condizione della mente sul viatico aristotelico.³⁰ Negli stessi anni infatti in cui Zacchia dedicava ad essa la *IX quaestio*

Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII), Bellinzona, 1998; ai contributi di C. Colombero, *Il medico e il giudice*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XVI (1986), pp. 363-381; e a S. De Renzi, *Medical Expertise, Bodies, and the Law in Early Modern Courts*, in *"Isis"*, XCVIII (2007), n. 2, pp. 315-322.

²⁸ Paolo Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, II, Venetiis, 1751, [q. IX] p. 106.

²⁹ *Ibidem*, p. 105.

³⁰ A fondamento del problema erano alcune pagine di Aristotele che nei *Problemata physica* proponeva la concezione tetraedica della melanconia, colta come uno dei quattro "umori" presenti nella struttura ontologico-naturale dell'essere umano, umore che poteva – in presenza di determinate circostanze – sfociare in una condizione psico-fisica patologica oppure arrestarsi allo stadio precedente di semplice temperamento naturale. Secondo la scienza medica antica la melanconia trarrebbe il suo etimo dal greco μελαγχολία, composto di μέλας, 'nero', e χολή, 'bile'. Si veda

delle sue *Quaestiones medico-legales*, lo scrittore Robert Burton realizzava la sua opera monumentale *Anatomy of Melancholy*.³¹

Zacchia distingue i *melancholici* dai soggetti deliranti in maniera estesa, precisando che nel primo caso il delirio risulta circoscritto. Sullo specifico oggetto della sua malattia il melancolico mostra una mente corrotta, su di esso si forma opinioni false, traviate e immutabili ma, al contrario, governa con raziocinio qualsiasi altra questione. Dalle pagine dello Zacchia viene delineata con chiarezza la condizione di infermità parziale di mente identificata nel termine *melancholia*. Esclusa, infatti, la sfera oggettiva circoscritta su cui sono privi delle facoltà intellettuali e morali, tali peculiari infermi sembrano aver conservato integre tutte le altre funzioni psichiche.³²

Melancholia est laesio seu perturbatio rationis et phantasiae, quæ rectum eius et ordinatum agendi modum interrumpit, ut aliena idea quasi inseratur et secundum hanc actiones perperam exercentur.³³

Aristoteles, *Problemata physica*, a cura di H. Flashar, Berlin, 1991, [XXX.1] pp. 711-722. Si riteneva che lo stato psicopatologico derivasse da un eccesso di bile nera nell'organismo dovuto ad un cattivo funzionamento della milza, organo-sede di tale sostanza. Il fallimento del processo di emocateresi rendeva stagnante la bile nera collocata nell'area *hipochondriaca* del corpo, ovvero nel basso ventre. Tale sostanza putrida in eccesso acquisiva in tal modo un forte potere patogeno attraverso i vapori che da essa salivano all'area cerebrale. Il termine *hipochondriaco* sarebbe derivato da *hipochondrio*, termine con il quale la scienza medica antica indicava la parte superiore e laterale della cavità addominale, da cui la melancolia e le altre affezioni si pensava traessero origine. Lo Zacchia intitolerà *De' Mali Hipochondriaci* il suo trattato nosografico in cui la *melancholia* viene descritta nei suoi aspetti più tecnicamente medici come vera e propria malattia psichica. Cfr. Paolo Zacchia, *De' Mali Hipochondriaci*, Roma, 1651, [L. I, c. I] pp. 1-2. Gli stralci dell'antica concezione della melancolia giungeranno fino al '700. Anche nelle pagine introduttive dell'Alberti e del Graebner si ritrovano dei riferimenti alla concezione atrabiliare della malattia: «Melancholiam antiquitas medica derivat a μέλας e χολή, ab atra nimirum bile. Ansam subministravit dubio procul, quod in excretis vomitu fluxu que alvi humorem actu nigri cantem observaverint medici». Su quest'ultimo punto cfr. Michael Alberti-Gottfried Lebrecht Graebner, *Dissertatio inauguralis medico-forensis de Melancholia vera et simulata*, II, Halae Magdeburgicae, 1743, cit., [c. I] p. 2. In generale, sulla storia di tale patologia che trae linfa nella sua multiforme espressività dalla cultura in cui si colloca e dai suoi cambiamenti si vedano R. Klibansky-E. Panofsky-F. Saxl, *Saturn and Melancholy: studies in the history of natural philosophy religion and art*, Nendeln, 1979; P.L. Cabras, D. Lippi, F. Lovari, *Due millenni di melancolia. Una storia della depressione*, Bologna, 2005.

³¹ Robert Burton, *Anatomia della malinconia*, a cura di J. Starobinski, Venezia, 1983; cfr. F. Stok, *Modelli e tradizione antica nella psicopatologia di Zacchia*, in Paolo Zacchia. *Alle origini della medicina legale (1584-1659)*, a cura di A. Pastore, G. Rossi, Milano, 2008, p. 84.

³² Paolo Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, II, Venetiis, 1751, [q. IX] p. 106.

³³ Michael Alberti-Gottfried Lebrecht Graebner, *Melancholia vera et simulata*, II, Halae Magdeburgicae, 1743, p. 4.

Con queste parole il medico-legale Michael Alberti (1682-1757)³⁴ descriveva la malattia *melancholica* coerentemente con quanto aveva in precedenza affermato lo Zacchia. La *melancholia* presentava la lesione e il perturbamento della sfera intellettuale ed immaginativa causati da un'idea specifica in grado di interrompere l'ordine e la rettitudine nel modo di agire dell'infermo. Gli elementi che venivano presi in esame erano il raziocinio e la capacità immaginativa, come facoltà che una mente sana avrebbe dovuto possedere totalmente integre. Il morbo ne comportava, pertanto, la lesione ma non la distruzione ed in ciò risiedeva la distinzione con la *stupiditas*.³⁵

L'accento veniva posto non casualmente sull'errore – circoscritto all'idea delirante – nella comprensione e nella rappresentazione della realtà noumenica che conduceva il *melancholico* a costruzioni immaginative ingannevoli. L'operazione definitoria compiuta dall'Alberti si mostrava in perfetta linea di continuità con la sezione psicopatologica delle *Quaestiones*, non solo rispetto ai contenuti ma anche rispetto all'obiettivo che Zacchia per primo si era proposto: quello di fornire strumenti della scienza medica ai cultori del diritto, in un'ottica di superamento di quella logica binaria che nella prassi giuridica vedeva i due saperi non comunicare.³⁶

Le indicazioni definitorie sulla *melancholia*, fornite da alcuni fra i più illustri esponenti della 'scienza della guarigione' del Seicento, sembravano coincidere, e risentivano della necessità di fornire schemi categoriali utili alla prassi tanto medica quanto giuridica, soprattutto nelle ipotesi di reato perpetrato da *melancholici*. La multiforme fenomenologia dell'essere infermo di mente veniva, in tal guisa, contenuta in celle concettuali da cui estrarre il fenotipo di volta in volta

³⁴ In generale sulla vita e il pensiero del medico-legale si veda W. Kaiser, A. Völker, *Michael Alberti (1682-1757)*, Halle-Wittenberg, 1981.

³⁵ Rispetto alla *dementia* la differenza nella *melancholia* sembra risiedere nella lucidità mentale con cui il *melancholico* asseconda la finzione ponendola in realizzazione, diversamente dagli stupidi che semplicemente si limitano a raccontarla cfr. Michael Alberti-Gottfried Lebrecht Graebner, *Melancholia vera et simulata*, II, Halae Magdeburgicae, 1743, p. 12.

³⁶ In generale sul rapporto fra il sapere medico e i giuristi si veda A. Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona, 1998; e anche M. Boari, *La perizia medica nella esperienza giuridica di diritto comune*, in *Studi Storici*, 40, 1999.

più calzante rispetto alla prassi. Sotteso a tali classificazioni nosografiche vi era il tentativo dei medici che videro l'alba della medicina legale, di edificare una costruzione sistematica che non si perdeva nei grovigli dell'ermeneutica, e che ambiva a raggiungere il più alto grado possibile di certezza in un universo brulicante di insidie ed insicurezze come quello dell'infermità mentale.

Particolare significato per l'universo giuridico assume, in questo senso, la pratica criminale del penalista Benedikt Carpzov (1595-1666)³⁷ – giurista di elevato profilo intellettuale considerato uno dei fondatori della scienza giuridica tedesca³⁸ – che alla *melancholia* dedica un notevole approfondimento teorico con attenzione anche alla prassi, guardando al fenomeno psicopatologico nella sua unicità e specificità. Il Carpzov procedeva ad una riflessione sul *furor* e sul suo trattamento giuridico – precisando che lo stesso doveva estendersi al frenetico (o maniaco), all'insano, al demente e al mentecatto – e in una sede separata dedicava particolare attenzione alla *melancholia* e al suo specifico trattamento penalistico.³⁹

Dalla trattazione del giurista tedesco emerge la prudenza con cui i cultori del diritto analizzavano e distinguevano le diverse forme di aberrazione mentale, consapevoli delle difficoltà sottese all'intento definitorio. Egli metteva in guardia i teorici, ma soprattutto i pratici del diritto, dal pericolo di confusione della *melancholia* con il *furor* e avvertiva, allo stesso modo, che sono altro dai *melancholici* i timidi, i bramosi, gli avari e gli iracundi, come era nell'uso comune del termine. Quello *melancholico* rilevante per il diritto non era il semplice temperamento umorale bensì lo stato di aberrazione della mente, sia pure parziale.⁴⁰

³⁷ Sul giurista si veda W. Schild, 'Carpzov, B.', in *Deutsche Biographische Enzyklopädie*, II, Minden-London, 1995.

³⁸ S. Moccia, *Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale*, Napoli, 1988, p. 11; G. Kleinheyser-J. Schröder, *Benedikt Carpzov*, in *Deutsche und europäische Juristen aus fünf Jahrhunderten*, Tübingen, 2017, p. 92;

³⁹ Dalla struttura formale del trattato si possono comprendere le ragioni giuridiche sostanziali della bipartizione della materia. Alla *melancholia* viene attribuita una sede particolare pur rientrando nella *quaestio* dedicata alla follia e agli effetti giuridici delle azioni criminose da essa provenienti. Cfr. Benedikt Carpzov, *Practicae novae rerum criminalium pars tertia quaestionum fere universarum decisiones in materia processus criminalis, tam ordinarii, quam inquisitorii, torturae executionis et remissionis ac mitigationis poenarum exhibens*, Lipsiae, 1695, [q. CXLV] p. 321.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 325.

Viene in tal modo segnato il discrimine fra le due condizioni di alterazione della psiche; nella *melancholia* vi è un elemento di cui il *furor* e le altre categorie nosologiche risultano deficitarie: la conservazione dell'intelletto che, tuttavia, resta traviato dalle tribolazioni dell'animo e soprattutto della volontà.

Anche il giusnaturalista tedesco Christian Wolff (1679-1754)⁴¹, discorrendo dell'imputabilità delle azioni umane provenienti dalla *melancholia*, rivelava di essa l'essenza psico-morbosa che trovava la sua patogenesi in un'idea ossessiva, la sola ad imperversare la mente del malato compulsivamente, indebolendo il suo animo.⁴² Egli richiama la concezione della *melancholia* propria del medico polacco Daniel Sennert⁴³ (1572-1637) plasmata sul calco che fu ereditato dall'antica medicina greca di Areteo di Cappadocia (II. sec. d. C.)⁴⁴ che, nella tassonomia delle malattie della mente in croniche e acute, avvicina la *melancholia* (mania parziale) alla *mania* (mania generale) inserendola nella comune categoria delle infermità croniche. Fra i medici antichi⁴⁵ anche Celio Aureliano (IV sec. d.C.) seguiva tale schema classificatorio.⁴⁶ Nelle pagine del Wolff la *melancholia* veniva descritta come un'inquietudine dell'animo paralizzato da un pensiero fisso e ad esso inscindibilmente aggrappato, senza febbre o delirio, originatasi da una rappresentazione immaginaria:

⁴¹ Per un inquadramento generale del pensiero di Christian Wolff si veda T. Opocher, *Christian Wolff filosofo del diritto e della politica*, Padova, 2013, pp. 31-36; Si veda anche il recente lavoro intitolato *Christian Wolff. Filosofia Pratica Universale. Redatta secondo il metodo matematico*, a cura di G. Dioni, Milano, 2017.

⁴² Christian Wolff, *Philosophia Practica Universalis methodo scientifica pertractata pars prior theoriam complectens qua omnis actionum humanarum differentia omnisque iuris ac obligationum omnium principia a priori demonstrantur*, I, Halae Magdeburgicae, 1744, cit., [c. VI, §. 574] p. 422.

⁴³ Nelle *Epitome scientiae naturalis* (1618): cfr. W. Leibbrand-A. Wettley, *Der Wahnsinn. Geschichte der abendlandischen Psychopathologie*, Freiburg im Breisgau-München, 1961, pp. 227-228.

⁴⁴ Areteo di Cappadocia, *Le cause e i sintomi delle malattie acute e croniche*, [trad. it.], a cura di L. Stroppiana, Roma, 1973, pp. 87-94.

⁴⁵ Nella tradizione medica antica soltanto Cornelio Celso, che visse nella prima metà del I secolo d. C., aveva congiunto le diverse infermità di interesse psicopatologico in un'unica formula definitoria, quella di *insania*. Cfr. Aulo Cornelio Celso, *Della medicina*, [trad. it.] a cura di A. Del Lungo, Firenze, 1904, rist. 1985, p. 156 (3, 18).

⁴⁶ Celio Aureliano, *Celerum passionum libri III Tardarum passionum libri V*, ed. Benz, Berlin, 1990-1993, pp. 22 ss. e 514 ss. Cfr. F. Stok, *Modelli e tradizione antica nella psicopatologia di Zacchia*, in Paolo Zacchia. *Alle origini della medicina legale 1584-1659*, a cura di A. Pastore e G. Rossi, Milano, 2008.

Studio dico, ex melancholia profectae. Neque enim in universum tolli rationis usum, satis constat. Unde Sennertus melancholicorum, inquit, ratiocinatio circa unam rem falsam plerumque, quam veram esse credunt, agerat, cum phantasiae depravatae circa eam assentiantur, de reliquis prudenter et sapiente ratiocinantur.⁴⁷

La capacità di raziocinio dei *melancholici*, nella descrizione propinata dal Wolff sulla scia del Carpov, appare conservata ma cade nell'aberrazione a causa di una falsa convinzione che questi particolari infermi ritengono essere vera e che le loro fantasie depravate provvedono a corroborare. Per il resto, sono in grado di ragionare con prudenza e avvedutezza. La *melancholia* era dunque concepita come infermità circoscritta, che riguardava un oggetto ideale particolare e che per tale ragione inficiava solo parzialmente la psiche del soggetto. Coerentemente con la *depravatio* della facoltà immaginativa⁴⁸ che Zacchia per primo attribuì alla *melancholia*, il *melancholico*, nella trattazione del Wolff, orienta il proprio agire – relativamente all'oggetto dell'ossessione – seguendo i dettami della sua volontà alterata. D'altronde ciò che assume rilevanza nell'universo giuridico è proprio la sussistenza di un nesso eziologico tra il morbo, nella sua specificità di malattia parziale, e l'azione criminosa circoscritta all'oggetto della follia. Perché si dia rilievo processuale alla *melancholia* o mania parziale è necessario che il reato concerni l'oggetto specifico della malattia.

Le azioni del *melancholico*, relativamente all'oggetto dell'infermità, vengono compiute in ragione di una forza irresistibile ad agire, esse muovono i fili di una realtà circoscritta in cui regna la finzione, una sorta di realtà teatrale dove

⁴⁷ Christian Wolff, *Philosophia Practica Universalis*, I, Halae Magdeburgicae, 1744, [cap. VI, §. 574] p. 422.

⁴⁸ Paolo Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, II, Venetiis, 1751, [q. IX] p. 106. Anche nella quaestio XXI del libro secondo, che lo Zacchia dedica a quelle particolari tipologie di infermità della mente in cui non risulta carente l'intelletto, i melancholici vengono descritti come infermi in cui non risultano manifesti i prodromi della malattia da cui sono affetti. Sulla base di osservazioni scientifiche egli rilevava che tali infermi sovente mostravano timori non giustificati su questioni esistenziali di lieve gravità. La loro capacità di intendere non risultava mai azzerata benchè alterata da una immaginazione corrotta che li induceva inevitabilmente in errore. Più che l'intelletto ad essere alterata era la sfera emotivo-volitiva che presentava un'incostanza patologica. Ciò che in un primo momento veniva scelto come oggetto di amore e di desiderio diveniva presto odiato ed allontanato. L'effimerazza dei loro sentimenti derivava dall'incostanza immotivata con cui tali infermi si avvicinavano alle loro stesse volizioni: amore-odio; amicizia-avversione; desiderio-ripugnanza. Cfr. Paolo Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, II, Venetiis, 1751, [q. XXI] p. 125.

l'oggettività noumenica cede il passo ad una realtà soggettiva artefatta. Risiede proprio nella conservazione dell'*intellectus* il nodo centrale e aggrovigliato della questione che ruota intorno a tale infermità di difficile inquadramento per la sua natura di follia, potremmo dire, occulta.

Il Wolff, a titolo esemplificativo, riporta due casi di soggetti ossessionati da un'idea chimerica. Il primo credeva di essere il monarca del mondo e il suo delirio era incentrato su tale fallace convinzione. Conseguentemente dissertava su come amministrarlo. Il secondo caso concerne, invece, un mercante perfettamente in grado di ragionare, eccetto sulla questione delle sue finanze. Questi lamentava di essere stato ridotto all'estrema povertà pur non essendo affatto povero: era la povertà l'oggetto della sua parziale mania.⁴⁹

L'alterazione della realtà determinata dall'idea ossessiva, di cui discorre il Wolff, era stata con acribia già descritta anche dal Carpzov, fortemente seguito nel suo orientamento dalla dottrina giuridica e medico-legale europea di epoca moderna. Seguendo la direzione teoretica del giurista tedesco, le tribolazioni dell'animo condurrebbero il *melancholicus* a pensare, a pronunciare e a compiere ciò a cui un uomo, dalla psiche totalmente integra, non arriverebbe:

Quo morbo laborantes vel cogitant, vel loquuntur, vel efficiunt absurda, longeque a ratione et consilio abhorrentia, eaque omnia cum metu et moestitia.⁵⁰

Anche Zacchia aveva addotto, ai suoi tempi alcuni casi concreti di infermi *melancholici* con delirio parziale. Uno di questi delirava esclusivamente sulla fine della sua vita, avvertendola come imminente. Si trattava di un presbitero. A causa di questo vaneggiamento della mente giaceva talora come morto, steso in terra sopra ad un drappo, con fiaccole accese intorno a sé, ma senza alcun tentativo suicidario si alimentava, mostrava – nel discorrere di altro – di avere integra la mente, appariva in grado di esercitare i suoi diritti e i suoi doveri, di provvedere alla cura dei suoi

⁴⁹ Ibidem, p. 422.

⁵⁰ Benedikt Carpzov, *Practicae novae*, III, Lipsiae, 1695, [q. CXLV] p. 325.

affari, si mostrava sano di mente per tutto ciò che non concernesse l'oggetto specifico della sua malattia.⁵¹

Non tutti i giusnaturalisti affrontavano il tema della *melancholia* secondo queste coordinate. Thomas Hobbes (1588-1679) nel *Leviathan* poneva in evidenza che nella individuazione delle cause della *melancholia* si era soliti seguire un doppio binario: quello della follia e quello della possessione diabolica «*hodieque eosdem homines Itali vocant Pazzi e Spiritati*»⁵². Da una parte il fenomeno veniva inserito in una dimensione medica, dall'altra in una dimensione religiosa. Questa lettura confessionale della *melancholia* perde il suo lato oscuro nelle pagine di John Locke (1632-1704) in cui essa veniva descritta come una condizione dello spirito e della mente che se unita alle pratiche devozionali conduceva i devoti ad un sentimento di maggiore familiarità con Dio. I *melancholici* secondo il Locke spesso rimanevano lusingati dalla convinzione di un rapporto immediato con la divinità.⁵³

Peter Heig aveva accolto la definizione della *melancholia* proveniente dalla medicina legale come mania parziale su un oggetto, attribuendo ad essa, oltre al *metus* e alla *moestitia*, il tratto peculiare della ossessività di un'idea che, sebbene falsa, con veemenza veicola la volontà dell'infermo.⁵⁴ Anche nella trattazione del giurista tedesco si ritrovano menzionati diversi esempi di infermi deliranti solo ed esclusivamente su questioni circoscritte. Alcuni *melancholici* apparivano convinti di essere vasi fittili, cerei, di vetro; altri di essere cani, galli o leoni; altri ancora credevano di essersi trasformati in lupi; allo stesso modo, certuni, fortemente suggestionati dall'idea ossessiva da cui non riuscivano a liberarsi, si convincevano di avere malattie, febbre e idropisia. Il giurista narra anche di un melancolico, a lui coevo, che si professava morto – il caso appare più o meno analogo a quello riportato dallo Zacchia – e che sarebbe morto davvero, di stenti, se non fosse stato ricondotto alla ragione dall'industriosità del suo medico che, fingendosi morto egli stesso, convinse questo malato ad assumere cibo; un altro appariva persuaso di

⁵¹ Paolo Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, II, Venetiis, 1751, [q. IX] p. 105.

⁵² Thomas Hobbes, *Leviathan, sive de materia, forma e potestate civitatis ecclesiasticae et civilis*, Amstelodami, 1670, p. 39.

⁵³ John Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*, II, London, 1753, p. 318.

⁵⁴ Peter Heig, *Quaestionum Iuris tam Civilis, quam Saxonici*, Wittebergae, 1630, [q. XXXVIII §. 37] p. 330.

essere stato trasformato in un seme di grano, e in ragione di ciò se ne stava recluso nella propria casa per timore di essere ingoiato dalle galline; altri ancora, sicuri di sostenere il cielo e la terra con il dito mignolo della mano – così come Atlante faceva con la spalla –, apparivano angosciati dal timore di non riuscire ad evitare il crollo del peso sostenuto.⁵⁵ Risaltano evidenti i tratti diagnostici prestati dalla medicina ai giurisperiti al servizio della prassi processuale in un’ottica di interrelazione tra saperi. Si tratta del carattere parziale della malattia. Ciò sta ad indicare sia l’unicità e l’esclusività dell’idea ossessiva, sia la sussistenza – eccezion fatta per l’oggetto di delirio – di un esame conservato della realtà. Non vi è dubbio, e lo conferma anche lo Zacchia, che «circa Melancholicos maximum, ac multae speculationis dubium pro Juristis occurrit». La natura occulta di tale infermità suscita nei giuristi il forte sospetto della simulazione e l’alto rischio di speculazione processuale proprio perché «si eam peculiaris illius opinionis falsitatem excipias, nihil omnino ab homine sanae mentis differunt».⁵⁶

§2. *Delicta ex melancholia*

La storia giuridica della *melancholia*, così come la storia della malattia mentale in generale, è in realtà la storia dell’imputabilità delle azioni criminose ad essa connesse; ma la vicenda delle sue concrete applicazioni ed implicazioni la fa anche rientrare nella più vasta storia delle idee. Essa in ogni tempo si pone al pensiero umano in una luce che non è soltanto medica, né giuridica né soltanto storico-antropologica. Oltre ai numerosi problemi di pratica giudiziaria che naturalmente scaturiscono dalla legale applicazione di misure punitive particolari, si pongono questioni teoriche di grande rilevanza: su quali principi si fonda

⁵⁵ Ibidem, pp. 330-331.

⁵⁶ Ibidem, [§. 17].

l'applicazione straordinaria di tali misure punitive? Rispondono queste alla esigenza di giustizia che si sentono connaturate al procedimento penale?

Nel XVII secolo il nucleo centrale del dibattito incipiente tra i giuristi sulla *melancholia* concerneva, soprattutto, il trattamento punitivo da riservare alle azioni criminose da essa provenienti. La questione giuridica della follia parziale, nei casi – non troppo frequenti – in cui veniva trattata, divideva i cultori del diritto fra chi invocava la esclusione dalla pena e chi ne suggeriva la mitigazione.

Una questione così oscura e delicata, che solo nei primi anni del Seicento iniziava a guadagnarsi un posto nel dibattito giuridico, doveva essere trattata, come suggeriva Zacchia, con un atteggiamento guardingo. D'altronde egli comprendeva i limiti delle classificazioni definitorie che rendevano le infermità realtà monolitiche negando la loro natura di condizioni in perpetuo divenire. Egli metteva in guardia i suoi lettori dal pericolo, non remoto, che la malattia superasse gli argini nosografici che la rigida classificazione medica poteva attribuirgli:

Et ratio est, quia licet de facto melancholicus circa unum quid peculiariter deliret, tamen de momento in momento circa ea ipsa, de quibus ad praesens prudenter se gerit, paratus est insanire, qui mentem sanam non habet, ita ut horum prudentiae minime fidendum sit, cum eorum spiritus intellectioni inservientes a naturali statu iam desciverint et in perpetuo motu et perturbatione sint, ex quo facillime evenit, ut id ipsum, quod modo menti offertur prout vere est, paulo post sub falsa imaginatione raepresentetur, et prout non est: causa autem cur non nisi circa unum quid delirare videantur, ea est, quia interna imaginatio, et assidua praesentatio falsi illius phantasmatis ipsi intellectui indefinenter sit.⁵⁷

L'atteggiamento dello Zacchia sulle questioni della colpevolezza e della imputabilità penale dei *melancholici* – sempre ove la malattia mentale presentasse un nesso eziologico con l'azione criminosa – appare senza dubbio di diffidenza. Superata la fase dell'accertamento dell'infermità, il momento topico ove si focalizzava l'esperienza del diritto risiedeva nel suo trattamento giuridico. Nella sua prospettiva di pensiero, tale categoria di pazzi, al pari di tutte le altre, doveva essere esclusa per legge da tutte le attività nelle quali il diritto richiedeva una psiche

⁵⁷ Paolo Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, II, Venetiis, 1751, [q. IX, §. 21] pp. 105-106.

integra. La misura interdittiva invocata dallo Zacchia, che veniva generalizzata all'intera capacità di agire in ambito giuridico, trovava fondamento nel timore che il delirio dapprima circoscritto potesse, nel tempo, estendersi all'intero intelletto.⁵⁸

Con una diagnosi impetuosa sull'imputazione morale delle azioni provenienti dalla *melancholia*, il Wolff argomentava la distinzione tra errore vincibile ed errore invincibile. L'azione criminosa sarebbe rimasta non imputabile solo se l'errore da cui fosse scaturita non potesse essere vinto da alcuna forza di resistenza del suo autore.⁵⁹ Il concetto di errore (o forza) invincibile, enunciato dal giusnaturalista tedesco, appare strettamente connesso all'intelletto e alla volontà. All'intelletto nella misura in cui l'errore fosse individuabile con le ordinarie facoltà cognitive di cui dispone un individuo sano di mente; e alla volontà nella misura in cui l'errore possa dileguarsi con la messa in opera dei mezzi in potere del soggetto. Ove fossero mancate le facoltà di comprendere ed aggirare l'errore, il melancolico sarebbe stato scusato in quanto inimputabile.

Più avanti nel discorso, come se si trattasse di argomentazioni poste col valore di premesse, il Wolff giungeva ad affermare con tono perentorio che le azioni dei *melancholici* non si sarebbero dovute porre a fondamento di un'imputazione penale, né di dolo né di colpa, benchè la *melancholia* non alterasse le facoltà razionali:

Etenim in melancholia depravari ratiocinationem in confesso est apud omnes, ut ideo pro specie delirii habeatur. [...] actiones suas imputari non posse iis, qui melancholia laborant, quae scilicet ex melancholia proficiscuntur.⁶⁰

Certamente non era a favore della esclusione dalla pena il Carpzov che, sebbene riconosceva nei *melancholici* una condizione di aberrazione parziale della mente, affermava «quod licet reus ob delictum ex melancholia commissum, impunitus nequam remanere debeat, poena tamen ordinaria ipsi propterea remitti,

⁵⁸ Ibidem.

⁵⁹ Christian Wolff, *Philosophia Practica Universalis*, Halae Magdeburgicae, 1744, [§. 552] p. 410.

⁶⁰ Ibidem, p. 422.

aliaque mitior tuto irrogari queat». ⁶¹ Nelle pagine dedicate alla melancolia, egli ne offre una delle più complete trattazioni. Questi enunciava difatti diverse regole da seguire allorché a causa della *melancholia* alcuno si fosse macchiato di delitto. La premessa fondamentale da cui dovevano partire in tali ipotesi criminose i pratici del diritto era che, mai impunito il reato, la pena dovesse essere mitigata. La puntuale argomentazione del Carpzov si fondava sulla natura particolare di tale specie di follia, sulla diversa concezione di essa rispetto al *furor* che doveva condurre all'applicazione di regole giuridiche diverse – «quare quod regula praecedenti de furiosis dictum, istud ad melancholicos haud extendendum est: neque hi aequae ac illi ab omni poena immunes esse debent» –. ⁶²

Gli incerti *signa* della *melancholia*, il rilievo probatorio di questi e il giudizio dei medici nella graduazione dello stato morboso della mente ⁶³ emergono in superficie come le questioni che, a giusto titolo, risultano più difficoltose e severe nell'indagine giuridica volta a individuare la natura più intima dell'infermità psichica parziale. I rei *melancholici*, ribadiva il Carpzov, restano penalmente imputabili per dolo in quanto in possesso delle facoltà intellettive necessarie per dirigere le loro azioni, ciononostante si riconosce nella loro condizione mentale una lesione della capacità immaginativa. La conservazione dell'intelletto impedisce la rimozione completa della pena, ma la distorsione nella sfera immaginativa del reo ne giustifica la mitigazione. ⁶⁴

⁶¹ Benedikt Carpzov, *Practicae novae*, III, Lipsiae, 1695, [q. CXLV] p. 325.

⁶² Ibidem, p. 325.

⁶³ Per un approfondimento sulla posizione del medico in tribunale e sul valore processuale della perizia medica nell'ancien régime si veda A. Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona, 1998; M. Ascheri, «*Consilium sapientis*» perizia medica e «*res iudicata*»: diritto dei «*dottori*» e istituzioni comunali, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Law*, Salamanca, 21-25 September 1970, ed. by S. Kuttner and K. Pennington, Città del Vaticano, 1980, pp. 533-579; M. Boari, *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, Milano, 1983; C. Crawford, *Legalizing medicine: early modern legal systems and the growth of medico-legal knowledge*, in *Legal medicine in history*, ed. by M. Clark and C. Crawford, Cambridge, 1984, pp. 89-117; A. Pastore, *Maladies vraies et maladies simulées. Les opinions des jurists et des médecins (XVI e XVII siècles)*, in *Equinoxe. Revue de sciences humaines*, XXII, 1999, pp. 11-26; S. De Renzi, *La natura in tribunale. Conoscenze e pratiche medico-legali a Roma nel XVII secolo*, in *Quaderni storici*, XXXVI, 2001, pp. 709-822.

⁶⁴ Benedikt Carpzov, *Practicae novae*, III, Lipsiae, 1695, [q. CXLV] p. 325.

In sede di accertamento peritale della condizione mentale del criminale l'indagine deve concernere primariamente il grado della melancolia, da cui far scaturire l'entità dell'accusa. Se perfino i dementi o coloro che sono integralmente pazzi per il delitto commesso andrebbero trattenuti e costretti alla pena, ancor di più tale principio andrà confermato per quanto concerne i *melancholici*. Tuttavia, va loro prestato soccorso: il supplizio ordinario previsto per il delitto dovrà essere mitigato e sostituito da una pena più tenue, previa valutazione da parte del giudice della specificità del fatto, della tipologia della *melancholia* e della perturbazione mentale, nonché della disposizione d'animo del reo.

L'impostazione del Carpzov si colloca, più genericamente, in una restrittiva e diffidente concezione giuridica della malattia mentale, strumento talvolta utilizzato per dissimulare una volontà piena e cosciente di delinquere, il che rendeva l'azione processuale estremamente difficoltosa.

Non sulla questione morale dell'imputabilità delle azioni bensì sulla graduazione della malattia si fonda la esclusione dalla pena nel discorso sulla *melancholia* del giurista Samuel Stryk (1640-1710). Professore nelle Università di Francoforte sull'Oder, di Berlino, di Wittenberg e di Halle, Stryk invita i pratici del diritto a procedere sul piano probatorio come nei casi di demenza quando si tratti di quel grado di *melancholia*, il cui confine con la *dementia* diventa estremamente sottile:

Idem probandi modus, qui in dementiae probatione observandus, in melancholia probanda obtinet, ideoque caeteris paribus, juste huc spectabunt, praeprimis quod melancholia primaria in dementia degeneret, ac eo quaecunque superius de dementia prolata, eidem omni iure competant.⁶⁵

A tal proposito lo Stryk coglie l'occasione per proporre classificazione dei *melancholici* fondata su tre diversi gradi della loro condizione mentale.⁶⁶ I tre gradi della *melancholia* scandiscono – su una linea di avanzamento nosografico – la diversa gravità della condizione psichica che da semplice temperamento umorale

⁶⁵ Samuel Stryk, *Disputatio Iuridica Solennis de Dementia et Melancholia*, Francofurti, 1683, [c. V, §. 1] p. 25.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 19.

può divenire infermità della mente. Di tale graduazione aveva fatto cenno con tono lapidario anche il Carpzov ma con finalità diverse. La condizione *melancholica*, nella sua triplice articolazione, poteva dal giudice essere sottoposta ad un solerte esame entro i termini dell'equità fino a convincerlo di mitigare leggermente la pena, mai di questa avrebbe potuto giustificare l'esclusione.⁶⁷

Seguendo le orme dello Stryk, anche il giurista Cristoforo Andrea Remer seguirà la tripartizione della *melancholia*⁶⁸, a cui assegna non solo un valore empirico-descrittivo bensì anche un valore sistematico-sostanziale che si riflette nelle vicende del processo. Al primo grado appartengono i *melancholici* per temperamento umorale ai quali verrà riservato un trattamento penale ordinario. Nel suo primo grado la *melancholia* non è considerata malattia e pertanto non esclude la capacità giuridica sul piano civile, né fornisce alcun beneficio sul piano penale.⁶⁹

Nel suo secondo grado, invece, la *melancholia* viene considerata possessione diabolica. Questi sono i *melancholici* che subiscono influenza satanica e su istigazione del maligno sono spinti a nuocere sé stessi e gli altri.⁷⁰ Da un punto di vista medico, questo grado della *melancholia* si genera ogni volta che la bile nera si riversa in qualche modo fuori dalla milza – organo emocateretico – con grande veemenza, e conduce l'uomo ad una tristezza di origine diabolica. Tuttavia, secondo lo Stryk non avviene nessuna lesione alla razionalità. Si può riscontrare in questi melancolici una mente retta ed incorrotta in ogni affare giuridico, ma lasciati a sé stessi cadono in una condizione di profonda disperazione cosicché la loro immaginazione soffre l'influenza di una forza imprecisata. A questi soggetti viene concessa pertanto la piena capacità di agire. Riprendendo l'idea dello Zacchia⁷¹,

⁶⁷ Benedikt Carpzov, *Practicae novae*, III, Lipsiae, 1695, [q. CXLV] p. 325.

⁶⁸ Cfr. Christoph Andreas Remer, *Disputatio iuridica inauguralis de Imputatione Actionum ex Melancholia Provenientium*, Traiecti ad Rhenum, 1710, [c. I, §. XVIII] p. 12: «Melancholiae morbo laborantes in tres hac fiducia collocavit classes a Stryck [...] Ut adhibita hac distinctione, diversas theologorum, iure consultorum, et medicorum (circa hanc materiam sententias conciliare velit. Primae classi annumeravit, praeter modum timidos, cupidos, avaros, in quibus nunquam tristitia ab est, quae ex intolerabilibus doloribus originem traxit».

⁶⁹ Samuel Stryk, *De Dementia et Melancholia*, Francofurti, 1683, [cap. V, §. 3] p. 26.

⁷⁰ Ibidem, cit., p. 23; Si veda anche Christoph Andreas Remer, *De Imputatione Actionum ex Melancholia Provenientium*, Traiecti ad Rhenum, 1710, [cap. I, §. XX] p. 13.

⁷¹ Cfr. Paolo Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, I, Venetiis, 1751, [L. II, tit. I, q. IX, §. 23-24] p. 106: «His non obstantibus dubitari adhuc posset, an ad testamentum conficiendum, ad testimonium dicendum, ad matrimonium contrahendum admitti possint: et quoad matrimonium fortasse incassum

Stryk nega però ai melancholici di secondo grado il diritto di testare, mentre sul piano penale suggerisce di tener conto delle suggestioni demoniache in chiave aggravante. La loro volontà sotto l'influenza del demonio è costantemente tentata di commettere crimini. In questa prospettiva appare chiaro al giurista tedesco che la grande perturbazione dello spirito generata dal maligno con facilità conduce la mente dei malcapitati all'errore ma ciò non vale a giustificarli, anzi costituisce una colpa più grave. Pertanto, egli conclude che, se sorpresi in un crimine commesso per seduzione diabolica, si commini loro una pena più severa.⁷² L'istigazione satanica, ove ve ne sia la prova *plena*⁷³, costituisce dunque nella trattazione del giurista d'oltralpe una circostanza aggravante della pena che si concretizza in un severo supplizio. In caso contrario si deciderà per la *relegatio vel mitior poena*.⁷⁴ In presenza di semplici indizi, invece, la pena doveva essere mitigata e normalmente convertita nella relegazione al confino.

Al terzo ed ultimo grado, la *melancholia* diventa malattia della mente⁷⁵.

Scrive Stryk:

Nam qui se gallum, lupum et mortuum fingit, in tantum abest, ut rationis compos sit, ut potius contrarium unicuique nullo explicante innotescat.⁷⁶

dubitatur, quia manifestum est sufficere in iis prudentiam ad hoc; et favere potest etiam, quod tales ex matrimonii consuetudine interdum melioris mentis fiunt, et aliquando etiam in totum sanantur».

⁷² Samuel Stryk, *De Dementia et Melancholia*, cap. V, §. 3, Francofurti, 1683, p. 26.

⁷³ Una prova non è veramente tale se non è piena e quindi immune da ogni dimostrazione del contrario. È vero però che nel concetto di prova piena si facevano rientrare tutte le prove sufficienti a un giudizio definitivo, anche se lontane da quella pienezza che era propria, a rigore, del solo notorio. Cfr. P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, Milano, 1954, p. 49; In generale, sul sistema probatorio nell'ancien régime si veda J.P. Levy, *La hiérarchie des preuves dans le droit savant du moyen-age*, Parigi, 1939.

⁷⁴ Samuel Stryk, *De Dementia et Melancholia*, Francofurti, 1683, [c. V, §. 3] p. 26.

⁷⁵ I *melancholici* di terzo grado vengono equiparati ai dementi nella classificazione tripartita della malattia *melancholica* dello Stryk, concezione che sarà ripresa fedelmente da Christoph Andreas Remer, *Imputatione Actionum ex Melancholia Provenientium*, Traiecti ad Rhenum, 1710, [c. I, §. XXI] p. 13: «Tertius melancholiae gradus ex Strych. d.l. §.11. est, si atrabilis cerebrum occupaverit, quae omnem facultatem rationale abstulerit, et in ejus locum impetum non raro protulerit. Quia autem hic è melancholicorum numero eximendus, et ex relatione Stryckii dementibus, sive furiosis, sive mentecaptis pro diversitate paroxismi, eo tempore, quo intervalla non habet, annumerandus. Hunc morbum inter melancholiae gradus minus accuratè retulit autor».

⁷⁶ Samuel Stryk, *De Dementia et Melancholia*, Francofurti, 1683, [c. V, §. 7] p. 28.

Nessuno potrà negare la sussistenza di una condizione di follia, sia pur parziale, in chi crede di essere un gallo, un lupo o in chi si persuade di essere cadavere. Questi *melancholici* vengono assimilati ai dementi perché non conservano integra la loro mente sotto al profilo in cui delirano e – al pari di quelli – viene concessa loro la esclusione della pena. La complessa articolazione proposta dallo Stryk rende chiara la difficoltà che la cultura giuridica incontrava nel riconoscimento e nella definizione della infermità parziale di mente, questione ancora troppo oscura per il sapere giuridico così come per il sapere medico.

Al contrario, a sostegno della tesi secondo cui la *melancholia* non incide neppure parzialmente sull'intelletto, si schiera come abbiamo rilevato in precedenza il Carpzov, il quale considera intatte la sfera intellettuale coscienziale e volitiva del criminale. La conservazione dell'intelletto, nella prospettiva carpzoviana, è tale da rendere inopportune la misericordia del sistema penale ogniqualvolta si indulga nei confronti degli autori di crimini commessi per *melancholia*. Tuttavia non bisogna far ricorso nemmeno al criterio diametralmente opposto, vale a dire ad un aggravamento della pena.⁷⁷ A tal fine, afferma il Carpzov, la prima preoccupazione dei giudici deve essere rivolta a vagliare l'effettiva esistenza di tale condizione della mente e dello spirito, per poter poi, più fecondamente, applicare la legge penale. Tale preoccupazione non può che risolversi attraverso un riscontro probatorio ottenuto con mezzi di prova idonei a mostrare lo stato di corruzione delle facoltà percettive del criminale, procedendo con cautela in un terreno pullulante di incertezze.

Nella dinamica processuale il problema di distinguere la vera melancolia da quella simulata assumeva un'importanza decisiva, tanto che Michael Alberti suggerì di indagare sui *signa que melancoliam antecedunt* da quelli *quae melancoliam comitantur*.⁷⁸ I giudici e i periti al fine di individuare la presenza nel criminale di tale malattia occulta dovevano indagarne le cause e i sintomi. L'eziopatogenesi doveva essere incentrata dapprima sugli eventuali segni distintivi

⁷⁷ Benedikt Carpzov, *Practicae novae*, III, Lipsiae, 1695, [q. CXLV] p. 325.

⁷⁸ Michael Alberti-Gottfried Lebrecht Graebner, *Melancholia vera et simulata*, Halae Magdeburgicae, 1743, [c. XXII] p. 18.

che precedevano la melancolia e fra questi: la «dispositio haereditaria» in grado di svelare una matrice ereditario-genetica della patologia; le «passiones animae» intese come stati passionali di entità traumatica; l'«ingens et diuturna tristitia» diversa dalla tristezza come sentimento naturale per entità e durata; l'«improvisus metus» e l'«ingens et immodica et improvisa laetitia» indici rivelatori di malattia per la loro natura improvvisa ed immotivata. In un secondo momento, periti e giudici dovevano spostare l'attenzione sui segni rivelatori che accompagnavano la malattia, guardando: «ad actus extrinsecos» ovvero ad azioni e circostanze esterne; «ad animi passiones» per comprendere se lo stato passionale in cui versava il criminale poteva risultare motivato o meno e l'eventuale assenza di motivazione rivelava la presenza dell'infermità; «ad verba seu sermonem» in grado di svelare pensieri deviati; «ad habitum corporis» in cui rinvenire eventuali bizzarrie frutto di una mente alienata; «ad temperamentum» per comprendere in quale misura esso aveva inciso sull'agire criminale del soggetto.⁷⁹

Nella sua *Practica criminalis* il Carpzov si dilunga a criticare sul piano etico la condotta degli avvocati, i quali solevano istruire, comunemente, le cause in maniera talmente artificiosa da invocare la melancolia al fine di permettere ai propri assistiti di sfuggire alla pena capitale. In casi simili, gli appare opportuna la presenza di un arbitro che coadiuvi il medico nell'accertamento della infermità parziale di mente, per mezzo del quale riuscire a discernere se la prova della malattia sia sufficiente ovvero ci si trovi in presenza di un espediente o di una melancolia simulata, come anche nei crimini commessi per causa lievissima o senza causa. Quest'ultima è l'ipotesi di chi commetta un crimine per mera malvagità: quale che sia l'utilità di una consultazione medica, di un simile caso dovrebbe disputare un collegio di giureconsulti.⁸⁰

Come vedremo, lo snodo concettuale dell'assenza di causa verrà assumendo un ruolo assolutamente centrale nel dibattito sette-ottocentesco sulla infermità parziale di mente.

⁷⁹ Ibidem.

⁸⁰ Benedikt Carpzov, *Practicae novae*, III, Lipsiae, 1695, [q. CXLV] p. 325.

Di qualunque specie siano i melancholici, i loro crimini non possono restare impuniti giacché commessi con dolo e per impulso malvagio. Anche a detta di Peter Heig, nonostante la profonda *mestitia* perturbi i loro animi, la conservazione delle facoltà razionali fa presumere che delinquantino volontariamente e per pura malvagità.⁸¹ Certo non è sempre immediatamente determinabile la linea di demarcazione fra la piena imputabilità e la imputabilità ‘ridotta’ del melancolico. Il problema giuridico consiste anche nella prospettiva da cui si osserva la condizione psichica in cui versa il criminale.

Può un atto atroce commesso senza motivi apparenti, senza un interesse apparentemente rilevante, essere qualificato un atto di follia, sia pure parziale? L’interesse rilevante, il motivo criminale, la passione ragionevole: sembrano questi i fattori in presenza dei quali l’azione delittuosa si inquadra nell’universo penale. Al di fuori di questo orizzonte c’è l’abisso insondabile della follia, dell’omicidio senza causa, del delitto compiuto senza scopo apparente e senza motivi visibili.

Misconoscere l’infermità nel crimine senza causa conduce ad una grave imputazione: per dolo e per pura malvagità. Il punto nodale concerne proprio la valutazione della rilevanza penale delle motivazioni che hanno spinto il criminale a macchiarsi del reato. Certamente cambia l’angolazione da cui si osserva il fenomeno criminoso se la motivazione, che all’esterno sembra mancare, risiede all’interno del soggetto e consiste in un’infermità parziale di mente. Sono evidenti gli effetti penali antitetici a cui può condurre l’una o l’altra scelta giuridica, che diventa anche scelta di politica criminale. Infatti, sul piano del trattamento penale da una parte la etichetta giuridica della follia (sia pure parziale) posta sul crimine dovrebbe condurre ad una attenuazione punitiva; dall’altra l’assenza di una causa apparente nel crimine commesso per pura malvagità dovrebbe condurre ad un inasprimento della pena.

Forse ciò che appariva ostico da assimilare per i giuristi, che non avevano esperienza in materia di follia lucida e ragionante, è questa zona grigia che irrompe nella consolidata dicotomia fra l’azione delittuosa tipica, connotata dalla felice

⁸¹ Peter Heig, *Quaestionum Iuris*, Wittebergae, 1630, [q. XXXVIII] p. 330.

trasparenza dei moventi e delle finalità, e il crimine compiuto dal folle. In quella zona di confine si cela un luogo ancora più oscuro e insondabile che è quello del criminale parzialmente folle di fronte al quale gli strumenti della comprensione giuridica rivelano i loro limiti e la loro impotenza.

§. 3. *Caput melancholicum balneum esse diaboli: la 'bestialis Melancholia'*

Non mancava nell'Ancien Régime, sia nell'universo teologico che in quello laico, una concezione della melancolia intrisa di pensiero magico che la vedeva associata alla possessione diabolica.⁸² Il morbo melancolico, in tale prospettiva di pensiero, assume le vesti di demonomania, categoria che racchiude in sé la malattia mentale ed il pensiero esoterico. Essa consiste nella mania avente per oggetto esclusivo il demone. Attraverso la possessione, satana rende la mente della sua vittima alienata e schiava di un'idea ossessiva. Si tratta di una impostazione giuridico-teologica di stampo spiritualista che va ad intersecarsi con la concezione laica della melancolia come specie particolare del più generale *furor*— «Antiquus Theologus escam et balneum Diaboli appellat; quia diabolus crasim et constitutionem humani corporis probe notam et comprehensam habens, sese iusta Dei permissione, isti humori immiscet et mira phantasmata producit» —.⁸³

⁸² Sul tema la bibliografia è vastissima. Si vedano in particolare G. Bonomo, *La credenza nelle streghe dal secolo XIII al XIX*, Palermo, 1959; St. Clark, *Thinking with Demons. The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe*, Oxford, 1997; C. Ginzburg, *Storia notturna: una decifrazione del sabba*, Torino, 1989; G. Henningsen, *L'avvocato delle streghe. Stregoneria basca e Inquisizione spagnola*, Milano, 1990; M. Siefener, *Hexerei im Spiegel der Rechtstheorie. Das 'crimen magiae' in der Literatur von 1574 bis 1608*, Frankfurt am Main, 1992; P. Levack Brian, *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'età moderna*, Roma-Bari, 1994.

⁸³ William Perkins, *De Casibus Conscientiae*, Hanoviae, 1609, p. 177.

Anche lo Zacchia definisce demoniaco chi venga condotto alla follia da un'alterazione melancolica, utilizzata come strumento dal demonio quando prende possesso della sua vittima.⁸⁴

Il rapporto di consanguineità fra la melancolia e la possessione diabolica viene descritto da Jean Bodin (1530 circa-1596) giurista francese, docente di diritto romano all'Università di Tolosa, nella sua opera rivolta ai giudici incaricati di istruire processi di demonomania, in cui discorre dei segni dei malefici [*melancholici*]⁸⁵. Aubert de Poitiers⁸⁶, avvocato al parlamento di Parigi, si sarebbe trovato in un processo che vedeva coinvolto un 'malinconico' maniscalco del Castello di Château-Thierry, il quale si trovò un segno diabolico sulla spalla destra e il giorno seguente il diavolo provvide a cancellarlo. In tal caso, il procuratore del Re a Ribemont, Claudio Doffai, ravvisò sul corpo dell'imputato lo stesso segno che già aveva verificato in un caso precedente, quello di Giovanna Herviller, incantatrice.

Un altro caso di demonomania risale all'anno 1571. Colui che fu condannato dal Preposto della Casa del Re, Trescale du Mayne, ottenne la grazia rivelando l'identità dei suoi complici. Quando fu condotto ad identificarli, sostenne che essi avevano sui loro corpi i segni del demonio. Ed il suo racconto trovò riscontro nelle prove acquisite. Costoro risultarono 'segnati' nella pianta del piede con l'immagine di una piccola lepre incisa nella pelle insensibile al dolore.⁸⁷ Uno dei *signa* della melancolia poteva essere per l'appunto il marchio del diavolo che in tal modo rendeva tangibile il suo possesso della persona. Tra gli effetti della melancholia, il teologo calvinista William Perkins (1558-1602) individua «monstruosae phantasiae cogitationes et opiniones in animo efformatae»⁸⁸. Si tratta di un «morbus in

⁸⁴ Paolo Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, II, Venetiis, 1751, [tit. I, q. XVIII, §4-5] p. 120.

⁸⁵ Jean Bodin, *Demonomania de gli stregoni cioè Furori, et malie de' Demoni col mezo de gli Huomini*, II, Venetia, 1592, p. 148.

⁸⁶ Guglielmo Aubert, signore di Massoignes, nato a Poitiers, verso l'anno 1534, avvocato presso il parlamento di Parigi ed in seguito avvocato generale presso della *court des aides*, si acquistò più fama che fortuna con l'esercizio della sua professione. Secondo Lacroix de Maine, passava per uno degli uomini più dotti e più eloquenti del suo tempo, ciononostante visse nella miseria. Cfr. AA.VV., *Biografia Universale antica e moderna*, III, Venezia, 1822, p. 403.

⁸⁷ Jean Bodin, *Demonomania*, II, cit., p. 148.

⁸⁸ William Perkins, *De Casibus Conscientiae*, cit., p. 177.

cerebro»⁸⁹ chiamato «bestialis Melancholia»⁹⁰, che inficia la sfera immaginativa e induce tutti coloro che vengono infestati dalla malattia demoniaca – i *lycanthropi*⁹¹ – ad ululare come lupi in un rituale satanico.

Di tale visione esoterica della malattia melancolica discorre anche Samuel Stryk che, a tal proposito, riporta le parole del teologo Friedrich Balduin (1575-1627), il quale pone in luce le differenze tra le due condizioni pur riconoscendole interconnesse⁹²: «I corpi dei posseduti, così come i loro animi, sarebbero afflitti da uno spirito maligno, tuttavia in molti casi i melancolici hanno una grande affinità con i posseduti. Infatti l'umore melancolico è molto conveniente per il diavolo e coloro che sono stati liberati da uno spirito maligno ricadono molto spesso nella melancolia».⁹³ La concezione oscura della malattia melancolica si palesa nella riflessione dello Stryk che nel suo secondo grado la definisce «diabolica». Essa deriverebbe dal demonio – funestissimo nemico – che utilizza le sue tentazioni con grandissima forza, inducendo la vittima designata in uno stato di perenne invidia per le fortune altrui. In alcuni casi è la gravità del peccato commesso a determinare lo sprofondamento nella malattia.⁹⁴

Addirittura Peter Heig⁹⁵ arriva a sostenere che «caput melancholicum balneum esse diaboli»⁹⁶. Il giurista tedesco individua nella psiche corrotta dalla melancolia il luogo ideale in cui naviga il male. La debolezza di mente e di animo proprie della infermità rende la vittima desiderabile del diavolo, «infatti, poste le

⁸⁹ Ibidem, p. 178.

⁹⁰ Ibidem.

⁹¹ William Perkins, *De Casibus Conscientiae*, Hanoviae, 1609, p. 178.

⁹² Friedrich Balduin, *Tractatus de casibus Conscientiae*, III, Francofurti, 1654, [c. IV] p. 486. Sul punto si veda Samuel Stryk, *Disputatio Juridica Solennis de Dementia et Melancholia*, Francofurti cis Viadrum, 1683, [c. IV §3] p. 20.

⁹³ Friedrich Balduin, *Tractatus de casibus Conscientiae*, cit., p. 486: «Quanquam obsessi, a melancholicis multum differunt; illor enim corpora, horum animos malignus spiritus affligit: cum obsessis tamen magnam saepenumero cognationem habent melancholici. Nam humor melancholicus est diabolo convenientissimus et demoniaci a maligno spiritu liberati plerum in melancholiam incidunt. Recto igitur ordine ab obsessis discedimus ad melancholicos, quibus aequè magnum, interdum etiam maius est periculum quam in obsessis».

⁹⁴ Samuel Stryk, *Disputatio de Dementia et Melancholia*, cit., [c. IV §10] p. 23: «Notanter diabolicam dico. Hac enim hostem nostrum insensissimum in tentationibus suis quam maxime abuti, nobis, meliorem aliorum fortem, peccati olim commissi gravitatem et ante oculos ponendo, exemplorum numero et quotidiana experientia convincimur».

⁹⁵ Peter Heig, *Quaestionum Iuris*, Wittebergae, 1630, [q. XXXVIII § 45-46] p. 331.

⁹⁶ Ibidem.

fondamenta della tristezza per mezzo della malinconia, il diavolo gode dell'umana fragilità e vi tesse le sue reti; avvolti dunque in esse i malcapitati, li conduce infine alla dissoluzione; tali affezioni sono dunque più pericolose di qualsivoglia infermità corporale»⁹⁷.

Il Balduin enumera con rigore le cause della melancolia e tra esse individua lo spirito maligno. Essa può scaturire dalla mancanza di beni temporali, di impegni, di risorse, di sanità corporale e simili; oppure da persecuzioni, dall'esilio per una confessione di fede oppure dal ritardo dell'intervento divino; dalle suggestioni malvagie di uno spirito maligno verso la debolezza e altri peccati. Infine, da un crimine commesso una volta e poi reiterato.⁹⁸

Jean Bodin (1530 circa-1596) giurista francese, docente di diritto romano all'Università di Tolosa, nella sua opera rivolta ai giudici incaricati di istruire processi di demonomania, discorre dei segni dei malefici [*melancholici*]⁹⁹. Aubert de Poitiers¹⁰⁰, avvocato al parlamento di Parigi, si sarebbe trovato in un processo che vedeva coinvolto un 'malinconico' maniscalco del Castello di Château-Thierry, il quale si trovò un segno diabolico sulla spalla destra e il giorno seguente il diavolo provvide a cancellarlo. In tal caso, il procuratore del Re a Ribemont, Claudio Doffai, ravvisò sul corpo dell'imputato lo stesso segno che già aveva verificato in un caso precedente, quello di Giovanna Herviller, incantatrice.

⁹⁷ Peter Heig, *Quaestionum Iuris*, Wittebergae, 1630, [q XXXVIII §46] p. 331. Sul punto si veda Samuel Stryk, *Disputatio de Dementia et Melancholia*, Francofurti cis Viadrum, 1683, [c. IV §3] p. 20.

⁹⁸ Friedrich Balduin, *Tractatus de casibus Consciaentiae*, Francofurti, 1654, III, [c. IV] pp. 488-509. In particolare i casus da 1 a 9. Sul punto si veda Samuel Stryk, *Disputatio de Dementia et Melancholia*, Francofurti cis Viadrum, 1683, [c. IV §4] p. 20.

⁹⁹ Jean Bodin, *Demonomania de gli stregoni cioè Furori, et malie de' Demoni col mezo de gli Huomini*, II, Venetia, 1592, p. 148.

¹⁰⁰ Guglielmo Aubert, signore di Massoignes, nato a Poitiers, verso l'anno 1534, avvocato presso il parlamento di Parigi ed in seguito avvocato generale presso della *court des aides*, si acquistò più fama che fortuna con l'esercizio della sua professione. Secondo Lacroix de Maine, passava per uno degli uomini più dotti e più eloquenti del suo tempo, ciononostante visse nella miseria. Cfr. AA.VV., *Biografia Universale antica e moderna*, III, Venezia, 1822, p. 403.

§3. Prime tracce di processi a *melancholici* (secc. XVI-XVII)

Nella sua opera magistrale di diritto criminale – il Carpzov, con la straordinaria esperienza di operatore pratico e la puntuale lucidità dei suoi giudizi, mostra come anche la prassi giurisprudenziale si imbattesse nella infermità mentale della *melancholia*. Il riferimento alle *Decisiones criminales* su reati compiuti da *melancholici* costituisce una sorta di sintesi conclusiva di una complessa elaborazione teorica del giurista tedesco sulla rilevanza della malattia biliare nella criminalistica.¹⁰¹

In un caso di uxoricidio dell'ottobre del 1585 gli Scabini [giudici incaricati], riferirono al questore Laurentius le valutazioni giuridiche da essi elaborate sulla condizione mentale dell'omicida, descritto dal questore nelle precedenti interrogazioni come *melancholico*. L'imputato nel periodo che aveva preceduto l'assassinio della moglie aveva goduto di cattive condizioni di salute. Nella stagione estiva, infatti, cadde più volte in malattia. La vittima quattordici giorni prima della sua fine, da brava moglie si rivolse al parroco affinché liberasse suo marito dal male che della sua anima e della sua mente si era impossessato. Ella supplicò il chierico di consolare e confortare il marito affinché non perdesse la fiducia in una possibile guarigione.

La *melancholia* dell'uomo gli fece risparmiare la pena ordinaria per l'omicidio della moglie. Ma egli tuttavia, a seguito della sua espressa confessione, fu trattenuto volontariamente in custodia presso un tribunale criminale pubblico. Diversamente qualora alla fine del procedimento penale fosse stato riconosciuto colpevole, come pareva giusto, sarebbe stato a buon diritto passato a fil di spada.

Fu sempre di diffidenza l'atteggiamento degli Scabini in un caso simile di omicidio perpetrato da una *melancholica* nel 1615, in alcune ricostruzioni processuali si temeva l'uso capzioso della infermità al fine di avvalersi della benignità del sistema penale nei confronti della follia.

¹⁰¹ Benedikt Carpzov, *Practicae novae*, Lipsiae, 1695, [q. CXLV, §. 7, n. 62-64-65] p. 325.

Spesso avveniva che i «trovatori di sentenze» (*urteilfinder*) rimettessero la complicata questione di diritto direttamente al magistrato. Così avvenne nel giugno dell'anno 1603 ad Augusta, gli Scabini affidarono la mitigazione della pena all'arbitrio del giudice togato. Dalla sentenza emerse che l'inquisita – stando alle disposizioni dei magistrati, formalizzate negli articoli dal quarto al quattordicesimo – aveva compiuto il delitto a seguito dell'ispirazione di un uomo nero comparso in sogno, lasciando dunque comprendere che il delitto fosse avvenuto a causa della sua tristezza, *melancholia* e languore. Avvalendosi di una grazia speciale non avrebbe voluto né alleviare né ridurre la giusta punizione per l'omicidio commesso che consisteva in un supplizio simile alla *pena cullei* di derivazione romanistica, ovverosia nell'esser messa in un'otre insieme con un cane, un gallo, un serpente e un gatto (al posto di una scimmia), gettata nell'acqua e annegata, oppure, nel caso in cui il luogo dell'esecuzione non avesse offerto acqua, sarebbe stata condannata a morte per mezzo della ruota.

Analogamente, in un caso di adulterio consumato nel mese di aprile del 1629 i giurisperiti ritennero che la pena potesse essere alleviata in ragione della *melancholia* che affliggeva l'adultera e mutata in esilio. Gli Scabini al cospetto del Senato di *Oschatz* (Ossiciensi) ritennero che a causa di questo adulterio commesso e divenuto di pubblico dominio, costei sarebbe dovuta essere cacciata per sempre a buon diritto dal *Land* con la fustigazione. Tenendo conto del rapporto del Senato su quanto vi fosse di *melancholico* e di folle in quella donna, essi invitavano a dimostrare clemenza e a risparmiarle la pubblica tortura. In questo caso gli Scabini chiedevano che l'adultera fosse soltanto sottoposta a esilio perpetuo dal *Land*.

Appare evidente la rilevanza giuridica di chiarire ed articolare i metodi di individuazione della figura del *melancholico*, il quale in assenza di tale condizione scusante per il suo crimine poteva ricevere – anche sulla base di indizi – gli estremi supplizi delle pene corporali o della pena di morte.

Si tratta di secoli in cui prove ed indizi appaiono intrecciati nelle trame di un rigido sistema probatorio fondato sui principi generali delle leggi e sulle varie applicazioni della scienza. Gli indizi oltre che differenziati sulla base della gravità venivano classificati secondo la specie. Questa classificazione rigida è cosa da cui la dottrina

moderna rifugge, predominando nel foro criminale il sistema della libertà della prova, non poteva parimenti rifuggerne la giurisprudenza dell'età del tardo diritto comune essendo negata alla coscienza del giudice gran parte di quella libertà che solo più avanti le verrà riconosciuta.¹⁰²

Ma quali elementi indiziari dovevano sussistere nell'indagine sulle qualità psichiche e spirituali del reo perché si potesse definirlo a buon diritto *melancholico* e meritevole quantomeno di un trattamento penale mitigato?

Il giureconsulto del ducato estense Gerardo Mazolli in un suo *Consilium* del 1575 nel discorrere della imputabilità del reato commesso da un presunto *melancholico* mostra diversi *signa* della malattia, interiori ed esteriori.¹⁰³ L'inquisito si era macchiato di delitto nel girare di notte con una maschera sul volto e con il corpo camuffato rendendosi in tal guisa irriconoscibile:

Caesari ascribitur, quod larvam de nocte portare supra faciem repertus fuerit a curia, contra proclamata ducalia veniendo, ideo luat poenas.¹⁰⁴

Tale delitto sarebbe stato punito con la pena corporale ma si discorreva sulla possibilità di non applicare il supplizio in forza della condizione mentale del soggetto. I *puncta* che vengono sviluppati nella trattazione consulente del Mazolli rivelano le concezioni giuridiche che ruotavano, al tempo, intorno alla *melancholia*. Il Mazolli su tale infermità scrive:

Quod melancholia mentis quedam alienatio est sine febre et melancholico maximè humore nascens, qui mentis sedem occupaverit et consimilem curationem habent melancholici et insani, sic inquirunt Phisici.¹⁰⁵

I *signa* della malattia *melancholica* che emergono dalle consultazioni mediche e le deposizioni testimoniali corrispondono a quelli dell'elaborazione dottrinale prevalente. Si tratta di soggetti che prediligono la solitudine, che non entrano in

¹⁰² P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, Milano, 1954, p. 33.

¹⁰³ Gerardo Mazolli, *Consiliorum seu responsorum*, I, Venetiis, 1575, [c. LVII] pp. 144-146.

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 144.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

rapporto di confidenza con i propri consociati, che sono afflitti dalla profonda tristezza, che covano odio, che avvertono una forte paura e si lamentano spesso.¹⁰⁶ La prova della *melancholia* nei processi criminali non poteva che essere raggiunta attraverso una ricostruzione presuntiva della condizione di aberrazione della mente mediante l'identificazione e l'interpretazione di elementi esteriori del comportamento dell'imputato nell'immanenza del delitto e negli altri fatti che lo avevano preceduto.

Nella *decisio CVIII* della raccolta di *Decisiones criminales* del giurista George Friedrich Harpprecht (1676-1754) si solleva la questione relativa al pericolo di simulazione della *melancholia* da parte dell'inquisito in un caso di latrocinio e viene sottolineato come non furono infrequenti i casi in cui tale infermità fu utilizzata con scopi fraudolenti:

Da nun aber ex actis so viel ersichtlich, daß Inquisit, seit fürgevährter gefangenschafft, so viel von sich geäussert, daß selbiger wann anderst, wie es dato noch das ansehen hat, seine fraudulente simulation darunter verlirt; prout exempla fictitiae melancholiae vel amentiae non adeò sunt infrequentia.¹⁰⁷

L'inquisito in questione nel corso dell'interrogatorio aveva descritto in maniera troppo dettagliata le circostanze del reato per non trattarsi di una simulazione. Gli inquirenti avevano sufficienti elementi per ritenere che egli in alcuni momenti si spogliasse della veste del melancolico e che quindi si trattava di una melanconia fittizia. Sebbene fosse stata sollevata l'eccezione di simulazione si affermò che l'atto derivante da una mente turbata, quale quella *melancholica*, non poteva dar luogo al supplizio della pubblica tortura:

[...] solche *actus* und reden von sich herkommen lassen, worauß eine so starcke *turbatio mentis ac iudicii* zu colligiren seyn will, bey deren die *adhibitio torturae* nicht wohl platzgreifflich seyn dörrfte.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Ibidem.

¹⁰⁷ Georg Friedrich Harpprecht, *Decisiones criminales*, Tubingae, 1746, [d. CVIII §. 83] p. 957.

¹⁰⁸ Ibidem.

Nonostante il parere dei medici sulla condizione mentale dell'imputato venne espresso in termini troppo generali, senza dubbio la concezione unanime dei cultori del diritto e della scienza della guarigione secondo cui l'affezione *melancholica* non costituisce un fenomeno monolitico ed uniforme, costituiva un punto di coesione in sede decisionale. Tutti coloro che indagavano sulla *melancholia* riconoscevano che ad essa non appartiene un solo grado ed una sola consistenza:

Alldieweilen aber gleichwohl (I.) ob angeführtes *judicium* des Herrn Physici in allzu generaler kürzte verfaßt; Der *affectus melancholicus* aber, (II.) notorischer machen, an sich nicht uniform aber von einerlen grad und beschaffenheit ist.¹⁰⁹

Infatti della *melancholia* vanno tenuti distinti i tre diversi gradi che la caratterizzano e che producono diversi effetti, tanto sul piano psichico quanto su quello giuridico:

Und deßwegen gemeiniglich in 3. *gradus distinguit*, auch die damit Behaffte, so wohl *in puncto tortutae*, alß *poenae*, sehr ungleich tradiert und gehalten zu werden pflegen.¹¹⁰

Harpprecht evidenzia come sia un'impresa impervia esprimere un giudizio sull'affezione *melancholica*, tanto in generale quanto su un caso specifico e distingue la *melancholia* 'vera e naturale' da quella 'falsa e simulata':

Im gegentheil aber auß denen übrigen *actis* zu welcherlen grad aigentlich des Inquisiten angebendet *affectus melancholicus* zu referiren sen? so viel weniger zu determiniren ist, alß alle die jenige *actus* und reden, welche auß vergleichen affect herzurühren, dem exterieur nach, sich ansehen lassen, an und vor sich selbst von solch dubios – und weg deutiger beschaffenheit seyn, daß sie wie niemand laugnen wird, sich ebenso wohl, zumahlen bey einem so verschmizten Bößewicht, wie *Inquisit* ist, *ad simulatam ac falsam*, alß *ad veram ac naturalem melancholiam*, referiren lassen.¹¹¹

Nei processi ai *melancholici* si renderà necessario convocare un Collegio di medici al fine di valutare il grado di gravità della malattia e di comprendere se le

¹⁰⁹ Ibidem, [§. 95] p. 959.

¹¹⁰ Ibidem, [§. 96].

¹¹¹ Ibidem, [§. 97].

azioni criminose in oggetto possano essere imputate a titolo di dolo coadiuvando in tal guisa i giureconsulti e i giudici nelle rispettive funzioni¹¹²

Quando attraverso la consultazione peritale dei medici si arriva a riconoscere nell'inquisito una condizione di alterazione mentale generata dai sommi gradi della *melancholia*, gli verrà risparmiata senza dubbio la tortura:

Falls nun solches dahin außfallen sollte, daß selbige, wie jedoch nicht zu vermuthen, den *Inquisisten pro melancholico summi gradus* zu halten, sattsame gründe anzuführen hätten, so wären alßdann nicht einmahl die von den Herren Ictis G. angerathene zwen *gradus torturae* mit ihme vorzunemmen, weil, *hoc supposito*, er, ob *totalem sani iudicii defectum*, eine rechts-gültige *confession* oder andere zuverlässige aussage von sich zu geben *nullatenus* im stand, mithin solcher *actus* allerdings *vanus & frustraneus* seyn würde.¹¹³

La misura della tortura sarà commisurata al grado della *melancholia* e al collegio dei medici sarà rimessa anche la valutazione degli eventuali dilucida intervalla¹¹⁴.

L'indagine dei periti in sede processuale, secondo l'Harpprecht, deve consistere nell'accertamento del grado della malattia, nell'accertamento della veridicità dei *signa* e nella valutazione della attendibilità delle prove della *melancholia* così da smascherarne la simulazione.¹¹⁵ Nel secondo grado della malattia si deve dar luogo ad una pena mitigata rispetto a quella corporale:

¹¹² Ibidem, [§. 102]: «Über das auch ohne vorherige einholung eines specialeren *Judicii medici* (welches, jedoch ohne alle maßgab, am rathsamsten von einer ganzen Medicinischen Fakultät, oder anderem *Collegio Medico, observatis observandis* requirirt werden könnte; [...] sich in dieser so wichtigen, zumahlen *ex diversae artis principiis* hauptsächlich zu decidieren seyenden, sache, *a folis Jureconsultis vel Judicibus* nicht wohl ein gewiß und zuverlässiger schluß machen läßt; [...] *Unde, Unde, scribit, cum ex domesticis Ictorum principiis haec non promanent, consultum omnino & hic erit, Collegii medici arbitrium, quoto gradu melancholiae quis laboret, expectare, ex quo & argumenta doli, qualis ac quantus is sit, depromere, ac quoque de poena (sicque & de anteambula tortura)*».

¹¹³ Ibidem, [§. 105] p. 960.

¹¹⁴ Ibidem, [§. 109] p. 961: «Doch wird hiebey die *determinirung* deren *graduum torturalium* gleichermassen nach mehr wohlermeldten Herrn Physici oder eines andern wohl erfahrenen Medici auch hierüber einziehendem guthachten zu reguliren; *argum. eorum, quae de talibus intervallis dilucidis, cen ut plurimum fallacibus ac dubiis, follicite monet* Dn. Alberti».

¹¹⁵ Ibidem, [§. 111].

Sicut enim melancholici modo memoratorum, ac praeprimis secundi gradus, quaspeciem poenae capitalis, nonnihil moderatiùs haberi solent.¹¹⁶

Nell'ancien régime, alcuni fra i giuristi – sulla scia degli orientamenti della medicina legale – non avevano dubbi sul riconoscimento di una condizione di follia parziale ove nel criminale si scorgesse un delirio esclusivamente su uno o più oggetti specifici.

La nozione medico-psichiatrica di monomania elaborata nel XIX secolo da Esquirol, infatti, sembra trovare il proprio calco nel concetto di delirio parziale o *melancholia* elaborato alle origini della medicina legale.

Ci si riferisce in primo luogo alla descrizione che Paolo Zacchia propone dei disturbi mentali che interessano in maniera esclusiva una specifica tematica che ha portato il più grande storiografo della psichiatria del XX secolo, Henri Ellenberger ad individuare nelle *Quaestiones medico-legales* del medico romano un «nuovo sistema di diagnostica psichiatrica».¹¹⁷

¹¹⁶ Ibidem, [§. 112].

¹¹⁷ Cfr. H. F. Ellenberger, *Psichiatry from Ancient to Modern Time* (1974), [trad. it.], in *I movimenti di liberazione mitica e altri saggi di storia della psichiatria*, Napoli, 1986, p. 62.

Capitolo II.

HOMICIDIUM SINE CAUSA

Dibattiti nella dottrina giuridica

§1. Una bestia irragionevole nei bandi e nelle costituzioni dello Stato Pontificio

Nello Stato Pontificio – e più in particolare nell’esperienza bolognese – l’omicidio senza causa o bestiale fu oggetto di una attenzione particolare, attestata anche dai bandi dei cardinali legati a latere che si susseguirono.

È in vero vergognoso, e biasimevole il doversi dire, che un uomo dotato da Dio di intelletto, ed anima ragionevoli, e molto più un cattolico purificato al lume della santa fede ed istruito da divini precetti, acciecato che sia da un’empia passione, si renda simile alle bestie irragionevoli, e con cause a quelle convenevoli, e nella brutalità, e nell’irragionevolezza, uccida il suo prossimo.¹¹⁸

Con queste parole di forte biasimo, il Cardinale Serbelloni (1695-1775)¹¹⁹ legato *a latere* della città di Bologna introduceva il capitolo XVII del bando dedicato all’omicidio per causa bestiale o irragionevole. Il legato ammetteva che si trattava di una fattispecie criminosa di difficile inquadramento e che intorno ad essa orbitavano opinioni spesso discordanti fra i giuristi che ne facevano oggetto di indagine e di studio. Il limite dell’uomo nella comprensione di tale fenomeno criminoso risiedeva, secondo il Serbelloni, nella limitatezza dell’intelletto umano, il quale, soltanto facendo appello alla sapienza divina regolatrice del mondo, può allontanare gli equivoci e le incertezze e farsi erudire da chi sovrintende a tali giudizi.

¹¹⁸ Fabrizio Serbelloni, *Bando Generale della Legazione di Bologna e suo contado*, Bologna, 1756, [c. XVII] p. 29.

¹¹⁹ Sul cardinale si veda D. Squicciarini, *Nunci apostolici a Vienna*, Città del Vaticano, 1998, pp. 168-170.

Al fine di giudicare se la causa dell'omicidio volontario sia bestiale ed irragionevole il Cardinale Serbelloni consigliava al giudice di focalizzarsi sugli aspetti oggettivi del fatto e sulle circostanze dalle quali esso è accompagnato, nella misura in cui esse risultino sufficientemente provate, diffidando dall'intrico e dalle incertezze dell'elemento soggettivo del reato. In tale fase non deve invece «avere riguardo a ciò che il delinquente ha cervellogicamente creduto nella sua mente».

L'omicidio, anche commesso a sangue caldo, può essere qualificato come bestiale qualora l'ucciso in alcun modo abbia contribuito alla causa, né con azioni, né con parole, né in qualsiasi modo – consapevole o inconsapevole – idoneo ad offendere oppure a suscitare ira nell'uccisore. La causa dell'omicidio deve ricondursi alla cervellogica credenza dell'assassino, il quale senza ragionevole motivo e bestialmente sulla base di una sua falsa credenza, un errore supposto o altra sua ingiustificata idea, si sia mosso ad uccidere. Il bando chiarisce che tale delicata valutazione è riservata al pieno arbitrio del giudice, il quale, una volta formato il proprio convincimento in tal senso, comminerà la pena di morte all'omicida e a coloro che si saranno resi complici o partecipi del delitto.¹²⁰

L'orientamento del cardinale Serbelloni, legato della città di Bologna, appare estremamente restrittivo e il suo bando recepiva tutte le norme più rigorose contenute nella Costituzione *In supremo iustitiae solio*¹²¹ di Clemente XII¹²² del 1735 e in quella *Securitatem, atque tranquillitatem* di Benedetto XIV in vigore in tutti i territori sottomessi allo Stato della Chiesa, comprese le quattro legazioni e le città di Bologna, Ferrara e Benevento. All'omicidio e alle circostanze in cui esso veniva perpetrato si guardava con particolare rigore soprattutto per la frequenza¹²³ con cui tali crimini al tempo turbavano la quiete sociale.

¹²⁰ Fabrizio Serbelloni, *Bando Generale della Legazione di Bologna e suo contado*, Bologna, 1756, [c. XVII] p. 30.

¹²¹ Clemente XII, *Constitutio contra Homicidas*, CLI, an. V (1735), in *Bullarium romanum seu novissima, et accuratissima collectio apostolicarum constitutionum*, XIV, Romae, 1744.

¹²² 'Al secolo' Lorenzo Corsini, nacque a Firenze il 16 aprile del 1652 e morì quasi completamente cieco l'8 febbraio del 1740. Con il nome di Clemente XII fu eletto papa il 12 luglio del 1730 e rimase in carica fino a due giorni prima della sua morte. Fu sepolto dapprima in S. Pietro e successivamente la salma venne trasferita nella Basilica Lateranense. Sulla sua biografia si veda Angelo Fabroni, *De vita et rebus gestis Clementis XII*, Romae, 1760.

¹²³ La larga diffusione dell'omicidio per causa bestiale nella città felsinea risulta confermata dal già citato bando Serbelloni.

La novità introdotta dalla Bolla di Clemente XII concerneva in particolare l'omicidio rissoso, per meglio dire, l'ipotesi in cui da un diverbio potesse scaturire il ferimento grave o mortale di uno dei due litiganti. In passato gli omicidi rissosi venivano puniti concedendo le attenuanti della giovinezza, della provocazione ma soprattutto del temporaneo obnubilamento dovuto all'ira e all'ubriachezza.¹²⁴ Nel 1735 con tale Costituzione papale invece venivano stabilite delle eccezioni a tale regola generale. Venne specificato che non avrebbe ricevuto la mitigazione della pena l'omicidio commesso in conseguenza di una lite se essa fosse scaturita in assenza di causa, e assente sarebbe stata considerata una causa futile, irrazionale o bestiale. Pertanto, in tali ipotesi non poteva essere invocata alcuna circostanza attenuante e si diveniva destinatari della severa pena prevista per l'omicidio bestiale, ossia la morte aggravata da supplizi. Tale orientamento si fondava sulla presunzione che in assenza di una causa apparente l'impulso a delinquere derivasse dalla malvagità del reo e si generasse nel foro interno della sua coscienza, escludendo l'incidenza di circostanze esterne sulla volontà di uccidere. Acquisiva altresì valore giuridico – relativamente alla sussistenza o meno di un nesso di causalità – l'intervallo di tempo intercorso fra la lite e l'esecuzione dell'assassinio. Se fra questi due eventi fossero trascorse almeno sei ore l'omicidio rissoso si sarebbe considerato sprovvisto di una causa e pertanto bestiale. Tale intervallo di tempo si presumeva sufficiente a sedare l'ira e a far dirigere le azioni del reo verso obiettivi diversi da quello criminoso.¹²⁵

Emerge con evidenza l'intento pontificio di punire con durezza ogni forma di violenza contro la persona soprattutto laddove l'efferatezza nel crimine non trovasse altra causa se non nel desiderio di uccidere. Certamente la *Constitutio in supremo iustitiae solio* di Clemente XII si colloca in linea di continuità con la politica criminale di stampo repressivo perseguita nei precedenti pontificati, in un quadro di inasprimento delle misure punitive rispetto ai crimini che suscitavano maggiore allarme sociale. Infatti, pur non rinunciando al principio della

¹²⁴ G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, 2010, p. 271.

¹²⁵ Clemente XII, *Constitutio contra Homicidas*, CLI, an. V (1735), in *Bullarium romanum*, cit., p. 19.

graduazione della pena modulata sulla base di circostanze attenuanti già il suo predecessore Innocenzo XII¹²⁶ aveva perseguito una politica criminale altrettanto rigida ed intransigente nei confronti dei cosiddetti ‘*viros sanguinum*’ «qui in humana saevitia nedum corporibus mortem dare», la cui anima malvagia non temeva di procurarsi la perdizione eterna. Fossero essi autori principali o mandanti di tali crimini, inquisiti, processati, condannati o messi al bando: in nessun tempo ed in nessun modo avrebbero dovuto ricevere il perdono, essere riabilitati o dispensati dalla pena.¹²⁷

Il taglio severo della disposizione di papa Innocenzo XII valeva per qualunque governatore delle città dello Stato della Chiesa, per i rettori delle province, per i vicari della Chiesa Romana nelle faccende temporali, per gli ufficiali di giustizia e per gli stessi cardinali legati *a latere*.

Il Legato Serbelloni nel capitolo dedicato all’omicidio bestiale e irrazionale riportava alla memoria di ciascun cittadino l’osservanza delle disposizioni contro simili crimini efferati contenute nelle Bolle dei Sommi Pontefici Sisto V, Innocenzo XII, Clemente XII e Benedetto XIV nelle quali in sostanza si disponeva, che simili assassini non si potessero perdonare in alcun luogo dello Stato Ecclesiastico, anzi si dovessero discacciare e perseguire come nemici della umana società, come ribelli dello Stato Pontificio.

Una questione interessante, per comprendere la preoccupazione che nelle istituzioni ecclesiastiche destava tale tipologia criminale, concerneva il diritto di asilo. Ogniqualvolta un reo di qualche delitto cercava rifugio in una chiesa sembrò che la commiserazione – a cui non andava disgiunta la rivendicazione del potere ecclesiastico – dovesse prevalere sulla giustizia punitiva. La protezione della Chiesa non veniva invece riservata a rei di crimini atroci e per atroci si dichiarò intendersi il parricidio, il fratricidio, l’uxoricidio, l’omicidio proditorio, premeditato,

¹²⁶ ‘Al secolo’ Antonio Pignatelli, figlio del duca Minervino, di origini napoletane. Cardinale presbitero titolare di San Pancrazio, vescovo di Calitri, poi arcivescovo di Napoli. Fu eletto papa il 16 luglio del 1691 e rimase porporato fino alla sua morte nel giorno 27 settembre del 1700 e fu sepolto nella Basilica Vaticana. Sulla sua biografia si veda Innocenzo XII, *Constitutio XXIII*, an. I, in *Bullarium romanum seu novissima et accuratissima collectio apostolicarum constitutionum*, IX, Romae, 1734, p. 247.

¹²⁷ Innocenzo XII, *Constitutio XXIII*, an. I, in *Bullarium romanum*, IX, Romae, 1734, p. 247.

‘appensato’ e quello commesso per causa affatto irragionevole e bestiale.¹²⁸ Le anime disonorate di tali efferati criminali neppure al cospetto di Dio avrebbero ricevuto protezione. In esse albergava la volontà diabolica di corruzione della purezza offerta da Dio alle sue creature.

Nella seconda metà del XVIII secolo nello Stato Pontificio in materia penale l’unico intervento di qualche rilievo fu il bando generale di Benedetto XIV¹²⁹ dell’8 novembre 1754, che sia formalmente sia sostanzialmente non rappresentava una novità, visto che si trattava soltanto di un nuovo bando generale che ridisciplinava la materia penale «in modo forse compendioso, ma certo terribilmente crudele»¹³⁰. La necessità di un qualche intervento riformatore fu riconosciuta da Pio VI¹³¹, che con un chirografo dell’8 novembre 1785 «istruì una commissione per predisporre una riforma penale in cui si facesse omaggio alla proporzione delle pene» peraltro senza giungere ad alcun risultato concreto.¹³² Nel proemio del progetto di legge l’autorità papale procedeva ad una dichiarazione di intenti con cui venivano dichiarate le precipue finalità dell’intervento normativo, ovverosia finalità punitive ed esemplari a cui si pretendeva dovessero ambire le leggi penali e che la punizione fosse proporzionata alla malizia intrinseca del reato.

§2. E nelle pratiche criminali dei giudici del Torrione

¹²⁸ G. T. Canestri, *Giurisprudenza canonica e civile dei Parrochi del Piemonte*, Alessandria, 1823, cit., [tit. V] p. 99.

¹²⁹ Sul pontificato di Prospero Lambertini si vedano le voci di M. Rosa, *Lambertini Prospero*, in *Dizionario biografico degli italiani*, VIII, Roma, 1966, pp. 393 ss. e Id., *Benoît (XIV)*, in *Dictionnaire historique de la papauté*, Paris, 1994, pp. 214 ss.

¹³⁰ G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, p. 541.

¹³¹ Sul pontificato di Giovanni Angelo Braschi si veda la voce di M. Caffiero, *Pie VI*, in *Dictionnaire historique de la papauté*, Paris, 1994, pp. 1330 ss.

¹³² G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna.*, Bologna, 1976, p. 542; V. La Mantia, *Storia della legislazione italiana. Roma e lo Stato Romano*, Torino, 1884, p. 520; sulla composizione della congregazione e sulle finalità assegnatele si veda M. Mombelli Castracane, *Fonti e metodologia per uno studio sulle riforme del sistema penale pontificio nel XIX secolo*, in *Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari*, VII, 1993, p. 186.

Alla fine del '600 il giurista e giudice Giovanni Domenico Rainaldi pone in luce le divisioni dottrinali che tale reato creava relativamente al trattamento giuridico-penalistico, assumendo l'arduo compito di filtrare la tradizione precedente nella ricerca di risposte alle nuove istanze tecniche e culturali. Più che non l'incertezza semantica e definitoria, il cuore del problema concerne il grado di colpevolezza e la sua pena. Questo costituisce il filo rosso del discorso sull'omicidio senza causa razionale, fenomeno criminoso di difficile inquadramento dottrinale. Il Rainaldi testimonia come nel Seicento, l'omicidio per causa bestiale, infatti, abbia diviso la dottrina giuridica in due grandi emisferi teoretici: uno a favore della applicazione della severa pena ordinaria prevista per tale crimine; e l'altro incline alla comminazione di una pena straordinaria mitigata.

I due orientamenti dottrinali concernenti l'aspetto sanzionatorio riflettono diversi modi di concepire la causa dell'omicidio. Triplice è la prospettiva causale da cui il reato può essere osservato e triplice, di riflesso, la graduazione della pena. Secondo il Rainaldi, infatti, l'omicidio può fondarsi alternativamente su una causa giusta, ingiusta oppure temeraria.¹³³ Non era certo il primo a scriverlo, ma il suo parere è qui di particolare interesse in quanto si collega alla prassi locale che esporremo più avanti.

Se dietro l'impulso ad uccidere dell'omicida sussiste una causa giusta, razionale e proporzionata, ovvero l'azione criminosa appare conforme ai codici etico-giuridici socialmente condivisi, ai criteri della ragione e appare altresì adeguata all'entità dell'impulso determinato dalla causa, l'omicidio deve essere sanzionato con pena mitigata. Se dietro l'impulso di uccidere dell'assassino sussiste, invece, una causa ingiusta ovvero disapprovata dal diritto naturale e dal diritto positivo, l'omicidio deve essere sanzionato con pena ordinaria. La terza ed ultima ipotesi eziologica concerne l'omicidio connesso ad una causa temeraria. L'etimo del termine latino *temerarius* risulta connesso all'avverbio *temĕre* «alla cieca, senza riflessione, senza motivo». Questa sarebbe la formula giuridica scelta dal Rainaldi come involucro identitario per l'omicidio senza causa, irrazionale,

¹³³ Giovanni Domenico Rainaldi, *Syntaxis rerum criminalium*, Romae, 1688, [c. VII, §. 60] p. 425.

altrimenti detto bestiale. Le ragioni per cui tale fenomeno omicidiario abbia generato riflessioni giuridiche non univoche risiedono nella difficoltà di coglierne non solo i segnapoli empirico-materiali ma anche e soprattutto gli aspetti soggettivi.

Si tratta dell'ipotesi omicidiaria in cui la causa appare così futile da non risultare idonea a cagionare una eccitazione dell'animo tale da spingere ad uccidere. L'impulso a farlo deriverebbe da una forza interiore, primordiale, dai giuristi ricondotta all'istinto e alla irragionevolezza delle bestie.¹³⁴ Esiste una volontà di uccidere, ma istintiva e impulsiva nel senso deterioro del termine.

Il Rainaldi eleva l'omicidio bestiale ad archetipo di omicidio doloso. L'omicidio bestiale è l'omicidio 'puro'. Sussiste il vero dolo nell'omicidio quando questo viene perpetrato senza provocazione sempre che ciò risulti evidente dalla causa e non risulti, invece, con altrettanta evidenza, quale sia il motivo che abbia indotto l'assassino ad uccidere.¹³⁵ In tale prospettiva teoretica la volontarietà si presume esclusa o ridotta se la vittima abbia indotto il suo assassino a colpirla con una condotta provocatoria; al contrario, si presume nella sua pienezza se dell'omicidio non emerge alcun motivo ragionevole. Tale concezione dell'omicidio volontario trova radici più antiche nelle pagine di Lorenzo Mateu y Sanz (1618-1680) in cui si riporta un caso processuale del 1650 concernente l'omicidio rissoso. Sulla competenza giurisdizionale di tale caso sorse un contenzioso fra Don Paulo Sisternes appartenente all'Ordine dei Cavalieri d'Aragona, signore della piazzaforte di Benillup e Don Braulio Esteve, illustre marchese di Guadalest. Il Senato riconobbe pieno potere giurisdizionale in materia a Don Paulo Sisternes il quale ritenne di condannare i rei coinvolti nell'omicidio rissoso con la severa pena della morte esacerbata da supplizi per essere stato l'omicidio commesso in assenza di una causa e avendola individuata nella mera malvagità dei colpevoli.¹³⁶

Si macchiava di irreparabili ingiustizie e crudeltà compiendo un'azione irragionevole e bestiale anche chi commetteva un omicidio con qualità di vendetta trasversale. Nelle pagine di Filippo Mirogli, il discorso sull'omicidio senza causa

¹³⁴ Ibidem, [§. 62].

¹³⁵ Ibidem, [§. 57] p. 424.

¹³⁶ Lorenzo Matheu y Sanz, *De regimine urbis et regni Valentiae sive selectarum interpretationum ad principales Foros eiusdem, Valentiae*, 1656, [c. VI, §. II, n. 8] p. 572.

si interseca con quello dedicato a tale particolare tipologia di vendetta. Il giurista romano così esprimeva, non senza sottesa attenzione semantica, il senso da lui attribuito alla causa bestiale e irrazionale nell'omicidio:

Il delinquente animato da un diabolico spirito di vendetta giunge a tale grado d'empietà, che perde ogni lume di ragione, confonde l'innocente con il colpevole, non riconosce da chi ha ricevuta l'offesa, e purché soddisfatto alla bramata vendetta, punto non cura di commettere la più esecrabile, e più infame azione presso ciascuna persona d'onore.¹³⁷

Secondo il Mirogli non può trovarsi maggiore empietà che in questa tipologia di omicidio in cui un povero innocente, immune da ogni colpa, abbia ad essere massacrato in luogo dell'altro. In quest'ottica il discorso sull'omicidio con qualità di vendetta trasversale non può prescindere dall'intreccio con il linguaggio dell'onore nobiliar-militare di antico regime¹³⁸, espressione dell'etica e delle aspirazioni cetuali. Certamente la scienza 'normativa' della nobiltà qualificava la trasversalità della vendetta come disonorevole, e lo afferma con tono moralistico anche il Mirogli, quando la definisce la più infame e bestiale tra le azioni per un uomo che segua il codice etico della persona d'onore. Ma nella società del tempo, e in particolare nei ceti popolari, la vendetta indiretta come strumento di risoluzione dei conflitti veniva senz'altro praticata.

Infatti, costituisce un'idea contemporanea quella secondo cui la vendetta, anche se codificata nelle sue forme, sia un'alternativa al diritto. Quella trasversale probabilmente poteva essere condannata, ma non veniva certo qualificata sul piano giuridico come immotivata o irrazionale.

Sul concetto di irrazionalità non poteva essere disattesa la dimensione soggettiva dei rapporti fra l'autore della vendetta trasversale e la sua vittima. Pertanto, solo se la vittima non avesse contribuito in alcun modo al rapporto di conflittualità, l'omicidio avrebbe potuto qualificarsi come irrazionale. Diversa sarebbe l'ipotesi in cui la vittima fosse a conoscenza di tale situazione di conflitto e vi avesse in qualche misura – sia pure minima – preso parte. In tale caso la livorosa

¹³⁷ Filippo Mirogli, *Istruzioni teoriche-pratiche criminali*, III, Modena, 1770, [c. XI] p. 2.

¹³⁸ Sulla scienza dell'onore si veda in generale M. Cavina, *Una scienza normativa per la nobiltà. Indagini e fonti inedite sul primo Settecento bolognese*, Bologna, 2011.

uccisione dell'innocente sarebbe qualificabile come ingiusta, disonorevole ma non come irragionevole, essendo potenzialmente comprensibili per la vittima le ragioni del gesto.

Si qualifica come irrazionale, infatti, un atto o un fatto compiuto in assenza di una motivazione razionale o, meglio, non conforme ai valori etico-giuridici socialmente condivisi. E dunque incomprensibile. Il Mirogli con tale inciso sulla empietà della vendetta trasversale si rende, pertanto, testimone del venir meno della comune accettazione di tale pratica anche nel tessuto socio-culturale dei ceti bassi.

Si verifica pertanto, ricorda il Mirogli, la causa irragionevole nella fattispecie che Gaetano Filangieri afferma essere avvenuta ai suoi tempi, cioè il caso «di colui che per provare la forza della sua polvere uccise un passeggero ch'eragli ignoto».¹³⁹ Il cittadino, anche se non abbia alcun nemico, corre ugualmente il rischio di essere vittima di una vendetta trasversale o di un omicidio per causa irragionevole perché contro un tale criminoso e inconoscibile attentato alla vita non vale alcuna umana previdenza.

Inquadrare la concezione dell'omicidio senza causa razionale nella prospettiva mirogliana, che volge lo sguardo alle novità illuministe, può servire da pietra del paragone per valutare le acute disamine – non sempre univoche – che la dottrina giuridica fece orbitare attorno a tale fenomeno criminoso.

§3. E nella giurisprudenza

§3.1. Il caso Roversi: una causa talmente futile da considerarsi assente (1785)

¹³⁹ Gaetano Filangieri, *La scienza della legislazione*, III, Livorno, 1827, p. 143.

Di omicidio bestiale ed irragionevole nel 1785 viene imputato Antonio Roversi¹⁴⁰, soprannominato Mozzone, un facchino bolognese di trent'anni. Criminale recidivo come viene rilevato in sede processuale. Altre cinque volte, infatti, era stato inquisito¹⁴¹ e condannato per ferite e per furti, ed era stato persino esiliato dallo Stato Pontificio.

Dalla narrazione dei fatti ricevuta dall'imputato emerge che il 7 dicembre 1785 egli si trovava a Bologna nell'osteria "dell'aquila nera". Il Roversi condivideva la tavola con un tale Giosafat che non conosceva, con un certo "Piscino", questuante dei carcerati, e con un facchino che parimenti non conosceva. Seduti ad un'altra tavola vi erano dei 'gargiolari' – lavoratori della canapa – anch'essi a lui sconosciuti. Tutti bevvero del vino. Terminato di bere, dovendo pagare il conto all'oste, il facchino disse di non avere denaro a sufficienza per saldare il proprio debito. Gli mancavano quattro baiocchi e a prova di ciò mostrò

¹⁴⁰ *Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Antonio Roversi imputato d'omicidio in Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani bolognese pubblico professore di diritto civile e difensore de' rei nella legazione di Bologna... con ristretto delle cause ed esito dei giudizi*, IV, Macerata, 1832, pp. 166-170.

¹⁴¹ In tema di procedimento accusatorio e inquisitorio, con particolare riguardo per i secoli XVI-XVIII, cfr. E. Pessina, *Sinopsi del procedimento penale italiano*, in *Opuscoli di diritto penale*, Napoli, 1874, pp. 265-290; E. Pessina, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890)*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di, II, Milano, 1906, pp. 539-781, in particolare pp. 546-548; Adhémar Esmein, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle jusqu'à nos jours*, Paris, 1882; A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, VI, II. ed. a cura di P. Del Giudice, Torino, 1902, pp. 140-164; G. Salvioli, *Note per la storia del procedimento criminale*, I. *Le origini del procedimento inquisitorio in Italia*, in *Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli*, XLV, 1918, pp. 321-334; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. Del Giudice, III, Milano, 1927, pp. 347-395; V. Manzini, *Appunti di Storia del diritto italiano (1932-1933)*. *La storia della procedura penale*, Padova, 1933, pp. 4-19, 54-128; P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, Milano, 1953-54; J. Heath, *Eighteenth century penal theory*, London, 1966, pp. 35-56; A. Malinverni, *Lineamenti di storia del processo penale (Appunti dalle lezioni)*, Torino, 1972, pp. 25-46; I. Soffiotti, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* XLIV-XLV (1971-72), pp. 125-241, in particolare pp. 127-130; M. Nobili, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano, 1974, pp. 81-143; A. Laingui-A. Lebigre, *Histoire du droit pénal*, II. *La procédure criminelle*, Paris, 1979, pp. 11-12, 49-51, 55-121; F. Cordero, *Riti e sapienza del diritto*, Roma-Bari, 1981, pp. 351-359, 384-415, 579-583, 608-654, 759, 765-766; R. Martucci, *La Costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791)*. I. *Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz*, Milano, 1984. E. Dezza, *Saggi di Storia del diritto penale moderno*, Milano, 1992, pp. 13-68.

all'oste il proprio sacco. Iniziò ad urlare tanto che gli schiamazzi suscitarono il riso dei suoi compagni di bevuta e furono uditi dagli altri ospiti dell'osteria.

Uno dei gargiolari che assistette alla scena – il cui nome era sconosciuto al Roversi ma che in seguito si seppe chiamarsi Antonio Mignani con bottega in Saragozza – si avvicinò al tavolo in cui era seduto anche l'imputato e rivolgendosi al facchino disse di poter provvedere a pagare per lui i quattro baiocchi che egli doveva per il vino bevuto. Tale gesto fece irritare Antonio Roversi che a dir suo veniva in tal modo privato del piacere di ridere alle spalle di quel facchino. Ci fu tra i due uno scontro verbale con toni accesi fino a che il Mignani decise di uscire dall'osteria. Il Roversi lo seguì, aprì un coltello che aveva con sé e gli vibrò una coltellata nella schiena, ferita che dopo due giorni costò la vita al Mignani. Dall'incartamento processuale risulta che Domenico Bruni, Giuseppe Monari, Giuseppe Aldrovandi e Antonio Masi, testimoni *de visu* che avevano diretto la propria attenzione verso l'alterco, rilasciarono deposizioni tutte concordi da cui emerse che il Mignani, prima di lasciare l'osteria, si rivolse al Roversi scusandosi per le parole offensive che gli aveva rivolto e dicendogli che non era sua intenzione ingiurarlo.

Il difensore del Roversi fu un celebre criminalista che faceva parte di quella cerchia di intellettuali riformatori coinvolti anche nella realizzazione di alcune riforme normative, oltre che avvocato di grande spessore nel panorama giudiziario felsineo, Ignazio Magnani¹⁴². Questi presentò istanza affinché fossero nuovamente sentiti i tre testimoni fiscali, Masi, Bruni e Monari.

§3.2. Il caso Sblisiga: la bestialità dell'amante respinto (1789)

¹⁴² Sul punto si veda D. Hoxha, *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, Bologna, 2016, p. 97. In generale sulla biografia di Ignazio Magnani si veda A. Zanolini, *Vita di Ignazio Magnani*, Bologna, 1828; G. Guidicini, *Diario bolognese dall'anno 1796 al 1818*, a cura di F. Guidicini, I-IV, Bologna, 1887.

Il 28 settembre del 1788 Luigi Sblisiga, ventottenne bolognese, uccise con una coltellata la ventenne Maria Cavara¹⁴³. I due erano uniti da un legame sentimentale.

Un paio di settimane prima dell'omicidio, lo Sblisiga incontrò casualmente la Cavara, le si avvicinò e le chiese di soddisfare le sue voglie sessuali ma fu respinto. Nella giovane donna era maturata l'idea di interrompere la relazione amorosa. Trascorsero quindici giorni dal rifiuto, quando Sblisiga la incontrò nella via Borgo di S. Pietro. La sorprese in compagnia di una amica e la fermò col pretesto di volerle parlare in disparte. La ventenne declinò con fermezza l'invito e questo fu sufficiente ad esasperare lo stato di rabbia e frustrazione in cui da tempo versava lo Sblisiga. In preda all'impeto le sferrò sulla fronte un pugno con la mano sinistra e con la mano destra le vibrò una coltellata nel basso ventre. In pochi attimi il corpo della donna giacque supino a terra. Lo Sblisiga in maniera precipitosa si diede alla fuga e per quella notte trovò rifugio in una casa di contadini non molto lontana da Bologna. Due giorni dopo per la ferita la Cavara si spense e l'assassino, apprendendo la notizia, proseguì la sua fuga in Toscana, dove dopo un mese circa venne arrestato.

Il 29 febbraio 1789 iniziò il processo in cui Ignazio Magnani¹⁴⁴ (1740-1809), in qualità di avvocato dei poveri¹⁴⁵, assunse la difesa di Luigi Sblisiga. Nella

¹⁴³ *Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Luigi Sblisiga imputato d'omicidio in Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani bolognese pubblico professore di diritto civile e difensore de' rei nella legazione di Bologna... con ristretto delle cause ed esito dei giudizi*, II, Bologna, 1825, cit., pp. 1-50. Sul caso processuale di Luigi Sblisiga in una prospettiva di ricerca diversa cfr. C. Casanova, G. Angelozzi, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, 2010. Per l'incartamento processuale custodito nell'Archivio del Tribunale del Torrione si veda ASB, 8391/3, n. 65.

¹⁴⁴ Per un inquadramento generale sul panorama giudiziario della città di Bologna si veda C. Casanova, *L'amministrazione della giustizia a Bologna nell'età moderna. Alcune anticipazioni sul tribunale del Torrione*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, II, 2004, pp. 267-292.

¹⁴⁵ Il ruolo svolto da avvocato e procuratore dei poveri nei processi penali è documentato solo in minima parte e non si conosce con certezza quanto peso avessero i contenuti delle loro memorie difensive per orientare le decisioni della Congregazione criminale. Nella prassi giudiziaria bolognese tutti gli inquisiti, eccetto quelli colti in flagranza di reato, potevano avvalersi della difesa di tali figure professionali. Sull'avvocato dei poveri a Bologna si veda *Della carica di avvocato de' poveri istituita a Bologna nel 1599. Con la serie de' soggetti, che l'hanno ottenuta fino al presente*, in *Diario bolognese ecclesiastico, e civile per l'anno bisestile 1780*, pp. 1-40 ma anche C. Casanova, *Gli avvocati dei poveri in L'atlante delle professioni*, a cura di M. Malatesta, Bologna, 2009, pp. 121-123.

prima fase processuale dell'*inquisitio generalis*¹⁴⁶ in cui il giudice avviava il procedimento *ex officio* sulla base della *notitia criminis* e accertava l'effettiva commissione del reato, il tribunale inquisitorio qualificò l'omicidio come "volontario e deliberato" che secondo il diritto comune del tempo andava punito con la pena capitale.

Nel corso della successiva *inquisitio specialis* condotta dal giudice, lo Sblisiga confessò il misfatto. È, peraltro, solo in sede di interrogatorio formale che l'imputato veniva a conoscenza dell'esatta imputazione sollevata a suo carico dal giudice/accusatore. Non si trattò di una pura ammissione di colpa. Nella sua confessione lo Sblisiga addusse a suo favore circostanze idonee a diminuire il dolo, ovverosia l'ubriachezza e la provocazione. L'imputato, descrivendo la sua condizione personale al tempo del fatto, confessò di avere quella sera ecceduto nel bere vino, confermò di avere una storia amorosa con l'uccisa, sottolineò di aver sempre provveduto al suo mantenimento e che per rendere indubitabile la loro eterna unione pose un sigillo sul cuore e sul corpo di lei con una promessa di matrimonio.

Lo Sblisiga nel fare *mea culpa* si raccontava premuroso e attento a che l'onore dell'amata non venisse macchiato dalle poco raccomandabili amicizie di lei. Egli, infatti, mal tollerava la frequentazione della Cavara con le figlie nubili dell'oste, nel cui magazzino, contiguo alla casa di lei, questa si era fermata per qualche notte a dormire. Rivolte alla sua donna le lamentele che egli percepiva come doverose, lo Sblisiga vide nella giovane donna un atteggiamento refrattario. Ella non intendeva ravvedersi e voleva porre termine alla loro relazione amorosa. Questo comportamento indusse lo Sblisiga a sospettare che la Cavara amoreggiasse con un altro uomo e pertanto la sera del 28 settembre, quando la incontrò casualmente, cercò di persuaderla a proseguire la loro relazione ma si sentì allontanato con espressioni aspre ed offensive. Ella rivendicava il diritto di fare ciò

¹⁴⁶ In generale sull'amministrazione della giustizia di età moderna e sulla articolazione delle diverse fasi processuali si veda E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, Giuffrè, 1989. Per un inquadramento generale dei tratti salienti dell'atmosfera giudiziaria criminale dell'epoca si veda M. Cavina, *Ai confini del problema criminale, Saggi storici giuridici*, Bologna, 2015, pp. 28-34.

che più le sembrava conveniente per sé, e a dire dello Sblisiga gli rivolse parole ingiuriose con disprezzo.

Dopo l'interrogatorio formale si passò, come si era soliti dire, alla "pubblicazione del processo", con la consegna all'imputato e, finalmente, al suo patrocinatore di una copia del fascicolo processuale che raccoglieva tutte le verbalizzazioni realizzate su ordine del magistrato durante l'*inquisitio*.

Nel processo difensivo, fase procedurale in cui l'avvocato allestiva un fascicolo in cui presentava le difese in favore del suo assistito, il Magnani – certo che lo Sblisiga sarebbe stato condannato per il delitto commesso – cercò quantomeno di ottenere che la legge penale non fosse interpretata nel senso più duro. Secondo il celebre avvocato, infatti, il reo aveva fatto emergere nella sua confessione circostanze idonee a diminuire in gravità il suo reato. Nella memoria difensiva – intrisa di alta eloquenza forense – l'amore, l'ubriachezza e l'acceso diverbio con l'amata vengono elevate a cause militanti a favore dell'omicida, in quanto generarono l'impulso a delinquere: fu *per amorem e per vinum* che l'assassino decise di impugnare il coltello contro la sua vittima.

In primo luogo, il Magnani operò sul piano procedurale, contestando le modalità con cui fu assunta nel processo la confessione, modalità irregolari che avrebbero potuto invalidarlo formalmente. Egli fece riferimento ad un decreto del concilio provinciale lateranense celebrato da Benedetto XIII nel 1725 con cui viene abolita la pratica del deferire il giuramento ai rei accusati di gravi misfatti. I rei conformemente a quanto previsto nel decreto benedettino dovevano essere soltanto ammoniti a dire la verità.

Nella prospettiva argomentativa del Magnani la confessione dello Sblisiga, pertanto, sarebbe risultata estorta nel corso di un interrogatorio illegittimo, non essendo gli indizi previamente raccolti contro di lui sufficienti ad integrare una prova certa di colpevolezza, e per tale ragione non sarebbe neppure sorto a suo carico l'obbligo di dire la verità. Il nocciolo della questione, eccepiva il Magnani, non era se il reo fosse obbligato a dire la verità bensì se fosse o meno nel potere del giudice intimargli di confessarla senza indizi certi. Perché un interrogatorio possa considerarsi legittimo sul piano formale due requisiti devono sussistere; uno che

concerne il giudice che interroga e l'altro che concerne l'inquisito che viene interrogato. Il giudice può ammonire l'interrogato a dire la verità solo se sussistono previamente indizi equivalenti ad una prova semipiena, quali la pubblica diffamazione o la deposizione di un testimone.

E la prima volta in cui l'assassino fu chiamato davanti ai giudici per l'interrogatorio non circolava alcuna voce pubblica sulla sua presunta colpevolezza. Anche alla sua fuga, che non fu immediata, non può attribuirsi valore probatorio poiché solo dopo un mese e mezzo dal delitto il carcerato fu ritrovato in Toscana. Con veemenza argomentativa il Magnani evidenziò che nessuno di questi indizi al tempo del primo interrogatorio risultava provato nel processo e pertanto doveva desumersi che il reo non fosse obbligato a palesare al giudice la verità e non dovesse assoggettarsi all'interrogatorio.

Se il giudice dunque non doveva ammonire il reo *de obligatione dicendae veritatis* e non ostante lo ha fatto, ed il reo in seguito si è reso confesso: dunque la confessione fu estorta ed il processo è nullo e il reo non potrà condannarsi mai che a pena straordinaria¹⁴⁷.

Ma vi è di più. Anche qualora mancasse la confessione, non mancherebbero altri elementi probatori idonei a fondare il convincimento del giudice nella direzione della piena colpevolezza dolosa. Non mancherebbero infatti i due testimoni *de visu* che assistettero alla scena criminale. Ma l'avvocato avverte che i testimoni presenti al momento del ferimento della Cavara erano due donne, cioè le due figlie dell'oste. Fermo restando che trattandosi delle figlie di un locandiere esse portavano con sé il marchio della presunzione sociale di una dubbia reputazione, la costituzione di Clemente XII *In supremo justitiae solio* stabiliva che il reo passibile della pena capitale, come nel caso di omicidio irrazionale o bestiale, non poteva essere incriminato da due testimonianze, sia pure concordi e *de visu*, fornite da donne.

¹⁴⁷ *Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Luigi Sblisiga in Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani*, II, Bologna, 1825, p. 12.

Con enfasi e patetismo il Magnani proseguiva nella sua perorazione difensiva escludendo che potesse dubitarsi che la ferita alla Cavara fosse prodotta da un amoroso impeto dello Sblisiga e con siffatta premessa chiedeva per il suo assistito clemenza:

Ora, posto l'amore, a chi reggerà il cuore di abbandonare il meschino alla somma severità della pena, quando le leggi istesse ricercano per l'una parte tutta la malizia ed il dolo nel delinquente, e ammettono per l'altra che chi delinque per amore non sia più padrone della ragione e del senno?¹⁴⁸.

Secondo l'avvocato ad intorpidire la mente dell'assassino fu decisivo il molto vino bevuto. Tuttavia, quanto alla presunta ubriachezza, abilmente invocata a fini giustificatori, ostava alla prospettiva argomentativa del difensore il bando del legato Giovanni Andrea Archetti del 1786, che la contemplava non come attenuante bensì come aggravante.

E qui arriviamo allo snodo cruciale. Nel processo difensivo il Magnani pose in evidenza che il giudice/accusatore aveva avanzato due diverse e contraddittorie imputazioni. La Curia infatti ebbe a dire che se non fu l'omicidio premeditato, fu almeno bestiale ed irragionevole per la sproporzione tra l'offesa e il delitto. La Curia contestò al reo non soltanto che «*praesumi debet deliberasse homicidium diebus antecedentibus illi executionis criminis*» ma sostenne con veemenza argomentativa altresì l'assenza di una qualsivoglia causa «*praesentanea et proportionata*». Più avanti, nella contestazione, il tribunale inquisitorio aggiunse che pur supponendo l'intervento di una causa sorta contestualmente all'omicidio, questa era da giudicare in ogni caso sproporzionata rispetto alla gravità del fatto criminoso realizzato. Sproporzionata in quanto così futile da essere qualificabile come inesistente e tale da indurre i giudici a considerare l'omicidio come irragionevole e bestiale. Di fronte a tale duplice orientamento dei giudici nella imputazione, il Magnani evidenziò l'impossibilità di avanzare contestualmente due pretese inquisitorie che con lampante evidenza si escludevano a vicenda. Poiché l'omicidio o fu premeditato e non fu bestiale oppure fu bestiale e non fu

¹⁴⁸ Ibidem, p. 16.

premeditato. Si tratta di due ipotesi di imputazione che non possono coesistere per la loro stessa struttura ontologica. Il premeditato infatti suppone una causa preesistente; il bestiale al contrario una presentanea. Il primo suppone un omicidio a sangue freddo; il secondo a sangue caldo. In altre parole, secondo l'avvocato bolognese se la Curia arriva a sostenere l'intervento di una causa presentanea, benché non proporzionata, perde gli elementi argomentativi che sorreggono la tesi della premeditazione, al contrario, se pretende la premeditazione perde quelli necessari a procedere in favore della bestialità. Anzi, secondo il Magnani, la questione della imputazione si fa in questa ottica ancora più ostica. Infatti, supponendo che il giudice non voglia curarsi dell'errore compiuto nel concepire come possibili rispetto al caso di specie due imputazioni antitetice e peraltro contraddittorie e che dalla tesi della premeditazione passasse a pretendere come bestiale e irragionevole l'omicidio in questione, il Magnani negava recisamente che sussistessero gli estremi costitutivi di tale fattispecie criminosa. Può qualificarsi come bestiale e irragionevole l'omicidio in cui la parte offesa non contribuì in alcun modo nella causa. Non interviene in tal caso nessuna circostanza che agevola o che induce il reo a commettere il reato. La Cavara, tuttavia, certamente cooperò nella genesi del fatto criminoso, provocando il suo aguzzino con un atteggiamento riottoso e con le offese che gli rivolse. In tal modo diede il suo apporto alla causa dell'omicidio che la vide vittima. Per tali ragioni l'assassinio della Cavara non poteva qualificarsi come bestiale e irragionevole, essendo esso il risultato infausto di una successione progressiva di eventi e di circostanze in grado di far maturare nell'animo dello Sblisiga un perturbamento tale da condurlo a delinquere. In altre parole, l'omicidio può qualificarsi come bestiale solo quando la causa che muove l'uccisore a ferire sia concentrata tutta nella sua temeraria o, per meglio dire, cervelotica opinione: «quando nel suo credulo pensiero si crea o si finge una causa che non v'è». ¹⁴⁹

Nel bando Serbelloni pur senza misconoscere il valore giuridico della graduazione della pena in presenza di circostanze attenuanti, si sanziona con

¹⁴⁹ Ibidem, pp. 23-24.

asprezza ogni forma di violenza contro la persona. In particolare, nel capitolo XVII dedicato all'omicidio per causa bestiale o irragionevole, si consiglia al giudice di non prestare troppa attenzione «a ciò, che il delinquente ha cerveloticamente creduto nella sua mente» ma di valutare soprattutto le concrete conseguenze delle sue azioni. Chi dunque, anche accecato dalla rabbia, uccide per causa «bestiale o irragionevole», agendo cioè sulla spinta di un istinto incontrollato, incorre nella pena di morte¹⁵⁰.

La Curia non credette alla versione dei fatti fornita dal reo confesso, essendo anche provata per pubblica voce e fama l'onestà e l'integrità morale della Cavara, la quale nella propria deposizione non confermò – prima di morire – il diverbio che avrebbe preceduto l'aggressione. Inoltre, dalle testimonianze non emerse alcuna prova della pretesa ubriachezza dello Sblisiga invocata dal Magnani come attenuante.

Lo snodo processuale di maggiore rilevanza concerne la qualificazione del reato dalla prospettiva dell'elemento soggettivo, considerando se l'omicidio dall'assassino confessato sia “volontario o deliberato” ovvero “a provocazione della uccisa”. A parere della Curia del Torrione non solo il difensore dell'imputato vorrebbe farlo credere come scaturente dal contegno provocatorio della vittima ma di più presuppone che lo si voglia considerare bestiale ed irragionevole, scaturito da un impulso a cui il reo non seppe resistere. Dalla contestazione della Curia alla difesa del Magnani risulta la perseveranza del tribunale inquisitorio nel sostenere che l'omicidio sia stato abilmente ideato con un chiaro disegno criminoso e che le parole *absque ulla causa praesentanea et proportionata* siano state utilizzate dall'uditore per rafforzare la tesi della premeditazione.

Il misconoscere l'esistenza di una causa presentanea, nella prospettiva dell'uditore, rafforza la tesi della premeditazione ma comporta il dover ammettere l'esistenza di una *rixa*, di un acceso diverbio tra le parti. Diverbio che potrebbe a ragione essere invocato come circostanza in cui la Cavara abbia assunto un atteggiamento provocatorio spingendo il suo assassino a colpirla, il che

¹⁵⁰ Bando Serbelloni, pp. 27-28.

capovolgerebbe il quadro processuale e porterebbe i giudici a comminare una pena mitigata. Al contrario ammettere l'esistenza di una causa presentanea significa secondo il Magnani qualificare l'omicidio come scaturito da un impulso bestiale, impetuoso e improvviso.

La causa fu proposta nella congregazione criminale del 13 marzo 1789. Venne respinta l'eccezione sul modo con cui si era ottenuta la confessione. Nella successiva congregazione l'uditore presentò una *Risposta della curia alla difesa* in cui sottolineava la mancanza a Bologna di un procuratore fiscale. In alcuni giudizi criminali, infatti, particolarmente in quelli nei quali occorreva una pronta punizione dei delitti in grado di perturbare la pubblica e la privata 'quiete', dovendo il governo cittadino procedere anche senza l'intervento di un accusatore, assumeva questa veste un altro soggetto, che altrove si chiamava fisco e che a Bologna si denominava curia. Nella città felsinea le funzioni del fisco erano genericamente attribuite alla curia del Torrione e ciò era effetto di una secolare conflittualità fra Reggimento e legazione, anomalia che costituiva uno dei privilegi della città. Va inoltre sottolineato che i processi difensivi e ripetitivi con i controinterrogatori *pro reo* dei testimoni citati dall'accusa venivano istruiti dallo stesso sottuditor che aveva istruito il processo offensivo in assenza di patrocinatori, caricando in tal guisa tutto l'onere della difesa sull'avvocato dei poveri, i cui interventi in congregazione criminale erano gli unici momenti nei quali il reo poteva effettivamente contare su una assistenza legale.¹⁵¹

Nella congregazione criminale del giorno 30 aprile 1789, l'uditore generale si mantenne nell'opinione che Luigi Sblisiga dovesse ritenersi colpevole non di omicidio bestiale bensì di omicidio premeditato e dovesse condannarsi alla forca. L'avvocato Magnani oltre a presentare una nuova allegazione difensiva portò a conoscenza della Curia la prova della promessa degli sponsali, dimostrando che il delitto non era affatto scevro da una qualche causa propulsiva, tale da renderlo meritevole almeno di un grado di minorazione della pena e ne uscì vittorioso giacché per quattro voti contro due, che opinarono a favore della pena di morte, lo

¹⁵¹ G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, 2010, p. 276.

Sblisiga fu condannato ai ferri a vita, «ad triremes in perpetuum»¹⁵² senza nemmeno lo *stricte custodiatur*.

Il successo della difesa del Magnani beneficiò pure del fatto che in quel periodo, fine del Settecento, la prassi del Torrione, in deroga alla rigorosa normativa dei bandi, era sempre meno incline ad eseguire le condanne a morte.¹⁵³

§3.3 Il caso Guarini: la bestialità di una guardia campestre (1818)

Nell'ultima sera del mese di ottobre dell'anno 1818, Giuseppe Giacomelli, merciaio toscano, si dirigeva verso la strada pubblica che dal Comune di Castiglione conduceva al Granducato di Toscana.¹⁵⁴ Il Giacomelli portava con sé un panierino di uova, tre fiaschi vuoti da olio, un sacco con dentro alcuni biracchi logori e tre pelli di pecora, quando fu fermato da una guardia campestre dello stesso Comune. Si trattava del trentaquattrenne Lorenzo Guarini figlio di Antonio, nativo di Monte Maggiore sotto la Città di Castello. Vedovo, armato di carabina, volle fermarlo e legargli entrambe le mani con una fune per contrabbando di stracci e pellame verso la Toscana, non essendo munito di alcuna bolletta daziaria. Non valsero ad impedirgli l'arresto né le preghiere del Giacomelli e dei testimoni presenti, il dottor Giuseppe Ruggieri, Cristoforo Baldassari e Giuseppe Totti detto il Frate dei Bagucci, né l'offerta di un piccolo dono per la libertà. L'arrestato fu condotto dal Guarini fino alla dogana di Castiglione, dove la guardia, munita di coltello, gli vibrò diversi colpi. Il Giacomelli, legato e gravemente ferito, fece alcuni passi indietro, cadde a terra e poco dopo cessò di vivere.

¹⁵² *Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Luigi Sblisiga imputato d'omicidio* in *Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani*, Bologna, 1825, p. 50.

¹⁵³ Cfr. C. Casanova, G. Angelozzi, *L'amministrazione della giustizia a Bologna nell'età moderna. Alcune anticipazioni sul tribunale del Torrione. Dimensioni e problemi della ricerca storica*, II, 2004, pp. 267-292.

¹⁵⁴ Del caso processuale che si riporta è fatta menzione in *Pel Tribunale criminale della Legazione di Bologna ristretto di fatto in causa d'omicidio bestiale, ed irragionevole commesso con abuso d'ufficio contra Lorenzo Guarini guardia campestre di Castiglione reo presente, Dottor Francesco Livizzani Giudice Processante Gaetano Baldi Cancelliere Sostituto*, Bologna, 1818, p. 3-12.

Il cadavere fu rinvenuto la mattina seguente dal governatore locale, dal cancelliere, dal chirurgo e dal medico fiscale, che sopraggiunsero sul luogo del delitto per procedere agli accertamenti. Il corpo fu riconosciuto dai testimoni per quello di Giuseppe Giacomelli e in quella circostanza fu rilevato che il cadavere era stato trascinato per un tratto su cui si scorgevano macchie di sangue. La fune insanguinata che lo teneva avvinto fu ritrovata nei pressi del cadavere. Fu pure evidenziato essergli stato reciso con qualche strumento tagliente il borsellino, dove verosimilmente la vittima teneva il suo denaro. Una volta denudato il cadavere, si rinvennero sul corpo tre ferite, inferte una nella mammella sinistra, una nella parte laterale sinistra dell'addome ed una nella regione pelvica del corpo che aveva danneggiato l'arteria iliaca sinistra, tutte procurate con uno strumento tagliente e perforante. Due delle tre ferite dal medico furono qualificate come mortali e la terza come quasi mortale.

Lorenzo Guarini fu riconosciuto come l'autore dell'omicidio e fu condotto nelle carceri di Castiglione, dove invocò la legittima difesa. La guardia raccontò che, incontrando nelle vicinanze della Toscana il Giacomelli con il sacco pieno di pellame e stracci, gli chiese se avesse con sé la bolletta di transito e, avendo ricevuto risposta negativa, lo fermò legandogli le mani con una fune. Tuttavia, il Giacomelli, mentre veniva condotto legato alla dogana, riuscì a liberarsi le mani e gli si avventò contro, lo gettò a terra e, stringendogli la gola con le mani, gli disse: «ti voglio ammazzare anima bugiarona». Il dottor Ruggieri e Giuseppe Totti con i quali il Giacomelli si trovava erano già in prossimità di Castiglione e Alessandro Baldassari si era invece dato alla fuga vedendo il Giacomelli azzuffarsi con la guardia. Il Guarini raccontò ancora che, una volta raggiunta la dogana, chiese di essere aiutato da altre guardie, ma fu deriso per aver perduto la carabina. A quel punto ritornò sul luogo dell'arresto dove rinvenne la sua carabina e il sacco con il pellame del Giacomelli ma non il cappello. La mattina seguente ritornò per cercare il cappello e scopri il cadavere.

Preso dalla disperazione ritornò a casa per poi costituirsi volontariamente in carcere, depositando il coltello con cui aveva ucciso il Giacomelli. Il Guarini implorò le minorazioni di pena che la legge poteva accordare in simili casi. Tali

introduzioni di scusabilità gli rimasero però escluse dalla deposizione di uno dei testimoni chiave dell'accaduto, Cristofaro Baldassari. Questi dichiarò sotto giuramento che la guardia quando incontrò il Giacomelli con il sacco, immediatamente gli disse: «fermati, sei in condanna e ti voglio legare».

A tale intimidazione il merciaio rispose pacificamente: «legatemi pure ma questa sarà una prepotenza, mentre i Doganieri mi hanno lasciato passare liberamente coi stracci, senza bisogno di fare alcuna bolletta pei medesimi, trattandosi di robba di poco valore». Dalla deposizione del teste emerse che il Giacomelli si fece legare le mani senza opporre resistenza, e che sentì la guardia ingiuriare l'arrestato mentre gli rammentava un altro contrabbando di pellame compiuto tempo addietro. Il Baldassari vide che il Guarini con aria minacciosa appoggiò la propria carabina, estrasse qualcosa dalla tasca e sferrò dei colpi alla vittima. Dopo pochi minuti, vide alzarsi l'arrestato il quale, singhiozzando, fece pochi passi e cadde morente a terra.

Per poter conoscere di che tipologia di omicidio si tratta, occorre indagare sulla causa impulsiva che mosse il Guarini ad uccidere. Il governatore di Castiglione ritenne che fu un omicidio commesso per causa bestiale ed irragionevole, non avendo il Giacomelli dato motivo al suo assassino di ferirlo come, invece, fece. Nelle carte dell'avvocato Francesco Livizzani si fa menzione del capitolo XVII del Bando Generale dove si riserva al Cardinale legato e ai suoi giudici l'arbitrio di giudicare quale sia la causa bestiale ed irragionevole.¹⁵⁵

§3.4. Il caso Gabrielli: la bestialità della gelosia senza causa (1846)

¹⁵⁵ Ibidem, p. 7; Il bando a cui si fa riferimento è quello in precedenza menzionato, si veda Fabrizio Serbelloni, *Bando Generale della Legazione di Bologna e suo contado*, Bologna, 1756, [c. XVII], p. 29.

La sera del 13 aprile dell'anno 1846 un cadavere freddo e intriso di sangue giaceva supino nel vicolo Belvedere di Saragozza a Bologna.¹⁵⁶ Alla destra del corpo, alla distanza di un palmo, vi era un coltello «scortichino» di larga lama insanguinato. Due gendarmi poggiati sulle canne dei loro archibugi guardavano con raccapriccio la scena del delitto.

La gente accorsa aveva riconosciuto in quel cadavere Canuto Nanni, descritto come un uomo triste, di professione crivellatore. Sull'imbrunire di quel giorno, il Nanni aveva partecipato ad una colluttazione nell'attiguo Vicolo di Capramozza, fu ferito con una pugnalata al cuore e morì.

Quella stessa sera si diffuse in tutta la città di Bologna la voce che attribuiva a Nicola Gabrielli l'omicidio. Il Gabrielli aveva partecipato in maniera importante alla colluttazione, e questa grave circostanza richiamò l'attenzione del magistrato, che ne ordinò la cattura. La carmagnola di rigatino indossata dal Gabrielli quel giorno recava alcune macchie di sangue e, in ragione di questo, il sospetto sul Gabrielli crebbe e nella mente di alcuni si fece certezza.

Nicola Gabrielli aveva ventisei anni, era di famiglia di buona fama e di professione faceva il calzolaio. Aveva una moglie ed era padre di una bambina. Nella sera antecedente, alle due di notte, era entrato nell'osteria del Sole, non tanto per consumare vino, quanto per incontrarsi con Maria Roppa, una amica con cui aveva una relazione. Costei, soprannominata «La Mariòla degli Svizzeri», si tratteneva spesso in quella bettola e, nel momento in cui giunse Gabrielli, si trovava, a dire dell'imputato, in «dimestichevole parlare» con un certo Angelo Mazzini. Già da tempo, il Gabrielli dubitava che Maria avesse una relazione anche col Mazzini e, nel vederli così vicini ed intimi, si accese di sdegno e di gelosia. Senza nascondere il suo stato d'animo ingiuriò il Mazzini, chiamandolo «Martuffo», «Martuffone». Il Mazzini non tollerò l'insulto e rispose con un pugno in faccia al Gabrielli, il quale non replicò nell'immediato e uscì dall'osteria.

¹⁵⁶ Sul caso processuale si veda *Discorso dell'avvocato Pietro Faldi in difesa di Nicola Gabrielli imputato di omicidio bestiale in Difesa criminale di Nicola Gabrielli*, Bologna, 1846, pp. 6-41.

Quel pugno, subito da un rivale in amore in presenza della donna amata, lasciò nell'animo del Gabrielli una traccia profonda. Secondo Pietro Faldi, la sera in osteria egli tacque, ma covò dentro il risentimento e neppure il suo difensore escluse che intendesse vendicare l'onta ricevuta. Il giorno successivo il Gabrielli decise di chiedere conto al Mazzini, ma pensò bene di presentarsi in compagnia di alcuni suoi amici per intimorire il rivale. Era la fatidica sera del 13 aprile. Una schiera di uomini – cinque o sei – percorreva il vicolo di Capramozza, preceduta e condotta da Nicola Gabrielli.

Angelo Mazzini abitava proprio in Capramozza e quel giorno uscì di casa alle cinque e si mise a giocare a bocce con i suoi amici, Giuseppe Lucchi e un certo Giorgi, lungo la via Capramozza. Mentre giocavano arrivò un altro amico del Mazzini, Canuto Nanni. Giunto questi, il Mazzini si astenne dal gioco e si mise a chiacchierare con lui. Ad un certo punto prese a raccontare al Nanni l'accaduto della sera antecedente nell'osteria del Sole e il pugno sferrato in faccia al Gabrielli. Il Nanni non conosceva il Gabrielli, eppure, a dire dell'imputato, pare raccontasse storie ignominiose sul suo conto. Lo descriveva come uomo feroce e temerario e consigliò al Mazzini di stare in guardia. Mentre i due chiacchieravano, sopraggiunsero sul luogo il Gabrielli e i suoi amici. Il Nanni li adocchiò e suggerì al Mazzini di scappare.

Il Mazzini non lo fece e rimase ad aspettare. Poco dopo nel breve spazio compreso fra il vicolo Altasetta e il vicolo Mussolini si accese una rissa nella quale Angelo Mazzini rimase ferito nella mano sinistra e andò a ripararsi nella propria casa poco distante, abbandonando l'amico Canuto Nanni coperto di ferite. Questi, trafitto mortalmente, grondante di sangue, si trascinò a fatica verso il vicolo Belvedere dove sfinito, esalando l'ultimo respiro, morì. L'uccisore del Nanni, fuggendo, gettò il coltello nel vicolo Belvedere.

Nel *Discorso* dell'avvocato Pietro Faldi, tenuto in difesa dell'imputato di omicidio bestiale e di ferita senza pericolo, dinanzi al tribunale civile e criminale di

prima istanza in Bologna si legge che «La Curia accusa il Gabrielli di un misfatto orrendo, di un omicidio senza causa, ed ha richiamata la Mannaia sul suo capo¹⁵⁷».

Appaiono inconcludenti agli occhi del difensore gli indizi a cui si riferisce la Curia per sostenere la responsabilità del Gabrielli nell'omicidio del Nanni. «Nel presente caso luttuoso dove sono» esclama il Faldi «queste fatali apparenze su cui riposa la curia le sue conclusioni onde ritenere il Gabrielli colpevole di un omicidio commesso per sola lascivia?»¹⁵⁸. Il magistrato accusando il Gabrielli di omicidio bestiale e senza causa viene con ciò ad escludere una causa impulsiva ad uccidere il Nanni, considerando troppo lieve l'alterco tenutosi nell'osteria del Sole per l'uccisione di un uomo.

§4. L'omicidio senza causa nelle pagine dei giuristi fra tardo Settecento e primo Ottocento

A cavaliere fra XVIII e XIX secolo, l'assenza di una causa nel reato di omicidio diventa questione che si colloca in una fase in cui la scienza penale si attribuisce come scopo precipuo la difesa della società dal pericolo indotto da chi ha commesso o può commettere un reato, con particolare attenzione alla funzione preventiva della pena. Già intorno alla metà del secolo XVIII, il giurista del regno di Napoli, Tommaso Briganti (1691-1762)¹⁵⁹ scriveva:

ne' delitti deliberati, essendovi tutto il tempo di ben riflettere e meditare, non si devono attendere le cause possibili impulsive; ma le raziocinative e proporzionate alla gravezza del delitto. Ma trattandosi de'

¹⁵⁷ Ibidem, p. 10.

¹⁵⁸ Ibidem, p. 20.

¹⁵⁹ Sulla biografia del giurista Tommaso Briganti si vedano Gian Maria Mazzuchelli, *Gli scrittori d'Italia*, II, Brescia, 1763, p. 2096; Lorenzo Giustiniani, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, I, Napoli, 1787, p. 139; Eustachio D'Afflitto, *Memorie degli scrittori del Regno di Napoli*, II, Napoli, 1794, p. 273; G. Vallone, *Briganti, Tommaso*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Milano, 2013, pp. 338-339.

falli improvvisi, che per impulso ed impeto d'ira si commettono, basterà qualunque causa, benché ingiusta, irragionevole e inadeguata.¹⁶⁰

L'avvocato e giureconsulto gallipolitano, nella sua *Pratica criminale* destinata alle corti regie e baronali del regno di Napoli, analizzando il crimine nella prospettiva eziologica suggerisce una distinzione fra «delitti deliberati» e «delitti improvvisi». Il discrimine fra queste tipologie dicotomiche di crimini trova il suo fondamento nella diversa causa che sommuove il criminale a delinquere. Quando si parla della causa del delinquere ci si riferisce alla forza propulsiva che nei «falli improvvisi» deve presentare i tratti dell'ingiustizia, dell'irragionevolezza e dell'inadeguatezza. Appare evidente che il giudizio sulla causa dell'omicidio è soprattutto un giudizio di tipo giuridico-morale. Pertanto, il reato senza causa si mostra come reato commesso per causa *contra ius*, *contra rationem iuris* e *contra proportionem*. Per definirsi omicidio senza causa o irragionevole, la causa si pone in rapporto antinomico con il diritto naturale e con quello positivo; irragionevole se non fondata su di una motivazione razionale; inadeguata se sproporzionata rispetto all'impulso che l'ha generata.

Nella prospettiva del Briganti si cadrebbe in errore se si cercasse di oggettivare la fattispecie criminosa perpetrata senza causa, al pari di quella perpetrata in presenza di altre circostanze come l'ira, l'ubriachezza, l'alienazione. La misura della malvagità dell'animo sarebbe inversamente proporzionale alla entità dell'impulso propulsivo ad uccidere. Ma non può graduarsi la causa del crimine con la stessa facilità con cui si procede alla graduazione del fatto criminoso – grave o meno grave a seconda del danno cagionato. L'entità dell'impulso che si genera nell'animo dell'omicida per la sua continua mutevolezza ed imprevedibilità si svela questione imperscrutabile con i soli strumenti d'indagine dei giuristi.

Converrà dimostrare, che gl' uomini benché tutti della istessa creta, sono tutti però di diverso calibro: ed i spiriti del loro sangue di diversa configurazione sono la principale causa del di loro vario temperamento, ed inclinazione. Alcuni sono tanto ruvidi, e selvaggi nelle loro maniere, e sono sì pronti all'ira, che poco ci vuole per accendere il di

¹⁶⁰ Tommaso Briganti, *Pratica criminale delle corti regie, e baronali del regno di Napoli*, III, Napoli, 1770, [§. II] p. 82.

loro fuoco, e che rapido voli, e svegli gran commozione nel loro cuore: basta una sola parola, un gesto solo, una sola occhiata, per far divampare, ed accendere il nitro della loro collera: ogni picciola scintilla è bastevole, per muoverli nell'interno fieri incendi d'impazienza. Proviene ciò da' loro sottilissimi spiriti carichi di nitro, e di solfo, e di figure aculeate, simili a corpicciuoli ignei vivacissimi, e sciolti.¹⁶¹

Alla luce della diversa natura e dei diversi temperamenti umorali degli uomini, il Briganti suggerisce di imprendere a difendere il reo che per impulso ricevuto dall'ucciso – sia pure lieve, ingiusto, irragionevole e sproporzionato – abbia compiuto il crimine. Quella che per alcuni può considerarsi una piccola provocazione potrebbe essere per altri una scintilla pronta a divampare, ed è in ragione di tali aspetti soggettivi che non può una uccisione considerarsi totalmente priva di impulso causale. E lo insegnava già il Rainaldi quando scriveva che «[...] etenim ubi extat aliqua causa, licet non justa proveniens ab actu positivo facto ab eo, qui offenditur, utique poterit reus excusari, si in illo instanti occidit»¹⁶².

Sul piano probatorio affermava Cesare Beccaria (1738-1794)¹⁶³, nella sua celebre opera *Dei delitti e delle pene*, la credibilità di un testimone è tanto sensibilmente minore quanto più cresce l'atrocità di un delitto, come nel caso di azioni gratuitamente crudeli, mentre i criminalisti seguono generalmente il principio opposto, per cui la credibilità di un testimone diventa tanto maggiore quanto più il delitto è atroce. Il più «ferreo assioma dettato dalla più crudele imbecillità» è quello per cui «in atrocissimis leviores coniecturae sufficiunt, et licet iudici iura transgredi».¹⁶⁴ I delitti atrocissimi, quindi, seguono regole diverse anche sul piano probatorio e le più leggere congetture di colpevolezza sono sufficienti ad incriminare il sospettato e ad investire il giudice del potere di oltrepassare i confini del diritto:

¹⁶¹ Tommaso Briganti, *Pratica criminale*, Napoli, 1770, cit., p. 167.

¹⁶² Giovanni Domenico Rainaldi, *Syntaxis rerum criminalium*, Romae, 1688, [c. VII, §. 60] p. 425.

¹⁶³ Sul Beccaria e le sue opere si vedano N. Catelan, *L'influence de Cesare Beccaria sur la matière pénale moderne*, Aix-en-Provence, 2004; P. Audegean, *La philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire, savoir produire*, Paris, 2010; M. L. Lanzillo, *Des délits et des peines: Beccaria et Voltaire entre politiques de réforme et théorie moderne de l'État*, in *Corpus*, 2012, 62, pp. 177-196; I. Birocchi, *Beccaria, Cesare*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Milano, 2013, pp. 200-204.

¹⁶⁴ Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene coi commenti di vari insigni scrittori*, Livorno, 1834, p. 51.

Impauriti i legislatori per la condanna di qualche innocente, caricano la giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, la esatta osservanza delle quali farebbe sedere l' anarchia impunita sul trono della giustizia; impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare, si credettero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite e così or con dispotica impazienza, or con donnesca trepidazione trasformarono i gravi giudizi in una specie di giuoco, in cui l'azzardo ed il raggio fanno la principale figura.¹⁶⁵

La sussistenza o meno di una causa a delinquere, la sua qualificazione come causa futile risulta dunque connessa, come suggerisce il Briganti, alla personalità e alla sfera emotiva e percettiva dell'autore del reato. Di fronte ad un simile caso processuale il problema giuridico della volontà originaria e istintiva oppure indotta e provocata di delinquere si intreccia, quindi, con un'indagine sull'animo umano che trascende i confini dell'universo giuridico. Prima ancora di stabilire quale sia la pena da infliggere a misura e proporzione dell'omicidio immotivato occorre focalizzarsi sulla causa propulsiva che lo precede.

Discorrendo della causa nell'omicidio in relazione al discorso della graduazione del dolo, Gaetano Filangieri (1753-1788)¹⁶⁶ fa una distinzione fra:

1. causa impellente forte, connessa alle passioni, che rende infimo il grado del dolo;
2. la causa impellente debole che rende 'medio' il grado del dolo;
3. l'assenza di una causa o la presenza di una causa futile che pone al massimo grado il dolo.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Ibidem.

¹⁶⁶ Cadetto di una delle più antiche famiglie dell'aristocrazia napoletana, si dedicò intensamente a partire dal 1776 alla stesura della sua monumentale *Scienza della Legislazione*, pubblicata in cinque tomi (suddivisi in otto volumi). Scritta fra due rivoluzioni, quella americana e quella francese, è stata nel tempo considerata talora opera di sintesi, mentre le letture critiche più recenti ne hanno sottolineato la funzione di svolta nella riflessione politica e giuridica del tardo Illuminismo europeo. Cfr. A. Trampus, *Filangieri, Gaetano*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Milano, 2013, pp. 860-863.

¹⁶⁷ Gaetano Filangieri, *La scienza della Legislazione e gli opuscoli scelti*, III, Livorno, 1827, p. 143.

Secondo il quadro di procedura criminale prospettato dal Filangieri, i giudici per stabilire il grado di responsabilità, altro non devono che combinare le circostanze del fatto di reato con questi tre canoni.

Sono soliti i giureconsulti parlare della causa a delinquere. Essi insegnano esservi delitti commessi con maggiore o minore causa ed esservene alcuni privi di causa. Un delitto senza causa, sul piano filosofico, appare un assurdo. Ma sul piano giuridico può essere tale? Ma cos'è dunque la causa dell'omicidio?¹⁶⁸ Questi i quesiti di cui si interroga una delle personalità di spicco maggiore tra i giuristi italiani del primo Ottocento, Gian Domenico Romagnosi (1761-1835)¹⁶⁹, il quale nella sua celebre opera *Genesi del diritto penale* del 1791 sull'omicidio bestiale scriveva:

La misura del turbamento che il delitto apporta all'ordine sociale non consiste tutta nella grandezza del male obbiettivo e della probabilità che risulta dalle cause. Bisogna anche considerare la probabilità che risulta dallo stato morale del delinquente. L'omicidio, che si chiamò bestiale, è una causa di pubblico terrore. Tutti paventava uno scellerato che, senza alcun motivo plausibile, o che almeno spieghi il suo delitto, uccide i suoi simili. È una tigre scatenata in mezzo alle vie delle nostre pacifiche città¹⁷⁰.

I giureconsulti con il concetto di causa intendono denotare l'interesse che spinge a delinquere. Ma con questa troppo generica definizione lasciano tuttavia sussistere l'assurdo di cui parla il Romagnosi, dato che anche i delitti cosiddetti gratuiti non possono accadere senza un qualche incitamento, senza una qualche forza esterna o interna che sospinga a commettere il reato. A titolo esemplificativo,

¹⁶⁸ Gian Domenico Romagnosi, *Genesi del diritto penale nuova edizione arricchita d'altri suoi scritti in materia criminale ed illustrata di note ricavate dai più celebri criminalisti e di cenni sulla vita e le opere dell'autore*, IX-X, Milano, 1857, p. 699.

¹⁶⁹ Piacentino, allievo del Collegio Alberoni gestito dai padri di San Vincenzo, Giandomenico Romagnosi fu autori in anni giovanili di un importante saggio su *La genesi del diritto penale* (1791). Insegnò a Pavia, a Parma e a Milano e svolse negli anni napoleonici un ruolo determinante nella messa a punto dei progetti di Codice penale e di procedura penale: due progetti che estesero la loro influenza ben al di là degli anni napoleonici, sino alle codificazioni post-unitarie e al Novecento cfr. A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007, p. 489. In generale si veda anche A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I-II, Milano, 1982-2005; Per un approfondimento biografico sul giurista del tardo illuminismo italiano si veda anche L. Mannori, *Romagnosi Gian Domenico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, Milano, 2013, pp. 1723-1726.

¹⁷⁰ Gian Domenico Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, IX-X, Milano, 1857, cit., p. 222.

si può prendere in prestito l'ipotesi criminosa di colui che per far prova della forza del suo archibugio, o per semplice passatempo, uccida un passante. Si dirà che si tratti di omicidio commesso senza causa. Certamente in tale caso non si ravvisa alcun motivo di vendetta, di gelosia, di spoglio, di difesa e si potrebbe andare avanti con l'elencazione, ma pur sempre vi fu motivo di provare l'archibugio o di concedersi un passatempo.¹⁷¹ Se si esaminano da tutte le angolazioni i concetti, si discopre, senza avvedersene, che essi riflettono il consueto modo di sentire, di volere e di operare degli uomini a loro noto come termine di paragone, onde pronunziare che un reato fu praticato con causa grave, lieve o nulla. Consta dunque che non assoluto ma relativo è il criterio con il quale viene misurata la causa a delinquere, desunto dagli usi e costumi o dal senso comune in un dato momento della storia giuridica.

Certamente l'omicidio viene in tutti i tempi percepito come il più deplorabile fra i reati ma vi sono nel sostrato culturale di una società dei valori che consentono di comprendere più facilmente le ragioni del gesto. Per tali ragioni il Romagnosi ritiene che desti maggiore allarme sociale un omicidio compiuto per ragioni oscure, lievi, non condivisibili.

Riprendendo e sviluppando le tesi del Romagnosi, Giovanni Carmignani (1768-1847)¹⁷² aggiunse che «la forza morale del delitto non può esser considerata che in una piena e perfetta malvagità. Ma la forza dell'animo umano è come tutte le altre forze, che agiscono in natura, soggetta ad anomalie, ad aberrazioni e a vicende prodotte da altre forze, le quali quasi episodiche alla principale s'innestano, la modificano, e talvolta ne cambiano l'indole affatto»¹⁷³. Nella sua *Teoria delle*

¹⁷¹ Ibidem, p. 699.

¹⁷² Fra i contributi di carattere biografico, F. C. Digli, *Biografia dell'avvocato Giovanni Carmignani scritta e recitata nella società medica maltese il 16 novembre 1847*, in *Elementi di diritto criminale* [trad. Caruana Dingli], I, Malta, 1847, p. 12; Filippo Ambrosoli, *Cenni intorno alla vita alle opere di Carmignani*, Milano, 1863; Oscar Scalvanti, *Saggio sopra alcune opere inedite di Carmignani*, Perugia, 1892; P. Comanducci, *La scuola criminalistica pisana tra Sette e Ottocento*, in *Illuminismo e dottrine penali*, a cura di L. Berlinguer, F. Colao, Milano, 1990, pp. 241 ss. Le note contenute nella *Biographie Universelle* di Alphonse Rabbé erano state visionate e apprezzate dallo stesso Carmignani, che aveva dato l'assenso al loro utilizzo nel *manifesto* dell'iniziativa editoriale della pubblicazione delle *Cause celebri*. Sul punto si veda M. P. Geri, *Il magistero di un criminalista di foro. Giovanni Carmignani «avvocato professore di Leggi»*, in *Iura. Temi e problemi del diritto*, Pisa, 2016, p. 23.

¹⁷³ Giovanni Carmignani, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, II, Pisa, 1831, p. 70.

leggi della sicurezza sociale egli suggellò la sua intera attività scientifica.¹⁷⁴ Maestro di scienze criminali e pratico del foro si colloca in una chiara prospettiva deterministica, inclinando a sostituire il concetto classico di responsabilità individuale con il principio della sicurezza e difesa sociale.

Sull'omicidio, egli sovverte l'orientamento prevalente fra i criminalisti, i quali pongono il delitto «sulla bilancia della moralità dell'azione al fine di formarsene una retta idea». A suo dire, spesso essi confondono la forza morale del delitto con la moralità dell'azione umana. La forza morale che distingue il delitto sarebbe la brutale energia dell'impulso che lo produce, sarebbe una tensione di volontà cui nessun ostacolo può far retrocedere. La moralità dell'azione, invece, dipende tutta dalla capacità intellettuale di apprezzare la connessione delle cause con i loro effetti, dei mezzi con i loro fini. La malvagità nell'omicidio, di cui parlano i criminalisti, designa una segreta preordinazione dell'animo, dall'occhio umano non facilmente ravvisabile, che fece desiderare ai moralisti antichi – scrive il Carmignani – una finestra nel petto dell'uomo e che per essere scovata richiede una indagine di fronte alla quale l'umana giustizia mostra tutti i suoi limiti, essendole impossibile riconoscere il vero grado di coscienza con cui da alcuno sia stato commesso il delitto. Secondo il Carmignani l'assassino che si accinge a spargere l'altrui sangue è in un grande pericolo, ma è libero nell'agire. Egli sa scorgere quel che ha da fare o non fare per raggiungere il proprio scopo ma vi è nella sua volontà un'affezione di spaventevole carattere, la quale è ben altro e ben più della moralità dell'azione, si tratta della forza d'animo con cui il delinquente concepisce ed esegue il proprio disegno criminoso. Mentre i dati della moralità dell'azione sono sempre gli stessi, i dati della 'prava' coscienza variano e diventano più intensi a seconda degli ostacoli da superare.

Due forze dunque compongono l'offesa. Una «forza di corpo, fisica» ed una «forza di animo, morale» sempre alla prima proporzionata. Dunque, l'omicidio commesso con «causa leggiera» e «brutale» non è certamente equiparabile all'omicidio commesso con causa proporzionata a commetterlo. Queste riflessioni,

¹⁷⁴ Sul punto si veda A. P. Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007, p. 490.

afferma il Carmignani, svelano l'errore di quei criminalisti che insistevano per la esasperazione della pena nei delitti commessi con una esemplare ferocia e pretendono che il più alto grado della forza morale della offesa si debba collocare nel delitto brutale. Il Carmignani afferma che si tratta di una erronea massima, un «luogo comune» dei criminalisti. La squisita crudeltà – individuata nell'assenza di una causa o nella sussistenza di una causa futile, leggera – non può essere valutata, dice il Carmignani, per un aumento di imputazione o di pena, sia che si tratti di morte sia che si tratti di perdita perpetua di libertà.

Dietro le riflessioni del Carmignani in tutta la loro pregnanza concettuale emergono i due riferimenti normativi che convivono nel giudizio penale, l'uno di carattere positivo e l'altro di matrice morale. Per poter osservare il fenomeno dell'omicidio senza causa nella sua peculiarità fenomenologica occorre interrogarsi proprio sul modo in cui il sapere giuridico abbia qualificato l'assenza di motivazioni impulsive, tenendo conto dei codici di riferimento in tutta la loro volubilità e mutevolezza nell'ambito della storia delle idee. Ma la scienza del criminale ha presentato tale specie di omicidio con rivestimenti definitivi contigui, che si distinguono in virtù di sottigliezze. La causa motrice dell'omicidio può, infatti, imprimere ad una già così grave offesa, un carattere di maggiore gravità politica e renderla qualificata se si presenta in una duplice veste: causa idonea ad armare più facilmente la mano del criminale; causa idonea a rendere più universale il timore di essere vittima dell'uccisione. Così l'avvocato e professore di diritto criminale della Restaurazione, Giuseppe Giuliani (1794-1878)¹⁷⁵, affrontava il discorso relativo all'omicidio per causa irragionevole. La prima ipotesi da questi prospettata si verifica se l'omicidio nasconde un «luogo diretto», come nel mandato di assassinio. La seconda ipotesi si verifica, invece, nell'omicidio commesso «per una causa del

¹⁷⁵ Sul criminalista di origini lombarde ma maceratese d'adozione, attivo nella scienza e nella prassi del diritto entro i confini dello Stato pontificio in pieno Ottocento si vedano M. Sbriccoli, *La vicenda di un penalista moderato nell'Italia del XIX secolo*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza*, Università degli Studi di Macerata, n.s., 2000-2002, Milano, 2004; M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani, criminalista. Elementi per una biografia*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, 2000, pp. 259-293; Si veda anche N. Contigiani, *Giuliani, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Milano, 2013, pp. 1029-1030.

tutto irragionevole e fuori del comune pensare degli uomini». La stravaganza del crimine in ispecie risiede nella sua atroce imprevedibilità, nella impossibilità di controllare la sua verificabilità.

Ritorniamo ad esempi già fatti. Si verifica la causa irragionevole se taluno rinnovasse il caso che il Filangieri dice di colui che per provare la forza della sua polvere uccise un passeggero che gli era ignoto; oppure nel caso di vendetta trasversale, quando qualcuno per trarre vendetta del suo nemico uccide un suo prossimo congiunto. Appare manifesto che in questi due casi si rivela più generale il pericolo di essere vittima di un attentato criminoso. Infatti, il cittadino onesto potrebbe pensare di non avere nemici nella società per non aver recato offesa a nessuno, potrebbe dire fra sé di non temere il pugnale del ladro perché la propria ricchezza è inaccessibile all'altrui avidità; ma potrà sempre temere di essere vittima di una causa irragionevole o di una vendetta trasversale, perché contro questo pericolo non vale alcuna umana previdenza.¹⁷⁶

Pertanto, secondo il giurista milanese tali omicidi si qualificano in forza di due elementi: della imprevedibilità e della ingiustizia morale subite dalla vittima. Si potrebbe obiettare che qualsiasi morte inflitta da altri nell'attimo prima di subirla non sia avvertita dalla vittima come verificabile. È pur vero però che se taluno commette un'ingiuria avverte come possibile il verificarsi di una azione/reazione altrettanto malevola, in un certo senso ne assume il rischio, mentre colui che non abbia commesso alcuna cattiva azione non avverte per sé, neppure latentemente, alcun pericolo. Stando alla dottrina dell' "allarme" viene agevolmente dimostrato che le cause di cui parliamo imprimono all'omicidio una qualità gravante che giustifica un aumento della pena.

Nelle pagine del giurista Raffaele Ala (1780-1846)¹⁷⁷ l'omicidio bestiale si ritrova anche descritto come omicidio commesso per deviazione dalla morale,

¹⁷⁶ Giuseppe Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale col commento della legislazione gregoriana*, II, Macerata, 1841, p. 199.

¹⁷⁷ Avvocato dei rei ad Ancona e Macerata, poi procuratore per i carcerati, dei poveri e per la carità a Roma. Dal 1820 fu avvocato curiale e difensore pubblico presso la Sacra Consulta. Dal 1821 fu uditore criminale del cardinale Giulio Maria della Somaglia, vescovo e governatore di Velletri. Nel 1838 successe a Giuseppe Capogrossi come professore sostituto di Istituzioni di diritto criminale nell'Università romana. Insieme a Carlo Contoli, fu uno dei due penalisti pontifici più importanti

qualificato come reato integrante il pieno dolo. Nell'indagine dei processi eziologici di insorgenza di tale impulso cieco ad uccidere, il giurista lo riconduce ad una causa disonesta, ingiusta oppure tanto leggera e futile da ritenersi che non ci sia proporzione tra questa e un'azione atrocissima quale l'uccisione di un uomo. Questo sarebbe il crimine di colui che senza essere provocato da un'offesa ricevuta, senza l'ardore della collera, bensì per un piacere efferato e brutale desidera spargere il sangue di un uomo innocente. E non vi è legge, umana o divina, che non lo condanni severamente con la pena di morte.¹⁷⁸

Due appaiono le questioni principali su cui si ritiene debba vertere l'indagine: la provocazione e la volontà. Si ponga il caso in cui un'offesa sia stata rivolta dalla vittima al suo assassino, quale intervallo di tempo deve intercorrere tra l'ingiuria e l'omicidio perché non si consideri più sussistente il nesso causale tra le due condotte? Una volta esclusa l'induzione a delinquere per un'ingiuria ricevuta, l'attenzione del giurista dovrebbe spostarsi sulla volontà. Ala precisa che la volontà va tenuta distinta dal proposito a delinquere. La volontà non coincide pienamente con la fervente disposizione dell'animo che fa sorgere il proposito. L'animo in fervore avverte una forza irresistibile, non richiama i pensieri alla deliberazione, non pensa ai pericoli: l'animo in fervore esegue, vuole e non medita. Invece colui che forma un pensiero di vendetta, si interroga, delibera in tal senso medita sull'azione, ne prepara le modalità di esecuzione, sceglie il luogo e sceglie in anticipo il tempo. Costui vuole e medita sul proprio volere. In altre parole, se l'omicidio non sia provocato, occorre indagare se sia almeno premeditato, per

operanti nello Stato nel primo trentennio del secolo. Nell'opera principale, *Il Foro criminale* redatta tra il 1825 e il 1826, Ala si occupò di raccogliere e sistemare in dieci trattati le plurime fonti dell'ambito penale dello Stato pontificio, tanto che l'opera venne consigliata agli impiegati di giustizia da Leone XII. Tuttavia, il riordino delle leggi comuni, del diritto canonico, dei bandi e delle costituzioni apostoliche che si propose non superò la vecchia concezione legata al diritto comune e ancor più al diritto divino. Ciò, nonostante il dibattito si stesse aprendo, pure se negli angusti confini dello Stato pontificio, ad una certa laicizzazione del diritto penale e si profilassero all'orizzonte le prime riforme legislative che avrebbero portato alla svolta "codicistica" di Gregorio XVI. Sulla legislazione penale gregoriana nel 1839 scrisse un commento diretto agli avvocati e agli studenti: *Criminalis iuris et praxeos instituta usui etiam forensi accommodata*, intitolando il terzo volume *Universi criminalis iuris epitome seu theses*. Cfr. N. Contigiani, *Ala Raffaele*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, pp. 16-17.

¹⁷⁸ Raphaelae Ala, *Criminalis iuris et praxeos instituta usui etiam forensi accommodata*, Romae, 1839, I, p. 141.

escludere l'ipotesi di omicidio bestiale. Da una parte si ha l'omicidio provocato e per questo scusato; dall'altra quello premeditato; ed in terza ipotesi l'omicidio voluto da un animo in preda ad un impulso intenso e immotivato. Nella tradizione romanistica la pena prevista per siffatti crimini era la deportazione su un'isola, la confisca dei beni, a cui si sostituì poi la condanna a morte. I più umili invece venivano gettati alle 'bestie' e sottoposti ai supplizi.¹⁷⁹

L'omicida che uccide senza una causa si trova, sostiene il Romagnosi, «abbandonato al delitto come uno schiavo incatenato ad una bestia feroce».¹⁸⁰ Il giurista gli riconosce un animo sopraffatto da una forza irresistibile, egli è vittima «di una inquietudine ardente, precipitata, irriflessiva», «questo sventurato altro non è che un pazzo»¹⁸¹ ma questo parziale soffocamento dell'umana ragione deve essergli imputabile, perché costituisce il risultato della sua vita intera, di una vita tutta di libertà e di responsabilità morale. Il Romagnosi con tono sferzante ricorda che i giuristi, lui compreso, non si sono mai scandalizzati né sorpresi nel vedere la giustizia colpire con la morte parricidi e che non soltanto sembrò loro utile una severa punizione, ma, oltre che utile, giusta. Il discorso del Romagnosi introduce nella storia del pensiero giuridico argomentazioni che travalicano i rigidi argini della *scientia iuris* per diventare letteratura propria della storia delle idee. Considerata sotto il profilo politico, una severa punizione certamente sortisce l'effetto di dare soddisfazione alla coscienza pubblica e di prevenire il delitto in generale. Ma secondo il Romagnosi il reato del maniaco desta ancora più imbarazzo dinanzi all'architettura del sistema penale.

Come punire un uomo che ha ceduto a delle impulsi che la legge penale non ha alcun mezzo di controbilanciare? Di che lo si vuole punire? Del non aver resistito alle prime seducenti apparizioni del pensiero criminoso? Ma, se in lui non havvi libertà, e se la legge nulla ha opposto a quelle prime impressioni, perché punirlo?¹⁸².

¹⁷⁹ Ibidem, p. 142.

¹⁸⁰ Ibidem, p. 79.

¹⁸¹ Ibidem.

¹⁸² Ibidem.

L'omicidio sprovvisto di una motivazione apparente, di creazione strettamente giuridica, a cavaliere fra XVIII e XIX secolo, fu oggetto di indagine anche della scienza psichiatrica che ne trovò il riflesso in una nuova e ancora poco esplorata categoria nosologica: la monomania. A far da ponte nel nostro discorso – che affonda le sue radici anche nella psicopatologia forense – il Romagnosi, che già alla fine del '700 nella *Genesi del diritto penale* accosterà l'omicidio atroce e immotivato alla follia parziale o mania circoscritta.

Tutti coloro i quali sottomisero i fatti criminosi ad una attenta osservazione non possono ignorare, che un certo numero di delitti, soprattutto dei più atroci e dei più spaventosi, sono, al momento della loro esplosione, l'effetto di una vera monomania. Esse sono il risultato di una di quelle funeste idee bizzarre, le quali possono tutto ad un tratto attraversare lo spirito di ognuno. L'uomo forte e morale la respinge con orrore; essa non è per lui che un momentaneo pensiero, e fuggitivo. Non gli lascia che lo sbalordimento di averla veduta passare rapidamente davanti a lui. L'uomo debole o immorale non la respinge¹⁸³.

Quella che dal Romagnosi viene definita «febbre del delitto» in grado di «sbalordire, spaventare e confondere la ragione umana» nelle pagine del giurista di Carrara, Pellegrino Rossi¹⁸⁴ (1787-1848) diviene immoralità. Nell'omicidio commesso senza alcun apparente motivo il Rossi non vede che un omicidio premeditato. E coloro che furono condannati per omicidio bestiale erano uomini profondamente immorali, ma non mentalmente malati.¹⁸⁵

Tra le cause rese celebri dalla enormità del delitto non soltanto per la singolarità del fatto ma anche per la condizione del delinquente, certamente rientra quella di cui ebbe a discorrere il Carmignani che di fronte a tali nefandezze «per la

¹⁸³ Giandomenico Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, IX-X, Milano, 1857, p. 78.

¹⁸⁴ Sul giurista carrarese la bibliografia è assai vasta ma cfr. L. Lacché, *Tra politica e diritto, ovvero Rossi e la Monarchia di Luglio*, in *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848). Atti della giornata di studio (Macerata 20 novembre 1998)*, Milano, 2001, pp. 69-108; Id., "All'antica sua patria". *Pellegrino Rossi e Sismonde de Sismondi: relazioni intellettuali fra Ginevra e la Toscana*, in *Atti del Convegno di Pescia*, 13-15 aprile 2000, Firenze, 2001; Id., *Rossi Pellegrino*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Il diritto*, Roma, 2012; Id., *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, II, Bologna, 2013, pp. 1741-1744.

¹⁸⁵ Pellegrino Rossi, *Trattato di diritto penale tradotto dal francese dal Dottor in Legge R. M. con alcuni cenni sulla vita dell'autore*, Milano, 1852, p. 250.

prima volta gettando in disparte le difensive di patrocinatori degli accusati, alzò le armi offensive d'accusatori». ¹⁸⁶

Un giovane solitario aveva fatto dei boschi la propria stabile dimora «vivendo de' crudi e sanguinolenti lembi di fere bestie». Un giorno una giovane donna attraversando il bosco fu avvistata dall'uomo che iniziò a inseguirla fino a che la raggiunse. Alle sue grida nessuno, se non l'eco in lontananza, rispose. L'assassino spinse la sua vittima con forza in una grotta, la prostrò ed abusò brutalmente di lei. Consumato lo stupro, le immerse un coltello nel collo e data mano ad un bicchiere ne raccolse il sangue spruzzante e se ne dissetò:

mette in pezzi il corpo della vittima semiviva: ne azzanna, e ne divora con ansietà di cannibale i lembi ancor palpitanti: satollo e preso dal sonno si sdraia, facendo de' lembi avanzati al pasto nefando origliere al suo capo. ¹⁸⁷

Quando gli agenti della forza pubblica accorsero, trovarono il mostro immerso nel sonno tranquillo sul 'letto della strage'. Si tratta di un caso su cui per stessa ammissione del giurista, per la prima volta, il Carmignani invocando tutto il rigore che la legge decretò ad un simile delitto, rigettandone ogni scusa e mostrandolo in tutta la sua nefanda bruttura dipingendolo «come vomitato dall'Averno ad infettarne la terra» chiede ai giudici inesorabile severità e non dolcezza. Proprio il Carmignani che i fremiti del senso morale aveva giudicato un fallace criterio per giudicare i delitti arriva ad affermare:

in un delitto [siffatto] la profonda immoralità del quale ne costituisce, il distintivo carattere, la morale è il suo miglior giudice, e la guida migliore di chi dee giudicarne. ¹⁸⁸

Di fronte a tanta impetuosa veemenza anche l'indulgente giurista ammette che i fremiti del senso morale in tali casi costituiscono il filo d'Arianna per penetrare nel tenebroso labirinto in cui l'iniquo crimine è stato consumato.

¹⁸⁶ *Cause celebri discusse dal cav. commendatore Giovanni Carmignani professore dell'I. e R. Università di Pisa socio di più accademie italiane e straniere*, IV, Pisa, 1847, p. 389.

¹⁸⁷ *Ibidem*, p. 389.

¹⁸⁸ *Ibidem*, p. 390.

Capitolo III.

LA MONOMANIA SENZA DELIRIO DELL'OMICIDA SENZA CAUSA

§1. Omicida immorale e follia morale al crocevia fra scienza medica e dottrina giuridica

Pertanto fra XVIII e XIX secolo per integrare la figura dell'omicidio bestiale – già sul piano morale prima ancora che su quello strettamente criminale – era necessario che fossero state assenti o futili le motivazioni che avevano condotto l'omicida ad adirarsi e ad eccedere sino al grado d'immolare la vita di un uomo alla sua brutale tracotanza e ferocia. Oltre all'elemento oggettivo della assenza o irrilevanza penale della causa a delinquere, però, occorre approfondire l'elemento soggettivo del reato bestiale, connotato dalla presenza di un intelletto integro. Ed era proprio in ragione dell'integrità dell'intelletto che l'omicidio dell'immorale si distingue dall'omicidio commesso dal folle.

Ma esiste una follia morale? Ovvero una follia di tipo parziale che perverte soltanto gli affetti e la sfera morale ma risparmia le facoltà intellettive?¹⁸⁹

Molte delle problematiche sollevate in relazione all'imputabilità hanno origine nel momento costitutivo del rapporto tra psichiatria e diritto penale, e nella elaborazione di un legame insoddisfacente tra contenuto scientifico e forma giuridica. Il rapporto fra il diritto penale e le scienze psichiatriche si consolida fra gli ultimi decenni del secolo XVIII e la prima metà del successivo, ed è questo l'arco temporale in cui si formano i fondamentali processi interni che riguardano

¹⁸⁹ La prima descrizione clinica della follia morale fu condotta dall'etnologo e psichiatra inglese, James Cowles Prichard nel 1835 riprendendo ed elaborando l'ipotesi della monomania di Pinel si veda P. Benassi, I. Bellocchi, *La follia morale nella storia psichiatrica dell'800*, Montecchio Emilia, 2008, pp. 35-58.

entrambi i saperi.¹⁹⁰ È in questo scorcio di tempo che il sistema penale si costruisce come sistema di valutazione delle scelte: il criminale è colui che è in grado di operare una scelta razionale tra gli svantaggi e i benefici del crimine. In tale contesto emerge una forte specificità della scienza criminale che viene aprendosi alle novità della ricerca psichiatrica, impermeata di nuovi concetti medico-legali connessi al discorso della volontà nell'agire.

Nell'Italia dell'Ottocento il dibattito sulla follia morale, detta anche 'ragionante' o monomania¹⁹¹, prima ancora che interessare le aule dei tribunali e i *legum doctores*, trova la sua ontologica *sedes materiae* nei manicomi e negli studi psichiatrici, seguendo percorsi dialettici angusti che di continuo si intersecano e influenzano. Anche se molte scoperte su tale fenomeno nosografico, come vedremo, si devono alla scienza psichiatrica di area francese¹⁹², fu il professore di medicina e chirurgia nel regio ospedale di Bonifazio, Vincenzo Chiarugi (1759-1820), ad includere fra le varie classificazioni nosografiche questa particolare forma di follia, utilizzando un antico termine già coniato dalla scienza medico-legale di età moderna. Egli denominò infatti *melancolia* la follia parziale limitata ad uno o pochi oggetti¹⁹³, contrapponendola alla *mania* – intesa come pazzia generale accompagnata da audacia e da furore – e alla *demenza*, pazzia generale o quasi generale con irregolarità d'azione delle facoltà intellettuali.¹⁹⁴

Nel 1818 comparve a Pisa l'opera di uno dei pionieri della medicina legale ottocentesca italiana, la *Medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei governi d'Italia* di Giacomo Barzellotti (1768-1839), in cui si affronta

¹⁹⁰ In generale, sulla crescente mobilità dei confini concettuali e giuridici tra autori di reato imputabili e non, nel quadro – più ampio – della crisi degli istituti soggettivi nel diritto penale si veda R. Selmini, *I confini della responsabilità*, Napoli, 1998, p. 15.

¹⁹¹ I due concetti sono stati utilizzati in un primo momento come sinonimi. Soltanto nel corso del Terzo Congresso della Società Freniatria Italiana tenutosi nel 1880 a Reggio Emilia, è stata evidenziata una differenza fra i due termini quale rapporto di genere a specie. Cfr. a tal proposito U. Fornari, S. Coda, "Dalla pazzia morale al disturbo antisociale della personalità", in *Rassegna italiana di Criminologia*, 2000, n. 1, pp. 190-191.

¹⁹² Sui concetti di *manie sans délire* di Philippe Pinel, di *fureur maniaque* di François-Emmanuel Fodéré e di *folie raisonnée* o *monomanie affective* di Jean-Étienne Dominique Esquirol si veda Henri Legrand du Saule, *La folie devant les tribunaux*, Paris, 1864, pp. 461-462.

¹⁹³ Da intendersi come particolari ambiti emozionali, affettivi, ideali.

¹⁹⁴ Vincenzo Chiarugi, *Della pazzia in genere, e in specie. Trattato medico-analitico con una centuria di osservazioni*, I, Firenze, 1793, p. 36. Cfr. anche Andrea Verga, *Studi anatomici sul cranio e sull'encefalo psicologici e freniatrici*, II, Milano, 1897, p. 157.

il controverso problema giuridico della analisi delle ipotesi criminose realizzate in circostanze mentali poco chiare. Quando ci si trova di fronte a omicidi commessi da soggetti dalla dubbia integrità mentale come potranno i periti «determinare per lume del Foro» se tali delitti siano l'effetto di monomania o al contrario di malizia e malvagità? Il Barzellotti ammette essere questione molto ardua.¹⁹⁵ Il perito forense dovrà guardare alle modalità con cui ha provocato la morte della vittima il supposto alienato. Il medico-legale individua una serie di indizi che potranno guidare gli esperti nella indagine sulla individuazione di tale particolare tipologia di follia:

1. Il numero di ferite: se ne sono state inferte molte, laddove una sola poteva condurre l'uccisore al suo scopo;
2. Il luogo della uccisione: se è stata perpetrata in un luogo non pericoloso;
3. Le modalità dell'uccisione: se è stata perpetrata con strazio e brutalità;
4. La circostanza della provocazione, cioè l'assenza di una causa.
5. La comprovata innocuità della vittima, in modo da escludere la necessità di difesa legittima.

L'ultimo e il più forte indizio sul piano probatorio è costituito dal fatto che l'omicida «abbia oltrepassato il bisogno di toglier di vita il soggetto; e questo modo appunto diviene un indizio di non sana mente nell'uccisore; mentre coloro che commettono questi delitti con mente sana vanno al loro tristo fine, nascondendo quanto più possono il modo con cui vi sono riusciti».¹⁹⁶

Secondo il Barzellotti, quando risulti dall'esame della vittima come dell'uccisore che l'uno non conosceva l'altro; che l'uno non aveva provocato l'altro; che la vittima fosse totalmente innocua: l'omicida, che inferociva senza bisogno e al di là del suo fine, deve ritenersi affetto da monomania omicida.¹⁹⁷

In questa prospettiva può affermarsi con ragionevole certezza che esiste un peculiare stato dell'animo in cui si mostra senno, giudizio e discernimento, pur potendo commettersi atti 'da folli' che si devono attribuire alle aberrazioni di mente

¹⁹⁵ Giacomo Barzellotti, *Questioni di medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei governi d'Italia. Opera rifatta sulla forma antica e portata al livello delle cognizioni attuali*, I, Pisa, 1835, p. 406.

¹⁹⁶ *Ibidem*, p. 408.

¹⁹⁷ *Ibidem*, p. 409.

e non ad una volontà libera. Per gli obiettivi del Foro il Barzellotti invita coloro che partecipano al funzionamento della macchina giudiziaria a tener sempre presente che «se gli uomini alcune volte delirano ragionando, molte volte essi ragionano delirando per cuoprir la colpa, che per poco si cela».¹⁹⁸

Carlo Speranza (1778-1867), professore a Parma di medicina legale, fra le classificazioni psicopatologiche accoglie la categoria della monomania istintiva elaborata da Jean-Étienne Dominique Esquirol, riconoscendola come malattia che offende l'infermo nella volontà trascinandolo verso azioni dissentite dal sentimento, dalla coscienza e dalla ragione. Egli riconosceva una serie di casi, in cui doveva essere esclusa qualsiasi imputazione di tipo morale e legale. Gli impulsi a versare il sangue non preannunciavano alcuna resistenza interna, alcun segno di allucinazione, di illusione, di idea fissa. Si trattava di casi in cui l'uccisore era sospinto all'omicidio in maniera istantanea ed irresistibile. Questi soccombe all'impulso sanguinario senza alcun riparo nell'incapacità di resistere ad una «volizione depravata o abolita». Secondo lo Speranza, si tratta di una vera e propria forma di follia, benchè nel corso della storia personaggi come Eliogabalo e Caligola siano stati addirittura Imperatori benchè fossero «mostri con volto umano»:

I folli non han che fare con queste fiere abominevoli. Il Conte di Charlois fratello del duca di Borbone Condé dimostrò fin da fanciullo un'inclinazione feroce. Si compiaceva stranamente di torturare gli animali, uccideva gli uomini senza collera, senza occasione di vendetta e senza utilità. Ei tirava contro i conciatetti per aver solo il godimento di vederli cadere, e tutti gli altri allagarono il mondo di sangue non sospinti da morbosi impulsi ciechi ed irresistibili, ma sol per diletto e con pieno discernimento; non così al certo praticarono i nostri infermi. Soventi questi erano moralissimi ed anche ed anche di dolce temperamento. Tutto il lor modo di vivere prima e dopo del tempo dell'eccesso sanguinario è stato sempre lodevole, mostrandosi teneri genitori, figli affettuosi, onesti cittadini. Dopo consumato l'eccesso sanguinario, terminato il parossismo, piangono, si disperano, e soventi si voglion dare la morte.¹⁹⁹

I «monomaniaci omicidi per istintiva», ossia per automatica impulsione ad uccidere, si caratterizzano per una sorta di sanguinaria propensione particolarmente

¹⁹⁸ Ibidem, p. 411.

¹⁹⁹ Ibidem, p. 59.

ardua a diagnosticarsi rispetto a quella di coloro che manifestano eccessi di ferocia come conseguenza di una corruzione parziale dell'intelletto.

L'andamento ideologico della monomania «per istintiva» risulta molto più agevole ad individuarsi. Costoro uccidono per motivi immaginari e spesso assurdi, e sono questi che armano la mano omicida. È il caso di chi uccide per voler salvare la propria famiglia col 'battesimo del sangue', sostiene il Barzellotti, oppure di chi lo fa per motivi immaginari di gelosia o di fanatismo religioso. Infatti perchè le azioni di questi monomaniaci siano ben valutate è opportuno decomporre l'intero sistema volitivo fino ai suoi primi elementi, per osservare il disordine degli impulsi più o meno erronei, per discernere fin dove l'«infortunio della malattia della volontà» può scusare gli eccessi all'omicidio, per far scorgere fino a qual grado la depravazione della volontà abbia orientato negativamente le loro azioni.

Tale quadro comportava evidenti e necessarie ricadute sul piano giuridico. Il Barzellotti considerava pregiudizievole il fatto che il legislatore francese non avesse stabilito una classificazione metodica delle diverse specie di alienazione di mente capaci di escludere, in tutto o in parte, la imputazione del delitto soprattutto in considerazione dei grandi progressi della scienza medico-legale. La giustizia umana come valore assoluto, argomenta con tono polemico il Barzellotti, ha diritto di pretendere non solo l'esattezza del linguaggio ma ancora precisazioni idonee ad illuminare l'opera dei magistrati.²⁰⁰

Di opinione contraria era l'Hoffbauer, il quale osservava che il non essersi determinato, nel codice penale napoleonico, il diverso valore dei termini indicanti i diversi stati della mente era prova di saggezza del legislatore. Il medico tedesco riteneva infatti che in assenza di competenza scientifica specifica nei magistrati, più saggio appariva l'uso di formule vaghe che potessero rimettere ai periti forensi la questione della valutazione dello stato mentale del criminale. Appare evidente come fossero diffuse in Italia le incipienti scoperte e con esse le relative categorie nosografiche della psichiatria francese.

²⁰⁰ Ibidem, p. 63.

Di ‘tendenze irresistibili’ parlò altresì il professore Francesco Puccinotti (1794-1872) che nelle sue lezioni di medicina-legale individuò sei criteri per distinguere i casi di monomania omicida dai più atroci ed imputabili misfatti:

1. Che l’atto volitivo sia inusuale e che, indipendentemente dalla sua moralità, sia in contrapposizione con le ordinarie tendenze degli uomini;
2. Che tali monomaniaci siano nervosi e suscettibili di temperamento e che abbiano aspetti eccentrici nel carattere e nello spirito;
3. Che nessuno di essi avesse mai manifestato segni di propensione a delinquere prima dell’impulso irresistibile;
4. Che avvertano l’orrore dell’idea predominante che li trascina;
5. Che non abbiano complici a differenza dei delinquenti ordinari;
6. Che presa la determinazione e mandatala ad effetto sentano una calma insolita, a riprova dell’aver essi non potuto fare altrimenti, «e che li fa riguardare con freddezza la vittima de’ loro accessi, e dà loro insuscettibilità al pentimento».²⁰¹

I giudici, sostiene il Puccinotti, si troveranno spesso di fronte a casi processuali di pretesa monomania omicida in cui saranno riuniti tutti e sei i caratteri menzionati; ma essi, «conoscitori delle circostanze morali» che accompagnano i più orrendi crimini con pieno dolo, sapranno comprendere che la concomitanza di quei criteri con il ‘delitto pienamente imputabile’ fu ed è possibile. Ed è in forza di tale consapevolezza che il Puccinotti individua un ulteriore elemento caratterizzante che discrimina in modo esclusivo la monomania omicida da qualunque altra azione criminosa: la «manifestazione supplice ed ingenua» dell’idea terribile che li domina col fine di esserne liberati, ovvero di essere aiutati a porre in salvo se stessi e la vittima designata dal pericolo che li minaccia. Questo è un ulteriore indizio che rivela la presenza della monomania omicida, cioè – in altri termini – l’opporre ragione e volontà contro l’azione che il maniaco si sente ‘spinto’ e ‘forzato’ irresistibilmente a commettere. Nel processo di formazione della ‘volontà omicidiaria’ arriva un momento in cui alla volontà soggiogata, sostiene il Puccinotti, l’operato criminoso appare ‘giusto’. L’idea di uccidere si presenta e via via si ingigantisce fino al punto in cui essa prevale sulle reazioni «della ragione e del libero volere».

²⁰¹ Francesco Puccinotti, *Lezioni di medicina-legale, edizione quinta riveduta e corretta dall’autore coll’aggiunta di nuove lezioni inedite e nuovi consulti medico-legali*, Livorno, 1847, p. 344.

Nell' 'omicidio criminoso' qualsiasi manifestazione del criminale – nella fase preparatoria – non sarà mai diretta ad allontanare la vittima designata. Si tratta, secondo il Puccinotti, di un criterio medico-legale che può servire 'ai periti del diritto e a quelli della mente' da argine insormontabile agli abusi della ignoranza e della pretensione scientifica intorno al controverso tema della monomania omicida.

Tale criterio medico-legale elaborato dal Puccinotti manifesta i suoi limiti giuridici rispetto all'ipotesi particolare di nostro interesse dell' 'omicidio criminoso senza causa', se si accoglie la definizione di monomania omicida istintiva unanimemente riconosciuta dalla comunità scientifico-freniatria, cioè quella in cui l'impulso omicida sorge imperioso senza causa nota e si connette all'atto concreto della uccisione senza altri motivi se non quello di conferire espressione empirica all'impulso.

È pertanto necessario che nella condizione monomaniacale l'idea di omicidio non sia derivata da «fattori esterni o da un'idea motivata». Questa è la vera monomania omicida, sostiene il Puccinotti.²⁰² In alcuni casi, quantunque la monomania fosse seguita da omicidio, non si tratta né di tendenza irresistibile né di monomania omicida, bensì di «monomania triste». Questa non sarebbe seguita da omicidio se l'eccessiva sensibilità morbosa dell'individuo non prestasse tanta forza alle lievissime ragioni che lo spingono ad uccidere.

Perché si possa parlare di tendenza irresistibile e di monomania omicida non deve sussistere alcun fattore esterno, sia pure lieve. Negli omicidi che accompagnano tali condizioni deve restare esclusa, secondo il Puccinotti, non solo la imputabilità ma anche la colpa morale.²⁰³ Si potrebbe obiettare che trattandosi di 'vizi parziali della mente' l'imputabilità criminale non debba essere totalmente esclusa, ma «noi non siamo di quelli che sostengono il diritto penale non avere altra base originaria, né altra regola primitiva che quella della espiazione. La teoria dei delitti colposi nella presente età che tanto favoreggia il trascendentalismo

²⁰² Francesco Puccinotti, *Lezioni di medicina-legale*, Livorno, 1847, cit., p. 345.

²⁰³ *Ibidem*, p. 345.

psicologico potrebbe avere delle sinistre conseguenze sulla parte chiara, positiva e civile dei codici penali». ²⁰⁴ E con circospezione si precisa:

ma crediamo altresì che il non lasciare di prendere in considerazione la colpa morale nei delitti, che si commettono nelle varie specie di monomanie, contribuir possa efficacemente a tener lontano il pericolo di mandar impuniti orrendi misfatti, oggi che tra coteste monomanie si va con troppa frequenza e facilità ricercando a quelli una escusazione. ²⁰⁵

La distinzione fra monomania intellettuale (monomania per delirio parziale) e monomania istintiva (per forza interna indipendente dalla volontà) elaborata dall'Esquirol – come vedremo nel prossimo capitolo – viene accolta anche dallo psichiatra e professore presso la reale Università di Modena, Giovanni Battista Giacomo Gandolfi (1806-1875), il quale rileva che in questa casistica gli psichiatri italiani individuano come causa dell'omicidio da una parte il furore maniaco (monomania intellettuale); dall'altra la tendenza irresistibile, la disperazione, il dolore, la passione imprevista e violenta (monomania istintiva). ²⁰⁶

Le opinioni intorno alla moralità delle azioni dei monomaniaci vedono, pertanto, contrapposti i cultori del diritto e quelli della scienza psichiatrica. I primi, infatti, arrogandosi la conoscenza del funzionamento dell'organismo umano – comprensivo della mente – sostengono che siffatte infermità possono nel Foro essere considerate motivi attenuanti del reato o persino di compiuta esclusione della imputabilità per l'applicazione delle pene ai delitti e della interdizione o semi-interdizione ad alcuni atti civili qualora eseguiti nel senso della follia parziale. I giuristi ottocenteschi sono giunti fino a negare la esistenza di tali malattie psichiche, ritenendole affezioni bizzarre immaginate da medici innovatori per sottrarre i colpevoli di crimini atroci al rigore delle leggi penali. ²⁰⁷

²⁰⁴ Ibidem, p. 346.

²⁰⁵ Ibidem.

²⁰⁶ Giovanni Battista Giacomo Gandolfi, *Memorie originali sunti di opere e dissertazioni sulla monomania omicida. Discussioni Medico-Legali*, in *Bullettino delle scienze mediche pubblicato per cura della società medico-chirurgica di Bologna*, XIX, Bologna, 1851, pp. 6-7.

²⁰⁷ Ibidem, p. 526.

Fra i più strenui sostenitori della esistenza della follia morale come autonoma categoria nosologica, Biagio Miraglia (1814-1885) il quale intendeva decostruire l'immagine – che a suo dire il diritto forniva – del folle come individuo necessariamente privo di memoria, di intelletto, di coscienza, di volontà. Egli teneva ben distinte le facoltà percettive e riflessive guidate dall'intelletto, dalle facoltà morali e istintive guidate dagli affetti. L'autonomia delle due sfere presupponeva la possibilità che queste cadessero in una condizione patologica anche separatamente.²⁰⁸ Quanto alla monomania omicida riposta nella tendenza distruttiva irresistibile, essa viene inclusa nel novero delle follie delle facoltà affettive, in particolare viene descritta come una particolare specie di lipemania o melancolia.²⁰⁹

In linea di continuità con tale prospettiva dualistica si pose anche uno dei fondatori della Società Italiana di Freniatria, Carlo Livi (1823-1877).²¹⁰ Nel suo intervento sulla monomania egli poneva in luce la situazione di conflitto che, ai suoi tempi, coinvolgeva la scienza medica e il diritto. Tale conflitto fra saperi traeva origine, a suo dire, dal mancato riconoscimento da parte dei giuristi delle nuove forme di pazzia che l'analisi clinica aveva rilevato continuando a punirle «con atroci supplizi e col rogo». Appariva comprensibile, continuava il Livi, che di fronte a tale nuova e controversa patologia della mente i ministri della giustizia temessero che, adducendola come scusa nei processi, i crimini più atroci potessero dilagare impunemente nella società. Ma il problema risiedeva nell'errore che alcuni giuristi commettevano nel confondere la pazzia morale con la immoralità. La questione si fa ardua, certo non nelle forme innocue o latenti di follia morale bensì in quelle terribilmente sanguinose, di fronte alle quali i giudici «si affannano a mettere nelle mani del boia il mostro esecrato». Nella sua perorazione, il Livi cercava precipuamente di chiarire il concetto di follia morale. Nonostante ammettesse

²⁰⁸ Biagio Gioacchino Miraglia, *La legge e la follia ragionante ossia considerazioni medico-legali su lo stato di mente della signora Teresa Santoro querelante di sequestro della propria persona in un manicomio*, Napoli, 1871, p. 44.

²⁰⁹ *Ibidem*, p. 113.

²¹⁰ Carlo Livi, 'Della monomania in relazione col foro criminale' in *Rivista sperimentale di Freniatria*, 1876, p. 645. Sul punto si veda E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, 2015, p. 65.

l'esistenza del libero arbitrio nell'individuo, contemplava la possibilità di impedimenti all'esercizio della facoltà morale in grado di ledere la facoltà volitiva.

Ma quali sarebbero gli atti compiuti da un folle morale? A detta del Livi i folli morali compiono «atti innormali e malvagi e crudeli d'ogni specie, non già per impeti istintivi speciali che soggioghino in quel punto la coscienza e le forze volitive, ma per vera e propria paralisi del senso morale, che rende l'intelletto stesso cieco all'idea del bene e del male, o sordo il sentimento alla vergogna e al rimorso».²¹¹ Con queste parole egli tratteggiava la differenza che intercorre fra la pazzia morale e la monomania istintiva, le quali non vanno confuse non fosse altro perché da questa si poteva guarire non altrettanto poteva dirsi per la prima. Il folle morale «l'ha nel sangue».

Fra i giuristi che sul tema della follia morale sembrano accogliere pienamente le teorie della medicina sperimentale, Antonio Buccellati (1831-1890) il quale parlò di «demoralizzazione o smarrimento morale» invocando per tali soggetti la non imputabilità penale, ove risulti dall'indagine peritale la conservazione delle facoltà intellettuali accompagnata da uno sconvolgimento dei processi volitivi.²¹²

Questi risultati della ricerca medica non potevano non interessare i penalisti della scuola positiva, che si introdussero sin nei meandri di tale – ancora acerbo – dibattito. Lo stesso Cesare Lombroso (1835-1909)²¹³ identifica nella follia morale il morbo della mostruosità criminale. Individuandola come malattia atavica della sfera morale, la attribuisce a quello che egli definisce il «delinquente nato» distinto dal «delinquente occasionale o per passione».²¹⁴ La follia morale si mostra come

²¹¹ Ibidem.

²¹² Antonio Buccellati, *Istituzioni di diritto e procedura penale secondo la ragione e il diritto romano*, Milano, 1884, p. 172; Sul giurista si veda A. Santangelo Cordani, *Alla vigilia del Codice Zanardelli. Antonio Buccellati e la riforma penale nell'Italia postunitaria*, Milano, 2008.

²¹³ La sua metodologia sperimentale, che andrà incontro a non poche – e fondate – critiche, viene presto diramandosi verso l'ambito medico-legale aprendosi ad un più comprensivo interesse antropologico. Giurista *honoris causa*, nonostante fosse medico, viene spesso incluso in tale novero, Lombroso non riuscì però ad influenzare la legislazione dell'epoca e fu in particolare deluso dal varo del primo codice penale italiano che – negli anni del trionfo – gli sembrava aver sostanzialmente ignorato le istanze del positivismo penale. Cfr. D. V. Dalbrenta, *Lombroso, Cesare*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, 2013, pp. 1189-1192.

²¹⁴ Cesare Lombroso, 'Pazzia morale e delinquente-nato', in *Archivio di psichiatria, scienze penali, antropologia criminale per servire allo dell'uomo alienato e delinquente*, V, 1884, [fasc. I] p. 29.3;

una patologia scomoda²¹⁵ proprio per il suo confondersi con la mera malvagità. Pur non seguendo pedissequamente le teorie lombrosiane, Ludovico Fulci (1845-1934) nel suo scritto dedicato all'evoluzione storica del diritto penale e alla forza irresistibile del 1891²¹⁶, ammetteva l'esistenza di tale patologia della morale ma non conveniva con la scuola positiva che finiva per far coincidere, perfettamente ed in ogni caso, la follia alla delinquenza generica: il folle morale al delinquente nato.²¹⁷ Quando la scuola positiva riconobbe la figura del delinquente d'occasione, ammettendo altre possibilità in termini di soggettività criminale rispetto al binomio folle morale-criminale nato, Fulci si sentì di aderire in modo completo alle teorie dell'antropologia criminale di stampo lombrosiano. I tratti distintivi di tale patologia della morale e della volontà accolti dal Fulci derivano dalle indagini condotte, negli anni, dalla scienza psichiatrica. In questa prospettiva, le capacità cognitive connesse al ragionamento logico appaiono integre benchè «la luce della moralità non si riverbera più sulle idee e sui giudizi». Non spetta alla legislazione penale occuparsi di tali individui, sostiene il Fulci, essi non sono dei colpevoli. Il trattamento giuridico differenziale rispetto a quello della criminalità generica consiste nel loro trasferimento sotto la responsabilità di psichiatri, soggetti al controllo ed alle procedure approntate dall'autorità amministrativa: devono «sequestrarsi lì in un manicomio».²¹⁸ Secondo il Fulci, il folle morale merita di essere segregato in un manicomio per due ragioni: la prima risiede nella necessaria difesa sociale; la seconda consiste nel favorire una «benedicta selectionis»:

Gli uomini moralmente sani hanno il diritto di vincere in questa concorrenza vitale gli uomini ammalati, che rappresentano una anomalia psichica, questi esseri che sono i mostri del mondo morale.²¹⁹

Per una riflessione sull'autonomia delle emozioni rispetto all'intelletto sul piano criminale si veda E. Musumeci, *Emozioni, crimine e giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, 2015, p. 65-70.

²¹⁵ V. P. Babini, *La responsabilità nelle malattie mentali*, in V. P. Babini, M. Cotti, F. Minuz, A. Tagliavini, *Tra sapere e potere: la psichiatria in Italia nella seconda metà dell'Ottocento*, Bologna, 1982, p. 168.

²¹⁶ Tale opera fu considerata importante per la scienza giuridica e fu apprezzata, in particolar modo, da Francesco Carrara che ne recensì il lavoro.

²¹⁷ Ludovico Fulci, *Prolusione al corso di Diritto penale dettato nella R. Università di Messina (1884-1885)*, Roma, 1885, p. 14.

²¹⁸ *Ibidem*, p. 16.

²¹⁹ *Ibidem*.

Il problema, ovviamente, era intriso di valenze giuridiche. Con parole ancora più esplicite – ma siamo ormai quasi agli albori del nuovo secolo – il concetto di «mostruosità morale di tipo congenito»²²⁰ si ritrova nelle pagine di Arrigo Tamassia (1849-1917), psichiatra mantovano che contestava la fondatezza dell'istituto della seminfermità nel codice penale. Quale sarebbe la ragione per cui la macchina penale debba attribuire la responsabilità penale, sia pure ridotta, ad un individuo dotato solo in «apparenza della ragione», tanto che il momento psicologico morboso si può confondere «colla scelta abbracciata da una volontà libera e cosciente»?²²¹

Il problema dell'accertamento della forza irresistibile interna al foro della coscienza del criminale descritta da certuni come malvagità e da altri come monomania o follia morale si pone al cospetto non solo della cultura giuridica 'dotta' degli operatori del diritto, ma anche – della cultura medico-psichiatrica.

Sussiste una condizione di malattia nella sfera morale dell'individuo quando questi per le più diverse ragioni si trovi privo della libertà morale intesa come «reminiscenza confusa, di quel complesso di esigenze, di postulati, di precetti, che in ragione di brevità si suole chiamare coscienza morale».²²² Tutte le questioni scientifiche intorno alla libertà interna hanno a loro primo fondamento una presunzione generale: che esista in ogni uomo la capacità di potersi regolare da sé negli atti della propria vita e di poter assumere sopra di sé la responsabilità piena degli atti stessi. Dal punto di vista giuridico il concetto della libertà morale si fonda sopra una base assai più larga di quella che s'è andata cercando di attribuirgli in parecchi sistemi scientifici. La libertà morale non è qualcosa di puntuale nell'animo umano, qualcosa di dato immediatamente in esso, una facoltà astratta e generica, è invece una condizione di essere ovvero una condizione che risulta da un complesso di forme della vita interiore considerate in rapporto fra loro. Si tratta di quella forza

²²⁰ Arrigo Tamassia, *'La pazzia morale'*, in *Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale*, 1877, p. 164.

²²¹ Arrigo Tamassia, *'Il nuovo codice penale Italiano e la pazzia parziale'*, in *Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale*, 1876, p. 193.

²²² Cfr. Antonio Labriola, *Della libertà morale*, Napoli, 1873, p. 9.

interiore ‘morale’ che si contrappone e ‘resiste’ a un’altra forza, quella dei bassi istinti e della volontà disordinata e spesso ribelle ad ogni freno etico o giuridico.²²³ I risultati conseguiti dalla psicopatologia forense del tempo si ritrovano compendati nella Teoria antropologica dell’imputabilità di Pietro Cogliolo (1859-1940) in cui i folli morali vengono fatti coincidere con i delinquenti nati. Gli individui che presentano patologie nella sfera morale mostrerebbero tutti i segni peculiari della condizione di chi è destinato a compiere imprese criminali: un numero elevato di anomalie organiche (o presunte tali) che si intersecano con condizioni biologiche e psicologiche. Queste caratteristiche rivelerebbero una stretta connessione tra il folle morale e le forme ataviche di umanità. Come già aveva osservato Lombroso, risulterebbero deficitari di quei dettami necessari a reprimere desideri contrastanti con l’ordine sociale, dettami che risultano saldi negli individui sani. Pur non godendo di una volontà libera, ricordiamo che la scuola positiva a differenza di quella classica nega il libero arbitrio nell’uomo, gli individui sani nella sfera morale assecondano esclusivamente le tendenze conservatrici della società, favorevoli al benessere della comunità per effetto di una ginnastica morale continua.²²⁴

In tale prospettiva e seguendo questa chiave di lettura, il folle criminale non viene percepito solo come socialmente pericoloso bensì anche come inguaribile nelle sue inclinazioni ed impulsi antiggiuridiche, tanto da rivelarsi una «belva con la maschera di un uomo». Anche la pena perderebbe la sua funzione preventiva per risolversi in un’operazione di neutralizzazione.

Così scriveva Giuseppe Carnazza Rametta:

alcune manie [...] hanno il triste privilegio della coscienza; cleptomani, piromani, suicidi, omicidi, difficilmente conoscono ciò che fanno, come del pari alcune anomalie psicologiche [...] danno casi d’una cosciente azione senza che per ciò stesso sia imputabile.²²⁵

²²³ Ibidem, p. 69.

²²⁴ Paolo Riccardi, *Teoria antropologica della imputabilità e dati fondamentali di antropologia criminale*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del Regno D’Italia*, pubblicato da Pietro Cogliolo con la collaborazione di avvocati e professori, I, 3, Milano, 1888, p. 242.

²²⁵ Giuseppe Carnazza Rametta, *Il Positivismo e le riforme nel diritto e nella procedura penale*, Messina, 1884, p. 300.

§2. Verso la monomania omicida senza delirio

Nei decenni centrali dell'Ottocento la nascente scienza psichiatrica, per cercare di spiegare i crimini mostruosi perpetrati senza una causa apparente, si avvale di una nuova categoria diagnostica, quella della monomania omicida.²²⁶

Il processo di rinnovamento che interessò la scienza psichiatrica nell'ultimo scorcio del XVIII secolo, in cui a pieno titolo rientrava la controversa questione della follia parziale, ebbe certamente come pioniere il medico psichiatra francese Philippe Pinel (1745-1826), che descrisse tale fenomeno morboso con il nome di «manie sans délire» o 'mania ragionante'²²⁷. Con tale concetto, il medico francese intendeva descrivere la condizione mentale caratterizzata dalla assenza di ragione/cognizione del bene e del male esclusivamente in relazione ad uno o più 'oggetti', da intendersi come specifici ambiti emotivi e relazionali, senza che si possa riscontrare – al di fuori di essi – alcuna alterazione sensibile nell'esercizio delle facoltà volitive e intellettuali. Dall'analisi clinica di tali pazienti si rileva una «impulsion aveugle à des actes de violence, ou même d'une fureur sanguinaire», senza che però emerga alcun vizio che interessi «l'entendement, la perception, le jugement, l'imagination, la mémoire».²²⁸

L'etiopatogenesi 'morale' di tale infermità della mente condusse l'allievo di Pinel e medico alla Salpêtrière, Jean-Étienne-Dominique Esquirol (1772-1840), a costruire negli anni successivi e con passaggi progressivi la categoria nosografica della monomania. Ad un certo punto della sua carriera, Esquirol riteneva che i casi descritti da Pinel sotto il nome di 'mania senza delirio' – se non tutti almeno in parte – non fossero in realtà che casi di monomania o melancolia, caratterizzati da un

²²⁶ Cfr. P. Marchetti, *La confessione dell'imputato tra ricerca della verità ed ermeneutica del soggetto*, in *Confessione, liturgie della verità e macchine sanzionatorie: Scritti raccolti in occasione del Seminario di studio sulle 'Lezioni di Lovanio' di Michel Foucault*, Torino, 2015, p. 11.

²²⁷ Philippe Pinel, *Traité médico-phylosophique sur l'aliénation mentale ou la manie*, Paris, 1800, p. 155.

²²⁸ *Ibidem*.

delirio fisso ed uniforme, e che vi si accompagnasse un reale disturbo dell'intelligenza. Tale è l'opinione da lui espressa nel *Dizionario delle Scienze Mediche* del 1828, ma ulteriori osservazioni lo condussero ad abbandonare tale orientamento. A detta dell'Esquirol, se è pur vero che certi pazzi commettono l'omicidio in conseguenza di delirio, di illusioni o di allucinazioni, ve ne sono incontestabilmente altri che sono tratti da un'impulsione istintiva, da una forza istantanea e cieca, indipendente dalla volontà, agendo essi senza passione, senza delirio, senza motivo. A questo stato mentale Esquirol diede il nome di monomania istintiva per distinguerla anzitutto dalla monomania intellettuale nella quale esiste il delirio, e dalla monomania affettiva o pazzia morale. In particolare, la 'monomania omicida' viene descritta come un delirio parziale consistente in un impulso più o meno violento ad uccidere, che può assumere un duplice volto empirico:

1. Dans quelques cas, le meurtre est provoqué par une conviction intime, mais délirante; par l'exaltation de l'imagination égarée; par un raisonnement faux, ou par les passions en délire. Toujours le monomane est mû par un motif avoué et déraisonnable, et toujours il offre des signes suffisants du délire partiel de l'intelligence ou des affections.
2. Dans d'autres cas, le monomane homicide ne présente aucune altération appréciable de l'intelligence ou des affections. Il est entraîné par un instinct aveugle, par une idée, par quelque chose d'indéfinissable qui le pousse à tuer, et même alors que sa conscience l'avertit de l'horreur de l'acte qu'il va commettre, la volonté lésée est vaincue par la violence de l'entraînement; l'homme est privé de la liberté morale, il est en proie à un délire partiel, il est monomane, il est fou.²²⁹

La monomania omicida viene da Esquirol presentata come un Giano bifronte la cui unità può suddividersi nella dicotomia tra 'monomania omicida intellettuale' e 'monomania omicida ragionante o istintiva', la prima caratterizzata dalla presenza di un convincimento intimo, fallace, delirante. Sebbene circoscritto, la follia parziale nella sua prima forma presenta un delirio che però non inficia tutta la sfera razionale; nella sua seconda forma, invece, non presenta alcun disordine

²²⁹ Jean-Étienne-Dominique Esquirol, *Note sur la monomanie-homicide*, Paris, 1827, pp. 5-6.

dell'intelletto o della morale. L'omicida è preda di un potere irresistibile, di un impulso che non può vincere, di una forza cieca, di una determinazione inconsulta, senza interesse, senza motivo, senza turbamento della mente, che lo spinge a compiere un atto così atroce quale l'omicidio senza che emerga una apprezzabile causa scatenante. L'omicida è pienamente ragionante ma presenta alterazioni patologiche della volontà.

In tal modo, Esquirol introdusse nella nosografia psichiatrica e sistematizzò come entità nosografiche autonome le 'lesioni della volontà', già descritte da Étienne-Jean Georget (1795-1828) in ambito psichiatrico-forense nel 1826. Le 'lesioni della volontà' secondo il medico francese potevano esistere indipendentemente da un disordine delle idee o dal delirio. «Nous croyons avoir prouvé que des aliénés» afferma Georget «sont morts sur échafaud»²³⁰.

La questione della responsabilità penale dell'omicida monomaniaco ruota intorno al concetto di libero arbitrio. Nel disturbo monomaniacale il desiderio sanguinario soggioga non la mente bensì la volontà dell'omicida. Soggioga il suo – non più libero – arbitrio:

Si le meurtre dépend de la force d'impulsion, il n'y a plus de libre-arbitre [...] puis qu'il y a délire, il n'y a plus de liberté morale et le meurtrier n'est plus responsable.²³¹

Si potrebbe obiettare che in molti casi di omicidio senza causa apparente il soggetto appare in pieno possesso delle facoltà intellettive, non delira nemmeno parzialmente quindi potrebbe orientare in maniera più accorta la sua condotta, se «le meurtrier raisonne» potrebbe essere «prévoyant». Ma il medico della Salpêtrière, in trent'anni di studi teorici e pratici sull'alienazione mentale, aveva visto «aliénés qui parlent très-sensément, qui tiennent des discours très-suivis, qui discutent sur des matières très difficiles, qui ourdissent un complot avec beaucoup de finesse, mais dont les actions sont toutes désordonnées, dont les affections sont

²³⁰ Étienne-Jean Georget, *Nouvelle discussion médico-légale sur la Folie ou Aliénation mentale souviev de l'examen de plusieurs procès criminels dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense*, Paris, 1828, p. 45.

²³¹ *Ibidem*, p. 67.

perverties, qui sont dangereux pour les autres et pour eux-même s'ils sont rendus à la liberté».²³²

Georget dimostrò, in linea di continuità teorica con i suoi predecessori, che l'uomo può essere privato della libertà morale senza che la sua intelligenza sia lesa. In tutti i casi di monomania omicida, – che si tratti di una 'alterazione parziale dell'intelletto' o di una 'lesione della volontà' – la libertà morale dell'omicida è annientata. La battaglia del Georget in ambito forense si incentra sul sostenere la rilevanza della 'monomania ragionante o istintiva' come causa che esclude l'idea di azione criminale e di colpeabilità e sottrae colui che ne è colpito dalla responsabilità della sua condotta. Egli fu senz'altro il primo psichiatra ad elaborare la tesi secondo cui un reato può essere commesso essendo ammalata soltanto la volontà e a reclamare strenuamente l'introduzione nella pratica forense della nozione di 'monomania senza delirio' accanto a quella 'delirante'.²³³ In tale condizione di alterazione della volontà le azioni appaiono istintive, irresistibili, involontarie, e la migliore prova consiste nel fatto che colui che le pone in essere ha piena consapevolezza di fare del male e non può impedirselo. La distinzione risiede nel fatto che ad essere corrotte fossero solo le facoltà volitive e non quelle intellettive.

La questione della monomania omicida che nell'Ottocento si incuneava nelle aule di tribunale fu definita – come scriveva il primo grande esponente della medicina legale del XIX secolo, Mathieu Joseph Bonaventure Orfila (1787-1853) – una «*affection bizarre imaginée par les novateurs*», «un fantôme» che, al dire dei giuristi, si voleva far aleggiare nei processi criminali tanto per sottrarre il colpevole alla giusta severità della legge quanto per privare arbitrariamente un cittadino della sua libertà. Ma, a suo parere, l'esistenza di tale affezione della volontà è un fatto incontestabile. I magistrati dell'epoca vennero a conoscenza di molti omicidi commessi da «*personnes honnêtes, sans motifs réels, sans intérêt, sans esprit de*

²³² Ibidem.

²³³ Paul Emile Dubuisson, *De l'évolution des opinions en matière de responsabilité* in *Archives de l'Anthropologie Criminelle et des Sciences Penales. Médecine légale, judiciaire. – Statistique criminelle. – Législation et Droit*, II, Lyon, 1887, p. 101.

vengeance ou de cupidité». Si potrebbe obiettare che si tratta di casi isolati, di eccezioni rispetto agli innumerevoli casi di crimini in cui l'omicidio costituisce un «moyen» e non un «but»:

N'est-ce point calomnier l'espèce humaine que de supposer ainsi l'homme bien portant capable de commettre d'horribles forfaits, par l'unique plaisir de se baigner les mains dans les sang de ses semblables?²³⁴

Nelle parole di Orfila si coglie il filo rosso del discorso che si vuole portare avanti in questa sede. Anche nell'omicidio 'senza causa o bestiale', il cui impulso si vuole far derivare dalla malvagità dell'animo umano, l'atto dell'uccisione costituisce il 'mezzo' e non il fine, attraverso cui la sete di sangue trova espressione. Infatti, in assenza di una causa e conseguentemente di un fine l'atto di uccidere serve al criminale soltanto per placare la propria sete di sangue. Lo stesso accade nella monomania omicida. Ed è proprio l'«absence des motifs» che della monomania costituisce, secondo Orfila, uno dei fondamentali *signa*.²³⁵

Fuori dai confini italici, il dibattito sulla oscura e controversa questione della 'monomania omicida senza delirio' – considerata nei suoi rapporti con le questioni giuridiche della colpevolezza e della imputabilità – si protrarrà per tutto il XIX secolo. Molti celebri psichiatri prenderanno posizione sul tema della responsabilità penale in processi criminali. Oltre ai già citati pionieri, basti ricordare Regnault²³⁶,

²³⁴ Mathieu Joseph Bonaventure Orfila, *Leçons de médecine légale*, II, Paris-Bruxelles, 1828, p. 65.

²³⁵ Ibidem.

²³⁶ Si veda Elias Regnault, *Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations mentales, et des théories physiologiques sur la monomanie*, Paris, 1828; Elias Regnault, François Leuret, *Sur la monomanie homicide* in *Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale*, III, Paris, 1830, p. 231.

Leuret²³⁷, Marc²³⁸, Pereira²³⁹, Griesinger²⁴⁰, Maudsley²⁴¹, Dubuisson²⁴², Vigouroux²⁴³. A dirla con il Pereira, protagonisti ne erano soggetti in cui si ravvisavano i segni del «*délire des instincts*», in contrapposizione al «*délire de l'intelligence*»²⁴⁴.

L'«*erreur capitale*» compiuto da Regnault, secondo Leuret, risiede nell'aver fatto coincidere in tutti i casi di monomania omicida la coscienza (delle proprie azioni) con la libertà (di compierle). In una lettera datata 20 gennaio 1830 Regnault rispose alle osservazioni di Leuret sulla questione:

Lorsque le médecin établirait sagement *coram iudice*, qu'il se peut rencontrer des cas où un homme soit fou et conserve sa conscience, comme il n'y aurait alors aucune différence entre la raison et la folie, l'embarras du juge augmenterait en proportion de l'incertitude de la science.²⁴⁵

Secondo Regnault non può esservi follia con conservazione della coscienza nella sua integrità. Ma Leuret nel suo *réponse* evidenziò che «il y a des impulsions instinctives qui privent quelquefois l'homme de sa liberté, mais non de sa conscience. Et ce qui distingue le criminel du monomane homicide, c'est que, chez le premier, il y a conscience, liberté, volonté; tandis que, chez le second, il y a conscience sans liberté. Cette distinction est réelle, parce que, je le répète, la

²³⁷ François Leuret, *Du traitement moral de la folie*, Paris, 1840.

²³⁸ Charl Chretien-Henri Marc, *Consideration médico-légales sur la monomanie* in *Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale*, X, 1833, p. 357; Charl Chretien Henri Marc, *De la folie, considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires*, Paris, 1840.

²³⁹ A. Pereira, *Discussion médico-légale sur la monomanie homicide*, in *Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale*, XXXIII, Paris, 1845, p. 399.

²⁴⁰ Wilhelm Griesinger, *La pathologie mentale au point de vue de l'école somatique allemande* in *Annales Médico-Psychologique*, XXIII, 1865, p. 1.

²⁴¹ Henri Maudsley, *Responsibility in mental disease*, London, 1874.

²⁴² Paul Emile Dubuisson, *De l'évolution des opinions en matière de responsabilité* in *Archives de l'Anthropologie Criminelle et des Sciences Pénales. Médecine légale, judiciaire. – Statistique criminelle. – Législation et Droit*, II, Lyon, 1887, p. 101.

²⁴³ Paul Emile Dubuisson-Auguste Vigouroux, *Responsabilité pénale et folie: étude médico-légale*, Paris, 1911.

²⁴⁴ A. Pereira, *Discussion médico-légale sur la monomanie homicide*, in *Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale*, XXXIII, Paris, 1845, p. 401.

²⁴⁵ Elias Regnault, François Leuret, *Sur la monomanie homicide*, in *Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale*, III, Paris, 1830, pp. 233-234.

conscience et la liberté sont distinctes et séparables l'une de l'autre».²⁴⁶ E a sostegno della sua tesi, secondo cui nella monomania omicida c'è coscienza ma non c'è libertà, egli prende ad esempio alcuni casi risolti anteriormente alle teorie dell'Esquirol e del Georget. Un uomo, malato fece un bagno e salì in camera per dormire, ma non riusciva a trovare la tranquillità. Affondò la testa sotto la cuffia, convinto che l'aria gli nuocesse. Si guardò allo specchio e disse ai suoi servitori che capiva avessero paura di lui, ma che non ce n'era motivo. E aggiunse che invero egli sentiva un irrefrenabile bisogno di mordere, ma che avrebbe morso sé stesso, e così fece alle mani e alle braccia.²⁴⁷ In un altro caso, una ragazza frequentava normalmente i suoi numerosi amici, tranne nei momenti in cui era presa dai suoi 'accessi'. In questo caso si rinchiudeva nella sua stanza, nel timore di procurare danni agli altri contro la propria volontà. Nel corso degli anni, gli episodi maniacali si prolungarono sempre più. A chi dall'esterno della stanza le chiedeva se avesse bisogno di aiuto rispondeva di non entrare perché avrebbe potuto divorarli.²⁴⁸

Si tratta di casi in cui gli impulsi feroci coesistono con una condizione integra dell'intelligenza e della affettività, tanto l'uomo 'mordace' quanto la donna 'divoratrice' hanno piena coscienza dei loro atti e conservano integra la libertà morale.

Sarebbe, pertanto, ingiusto ed assurdo, afferma il Leuret, condannare in un idrofobo azioni impulsive, feroci ma involontarie, e parimenti ingiusto e assurdo lo sarebbe in un monomaniaco omicida, «supposé que celui-ci n'ait obéi qu'à une impulsion involontaire». I monomaniaci omicidi sono scusati «comme ayant agi sans liberté, et par conséquent, comme fous». Non si può dire che un uomo sia pazzo a meno che non abbia perso la coscienza sia del suo essere, sia della sua

²⁴⁶ Elias Regnault, François Leuret, 'Sur la monomanie homicide' in *Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale*, III, Paris, 1830, p. 236.

²⁴⁷ Ibidem, p. 236. Leuret riporta dei casi clinici ritrovati in M. Empereur, *Observations recueillies au mois de juillet 1781*, II parte, in *Mémoires de la Société royale de Médecine*, 1783, p. 224.

²⁴⁸ M. Empereur, *Observations recueillies au mois de juillet 1781*, II parte, in *Mémoires de la Société royale de Médecine*, 1783, p. 303.

maniera di essere, sia della sua posizione sociale, sia dei suoi rapporti normali con il mondo esteriore. Altrimenti secondo il Leuret non è possibile parlare di follia.²⁴⁹

Charles Chretien Henri Marc offrì una distinzione dettagliata, fondata su tre criteri, fra l'omicida monomaniacale e l'omicida criminale:

1. L'assenza di complici nell'ideazione e nell'esecuzione dell'omicidio;²⁵⁰
2. L'assenza di un motivo apparente;²⁵¹
3. L'irrilevanza nella individuazione della vittima, salvo la presenza di una relazione sul piano affettivo.²⁵²

Nella monomania omicida non esiste un disegno criminoso che possa comprendere anche il concorso di un complice immorale e dissoluto nell'ideazione e nell'esecuzione del reato. Quello del monomaniaco è un omicidio senza causa apparente, il motivo dell'uccisione appare irragionevole, non è volto a soddisfare alcuna passione e non risulta connesso ad un altro atto di colpevolezza. Le vittime sono per tale omicida indifferenti, si tratta di persone che hanno la sfortuna di trovarsi sui suoi passi nel momento dell'accesso monomaniacale oppure si tratta, al contrario, di persone care sul piano affettivo ma che ugualmente non hanno in alcun modo concorso a provocare l'impulso omicida.

Nelle pagine del Pereira il *délire des instincts* viene descritto come l'antico morbo ippocratico e galenico della *melancholia*, che Esquirol aveva chiamato *manie raisonnée*. La monomania omicida costituisce una delle «variétés du délire lypémaniaque» ossia una particolare specie del disturbo della *mélancolie*, i cui

²⁴⁹ Elias Regnault, François Leuret, 'Sur la monomanie homicide' in *Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale*, III, Paris, 1830, p. 238.

²⁵⁰ Charles Chretien Henri Marc, *De la folie, considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires*, Paris, 1840, cit., p. 65: «Les monomaniaques homicides sont isolés, sans complices qui puissent les exciter par leurs conseils, ou leurs exemples. Les criminels ont des camarades d'immoralité, de débauche, et ont ordinairement des complices».

²⁵¹ Ibidem, pp. 65-66: «Le criminel a toujours un motif; le meurtre n'est puor qu'un moyen pour satisfaire une passion plus ou moins criminelle. Presque toujours l'homicide du criminel est compliqué d'un autre acte coupable; le contraire a lieu dans la monomanie homicide».

²⁵² Ibidem, p. 66: «Le criminel choisit ses victimes parmi les personnes qui peuvent faire obstacle à ses desseins ou qui puorraient déposer contre lui; les monomaniaque immole des êtres qui lui sont indifférents, ou qui ont le malheur de se rencontrer sous ses pas, au moment où il est saisi par l'idée du meurtre; mais plus souvent, il choisit ses victimes parmi les objets qui lui sont les plus chers».

sintomi costituiscono «expression du désordre des affections».²⁵³ E sulla questione della responsabilità penale relativamente ai crimini commessi da tali soggetti il Pereira scrive che «tous le malades de cette catégorie sont aujourd’hui légalement déchargés de la responsabilité de leurs actions, tant dans l’ordre civil que dans l’ordre criminel, e la loi n’est en ceci qu’une judicieuse consécration des faits».²⁵⁴ La sua trattazione prende le mosse da un caso processuale in cui la monomania omicida, che a dire dei periti affliggeva l’imputato, veniva invocata come «moyen de défense dans le procès criminel». Lungi dall’intenzione, come lui stesso ebbe a dire, di minare la ‘cosa giudicata’, il Pereira rilevava che nel processo si affrontava una delle questioni scientifiche più dibattute dalla medicina legale.²⁵⁵

Il 21 luglio del 1844, Jean-François Blottin, bracciante agricolo di quarant’anni, veniva accusato di avere sgozzato la nipote con un rasoio da barba. Questi fu condannato dalla Corte d’Assise di Loiret alla pena dei lavori forzati a vita. Il Pereira, prima di addentrarsi nella delicata questione giuridica della follia parziale nell’omicidio, invoca i principi della legislazione che regolano l’alienazione mentale in materia penale, nonché alcune classificazioni mediche stabilite dagli alienisti nello studio della monomania. Nel codice penale napoleonico, in particolare nella prima parte dell’art. 64 si ritrovava disciplinato il reato commesso dall’infermo di mente: «il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en démence au moment de l’action».²⁵⁶ Il legislatore utilizzava il termine generico *démence* per indicare, sottolinea il Pereira, «une aliénation d’esprit de quelque nature qu’elle soit». Il concetto di demenza viene utilizzato genericamente a comprendere tutte le categorie dell’alienazione mentale che la scienza medica aveva individuato. Ma la «loi va même encore plus loin» scrive il Pereira, essa non esige che si tratti di una demenza abituale, l’unica specificazione che si ritrova nel testo di legge è che lo stato di alienazione sia riscontrabile *au moment de l’action*. Dunque, tale formula

²⁵³ A. Pereira, *Discussion médico-légale sur la monomanie homicide*, in *Annales d’Hygiène Publique et de Médecine Légale*, XXXIII, Paris, 1845, p. 403.

²⁵⁴ *Ibidem*, p. 404.

²⁵⁵ *Ibidem*, p. 399.

²⁵⁶ Code Pénal, Paris, 1810, art. 64; In generale si veda Jean Servais Guillaume Nypels, *Le droit pénal français progressif et comparé. Code pénal de 1810 accompagné des Sources, des Discussions au Conseil d’Etat, des Exposés des motifs et des Rapports faits au Corps législatif*, Bruxelles, 1863.

racchiude qualsiasi forma di follia, anche quella ‘temporanea’ che è in grado di «enlèver à celui qui en est atteint la responsabilité morale de son acte».²⁵⁷ Ma la riflessione su tale disposizione *génèreuse* merita approfondimenti dettati «par un haut sens philosophique», vedendosi quotidianamente magistrati condannare severamente «des actions entachées d’une véritable folie, sous le seul prétexte de l’apparente raison de leurs auteurs avant et après elles». In tal modo viene posta in evidenza la causa che induceva i magistrati a negare la scusante della follia in questi casi, cioè la sussistenza di un’apparente ragione e la conservazione dell’intelletto.

Malgrado la protezione che la legge sembra riservare, secondo il Pereira, alla follia in tutte le sue forme e pertanto implicitamente anche alla monomania, vi sono magistrati che negano l’esistenza della follia parziale considerandola un’astrazione metafisica.²⁵⁸ Se restavano ignote le modalità di eccitazione cerebrale che determinano le funzioni della intelligenza e della volontà, innegabile appariva la loro precisa localizzazione nella massa encefalica. Infatti, se queste funzioni sono distinte, perché non si dovrebbe ammettere che possano autonomamente incorrere in patologie? La risposta è netta:

Il est vrai que ces divisions pathologiques, réelles en principe, ne sont pas toujours nettement tranchées, et que la solidarité des diverses parties d’un même tout peut finir par généraliser un trouble primitivement partiel; mais il n’est pas moins vrai qu’à chaque lésion circonscrite soigneusement étudiée se rattache, au moins au début, un ordre particulier de symptômes.²⁵⁹

Henry Maudsley (1835-1918), professore di *medical jurisprudence* all’Università di Londra, nel suo trattato *Responsibility in mental disease* del 1874 dedicò il V ed il VI capitolo alla *Partial Insanity* discorrendo nel V dell’*Affective Insanity* e nel VI della *Partial Intellectual Insanity*. Nell’*Affective Insanity* colloca la *Homicidal Monomania* e la descrive come una malattia che può in alcuni casi inficiare solo la volontà e non l’intelletto.²⁶⁰ Nel tempo, a partire dall’Esquirol, il

²⁵⁷ A. Pereira, *Discussion médico-légale sur la monomanie homicide*, in *Annales d’Hygiène Publique et de Médecine Légale*, XXXIII, Paris, 1845, p. 400.

²⁵⁸ *Ibidem*, p. 400.

²⁵⁹ *Ibidem*, p. 401.

²⁶⁰ Henri Maudsley, *Responsibility in mental disease*, London, 1874, cit., p. 142.

termine monomania è stato impiegato in due sensi diversi: l'uno per indicare un delirio fisso e l'altro per designare la forma di alienazione mentale in cui, pur mancando il delirio, il paziente è tiranneggiato da una impulsione folle e irresistibile all'omicidio. Il Maudsley definì tale patologia come *impulsive insanity* e non *instinctive insanity*, per non implicare nel maniaco un istinto naturale verso il delitto.

Nel comune sentire, sembra inconcepibile che un individuo in tali condizioni non abbia il dominio dei propri impulsi. Il Maudsley, però, riporta due fra i numerosi casi a lui noti. Egli racconta di essere stato consultato da un uomo sui cinquant'anni dotato di una grande robustezza fisica, questi aveva condotto una vita attiva e percorso molte parti del mondo, ma da molti anni diceva di essere tormentato dall'impulso all'omicidio e di vivere in una angoscia inesprimibile. La sete di sangue lo agitava continuamente e talvolta risultava così potente, che egli si vedeva costretto a separarsi dai suoi familiari per il timore di divenirne l'uccisore. Quando l'impulso iniziava a farsi largo nella sua mente, vestiva la forma di una 'idea' ingombrante e ossessiva, ma al di fuori di una reale inclinazione di tradurla in atto. Si trattava di «a homicidal idea rather than a homicidal impulse».²⁶¹ Ma questa idea pian piano cresceva di intensità e giungeva al parossismo. In quegli istanti il sangue gli saliva al cervello ed egli provava una sensazione di ingombro al capo e di confusione, con un orribile sentimento di disperazione e con un tremito violento di tutto il corpo. La crisi si scioglieva con un profluvio di lacrime, seguito da uno spossamento profondo. Questi accessi lo coglievano durante la notte e allora balzava dal letto in uno stato di mortale terrore. Secondo il Maudsley il paziente non offriva alcun segno di disturbo mentale, nessun danno all'intelletto:

He was manifestly a person of great decision and energy of character, and he did not exhibit any further evidence of intellectual derangement unless it were a morbid tendency to a groundless suspicion and distrust.²⁶²

²⁶¹ Ibidem, p. 144.

²⁶² Ibidem.

Il secondo caso riguardava un'anziana donna soggetta a frequenti parossismi di collera convulsiva, che la portavano a desiderare con veemenza di strangolare sua figlia, la quale peraltro le era assai affezionata, la curava, ed era da lei molto amata. Su tale condizione il medico «no one could detect any delusion in her mind». Della sua tendenza omicida «she felt the greatest horror».²⁶³

Il nesso eziologico fra la monomania-melancholia e l'impulso irresistibile ad uccidere emerge con chiarezza anche nell'opera realizzata nel 1885 dal medico-legale americano Horatio Curtis Wood²⁶⁴ in cui si legge:

When we go a step further in melancholia we have both hallucinations and delusions. These appear sometimes earlier and sometimes later, but they always take the depressive type. Hallucinations of hearing are the most frequent. The patient hears voices, but these are evil voices. Those who have committed murder have sometimes asserted that they had two voices in them, one saying, "Kill! Kill!" the other voice trying to restrain them. Men have held their hands in the fire until they were burnt black, because they have heard voices telling them that it was better to enter into the next world maimed than to go with a whole hand guilty of blood or other offence.²⁶⁵

La *melancholia* o monomania talvolta conduce ad un delirio allucinatorio che genera una forza impulsiva irresistibile con contenuti depressivi spingendo il malato ad uccidere apparentemente senza alcuna ragione se non a causa di quell'idea ossessiva che recondita alberga il suo animo. Due voci talvolta soggiogano la sua mente, una che lo spinge ad uccidere ed un'altra che prova a trattenerlo come fosse ostaggio di «*troops of demons*».

Paul Emile Dubuisson nel discorrere dell'«impulsion irrésistibles a l'homicide scriverà:

Le grand point par lequel ces prétendus homicidomanes diffèrent des impulsifs construits suivant la formule, c'est qu'ils résistent toujours à leur impulsion criminelle. Et nous nous demandons dès lors, pourquoi on

²⁶³ Ibidem, p. 145.

²⁶⁴ Per i riferimenti biografici si veda Frederik Albert Castle-Charles Rice, *New Remedies an illustrated monthly trade journal of materia medica, pharmacy and therapeutics*, X, New York, 1881, p. 257.

²⁶⁵ Horatio Curtis Wood, *Melancholia, Monomania. Two clinical lectures delivered November, 1885, at the Philadelphia Hospital*, Philadelphia, 1885, p. 3.

qualifie cette impulsion d'irrésistible. [...] Les hasards cliniques nous ont mis quelquefois en présence d'individus présentant des impulsions homicides, mais jamais nous n'avons rencontré d'homicidomanies offrant les caractères indiqués plus haut, bien que tous nous soient arrivés avec des certificats médicaux constatant des impulsions irrésistibles avec intégrité de l'intelligence.²⁶⁶

Appaiono, pertanto, manifesti i risvolti strettamente giuridici che l'accoglimento scientifico di tali teorie sulla follia istintiva comportano, in riferimento alla dimensione soggettiva del reato, alla volontà di uccidere e all'imputabilità dell'omicida. L'imputabilità non viene più definita solo attraverso l'analisi del regime di materialità del reato ma anche attraverso la conoscenza del regime di responsabilità dell'agente, persino quando il criminale non appare folle sul piano intellettuale. L'inclusione della dimensione psicologica individuale nella dinamica tra il crimine e la pena²⁶⁷ apre alla monomania le porte del Foro. Non senza difficoltà la scienza psichiatrica del tempo dovette provare l'esistenza di una monomania omicida con o senza delirio. Non senza difficoltà dovette «faire ressortir [...] les traits qui séparent cette espèce de folie de l'immoralité des criminels, et de mieux démontrer que les malheureux aliénés qui répandent le sang humain, [...] avec toutes les apparences de la raison, ont été entraînés par une force irrésistible qui les décharge de toute responsabilité légale».²⁶⁸

Anche all'interno della scienza psichiatrica sulla questione non mancarono orientamenti più scettici.

Collard de Martigny cercherà di dimostrare che se la monomania nell'omicidio è possibile, gli esempi non contestabili sono rarissimi; che è molto difficile costatarla ma agevolissimo fingerla. Il medico francese la definisce un movente passionale particolare, al pari della gelosia. Pertanto i giudici

²⁶⁶ Paul Emile Dubuisson-Auguste Vigouroux, *Responsabilité pénale et folie: étude médico-légale*, Paris, 1911, pp. 276-277.

²⁶⁷ L'omicidio, dal punto di vista psichiatrico, costituisce una delle possibili reazioni «morbides, volontaires ou automatiques» messe in opera da individui con affezioni mentali. «C'est un symptôme», un disturbo dell'agire correlato a stati di perversione o indebolimento delle facoltà psichiche.²⁶⁷ Cfr. Dimitri Vladoff, *L'homicide en pathologie mentale. Étude clinique et médico-légale*, Paris, 1911, p. 1.

²⁶⁸ Étienne-Jean Georget, *Nouvelle discussion médico-légale sur la Folie ou Aliénation mentale*, Paris, 1828, p. 70.

conseguentemente dovrebbero rigettare un sistema giuridico che pare voglia ricoprire tutti i delitti con l'egida della pazzia.

Prima di addentrarsi nella discussione sulla monomania omicida il Martigny precisa che il fine della sua trattazione lungi dall'essere quello di desiderare la pena capitale per coloro che con la scusa della monomania potrebbero sottrarvisi. Questi divide in tre classi i casi che i diversi psichiatri hanno menzionato a comprova della esistenza di tale psicopatologia:

1. Nella prima classe rientrano i casi che non presentano il carattere né della follia né della monomania;
2. Nella seconda i casi di delirio furioso, mania 'estesa' con allucinazioni accompagnate e seguite da furore.
3. Soltanto nella terza i veri casi che possono dar luogo a discutere di tale patologia.

Nella prima classe rientra certamente il caso di Enrico Feldtman, di anni cinquantasei, sartore di professione. Questi compariva il 24 marzo 1823 avanti la Corte d'assise della Senna con l'accusa di aver ucciso la propria figlia.

Nelle perizie psichiatriche Feldtman veniva descritto come un uomo collerico e dotato di una intelligenza limitata, affetto da una forma di idiotismo. L'imputato avrebbe concepito e nutrito sin dal 1815 un amore incestuoso per la propria figlia Vittoria. La moglie e le figlie in più occasioni furono obbligate a fuggire per sottrarre Vittoria agli impudici attentati e ai trasporti erotici del padre. Avendo scoperto il luogo in cui si erano rifugiate minacciava di compiere atti di violenza qualora non fossero stati soddisfatti i suoi desideri. Così il 24 marzo 1823 si munì di coltello e andò a trovare la sua famiglia e rinnovò le sue idee criminose per determinarla a seguirlo. Dopo il rifiuto ferì al cuore la figlia Vittoria e ugualmente non risparmiò la moglie e l'altra sua figlia.

Feldtman si lasciò arrestare senza opporre resistenza, lucido e convinto di aver fatto la cosa giusta. In sede di interrogatorio confessò di aver acquistato il coltello con l'intenzione di ferire la figlia che era solita non obbedirlo.

Nel corso dell'udienza Feldtman «non dette alcun segno di aberrazione mentale». Anche la moglie dichiarò al giudice d'istruzione che il marito non era affetto da alcun disordine intellettuale se non quando si trattava di sua figlia Vittoria. Fatta eccezione per uno, nessun testimone tra quelli che conoscevano l'accusato aveva mai notato in lui alcun segno di alienazione mentale.

Ciononostante la difesa descrive un soggetto affetto da un intelletto debole e disordinato da una violenta passione.

Per il Martigny si tratta di un soggetto 'sano' innamorato della figlia che è giunto a sacrificarla a causa della resistenza da questa oppostagli. Nell'incestuoso amore di costui che si sviluppa in una sequela di anni; nell'odio che sfocia in furore omicida per la resistenza della figlia, il medico vede una violenta passione e non una alienazione mentale.

Il medico-legale descrive il delitto come 'volontario e premeditato' anche perché l'imputato aveva minacciato in più occasioni di voler giungere ad atti di violenza. Questi acquista un coltello e raggiunge la figlia con intenzione di ucciderla; come provvisto di causa e la rinviene nella resistenza della figlia Vittoria ai suoi perversi desideri; come eseguito con tutte le precauzioni che potevano assicurarne il successo.²⁶⁹ Pertanto se precauzioni e circostanze così orribili, se una volontà così perseverante, una cognizione così esatta dell'atto commesso, una sequela di idee criminogene così perfetto non escludono l'alienazione mentale, quando ci si trova davanti ad un vero criminale?

Il Martigny rileva una forte rassomiglianza fra i tratti della monomania omicida e i tratti degli stati passionali fino ad affermarne una perfetta coincidenza.

§3. La monomania omicida e la libertà morale del criminale nell'osservatorio giuridico

²⁶⁹ Collard de Martigny, *Tre questioni di giurisprudenza medico-legale. La vitalità in materia civile e criminale, la monomania nell'omicidio e la libertà morale, la responsabilità legale nei medici*, trad. di A. Pierotti, Firenze, 1847, p. 45.

Intorno al più ampio problema giuridico della imputabilità orbita quello dell'individuazione della natura dell'impulso che spinge a delinquere.

Un dilemma è dominante e imperversa, variamente declinato, nelle pagine dei giuristi. Da un lato sussiste il pericolo di mancare per troppa larghezza alle esigenze di quella necessità sociale di repressione dei crimini propria della responsabilità penale; dall'altro sussiste il pericolo che per eccessivo rigore si assoggetti a pena un infelice, a cui le alterate facoltà della mente velavano la coscienza del crimine commesso ovvero paralizzavano il libero arbitrio di commetterlo o astenersene. La soluzione del problema penale – essenzialmente processuale – risiede quindi nella «conciliazione di questi due principi a prima vista contrastanti, il pronto ed esatto punimento dei rei e la libertà civile».²⁷⁰

Nell'Italia dei primi decenni dell'800, il dibattito sulla determinazione dell'imputabilità nelle alienazioni di mente trova voce attraverso il celebre giurista Pellegrino Rossi che accosta la questione dell'omicidio bestiale al fenomeno di rilevanza medico-legale della mania parziale o monomania ricordando che dai giuristi della criminalistica seicentesca essa era denominata «delirio esclusivo su un oggetto» o *melancholia*²⁷¹. Il Rossi, come il Romagnosi, ma con altri intenti e in un'ottica antitetica²⁷², parlerà espressamente di crimini commessi da una particolare tipologia di criminali: i monomaniaci, che fanno così la loro comparsa nel mondo del diritto. Interrogandosi sulla natura dei reati compiuti da questi ultimi, egli scrive:

In effetto quali sono questi atti? Dei fatti isolati, un enorme misfatto, un omicidio commesso senza verun motivo apparente, senza che si ravvisi veruna delle cagioni che ordinariamente spiegano, senza giustificarla, l'azione criminosa. Questi fatti erano conosciuti dagli antichi

²⁷⁰ Sul giusto mezzo che unisca l'esigenza di sicurezza pubblica a quella di esatto castigo dei rei si veda Mario Pagano, *Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale*, Napoli, 1787, p. 18. Sul punto si veda E. Dezza, *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, 1992, p. 55.

²⁷¹ Anche il celebre psichiatra Philippe Pinel, sulla scia dell'antica medicina-legale e criminalistica, definiva con il termine «*mélancolie*» il «*délire exclusif sur un objet, ou sur une série particulière d'objets; nul penchant à des actes de violence que celui qui peut être imprimé par une idée dominante et chimérique; d'ailleurs, libre exercice de toutes les facultés de l'entendement*, cfr. Philippe Pinel, *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie*, Paris, 1800, p. 149.

²⁷² Più incline a riconoscere la fonte psicopatologica di alcuni crimini, fra i più atroci e spaventosi, era il Romagnosi che li descriveva, nel momento della loro esplosione, come l'effetto di una vera monomania. Vedi Gian Domenico Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, cit., p. 78.

criminalisti; e parecchi fra di loro disegnavano l'omicidio senza cagione sotto il nome di omicidio bestiale.²⁷³

Appare chiaro che il giurista toscano riprende il concetto di monomania di derivazione francese. La questione nodale risiede nel duplice e antitetico volto che a tale fenomeno omicidiario è stato attribuito sulla base di diversi orientamenti di politica criminale: quello conferitogli da giuristi focalizzati sulla dimensione morale dell'agire umano; quello conferitogli da giuristi propensi ad accogliere approcci interpretativi propri della psicopatologia forense. Pellegrino Rossi certamente appartiene alla prima cerchia di intellettuali e lo si rileva agevolmente quando scrive:

L'uomo finchè è dotato di ragione, non opera mai senza un motivo. Sta bene. Ma ci fa mestieri dichiarar folli tutti gli uomini che commettono un fatto isolato per un motivo che ci è incognito, il cui impulso non è da noi ravvisato? Ei fa il male per amor del male.²⁷⁴

Egli rinviene nell'intelletto la guida suprema dell'agire umano. Pertanto, se nel criminale l'intelletto appare integro e conservato, le sue azioni di riflesso non potranno essere immotivate e disordinate. L'omicidio commesso per una causa incognita non può che essere qualificato come omicidio perpetrato per malvagità perché l'assassino sceglie di «accarezzare e di non respingere un desiderio criminoso irresistibile» che lo terrà a sé ancorato «come uno schiavo incatenato ad una belva». Il Rossi non esclude che si possa trattare di omicidi commessi da monomaniaci che nell'atto di uccidere avessero la ragione traviata, ma eleva la condizione di alterazione della mente ad effetto dell'esecuzione del delitto:

I monomani conoscono l'immoralità della loro inclinazione, hanno la coscienza di loro medesimi e del male che si fanno a commettere; non cadono nello stato di traviamento se non quando il desiderio che han trascurato di padroneggiare li sospinge all'ultimo termine del cammino; sono spaventati dal delitto che han commesso; conoscono d'aver fatto il male e ne sentono rimorso: cose tutte incompatibili con la vera follia.²⁷⁵

²⁷³ Pellegrino Rossi, *Trattato di diritto penale prima versione italiana di Antonio Fazzini*, II, Napoli, 1832, pp. 23-24.

²⁷⁴ *Ibidem*, p. 24.

²⁷⁵ *Ibidem*, p. 25.

Risulta con chiarezza l'atteggiamento di diffidenza del Rossi nei confronti dell'esistenza di una follia parziale. Al contrario nel caso di accertamento di una demenza parziale non dovrebbe conseguire, soltanto per tale ragione, che tutti gli atti con causa ignota siano atti di demenza e che i loro autori li abbiano compiuti avendo smarrito ogni coscienza di sè stessi e della natura delle loro azioni.

In un certo senso la questione ruota intorno all'accettazione della coesistenza – ibrida e per tale ragione temibile – di ragione e follia: nel caso della monomania o follia parziale siamo di fronte ad una catastrofe della volontà e della morale compatibile con l'integrità delle funzioni intellettuali.

Sulla monomania omicida «la più terribile di tutte le monomanie», Nicola Nicolini (1772-1857)²⁷⁶, avvocato generale del re presso la corte suprema di giustizia del regno di Napoli e professore di diritto penale nella regia università, ebbe a dire trattarsi di «una intima convinzione nata da falsi principii e da passioni in delirio, ovvero un cieco impulso, un'idea strana che non può scacciarsi di mente». Un non so che di fatale e d'indefinibile che trascina l'uomo al misfatto. Con questa denominazione, afferma il Nicolini, si è cercato di descrivere la condizione mentale in cui versano gli autori degli omicidi che il legislatore – all'art. 6 e all'art. 196 del codice penale del 20 maggio 1808 – definiva 'brutali', in quanto la crudeltà e la perfidia vi discoprono nel reo il libero uso di una volontà determinata:

Di tale monomania si parla ormai tanto e se ne ragiona e sragiona da' giornali e dagli autori di medicina legale, ch'ella è diventata nei giudizi penali l'eccezion di moda. Ma se questa specie di pazzi, che sanno quel che fanno, e lo fanno volendo, fossero da compassionarsi e da esserne

²⁷⁶ Nicola Nicolini nacque in Tollo, comune della provincia di Chieti in Abruzzo. La sua famiglia conta nomi cogniti nelle lettere e nella magistratura. Nel 1809 fu nominato Procurator Generale alla Corte Criminale di Terra di Lavoro. Nel settembre del 1810 passò ad occupare la carica di Presidente della Corte Criminale di Napoli e nel 1812 fu promosso al posto di Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Giustizia. Nel 1821 tornò alla professione di avvocato. Ma nel 1831 fu richiamato alla carica giudiziaria col grado di giudice della Gran Corte Civile di Napoli, e con decreto del 17 novembre detto anno fu nominato Professore Ordinario di Diritto Penale nella Regia Università di Napoli. Nel 1832 fu reintegrato nel suo antico posto di Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Giustizia e nell'agosto del 1841 fu elevato al posto di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio. Cfr. Giuseppe Madia, *Le Quistioni di dritto di Nicola Nicolini, novella edizione, col confronto della legislazione vigente nel Regno e della odierna giurisprudenza preceduta dalle notizie su la vita e su le opere dell'Autore*, I, XVIII, Napoli, 1870, p. I-II.

piuttosto serrati in un ospizio d'infermi, che messi sotto la scure di Astrea, chi è fra i più odiosi scellerati che temer potrebbe la pena?

Il principio giuridico-filosofico, che sarebbe al fondamento della sovrapposizione dell'omicidio senza causa' alla 'monomania omicida', sembra essere quello per cui l'uomo finché è dotato di ragione non agisce mai senza un motivo e tale motivo per essere giusto deve risultare proporzionato all'azione. In altre parole, chi uccide il suo ingiusto aggressore negli stretti termini della necessità simultanea della legittima difesa opera secondo la retta ragione, essendo il motivo del delinquere proporzionato all'effetto. Diversamente, chi uccide per vendetta non ha un motivo legittimato né dalla retta ragione né dalla legge né proporzionato all'effetto. Se, dunque, questo principio viene accolto per questi due casi, come può non accogliersi nei confronti di chi fa il male solo per amore del male? Quanti «maledicono e calunniano senza essere stati offesi, senza interesse personale, senz'altro motivo che il piacere di veder soffrire e di nuocere? Date ad un di costoro un grado di perversità di più, più coraggio ed un pugnale, e voi avrete la matta bestialità di cui parla Dante».

Il Nicolini non nega l'esistenza di siffatte inclinazioni funeste ma ritiene che queste per giungere al grave stadio della monomania debbano essere ignorate, assecondate e accolte con superficialità, senza che sorga in chi ne è affetto alcuna esigenza di porvi rimedio. Questo non significa che chi favorisce la causa e non vi si oppone diventa 'sempre' reo dell'effetto ma, eccepisce il Nicolini, se è vero che la monomania sconvolge tanto la ragione da eliminare ogni conoscenza dell'atto perché sopprime interamente la coscienza, conviene allora considerare l'autore del fatto come preso da «furore vero», da follia piena e non parziale.

Nel trattare le questioni di diritto relative alla terza classe dei reati di sangue, le quali segnano il passaggio dagli 'omicidi semplicemente volontari' agli 'omicidi premeditati', espone le proprie conclusioni nel processo che vedeva imputato di 'omicidio senza causa' Felice De Antonellis. Si tratta di un caso rientrante fra quelli di omicidio volontario nei quali non sia conosciuta alcuna esterna cagione eccitatrice della volontà disciplinato dall' art. 355 del codice penale del 1859. All'udienza della Corte Suprema del 19 giugno 1839, il Nicolini addusse le proprie

memorie conclusive a motivazione del rigetto del ricorso dell'imputato contro l'accusa di omicidio aggravato dalla malvagità con abile maestria.²⁷⁷

Una giovane napoletana fu chiesta in sposa dall'imputato originario del Sannio Irpino, il quale, ottenuto il consenso paterno, la condusse all'altare la sera del 28 gennaio 1837. Più che una cerimonia nuziale, sembrò una cerimonia funerea, sostiene l'avvocato. Non vi fu alcuna festa, né doni e una fosca tristezza occupava lo sposo. Dal momento del matrimonio «alcuna luce di gioia lampeggiò mai dal suo oscuro sembiante», il De Antonellis veniva descritto come taciturno e irascibile. Colpito da infermità nervosa a scoppi improvvisi diventava «perpetua e funesta la sua divorante atrabile». Lo contraddistinguevano modi e tratti incivili o violenti non eccitati da alcuna esterna ragione. Smanioso trascorrevano notti insonni, talvolta rigettava irritato le carezze della moglie e talaltra la minacciava di strapparle l'abito.

La mattina del 14 febbraio nella camera del fratello della moglie, il De Antonellis notò due pistole, le maneggiò e si accorse che erano cariche. Venne l'ora del pranzo e in quella circostanza, a detta dei testimoni, egli appariva tranquillo. Si alzò dal tavolo all'improvviso armato delle due pistole e rivolto verso la moglie «senza profferir parola, ne scarica una da sopra in giù sul di lei omero sinistro, e la fa cader morta fra le braccia del fratello».²⁷⁸ Si tratta di un omicidio causale e volontario? Questa l'unica questione di fatto proposta alla Gran Corte. Non si dubita che il colpo omicida sia partito dalla pistola impugnata dal De Antonellis; non si dubita che al tempo dell'azione, né prima né dopo, non fosse mai sospesa neppure temporaneamente la facoltà di discernimento. La taciturnità propria della personalità dell'imputato proveniva da ben altro che da assenza d'ogni capacità intellettuale: scortese, contristato, scontroso ma non demente. Con forza argomentativa il Nicolini proseguiva affermando che l'imputato non poteva nemmeno considerarsi esaltato da furore o da mania:

nel significato di quella malattia deplorabile che rendendo
l'uom macchina, lo spinge con impeto sì cieco ad azioni

²⁷⁷ Niccola Nicolini, *Questioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali*, IV, Napoli, 1839, p. 219.

²⁷⁸ *Ibidem*, p. 221.

sanguinarie che toglia la coscienza di quello che opera, fa ch'ei non ne provi soddisfazione interna, né rimorsi, perché non discernendo più il bene dal male, piange di quello, come ride di questo, indifferente all'uno ed all'altro.²⁷⁹

La Gran Corte respinse la dichiarazione di reità con ventiquattro motivi di annullamento. Ventitré riguardavano la giurisdizione, aspetti formali del processo, il metodo della discussione delle prove e della motivazione. Con l'ultimo, invece, la Corte sostenne che non essendo emersa nel processo una «cagione esterna determinatrice della volontà al reato» risultava violata la legge penale, anzi il senso comune, principio e fonte d'ogni legge: l'omicidio non poteva che essere dichiarato involontario.

Il Nicolini non rivolse alcuna opposizione alla definizione data dalla Corte al reato rispetto alla 'mancanza di causale' ma aggiunse:

Se per causa di un omicidio s'intenda un fatto esterno, che sentito dall'agente, sia ragion sufficiente dell'azione, e come di effetto moralmente o fisicamente necessario, tutte le prime mosse e la direzione e l'intensità ne spieghi, convien confessare ch' ella qui manchi assolutamente. Ma questa manca in ogni specie di omicidio imputabile.²⁸⁰

Nei soli omicidi 'leciti' per cause di giustificazione, l'azione esterna è proporzionata alla reazione ed è per tale ragione che la legge li dichiara esenti da pena. Ma la ragione motrice di tutti gli altri reati di sangue, i quali non possono pienamente giustificarsi, è sempre più o meno ingiusta, sempre mal proporzionata al misfatto. L'azione nell'omicida è più occasione che causa:

La causa vera è tutta nel suo animo o ferino, o intollerante e incomposto, spesso il più lieve disgusto senza altrui colpa, più spesso la sazieta, il capriccio, l'orgoglio della superchieria e della prepotenza, la

²⁷⁹ Ibidem, pp. 221-222; Sul pensiero del Nicolini in merito alla demenza e al furore si vedano le sue conclusioni pronunciate all'udienza della camera criminale della corte suprema di giustizia nella causa di Francesco Saverio Mastrogiacomo, nel giorno 21 giugno 1833, che lo vedeva imputato dell'omicidio del figlioletto di venticinque mesi gettato in un pozzo. Cfr. Giuseppe Madia, *Le Quistioni di dritto di Nicola Nicolini*, I, XVIII, Napoli, 1870, p. 226: Avrei desiderato, per onore dell'umanità, che l'uccisione del fanciulletto, per la quale il genitor di lui è stato condannato all'estremo supplizio, fosse veramente avvenuta per caso, o per atto involontario di un furioso o demente. [...] Ma poiché vi sono esseri sì malvagi, che funestando l'umanità con infrangerne tutte le leggi, meritano di essere cancellati dal numero degli uomini, conviene che vi sieno magistrati forti, i quali con atti di vigorosa giustizia garentiscano a tutti di queste leggi l'osservanza.

²⁸⁰ Niccola Nicolini, *Questioni di diritto*, IV, Napoli, 1839, cit., p. 223.

tentazione di troncar con la spada un nodo molesto, è per lo scellerato ragion d'omicidio.²⁸¹

Secondo il Nicolini quanti uccidono senza motivo – che la «tragedia antica fingeva agitati dalle Furie» e «ch'ora una nuova scuola ama chiamare monomani» – sono consapevoli dell'immoralità delle loro propensioni, hanno coscienza del male che desiderano, ma la loro libera determinazione non si traduce in atto se non quando giungono al punto estremo in cui le «brame irragionevoli ed atroci» diventano ingovernabili. Egli vede, nell'omicidio senza causa, un reato che «trascende ogni umano costume» ed in questo individua la ragione per cui fu definito 'brutale':

I nostri antichi lo chiamaron *brutale*, e non brutale a modo di leone o di toro, ma all'uso di tigre, il cui furor cieco, la cui bassa malvagità lo fa rivolgere, anche sazio di preda, senza provocazione né fame, non pure a divorare ogni altro animale, ma a fare in brani gli stessi figli suoi e la madre.²⁸²

La bestialità del gesto non viene fatta risiedere nell'efferatezza dell'atto, nelle modalità con cui si uccide, bensì nella contrarietà alle regole etiche e morali che si solgono attribuire all'essere umano moralmente integro. L'azione di tale tipologia di omicida è involontaria tanto quanto quella di ogni altro assassino non provocato da alcuna circostanza ma che *animi causa* è malvagio. Quando in sede processuale viene provato che il colpo non poteva essere scaricato se non volontariamente; quando viene provato che, sebbene non consti alcuna causa, l'azione nel tumulto interno del momento è stata volontariamente compiuta, come in ogni altro reato *ex impetu* o deliberato *ex improvviso*; quando si accerta che quella che in un primo momento sembrava «vaga scontentezza d'animo» ed «ostile inclinazione» era, invece, odio profondissimo e sete efferata di sangue, la causa dell'omicidio è finalmente individuata: la malvagità. Siamo nello stesso caso, riportato anch'esso dal Nicolini, dell'incendiario che senza aver ricevuto offesa, senza trarne vantaggio e senza avervi pensato mai anteriormente, «getta il fuoco

²⁸¹ Ibidem, p. 224.

²⁸² Ibidem, p. 226.

distruttore nella ricolta del vicino». E se l'omicida discerne, al tempo del fatto, il bene dal male; se dell'azione conosce la natura, il fine e le conseguenze; se era padrone di dirigere o sospendere l'esercizio della sua volontà e quindi in pieno possesso della capacità di determinazione, è senz'altro imputabile di un fatto volontario: «è tanto più imputabile, quanto men se ne trova il motivo in ciò che suol muovere alle azioni criminose i malvagi ordinarii». ²⁸³

Persino, il Filangieri, che il Nicolini definisce «modello di umanità e di dolcezza nella estimazione de' reati»²⁸⁴, colloca l'omicidio senza causa al massimo grado nella scala del dolo. E in linea di coerenza con il pensiero della dottrina prevalente si muoveva il legislatore del 1808 quando con l'art. 196 della legge del 20 maggio statui:

rende qualificato l'omicidio [e per tale ragione meritevole di una pena aggravata] tanto l'ingiusta quanto la niuna causa [...]. L'omicidio è brutale quando è commesso per solo istinto di malvagità, senza l'impulso di alcuna altra causa. ²⁸⁵

e lo sanzionò con la pena di morte esemplare.

La legislazione successiva, nella ricostruzione del Nicolini, benignamente collocò questi omicidi nella classe dei 'volontari *ex impetu*' o 'deliberati *ex improvviso*' quando non sono premeditati. Egli fa riferimento ad una legge del 1819 che a differenza di quella del 1808 aprì a ben altri principi il proprio spirito. Non che il nuovo legislatore credesse impossibile o involontario l'omicidio senza impulso di causa esterna, ma nel novero dettagliato dei reati lasciò inosservati tali omicidi.

²⁸³ Ibidem, pp. 227-228.

²⁸⁴ Il Filangieri nel trattare i problemi penali si faceva certamente interprete della fase più matura della corrente del riformismo illuminista europeo che vedeva nel sistema penale l'indicatore privilegiato di civiltà raggiunto da un popolo. Egli individuava, infatti, nel modello processuale accusatorio un modello assoluto, proprio di una società ideale formata da cittadini cui spettano uguali diritti e doveri, e condizionato, con il mezzo della legge, dalla protezione di tali diritti e dalla esaltazione di tali doveri. Sul punto si veda E. Dezza, *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, 1992, p. 52. Sugli sviluppi dell'illuminismo giuspolitico nella seconda metà del Settecento europeo si veda in generale G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, pp. 383-483.

²⁸⁵ Legge 20 maggio 1808, art. 196.

Perché, dunque, non considerare l'azione che proviene da una provocazione esterna quanto quella che erompe da cieco impeto di mal repressa disposizione interna dell'animo? Il legislatore del 1819 sembra aver accolto la tesi del Carmignani, secondo cui l'omicidio brutale non è omicidio più grave di quello commesso per causa più proporzionata. Esasperarne la pena, considerandone più grave il dolo appare agli occhi del giurista ingiustificato almeno quanto lo sarebbe scusarlo per difetto d'intelletto. Gli uomini «di retta mente e di retto cuore» non riescono ad immaginare fino in fondo i motivi che inducono al crimine *qui emolumenta rerum fallacibus iudiciis vident*. I motivi che conducono all'omicidio sono spesso così tenui e impercettibili, «che alcuni giudici sarebbero più pronti a negar tutto il fatto che a pronunziarvi l'assenza di un grande emolumento e di forti esterni motivi, quando ciò ne aggravi la pena».²⁸⁶ Il Nicolini si pone consapevolmente nella prospettiva teoretica del Carmignani. Se l'ignoranza della causa del fatto potesse risolversi in una imputazione positiva degna della pena capitale, questa finirebbe per poggiare su fondamenta sin troppo deboli e incerte.

Felice de Antonellis, per il suo omicidio, viene dai giudici condannato alla pena di morte e la decisione della Corte non allude ad alcuna occasione esterna che possa avere eccitato e condotto il colpevole al crimine. In realtà rileva il Nicolini, i giudici non credettero che la volontà dell'imputato fosse stata determinata senza alcun motivo, ma dalle argomentazioni emerge con chiarezza che si convinsero che l'insana mente del colpevole fu pervertitrice della sua volontà, come a dire che «l'iniquo motivo ne sia stato la soddisfazione che in un cuor barbaro produce l'esecuzione d'un misfatto inesplicabile e stranamente atroce». La Corte stessa, infatti, descrive la immoralità del colpevole, la sua cupa mestizia, i suoi furori malincolici. Allorchè si trattò di decidere del destino dell'imputato, essa stabilì che non esterna bensì interna fosse la forza impulsiva che spinse ad uccidere.

Si poneva un evidente problema di certezza del diritto. Secondo il celebre giurista Carl Joseph Anton Mittermaier (1787-1867), uno dei criteri giuridici più sicuri per distinguere il crimine compiuto dal delinquente sano di mente dal crimine

²⁸⁶ Cicerone, *De officiis*, III, 8.

dell'insano consiste nel valutare se dall'azione criminosa ne torni qualche utile – palese od occulto – a chi la commette. Professore di diritto a Landshut, Bonn, Heidelberg, egli portò un contributo fondamentale alla contemporanea scienza giuridica, riflettendo sui principi dell'imputazione criminale negli alienati nel suo saggio *De principio imputationis alienationum mentis in jure criminali recte constituendo*. Secondo Mittermaier la mania parziale priverebbe del libero arbitrio il soggetto, sebbene sia colpita una sola facoltà dell'anima²⁸⁷.

Il giurista tedesco inquadra come *melancholia* i primi gradi delle monomanie, nelle quali il soggetto comincia ad essere travagliato dalla prepotente emersione di una idea, dalla tirannia di una forza irresistibile contro cui, invano, combatte.²⁸⁸ Il momento in cui l'impulso a delinquere diventa irresistibile segna il superamento del confine con l'imputabilità. Occorre grande prudenza per discernerlo. Sapere che l'infermo abbia cercato di resistere a tale forza non è sufficiente a congetturare la sua irresponsabilità. E nemmeno si può sempre presupporre l'irresistibilità della forza dell'impeto interno, se questo non si manifesta palesemente come cieco appetito che spinge al male senza causa esterna. Infatti, l'opinione di coloro che ritengono non esservi imputabilità in assenza di causa non può essere accolta per il fatto che considerano ignota alla natura umana la cupidità di fare del male unicamente per 'amore del male'²⁸⁹.

A suo dire, essi non considerano che spesso i misfatti celano cause occulte che nessuno oserebbe confessare e che risiedono nella malvagità dell'animo umano. Di tal natura dovrebbero considerarsi le cause che spesso sono state invocate dai pratici del diritto per spiegare crimini atroci, ovvero una tendenza irresistibile a quel particolare reato. L'intento della sua riflessione sul crimine senza causa apparente e sulla monomania non è quello di negare, senza eccezioni, l'esistenza di una mania parziale irresistibile, ma piuttosto quello di avvertire i cultori del diritto che tale interpretazione del fenomeno criminoso non può essere ammessa quando non

²⁸⁷ Carl Joseph Anton Mittermaier, *De principio imputationis alienationum mentis in jure criminali recte constituendo*, Heidelbergae, 1838, p. 9.

²⁸⁸ *Ibidem*, pp. 46-47.

²⁸⁹ Mittermaier riprende il concetto di 'amore del male' già esposto da Pellegrino Rossi: «Ei fa il male per amor del male», cfr. Pellegrino Rossi, *Trattato di diritto penale*, II, Napoli, 1832, cit., p. 24.

appaia congiunta a nessuno dei fenomeni patologici che la scienza psichiatrica associa alla monomania e che denotano una mancanza della libertà di agire. Certamente chi è solito assecondare brutalmente ogni sua perversione, nel corso del tempo perviene ad una assuefazione di servitù morale al reato così profonda da rendergli quasi impossibile ogni forma di resistenza. In quest'ottica l'impeto di distruzione che vuole chiamarsi monomania omicida nasce da una condizione in cui il criminale si è posto volontariamente.

Il pensiero di Mittermaier sulla imputabilità penale delle azioni originate dalla alienazione mentale, viene a più riprese menzionato dal giurista torinese Luigi Giovanni Antonio Cibrario (1802-1870)²⁹⁰ che rivolgendosi ai giuristi e ai medici proclivi all'indulgenza con l'appellativo di «cortigiani dell'umanità» suggerisce loro di «guardare alla storia, alle memorie di quella istintiva crudeltà, di quel desiderio di distruzione che traspare talvolta negli animi infantili».²⁹¹

Mentre il problema della individuazione della natura dell'«impulso cieco ad uccidere» – descritto ora come malvagità, ora come follia morale – vede coinvolti tanto il sapere medico-psichiatrico quanto quello giuridico; il tema della imputabilità delle azioni sanguinarie rappresenta invece un classico ambito giuridico. Le esperienze e le risultanze della scienza medica, che dimostrano come possa essere «soltanto» parziale l'obnubilamento della ragione e come possa la malattia in altri casi colpire «soltanto» la sfera volitiva, non appaiono specificamente accolte dal legislatore del tempo. Questi, infatti, annovera genericamente l'«alienazione di mente» fra le cause che escludono l'imputabilità. E questo apparente pressapochismo non è un male. Infatti, la vaghezza della formula legislativa, agli occhi del Cibrario ma anche del Mittermaier, appare una scelta ben

²⁹⁰ Tra i suoi scritti di carattere storico-giuridico si ricorda il discorso *Della pace pubblica* tenuto in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario della Camera dei conti nel 1839. In esso Cibrario esamina in chiave storica la funzione dello Stato e delle buone leggi nel mantenimento della pace e dell'ordine interno, così come quella delle pene, che devono avere un carattere di espiazione e di prevenzione, il tutto nella visuale del codice penale appena emanato e riecheggiando le teorie settecentesche sulla proporzionalità delle pene e il pensiero di Romagnosi. Cfr. P. Casana, *Cibrario Luigi Giovanni Antonio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, p. 533.

²⁹¹ Cfr. Luigi Giovanni Antonio Cibrario, *Dell'imputabilità delle azioni nelle alienazioni di mente*, in *Annali di giurisprudenza raccolta mensile pubblicata da una società di avvocati e di causidici*, anno I, II, Torino, 1838, cit., p. 544.

ponderata nella misura in cui il diritto sul punto specifico ceda il passo alla competenza scientifica degli esperti in materia, e che quindi si debba risalire alle fonti della scienza medica per valutare – se e in che misura – la specifica condizione mentale del criminale sia tale da incidere sulla imputabilità.

Tirando le fila del discorso, il Cibrario ritiene che il legislatore dovrebbe stabilire:

1. nessun crimine può essere imputato se non concorrono nel reo, al momento di commetterlo, la ‘coscienza dell’azione’ e la ‘libertà di agire o non agire’;
2. tolgono o diminuiscono l’imputabilità non solo le alienazioni ‘evidenti’, bensì anche le morbose perturbazioni della mente in grado di escludere o diminuire la coscienza della azione oppure la libertà di agire.²⁹² Sembra cioè necessario ammettere la possibilità non solo di una corruzione parziale dell’intelletto bensì anche la possibilità di una corruzione esclusiva della volontà.

Il concetto di omicidio compiuto ‘per solo impulso di brutale malvagità’ – insegna il giurista siciliano Giovanni Battista Impallomeni (1846-1907)²⁹³ – esclude ogni altra causa a delinquere, un qualsiasi altro movente e non si può spiegare altrimenti se non «come uno scoppio di ferocia istintiva» che denuncia nell’agente il difetto di sensibilità morale. Ciò rivelerebbe il ‘mostro umano’.²⁹⁴

L’Impallomeni si pone esplicitamente il problema se si sia di fronte ad una mera ‘anomalia psichica’, ad una vera e propria malattia della mente, la quale esprimerebbe una sorta di regressione atavica all’animalità inferiore. Di fronte a questo interrogativo egli nega che il giurista debba fare ricorso a un concetto quale la regressione atavica, concetto metagiuridico e privo di un sufficiente e plausibile fondamento scientifico. L’animalità inferiore si caratterizza per una ‘purezza’ e una

²⁹² Luigi Giovanni Antonio Cibrario, *Dell'imputabilità delle azioni nelle alienazioni di mente*, in *Opuscoli*, Torino, 1841, pp. 137-138.

²⁹³ Nel 1888 un prestigioso incarico lo proiettò negli ambienti legislativi del Ministero di Grazia e giustizia. Apprezzato dal guardasigilli Zanardelli, fu da questi nominato vice-segretario della commissione interparlamentare incaricata di portare a termine le ultime modifiche al testo del primo codice penale del Regno d'Italia. Cfr. M. A. Cocchiara, *Impallomeni, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, 2013, pp. 1106-1107.

²⁹⁴ Giovanni Battista Impallomeni, *L'omicidio nel diritto penale*, seconda edizione, Torino, 1900, p. 436.

naturalità che la pongono in chiave etica ad un livello superiore rispetto al fenomeno della brutalità omicida. In tal caso l'uomo sarebbe ben peggiore della bestia che agisce sempre per soddisfare i suoi bisogni primari:

le belve feroci sono inoffensive quando non sono stimolate dalla fame, le tigri e le iene bevono il sangue della vittima, ma non la sbranano per pascersi della vista del sangue.²⁹⁵

L'obiettivo dell'Impallomeni è quello di contestare la spiegazione dell'omicidio brutale nei termini di regressione atavica. La condizione dell'omicida senza causa non ha la naturalità dell'animale. Non si muove nell'orbita delle leggi naturali. Si tratta, al contrario, di una patologia. La prima impressione in simili casi deve per il giurista essere il «sospetto di una causa morbosa» che affetti 'la sensibilità'. L'omicida brutale non è una bestia ma un uomo malato:

Molti fatti che sembrano inesplicabili si spiegano facilmente con una di quelle psicopatie, che per essere assai poco comuni sfuggono all'osservazione ordinaria; sfuggono principalmente perché non si manifestano con un disordine dell'intelligenza e sono perciò poco appariscenti, ma attaccano profondamente l'affettività o ammalano la volontà.²⁹⁶

Sarà quindi indispensabile per tali crimine un'approfondita perizia che dimostri trattarsi di folli morali, di persone affette da malattia alla volontà. È pur vero che l'omicidio può avere a suo coefficiente la brutale malvagità in concorso con un altro fattore scatenante. Così si spiegherebbero i fatti di chi uccide per pochi 'spiccioli' o del brigante che uccide per provare la polvere del fucile. Nelle cause insignificanti la malvagità umana si manifesta nella sua orrida brutalità, senza che perciò si tratti di omicidio commesso 'per solo impulso di brutale malvagità'.

Invece, la cosiddetta vendetta trasversale – annoverata dal Rainaldi – andrebbe espunta dal novero dei crimini bestiali senza causa. Si tratta senz'altro di un delitto sommamente malvagio, ma non compiuto per 'solo' impulso di brutale malvagità. Per comprenderne la distorta razionalità, è necessario mettersi nei panni

²⁹⁵ Ibidem, p. 436.

²⁹⁶ Ibidem, p. 437.

del ‘vendicatore’, che uccide per procurare dolore ad un terzo e soddisfare così la propria sete di vendetta. Un più retto apprezzamento penale delle cause del delitto, una loro circostanziata valutazione consiglierebbe quindi di sostituire la qualifica «per solo impulso di brutale malvagità», circoscrivendola alle modalità oggettive di esecuzione tramite la denominazione di omicidio commesso «con brutale malvagità»²⁹⁷

Negli stessi anni, uno dei celebri protagonisti della Scuola positiva²⁹⁸, Enrico Ferri (1856-1929)²⁹⁹, sosterrà che i casi di impulso momentaneo all’omicidio si identificano spesso con quelli di ‘omicidio senza motivo’. L’omicidio diventa per sé stesso lo scopo unico dell’agente e rappresenta un sintomo di ‘pazzia morale’, corrispondente alla figura criminosa che i criminalisti classici – «troppo profani alle scienze naturali» – qualificavano nei termini di omicidio per sola brutale malvagità, sete di sangue, odio nei confronti dell’umanità.³⁰⁰

Secondo il Ferri, talvolta l’invasione lenta e la cristallizzazione dell’idea omicida non escludono ma piuttosto eccitano nell’alienato la coscienza di essere pazzo o quantomeno di avere un desiderio ingiusto e disumano, meritevole di pene severe, senza per questo possa trattenersi dall’uccidere. Sarebbero questi nello specifico i casi che, secondo gli psichiatri dei primi anni dell’Ottocento, costituiscono la monomania omicida.³⁰¹ L’impulso omicida in assenza di uno stato

²⁹⁷ Giovanni Battista Impallomeni, *L’omicidio nel diritto penale*, seconda edizione, Torino, 1900, p. 437.

²⁹⁸ Nella sua *Sociologia criminale* – ampliata fino al 1929 – si propose di dar senso, precursore Romagnosi, ad una scienza dei delitti e delle pene rinnovata dal metodo sperimentale e basata sui dati dell’antropologia e della statistica criminale. Con conclusioni inalterate in quasi cinquant’anni elencò fattori antropologici, fisici e sociali del delitto, da cui desunse le varie categorie di delinquenti – pazzi, nati, abituali, occasionali, passionali – ancorate al concetto di pericolosità, da studiare nel reato e nel processo in quanto strumento di prognosi. Forte delle sue osservazioni scientifiche considerò i delinquenti «sempre anormali», nel non sapersi adattare all’ambiente sociale. Cfr. Enrico Ferri, *Sociologia criminale*, Torino, 1900, p. 143. Si veda anche P. Marchetti, *Le “sentinelle del male”. L’invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giusnaturalismo e normativismo psichiatrico*, in *Quaderni Fiorentini*, 38, 2009, pp. 1074-1080.

²⁹⁹ Sulla vita e sul pensiero dell’autore si veda in generale F. Colao, *Ferri Enrico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, 2013, pp. 849-852.

³⁰⁰ Enrico Ferri, *L’omicidio nell’antropologia criminale (omicida nato e omicida pazzo) con atlante antropologico-statistico*, Torino, 1895, p. 573.

³⁰¹ *Ibidem*, p. 552.

emotivo o passionale, si presenta alla coscienza del malato e gli si impone contro la sua volontà. Esso impedisce e attraversa l'ordinaria concatenazione delle idee, e viene considerato dall' ammalato come anormale e straniero al suo io. Questo avviene – sostiene il Ferri – quando il proposito omicida giunge ad occupare i centri psichici che si organizzano e si polarizzano intorno all'idea fissa impulsiva.³⁰² Nella prospettiva del Ferri, il crimine, nelle sue forme ataviche o antiumane, (cioè contrarie alle condizioni immanenti e fondamentali dell'esistenza umana) e nelle sue manifestazioni evolutive antisociali (cioè contrarie all'assetto transitorio di una determinata società), non è mai il prodotto della libera volontà e malvagità individuale bensì piuttosto l'effetto e il sintomo di patologia individuale – nelle sue forme ataviche, e di patologia sociale – nelle sue forme evolutive. Il reato, quindi, risulterebbe sempre dall'incidenza criminogena dell'ambiente fisico e sociale combinata con le tendenze individuali, ereditarie o acquisite, e con gli impulsi occasionali.³⁰³ In quest'ottica l'omicidio non può ammettersi come reato commesso per solo impulso di brutale malvagità. Infatti, l'impulso che scaturisce dalla sfera interiore del criminale deve combinarsi necessariamente con una forza criminogena esterna che favorisca la sua manifestazione.

Dietro la questione filosofico-giuridica del delirio della volontà, che ha cerveloticamente interessato cattedratici, giudici, legislatori e medici-legali, si nasconde il problema, più ampio e più antico, del rapporto fra libero arbitrio ed imputabilità. Infatti, se agevolmente si comprende che non si può attribuire libertà di arbitrio, né responsabilità penale quando esista lesione dell'intelletto³⁰⁴, deve altrettanto ammettersi che gli impulsi istintivi, quanto le morbose deviazioni della volontà, sono il sintomo di un'alterazione profonda della vita psichica, alterazione che denota sempre una lesione della sfera emozionale – 'sensifera' –, cui consegue il perversimento funzionale della mente. Che l'uomo sia dotato di libero arbitrio o di libertà morale significa che di fronte alla continua e multiforme pressione dell'ambiente esterno e al vario dibattersi degli impulsi interni, spetti sempre alla

³⁰² Ibidem, p. 551.

³⁰³ Enrico Ferri, *Sociologia criminale*, Torino, 1900, p. 463.

³⁰⁴ Antonio Michetti, *Dell'Arbitrio e dell'imputabilità*, Pesaro, 1886, p. 14, p. 175.

sua volontà libera il decidere, in ultimo appello, fra due opposte possibilità. Pertanto se il soggetto sceglie il male, ne è sempre imputabile e deve esserne punito. La scuola criminale positiva non accetta questo unanime sillogismo dei giuristi perché ritiene che la fisio-psicologia positiva abbia completamente annientata questa credenza del libero arbitrio o della libertà morale.³⁰⁵ Non esiste, sostiene il Ferri, una volontà come entità monolitica per sé stante ma esistono singole e differenti volizioni.³⁰⁶

Vero è che nei processi criminali qualche fenomeno allucinatorio, qualche concezione delirante del presunto criminale alienato, agevolano il compito medico-legale di accertamento della condizione mentale; ma altrettanto vero è che, indipendentemente da tali fenomeni, il pratico del diritto può trovarsi di fronte ad un imputato il quale, benchè in apparenza ragioni ed intenda normalmente, è vittima di un vizio della volontà che rende incompleto, disordinato, inadeguato il processo fisio-psichico.

È in questo quadro che rientrarono le indagini scientifiche sulle monomanie. Esse offrirono talora un confuso scenario concettuale per chi volle invocarle al solo fine di esercitare una boria neologistica, ma non si può negare che furono imprescindibile premessa per i posteriori progressi della scienza sull'inconscio³⁰⁷.

Le monomanie non sembrano essere un sistema nosologico fondato sulla retorica di medici materialisti, organologisti e fatalisti bensì espressione teorica di osservazioni scientifiche di specialisti che trovano eco nella scienza medico-legale dei secoli precedenti. Agli albori della medicina-legale, le manie parziali si riepilogavano nella melancolia o delirio esclusivo su un oggetto.

³⁰⁵ Enrico Ferri, *Sociologia criminale*, Torino, 1900, p. 468.

³⁰⁶ *Ibidem*, p. 479.

³⁰⁷ Ci si riferisce alle scoperte effettuate dalle neuroscienze, scoperte che sembrano mettere in discussione l'idea fatta propria dal diritto dell'uomo sostanzialmente libero di determinare il corso delle proprie azioni in assenza di conclamate patologie psichiatriche. Tali teorie vicine a quelle dei 'deliri della volontà' dei primi scorcio dell'Ottocento, segnano un superamento netto degli orientamenti della Scuola lombrosiana volta a fondare l'alterità antropologica dell'uomo delinquente. Fenomeni come lo sdoppiamento della personalità o la trance ipnotica sembravano dimostrare come la volontà potesse giocare un ruolo meno decisivo sull'agire umano di quanto non si fosse sino a quel momento supposto. Cfr. P. Marchetti, *L'inconscio in tribunale. Azioni incoscienti e diritto penale. Da Charcot alle neuroscienze*, Milano, 2014.

§4. Le resistenze della Scuola classica all'avanzare del concetto di 'follia della volontà': gli orientamenti del Carrara e del Pessina sull'imputabilità e sul libero arbitrio

Il problema giuridico della imputabilità del reo affetto da una 'malattia della volontà', strettamente connesso al concetto di libero arbitrio³⁰⁸, si trova attanagliato nelle trame di quella rivoluzione concettuale caldeggiata dalla criminologia che segna il passaggio dalla centralità dell'individuo alla preminenza della società.³⁰⁹ La Scuola classica – scrive il Ferri nella *Sociologia criminale* – sorgeva in nome dell'individualismo, per rivendicarne i diritti troppo soffocati dallo Stato nel medio evo.³¹⁰ Si tratta di tematiche affrontate dalla dottrina con quell'afflato chiarificatorio che nel silenzio della legge cercava di evitare che tali delicate problematiche fossero lasciate all'arbitrio dei giurati.³¹¹

³⁰⁸ La Scuola classica propugnava un concetto di responsabilità penale totalmente imperniato sull'esistenza della libertà dell'uomo. Sul dibattito ottocentesco intorno al concetto di libero arbitrio in ambito giuspenalistico, con particolare riferimento ai diversi orientamenti dottrinali delle varie Scuole di pensiero si rinvia in generale a M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., pp. 604-605. Per un recente inquadramento generale si veda F. Colao, *Le scuole penalistiche*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, ottava appendice, Roma, 2012, pp. 349-356.

³⁰⁹ Sull'ampio dibattito che orbita intorno al passaggio dal giuspersonalismo al giuspositivismo si veda ampiamente G. Chiodi, L. Garlati, *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano*, [a cura di], Torino, 2015.

³¹⁰ Enrico Ferri, *Sociologia criminale*, cit., p. 23.

³¹¹ Su tale ampio dibattito si vedano almeno Aristide Gabelli, *I giurati del nuovo regno italiano secondo la legge sull'ordinamento giudiziario e il codice di procedura penale*, Milano, 1861; Luigi Casorati, *La nuova legge sui giurati, corredata dei lavori preparatori e delle discussioni parlamentari*, Prato, 1874; Pietro Ellero, *Il giurì in Italia*, in ID., *Opuscoli criminali*, Bologna, 1874, pp. 245-275; Enrico Cardona, *La nuova legge sui giurati studiata nei suoi rapporti con la scienza e con la storia*, Napoli, 1875; Desiderato Chiaves, *Giudice mal giudicato: apologia del giurì nei giudizi penali letta all'adunanza della Società Filotecnica di Torino il 19 gennaio 1879*, Torino, 1879; Enrico Ferri, *Sociologia criminale*, Torino, 1900, pp. 790-795; Raffaele Garofalo, *Un giurì di persone colte*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale*, 1881 [2-3 pp. 374-376]; Francesco Carrara, *Pensieri sulla giuria*, in ID., *Reminiscenze di cattedra e di foro*, parte prima, Lucca, 1883, pp. 349-375; Pietro Lanza, *La giuria ed il giudizio penale davanti la Corte d'Assise. Studi e progetti di riforme*, Pisa, 1886; Raffaele De Novellis, *Il giurì: note critico-storiche*, Napoli, 1886; V. Olivieri, *Ladri e omicidi davanti al giurì*, in *La Scuola Positiva*, 1896, [6 pp. 190-191]; Giulio Crivellari, *La Giuria in Italia*, Napoli, 1897; F. Manduca, *La giuria nel momento presente*, ivi, pp. 610-617; F. Bonanno, *Sul diritto penale e sui giurati. Scritti diversi*, Catania, 1896; Tancredi Canonico, *Urgenza di riformare la legge sui giurati: parole del senatore Canonico nella tornata del 18 gennaio 1899*, Roma, 1899. Più recente invece si veda L. Garlati, *L'inconscio inquisitorio: l'eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, 2010.

Ritornando sulla specifica questione della responsabilità penale, il Carrara afferma che un fatto può essere imputato al suo autore se questi sia stato non soltanto la causa materiale di esso ma anche la causa morale.³¹² L'uomo soggiace alla legge penale in quanto «ente dirigibile e questa sua subiezione ha causa oltre che nel suo intelletto, nella sua volontà»³¹³. Egli collega la imputabilità giuridica alla partecipazione volitiva «libera ed intelligente» del reo e in questa prospettiva l'autore di un fatto di reato può essere chiamato a risponderne penalmente solo se al tempo della commissione del misfatto versava in una condizione psico-fisica da potersi valutare come 'moralmente libera'. Nell'azione delittuosa concorrono due forze, una fisica e l'altra morale. L'impulso morale, che è quello su cui si intende focalizzare l'attenzione, racchiude in sé la comprensione dell'illiceità della azione criminosa, la comprensione degli effetti giuridici che essa comporta, la libertà di elezione e la volontà di agire – definiti dal Carrara concorso dell'intelletto e concorso di volontà. Il Carrara ammette che in presenza di determinate condizioni psichiche la sfera volitiva dell'individuo possa subire delle alterazioni ma ritiene che debbano avere valore di scriminanti in senso stretto, sul piano penale, solo le circostanze che riducono o annullano il concorso dell'intelletto al reato.³¹⁴ Infatti, la libertà di elezione – ossia «il decidere a proprio talento il fare o il non fare, dietro i calcoli dell'intelletto» – non può mai mancare totalmente nell'uomo essendo una «potenza astratta dell'animo».³¹⁵ Se si accolgono le considerazioni del Carrara sul libero arbitrio, la cosiddetta monomania – altrimenti detta – mania morale/mania della volontà, che per definizione non affligge l'intelletto del soggetto agente e che si risolve in una inclinazione alla malvagità immotivata, non annientando

³¹² Francesco Carrara, *Programma del corso di Diritto Criminale dettato nella R. Università di Pisa*, parte generale, I, Lucca, 1877, p. 40. Sulla tematica del libero arbitrio si veda anche Francesco Carrara, *Libertà e spontaneità. Prolusione al corso di diritto e procedura penale (28 novembre 1882)*, in ID., *Reminiscenze di cattedra e foro dell'avvocato Francesco Carrara*, Lucca, 1883, pp. 508-509. Sul complesso concetto di libertà morale ed il suo rapporto con le malattie psichiche si veda U. Fornari, R. Rosso, *Libertà morale, infermità di mente e forza irresistibile nella psichiatria italiana dell'Ottocento*, in *Criminologia e responsabilità morale*, Padova, 1990, p. 47.

³¹³ Ibidem, pp. 73 ss.

³¹⁴ Ibidem, p. 216.

³¹⁵ Ibidem.

completamente il libero arbitrio non diminuisce la responsabilità penale del reo e anzi ne accresce la pericolosità sociale.

In una interessante prolusione del 1875, Enrico Pessina, con un approccio fortemente filosofico alle problematiche giuridiche e psichiatriche, evidenziava come negare totalmente il libero arbitrio nel reo significava giungere alla conclusione che la libertà della coscienza dell'individuo altro non è che un'illusione e che il criminale non è mai «libera cagione» del reato, minando alle fondamenta lo studio degli istituti di diritto criminale di pluriennale tradizione.³¹⁶ Seguendo l'orientamento delle nuove teorie psichiatriche, afferma il Pessina, il delitto non sarebbe altro che una *infelicitas fati*, prodotto di innumerevoli coefficienti esterni che inducono al crimine ed in grado di intervenire nella sfera interiore del reo operando «come sopra un qualsivoglia strumento opera l'artefice che trasforma i prodotti della Natura, e senza che l'uomo possa opporvi efficace resistenza».³¹⁷ «La scuola frenologica e fisiologica», a voler usare le parole del professore napoletano, avrebbe diffuso l'idea che sia possibile attraverso lo studio dell'organo cerebrale risalire alla più recondita sfera degli istinti e dei sentimenti, oltre che alle modalità di formazione dei processi cognitivi e volitivi, riducendo – in tal guisa – l'intelletto «ad una secrezione del cervello».³¹⁸ Il dibattito sulla 'follia della volontà' si interseca con quello che ruota intorno all'istituto della giuria nell'ambito della Corte d'Assise³¹⁹, immagine riflessa di un principio democratico oppure, al contrario, immagine deformata di una presunta opinione pubblica.³²⁰

³¹⁶ Enrico Pessina, *La libertà del volere – Prolusione al corso di diritto penale letta nella r. università di Napoli il dì 20 dicembre del 1875*, in *Discorsi varii*, Napoli, 1915, p. 99.

³¹⁷ *Ibidem*, p. 100.

³¹⁸ *Ibidem*, p. 104.

³¹⁹ Sul problema dell'errore giudiziale si vedano M. Meccarelli, 'Due lati di una stessa figura'. Questione di fatto e di diritto fra Corte d'Assise e Cassazione nel dibattito dottrinale verso il codice di procedura penale del 1913, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, [a cura di], *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, 2008, pp. 163-194. Sulla Corte D'Assise più in generale si rinvia a A. Marongiu, 'Corte d'Assise (storia)', in *Enciclopedia del diritto*, X, Milano, 1964, pp. 774-783; S. Riccio, 'Corte d'Assise', in *Novissimo Digesto Italiano*, IV, Torino, 1959, pp. 915-928.

³²⁰ Sul rapporto tra giuria ed opinione pubblica si rimanda a L. Lacchè, *Un luogo 'costituzionale' dell'identità giudiziaria nazionale dell'identità giudiziaria nazionale: la Corte d'Assise e l'opinione pubblica (1859-1913)*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, [a cura di], *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 77-120; ID., *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, «processi infiniti» e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M.

§4. Un ‘maniaco’ in tribunale: Giovanni Deci da Bassano (1834)

L’11 giugno 1834, di barbaro e bestiale parricidio ed uxoricidio fu accusato Giovanni Deci da Bassano, che dal Supremo Tribunale della Sacra Consulta fu condannato alla morte di esemplarità. Era originario di Bassano in Teverina, paesino in prossimità di Viterbo, marito di Maria De Paolis e padre di due figli, Bernardino e Caterina, rispettivamente di sei e undici anni. Nell’orazione dell’avvocato Oreste Raggi si legge che l’omicida, prima di mettere a morte la moglie a cui era unito da diciotto anni, sentì la voce del Signore sussurrargli: «Uccidi tua moglie che divenuta è un diavolo e bene uccidila perché se giunge ad afferrarti seco ti trascina nello inferno».³²¹

In ossequio al comando ricevuto, il Deci afferrò la zappa e colpì a morte la moglie stesa sul letto. Sentendo le grida della madre, la figlia Caterina accorse nella camera dove divenne anch’essa vittima della furia assassina del padre, mentre il fratello rimase ferito. Quando i vicini di casa suonarono alla sua porta per capire cosa fosse successo e quali fossero le ragioni di quelle urla di dolore, egli rispose: «Fuori i diavoli da casa mia, non voglio i diavoli in casa, io sono il Santo Padre che difendo il mio Dio»³²².

Il Deci si macchiò di parricidio ed uxoricidio senza alcuna apparente ragione, senza che fosse intervenuta alcun movente passionale: né odio, né gelosia, né vendetta. Si trattava, secondo Raggi – avvocato dei poveri – di un tipico caso di monomania che, precisava, gli antichi chiamavano melancolia. Sulla base della memoria difensiva del Raggi, il Supremo Tribunale decise di rimettere la questione

Miletti, [a cura di], *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Milano, 2006, pp. 459-513; ID., ‘L’opinione pubblica saggiamente rappresentata’. *Giurie e corti d’assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in P. Marchetti, [a cura di], *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Napoli, 2007, pp. 89-147.

³²¹ Oreste Raggi, *Orazione per Giovanni Deci da Bassano reo di barbaro e bestiale parricidio ed uxoricidio condannato alla morte di esemplarità*, Roma, 1837, p. 9.

³²² Ibidem, p. 10.

al Collegio medico-chirurgico di Roma, il quale nel giorno 11 dicembre 1837 emanò il seguente verdetto:

Dopo che ciascuno dei Membri del Collegio Medico-Chirurgico di Roma avea letto, ed esaminato il Processo compilato contro il Parricida, ed Uxoricide 'Giovanni Deci di Bassano' si venne ad una ragionata discussione sul medesimo in generale adunanza, e si conchiuse che per meglio conoscere il vero stato di mente del detenuto Deci sarebbe stato opportuno che tre dei Colleghi lo avessero visitato più volte nella prigione, onde bene osservarlo, e riferirne quindi al Collegio il preciso stato relativo alla mente. Fu ciò eseguito per ben due volte con la esatta osservazione ed esame non solo del carcerato Deci, ma ben anche dei suoi custodi, e dei suoi compagni di segreta, e del tutto fu istruito il Collegio in una seconda adunanza generale. Aggiunte queste informazioni alla considerazione del complesso di tutti gli atti antecedenti, concomitanti e susseguenti di quel tristo avvenimento, il Collegio non dubitò, e non dubita di riconoscere lo stato 'monomaniaco' dell'infelice prigioniere Deci in quella orrenda uccisione.

Difatti il fisico del Deci non presenta le cose le più naturali, ed ordinarie, i suoi occhi sono sempre stralunati con vasi iniettati di sangue, i polsi eccessivamente lenti, piccoli, e bassi, la figura del suo capo non interamente regolare. Poco dorme, fa orazioni con frequenza, non proferisce mai parole sconce, invoca spesso il nome di Dio, e della Madonna, ed apparisce assai tranquillo, e taciturno. Ripete sempre di aver ucciso la moglie per comando di Gesù Cristo, poiché era indemoniata, e che la tenera figlia, che si mise di mezzo, restò uccisa anche essa, senza di lui volontà, sotto i colpi di un zappone, che egli scaricava contro sua moglie che era divenuta demonio, per rilevazione a lui fatta da Gesù Cristo. E realmente dopo molti anni di tranquillo matrimonio con figli ad eccezione di qualche rara contesa, inevitabile tra poveri contadini coniugati, conservandosi il Deci sempre religioso solitario, poco amante della fatica, e molto della Chiesa, penseroso sino a passare generalmente per scemo, o pazzo una sera del giugno 1834 in mezzo alla maggior tranquillità, senza contesa, lungi da ogni causa manifesta, mangia secondo il solito colla infelice consorte, e poco beve, prega Iddio, si colca nel letto, passa tranquillo, ma sul far del giorno preso da estro terribile di mania afferra il manico di un zappone, e percotendone ciecamente la disgraziata moglie, giunge ad ucciderla in mezzo alle grida di "viva Gesù", "viva Maria" trionfando di avere ucciso il diavolo, che lo strascinava all'inferno. Una tenera figlia di circa dieci anni si scuote allo strepito, si mette di mezzo, e spera arrestare lo strazio di sua madre, ma rimane anche essa colpita ed offesa a tal segno, che ne muore il dì seguente. Un piccolo figlio di circa sette anni che non si muove atterrito, e tace in quello stesso letto già insanguinato rimane illeso. Intanto l'autore di sì orrendo eccidio non fugge né si nasconde, che ben lo poteva, resta tranquillo, torna alle solite faccende domestiche, si compiace di aver ucciso il diavolo, e di aver così obbedito a Gesù Cristo, e da quella epoca sino al momento attuale ha ripetuto sempre le stesse parole invariabilmente, senza mai mostrarsi né turbato, né avvilito, né pentito. Ora in seguito della ponderata considerazione di tutte queste cose, e di tutte le circostanze, i Membri Collegiali presenti nel numero di sedici

[...] hanno per mezzo dello squittinio segreto, alla unanimità conchiuso che il carcerato Giovanni Deci era, allor quando commise questo eccidio, in istato di monomania, e che debba perciò considerarsi come infermo di mente, e non come colpevole, o reo [11 dicembre 1837] [Pendeva la causa nuovamente avanti il Sacro Tribunale quando l'infelice Giovanni Deci morì di consunzione nel carcere segreto il giorno 30 gennaio 1838]³²³.

³²³ Ibidem, pp. 49-51.

Capitolo IV. NELL'ETÀ DELLA CODIFICAZIONE

§1. *Per solo impulso di brutale malvagità: l'omicidio senza causa nei codici preunitari*

Le fondamenta della costruzione dell'omicidio si radicano dubbiamente nella dottrina di *ius commune*. Per quanto concerneva *l'animus necandi*, essa elaborò la figura della volontà deliberata, quale requisito indispensabile dell'omicidio. Se da una parte era necessario il dolo specifico di uccidere, dall'altra non importava la causa scatenante.³²⁴ L'indagine su quest'ultima darebbe luogo ad un processo cognitivo che, a dirla con Antonio Buccellati, obbligherebbe a penetrare nella coscienza individuale del criminale.³²⁵

Tuttavia a livello legislativo in continuità con l'omicidio senza causa o bestiale d'antico regime, la valutazione dell'assenza di causa continua a serpeggiare. Ad esempio, la legge sugli omicidi della Repubblica italiana del 25 febbraio 1804 stabilisce che l'«omicidio per causa brutale, compiuto senza alcun ragionevole motivo nell'uccisore per adirarsi contro la persona che poi ha uccisa» viene fatto rientrare nel novero degli omicidi aggravati e puniti con la pena di morte.³²⁶

³²⁴ Si veda anche per quanto concerne l'età della giurisprudenza consulente M. Lucchesi, *L'animus occidendi e l'animus deliberatus nei consilia di area lombarda*, in *Studi di storia del diritto*, I, Milano, 1996, pp. 1-72.

³²⁵ Sul punto si veda A. Santangelo Cordani, *Alla vigilia del Codice Zanardelli. Antonio Buccellati e la riforma penale nell'Italia postunitaria*, Milano, 2008, p. 322.

³²⁶ L'omicidio «per causa brutale, senza ragionevole motivo» veniva punito con l'estremo supplizio al pari dell'omicidio premeditato, di quello in odio di legittima esecuzione o commesso per resistere alla forza comandata dalla pubblica Autorità e a quello commesso per abusare con violenza della vittima in quanto considerato omicidio qualificato da una piena e dolosa deliberazione. Cfr. *Bollettino delle leggi della Repubblica italiana*, I, Milano, 1804, art. 1. Cfr. anche P. Vico, *Omicidio*, in *Digesto italiano. Enciclopedia del diritto metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, XVII, Torino, 1904-1908, p. 226.

Anche nel progetto di codice penale redatto per il Regno d'Italia nel 1808³²⁷, in particolare negli artt. 432-435, in cui ebbe grandissima parte il Romagnosi in linea con la scienza penalistica più aggiornata, si considera e si punisce l'omicidio «commesso per solo impulso di una brutale malvagità» con la pena di alto criminale o correzionale, alla stregua dell'omicidio premeditato.

Quanto alla legislazione penale dei vari Stati italiani che precedettero il codice penale unico per il Regno d'Italia, l'aggravante dell'omicidio commesso per solo impulso di brutale malvagità non trova riscontro nel codice delle Due Sicilie del 1819³²⁸, nel codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820³²⁹ e nel Regolamento sui delitti e sulle pene emanato da Gregorio XVI nel 1832³³⁰. Tale fattispecie criminosa era invece contemplata e in particolare aggettivata come 'bestiale' nel codice toscano del 1786 emanato da Pietro Leopoldo Granduca di Toscana che equiparava tale tipologia di omicidio a quello premeditato inserendoli nella medesima categoria criminale dei 'delitti atrocissimi' e pertanto irremissibilmente puniti con l'estremo supplizio della morte previa un'ora di gogna.³³¹ Nonostante fu un'impresa legislativa che accolse i più avanzati portati

³²⁷ Cfr. Gian Domenico Romagnosi, *Opere edite ed inedite sul diritto penale*, volume unico, parte II, Milano, 1842, pp. 1157-1194.

³²⁸ Sulle caratteristiche di tale codice e sul contesto in cui viene emanato si vedano i saggi raccolti in *Codice per lo Regno delle due Sicilie (1819. Parte seconda. Leggi penali*, a cura di S. Vinciguerra, M. Da Passano, Padova, 1994, nonché F. Saluto, *Diritto penale secondo l'ordine del codice per lo Regno delle due Sicilie*, Palermo, 1858; D. Novarese, *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie: le leggi penali del 1819*, Milano, 2000; A. M. Stile, *Il codice del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli* (Studi raccolti da S. Vinciguerra), Padova, 1999, pp. 183-195.

³²⁹ Codice Penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, Parma, MDCCCXX. In ordine al codice penale parmense rinviamo al contributo di A. Cadoppi, *Il codice penale parmense del 1820*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli* (Studi raccolti da S. Vinciguerra), Padova, 1999, pp. 196-267.

³³⁰ *Regolamento su i delitti e sulle pene del 20 settembre 1832*, Roma. Per un'analisi contenutistica del Codice dello Stato Pontificio, rinviamo al contributo di L. Fioravanti, *Il regolamento penale gregoriano*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli* (Studi raccolti da S. Vinciguerra), Padova, 1999, pp. 273-296. Ulteriori informazioni, sono reperibili in M. Da Passano, *I tentativi di codificazione penale nello Stato Pontificio (1800-1832)*, in S. Vinciguerra, *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Padova, 2000, pp. CXLIII-CLXXXIII e in T. Padovani, *Considerazioni sulla «parte generale» del Regolamento Gregoriano*, ivi, pp. XLIII-LIV.

³³¹ Sul punto si veda C. Paterniti, *Note al codice criminale toscano del 1786*, XLII, Padova, 1985, p. 31.

della scienza penale illuministica, sulla questione della bestialità nell'omicidio conservava un orientamento fortemente repressivo.

Sotto il profilo della pena nella *Leopoldina* veniva fatta anche una distinzione di genere: «la bestialità si punirà negli uomini con l'ultimo supplizio e nelle donne con l'ergastolo per venti anni»³³², viene recepita anche da Leopoldo II nel codice penale toscano del 1853³³³, dal codice criminale per gli Stati Estensi del 1855³³⁴ e dal codice penale sardo-italiano del 1859³³⁵, sia pure con formule leggermente diverse.

Il codice criminale toscano all'art. 309 §3 dispone che «si punisce sempre come premeditato quell'omicidio che sia derivato da solo impulso di una brutale malvagità». Nel Granducato di Toscana, si credette quindi di risolvere il problema dell'omicidio senza causa equiparandolo all'omicidio premeditato sotto il profilo della pena.

Nel suo commento al codice toscano, il giurista senese Giuseppe Puccioni (1788-1866)³³⁶, appartenente a quella cerchia di intellettuali che del diritto penale

³³² Ibidem, p. 39.

³³³ *Codice Penale pel Granducato di Toscana*, Firenze, 1853, art. 309 §3. Sul codice si veda C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, 1979, pp. 247-248; Si vedano anche i saggi raccolti in *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, a cura di S. Vinciguerra, M. Da Passano, Padova, 1995.

³³⁴ Su tale codice criminale si vedano C. Carcereri de Prati, *Il codice criminale estense tra dispotismo illuminato di vecchio e nuovo tipo*, in *Codice criminale per gli Stati Estensi (1855)*, Padova, 2002, pp. XI-XIX; E. C. Tavilla, *Il diritto penale estense codificato. Aspetti sistematici e sostanziali*, ivi, pp. XXI-XLVIII nonché A. Martini, *Il codice criminale estense del 1855*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli* (Studi raccolti da S. Vinciguerra), Padova, 1999, pp. 300-349.

³³⁵ *Codice Penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Torino, 1859, art. 533 n. 2. Sull'esperienza codificatoria del regno sardo-piemontese si vedano A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, pp. 3-4 e 73-74; S. Vinciguerra, *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, in *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1839)*, a cura di S. Vinciguerra, M. Da Passano, Padova, 1993, pp. VII-XXVIII; M. Da Passano, *L'estensione del codice penale albertino alla Sardegna*, ivi, pp. XXIX-L; S. Vinciguerra, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli* (Studi raccolti da S. Vinciguerra), Padova, 1999, pp. 350-393.

³³⁶ Giuseppe Puccioni, *Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, IV, Pistoia, 1857, pp. 464-465. Sulla vita e l'opera di Puccioni cfr. F. Carrara, *Giuseppe Puccioni ed il giure penale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, I, Firenze, 1898, pp. 5-96. Si tratta di un'opera in cui si colgono insieme i segni della grande scuola storica toscana e quelli dell'esperienza maturata dall'autore nel suo lavoro di magistrato: una sintesi di perizia tecnica e respiro politico che rimanda allo stile giuridico della Firenze granducale. Sul punto cfr. M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, 2009, p. 506.

ne promosse una generale rifioritura di studi, tenne però distinte, nell'omicidio, la causa irragionevole e ingiusta dalla causa inesistente. Tali diverse cause conferiscono agli omicidi una natura giuridica altrettanto diversa. Infatti, in tale prospettiva, colui che uccide per causa ingiusta ed irragionevole rende manifesto l'impulso che lo ha spinto e determinato al delitto. Il Puccioni menziona, a titolo esemplificativo, il caso del subordinato che si rifiuta di denunciare il furto commesso dal proprio padre o dalla moglie ai danni del superiore e scoperto da questi viene ucciso; oppure il caso del marito che vuole porre la moglie fra le braccia di un altro uomo e che la uccide per essersi rifiutata. Questi sono alcuni dei casi di omicidi per causa ingiusta e irragionevole che, nella prospettiva del Puccioni, non dovranno considerarsi assimilabili agli omicidi premeditati bensì andranno qualificati come omicidi nati da improvviso moto d'animo la cui pena potrà essere aggravata eventualmente dal giudice sulla base di una sua valutazione arbitraria. Non è così per gli omicidi senza causa o *ad lasciviam* in cui è l'istinto cieco di versare il sangue che legittima la loro equiparazione per gravità agli omicidi premeditati. Quindi con la formula 'per solo impulso di brutale malvagità' dell'art. 309 §3, il codice toscano ha voluto far riferimento, secondo il Puccioni, ai soli omicidi senza causa e non anche a quelli per causa ingiusta, i quali restano annoverati fra gli omicidi per impeto improvviso. Mentre, invece, gli omicidi per libidine di sangue per l'allarme sociale che produce la loro atrocità, pongono il sistema penale in dovere di minacciarli, sempre, con grave punizione. L'omicidio brutale è considerato dal Puccioni reato persino più atroce dell'omicidio premeditato.³³⁷ Egli riteneva altresì che la premeditazione propriamente detta, non si riscontri in questa tipologia di omicidio, perché solitamente viene eseguito appena viene deliberato nell'animo del criminale e l'assenza di una causa e la imprevedibilità che lo caratterizzano, lo identificano come maggiormente atroce rispetto al premeditato.

³³⁷ Ibidem: «Il genio malefico della distruzione che guida gli atti di questi scellerati è sempre pronto, sempre disposto alla strage. A differenza dell'omicida per premeditazione che risolve ad animo freddo e calmo la morte del suo nemico, e presceglie il luogo e il tempo opportuno per eseguirla, la iena a figura umana ogni volta che sente l'impulso di sua brutale malvagità si getta sulla sua vittima senza gli indugi della deliberazione e dei preparativi».

Tale fattispecie criminosa fu definita dal giurista Francesco Antonio Mori (1802-1860)³³⁸ – il quale prese parte larghissima nella ideazione e nella compilazione del codice penale toscano del 1853³³⁹ – delitto atrocissimo che spogliando l'agente d'ogni senso d'umanità, non può essere che severissimamente punito da ogni legislatore, che aspiri all'ambizione giuridica di proporzionare la pena alla quantità della colpa.³⁴⁰ Sulla scia del Puccioni, anche il giurista Francesco Carrara (1805-1888)³⁴¹, che trattò alla luce della formula codicistica toscana il «tema astruso dell'imputabilità della colpa», ritenne che l'ipotesi della premeditazione, quando è dissociata da particolare insidia e da altre aggravanti, presenta gravità minore dell'omicidio per libidine di sangue e questo tanto sotto il profilo morale quanto sotto il profilo politico. Sarebbe poi un errore, ritiene il giurista lucchese, supporre che il codice toscano avesse inteso riunire, nel designare tale 'specie omicidiaria', anche l'omicidio per 'causa ingiusta od irragionevole' sotto tale qualifica. L'omissione della aggravante della causa irragionevole non basterebbe come argomento per concluderne che il legislatore avesse voluto unificare questa qualifica alla mancanza assoluta di causa. Nel legislatore toscano vi era sufficiente ragione di omettere un provvedimento speciale contro l'omicidio per causa irragionevole, giacchè l'antica giurisprudenza toscana conosceva questa aggravante e la invocava al solo fine di aumentare di un grado la pena ordinaria inflitta dalla legge del 1786. Riunire tutte queste figure in un solo reato, sia pure ai fini della pena, a detta del Carrara, presupporrebbe l'equiparazione della causa ingiusta alla premeditazione ed alla brutale libidine di sangue, presunzione che

³³⁸ Sul Mori si veda almeno F. Colao, *Mori, Francesco Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna, 2013, pp. 1378-1379.

³³⁹ Per tali ragioni l'opera del Mori si considera come una sorta di interpretazione autentica del codice penale del 1853. Sul punto cfr. M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, 2009, p. 506.

³⁴⁰ L'omicidio derivato da solo impulso di brutale malvagità che, precisa il Mori, nella giurisprudenza anteriore al codice si chiamava 'senza causa' o 'per causa brutale' è l'omicidio efferato della tigre e della iena *quae parcat cognatis maculis*. Francesco Antonio Mori, *Teorica del codice penale toscano*, Firenze, 1854, p. 250.

³⁴¹ Sul Carrara si veda F. Colao, *Carrara, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, pp. 463-466.

appare infondata alla luce dei principi ispiratori del codice, volti piuttosto a mitigare l'antica severità in materia di omicidio qualificato.³⁴²

L'omicidio bestiale già presente nella legislazione estense settecentesca si conserva nel codice estense, dove all'art. 360 §1 si menziona come ipotesi aggravante l'omicidio «commesso in totale mancanza di causa e per solo impulso d'una brutale malvagità». In tutte queste ipotesi, di omicidio qualificato dall'aggravamento dell'assenza di una causa ragionevole, viene dai vari codici comminata la pena di morte.³⁴³

Nel codice penale sardo del 1839 l'art. 580 n. 2 punisce con la morte l'omicidio anche «quando è commesso in totale mancanza di causa, e per solo impulso di una brutale malvagità». La norma si conserva nell'art 533 n. 2 del codice del 1859. L'art. 533 equiparava tale omicidio a quello commesso per altrui mandato e a quello preordinato allo scopo di commettere un altro reato. La Commissione per gli studi legislativi di Napoli stimò, però, troppo grave la pena di morte per gli omicidi 'semplicemente brutali' e propose per essi la pena dei lavori forzati a vita, ovvero la stessa pena prescritta per gli omicidi accompagnati da gravi sevizie. I lavori forzati a vita comminati come pena dall'art. 534 costituivano in ogni caso una pena aggravata rispetto alla pena di venti anni di lavori forzati prevista per l'omicidio volontario, ma non accompagnato da particolari circostanze e qualità. In altre parole, il legislatore del 1859 puniva con la morte l'omicidio bestiale, e non riconosceva che omicidi qualificati punibili di morte ed omicidi volontari punibili con i lavori forzati a vita. La Commissione napoletana era invece favorevole ad una doppia qualifica di omicidi: una prima classe di omicidi punibile di morte ed una seconda punibile con i lavori a vita, facendo scendere la pena dell'omicidio volontario semplice a soli venti anni di lavori forzati.

³⁴² Francesco Carrara, *Programma del corso di diritto criminale, parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie con aggiunta di note per uso della pratica forense*, I, Lucca, 1872, pp. 288-289.

³⁴³ La pena di morte per tale tipologia di criminale viene prevista dall'art. 309 del codice toscano, dagli artt. 357-361 del codice estense e dagli artt. 531-533 del codice sardo-italiano. Cfr. P. Vico, *Omicidio in Digesto italiano*, XVII, Torino, 1904-1908, pp. 229-230.

L'art. 534 fu poi modificato dal decreto legislativo del 17 febbraio del 1861 che sostituì la pena di morte con la pena dei lavori forzati a vita in tutta una serie di casi fra cui rientrava anche l'omicidio brutale:

1. L'omicidio commesso con prodizione od aguato che non costituiscono premeditazione (perché in caso di premeditazione era prevista la morte);
2. L'omicidio brutale senza causa;
3. L'omicidio accompagnato da gravi sevizie;
4. Il parricidio in linea discendentale.

Il Cosentino annotava che «si dice brutale l'omicidio volontario che non ha un fatto esterno per causale, ma prende unicamente origine dall'animo ferino ed incomposto dell'uccisore». I confini da lui delineati per l'omicidio brutale, sulla scorta della giurisprudenza contemporanea erano netti. Non era commesso in totale mancanza di causa l'omicidio al quale diede impulso un'antica e continua inimicizia fra l'uccisore e l'ucciso; o quando sia stato mosso da sdegno di vedere oltraggiato un terzo, specialmente se incapace a difendersi; né quando fosse commesso in rissa, anche se ingiustamente provocata dall'uccisore. La preesistenza di una causa qualunque esclude nell'omicidio la brutale malvagità.³⁴⁴

Nella legislazione europea la fattispecie appare quasi assente. Più semplicemente l'omicidio è punito soltanto se è volontario in senso stretto cioè nel caso in cui emerga una qualsiasi causa per aberrante che sia. Generalmente, infatti, i principali codici penali europei – sulla base di una indagine non esaustiva – tacciono della brutale malvagità. Tale omicidio non compare nel codice francese del 1810 e nelle sue successive modificazioni. Non compare nemmeno nel codice austriaco del 1852, in quello belga del 1867, nel codice di Zurigo del 1871, dell'Impero germanico del 1871, dell'Ungheria del 1878 e dell'Olanda del 1881. Si ritrova invece nel codice del Canton Ticino del 1873 che all'art. 291 lett. c afferma che «sarà punito col quarto grado di reclusione l'omicidio volontario quando sia

³⁴⁴ Vincenzo Cosentino, *Codice penale italiano annotato terza edizione contenente inoltre le modificazioni ad esso apportate dal dec. 17 feb. 1861 per le provincie napoletane; il richiamo degli articoli fra loro; il confronto con le disposizioni del Codice pen. francese [...]*, II, Napoli, 1863, p. 381.

commesso senza altra causa che l'impulso di brutale malvagità»³⁴⁵, escludendo così la pena di morte.

§2. Il Codice Zanardelli

Nel primo codice penale per il Regno d'Italia «l'impulso di brutale malvagità» viene previsto dall'art. 366 n. 3 come qualifica aggravante dell'omicidio volontario. Questa norma era il risultato di un lungo itinerario. Il progetto del 1868³⁴⁶ prevedeva all'art. 284 lett. e la pena della reclusione di venticinque anni per l'omicidio «commesso senz'altra causa che l'impulso di brutale malvagità».³⁴⁷ L'omicidio volontario semplice veniva punito con la reclusione da venti a ventiquattro anni in forza dell'art. 285. Appare evidente la volontà di eliminare ogni pratica specificità all'ipotesi di omicidio brutale.

Occupandosi del riordinamento del titolo XII sui «reati contro la vita e l'integrità personale», il progetto del 1870 agli artt. 281 e 282 poneva l'omicidio brutale fra quelli puniti con la reclusione a vita «sembrandole che presenti i caratteri da meritare tale pena [...] per la qualità delle persone [...] o per la loro indole speciale» e formulava la relativa disposizione nell'art. 334, lett. e:

³⁴⁵ Cfr. P. Vico, *Omicidio*, in *Digesto italiano*, XVII, Torino, 1904-1908, p. 232.

³⁴⁶ Senza parlare dei più lontani tentativi, preme ricordare che il primo progetto del Codice penale venne redatto nel 1868 da quella Commissione che risultò composta dalla fusione delle due Commissioni nominate l'una con decreto del 15 novembre 1865 per «studiare e proporre la riforma del sistema delle pene da servire di base alla formazione del nuovo Codice penale»; l'altra con decreto del 12 gennaio 1866 per «compilare il progetto del nuovo codice», valendosi anche dei risultati e delle conclusioni alle quali sarebbe giunta la prima. La prima Commissione era composta da Pisanelli, in qualità di presidente, Arabia, Bellazzi, Boschi, Giuliani, Lavini, Mancini, Morelli, Paoli, Peri e Ambrosoli; la seconda da Pisanelli – sempre in qualità di presidente, Marzucchi – in qualità di vice-presidente, Arabia, Carrara, Conforti, De Filippo, Mancini, Paoli, Pessina, Sellitto, Tecchio, Vacca, Ambrosoli, De Foresta, Vaccarone, cui furono in seguito aggiunti Costa, Ellero, Tolomei, Tondi. Cfr. *Progetto del codice penale del Regno d'Italia (libro primo) presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Taiani), seduta del 23 novembre 1886*, in *Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera dei deputati, legislatura XVI, sessione prima 1886-1887, dal 10 giugno 1886 al 4 settembre 1887 (V. Regio Decreto n. 4899, pubblicato il 7 settembre 1887, III, n. 74, Roma, 1887, pp. 1-2.*

³⁴⁷ *Verbali*, nn. 84-85, pp. 522-529.

L'omicidio volontario è punito con la reclusione a vita quando è commesso per solo impulso di brutale malvagità.³⁴⁸

Nel progetto del ministro Paolo Onorato Vigliani (1814-1900), invece, la fattispecie veniva omessa senza che se ne esplicitassero i motivi: nessuna osservazione da parte della Commissione senatoria e del Senato.³⁴⁹

Fu invece in seno alla Commissione del 1876 che il senatore De Falco propose di aggiungere l'aggravante della brutale malvagità. Ma il penalista Raffaele Conforti (1804-1880)³⁵⁰ osservava³⁵¹ che tale circostanza può talvolta essere anche semplicemente indizio di crassa e stupida ignoranza, e pertanto non le si dovrebbe riconoscere l'efficacia di una vera e propria aggravante. Se pure essa fosse il prodotto criminoso di un'indole feroce e perversa, può essere sufficientemente calcolata dal giudice nella latitudine della pena che è rimessa alla sua prudente estimazione.³⁵² Ma il primo progetto Zanardelli all'art. 322 n. 3 prevedeva la pena dell'ergastolo nell'ipotesi di reato commesso per solo impulso di brutale malvagità. Nella Relazione viene evidenziato che la somma gravità di questo reato si intende agevolmente se si consideri l'allarme sociale che esso può suscitare, ingenerando nei consociati la sensazione di essere in balia di criminali imprevedibili proprio perché privi di qualsiasi movente.³⁵³

³⁴⁸ *Il progetto del codice penale pel Regno d'Italia*, II, verbale n. 49, Firenze, 1870, pp. 335-336.

³⁴⁹ *Progetto di legge per l'approvazione del codice penale del Regno d'Italia presentato al Senato dal ministro di grazia e giustizia Vigliani* nella tornata 24 febbraio 1874, Roma, 1874, artt. 363-370.

³⁵⁰ Per un inquadramento biografico e ideologico si veda G. Monsagrati, *Conforti Raffaele*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, 1982, pp. 806-810.

³⁵¹ Il Conforti presentò le sue osservazioni in qualità di vicepresidente del Senato dal 20 novembre 1876 al ministero di Grazia e Giustizia nel primo governo Cairoli (24 marzo 1878), cfr. G. Monsagrati, *Conforti Raffaele*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, 1982, p. 809.

³⁵² *Verbali*, n. 12, p. 129.

³⁵³ *Relazione e progetto lasciato in corso di studio dal Ministro Zanardelli con le modificazioni proposte dal Ministro Savelli*, in *Allegati al progetto del codice penale del Regno d'Italia (Savelli)*, tornata del 26 novembre 1883, Roma, 1883, p. 126.

Le stesse considerazioni si ritrovano nei progetti Savelli³⁵⁴ e Pessina³⁵⁵ e confluiscono nel secondo ed ultimo progetto Zanardelli all'art. 346 n. 3 che, definiva l'omicidio «qualificato e soggetto alla pena dell'ergastolo per ragione dell'intrinseca malvagità del fatto quando è commesso per solo impulso di brutale malvagità».

Mentre la Commissione della Camera dei deputati non sollevava obiezioni, quella senatoria nella tornata del 14 giugno 1888 osservava che l'«omicidio per brutale malvagità», che il progetto Zanardelli annovera fra gli omicidi qualificati, si vorrebbe classificato fra quelli aggravati per i quali all'art. 346 si prevedeva la pena della reclusione da ventidue a ventiquattro anni, accostando così tale tipologia a quella dell'omicidio premeditato. La Commissione senatoria sottolineava che in fondo si trattava di una figura assai rara di omicidio, a cui il giudice poteva fare agevolmente ricorso nelle ipotesi di omicidi senza causa apparente.

Carsicamente l'omicidio per malvagità era colto nella sua pratica valenza di consentire al giudice il superamento dell'*impasse* nell'incapacità di individuare la causa.

Dal punto di vista della Commissione senatoria, non si nega che il cinismo di chi uccida per voluttà manifesti nel colpevole una profonda perversione ma si sostiene che esso trova maggiore analogia con l'omicidio accompagnato da sevizie, piuttosto che con l'omicidio premeditato. Se la nequizia è parimenti manifesta nelle due tipologie di omicidi, vi è un tratto caratteristico che li distingue, giacché il 'brutale' emana da un moto improvviso di un animo aperto alle violenze; il 'premeditato' costituisce invece il portato di una deliberazione maturamente presa da un animo perverso, nel quale la riflessione, anziché ravvivare il sentimento del dovere, reca nuovi incitamenti al delitto. Chi uccide per sola brutalità dovrebbe incorrere nel massimo rigore del sistema penale, al fine di difendere la società dal

³⁵⁴ *Progetto del codice penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 26 novembre 1883 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Savelli) con la relazione ministeriale*, Roma, 1883, art. 327, n. 3: «Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto è commesso [...] per solo impulso di brutale malvagità».

³⁵⁵ *Progetto di codice penale pel Regno d'Italia presentato dall'onorevole Savelli alla Camera dei deputati nella tornata del 26 novembre 1883 confrontato con le modificazioni proposte dal Ministro di Grazia e Giustizia (Pessina)*, Roma, 1885, art. 344, n. 3.

pericolo permanente che emana dalla ferocia di chi corre al più efferato dei delitti con una leggerezza che è superata soltanto dalla sua profonda malvagità.³⁵⁶ Nella Commissione di revisione, il senatore Calcedonio Inghilleri (1836-1926), contesta la possibilità stessa di un omicidio per solo impulso di brutale malvagità, in quanto ove esistesse, significherebbe avere agito in stato di pazzia e quindi dovrebbe essere assegnato alle strutture sanitarie. La qualifica che informa il cosiddetto omicidio *sine causa* sarebbe priva di fondamento giuridico e di materiale esistenza, poiché – a detta dell’Inghilleri – coloro che uccidono senza motivo sono soltanto poveri dementi. L’omicidio, in quanto reato, non può esistere se non in presenza di una causa. Anche nel caso – già citato – dell’uomo che, per provare il valore della sua polvere tirò un colpo di fucile a un infelice che neppure conosceva³⁵⁷ esiste un motivo, quello di provare l’efficienza della sua arma.

§3. Casi esemplari in Cassazione

La qualifica in questione consta di due estremi, il primo dei quali è che l’omicidio sia commesso per un impulso di malvagità, non umana ma brutale, e cioè senza una causa esterna eccitatrice; tale essendo il costume, non degli uomini, ma dei bruti.

In una decisione del 12 giugno 1849 con cui la Cassazione di Torino sentenziava sul ricorso dell’imputato Zanda contro la sentenza emessa in secondo grado, la Corte mette in rilievo la distinzione nell’omicidio fra l’ipotesi di una causa ignota e l’ipotesi di una causa inesistente, essendo soltanto quest’ultima a

³⁵⁶ *Relazione della Commissione speciale composta dai senatori Vigliani (presidente), Ghiglieri (vicepresidente), Puccioni (segretario), Auriti, Bargoni, Calenda, Canonico, Costa, Deodati, Errante, Eula, Maiorana-Calatabiano, Manfredi, Paoli, Pessina sul disegno di legge che autorizza il Governo del Re a pubblicare il Codice penale per il Regno d’Italia già approvato dalla Camera dei Deputati e presentato al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Zanardelli), tornata del 14 giugno 1888, Roma, 1888, p. 226.*

³⁵⁷ Gaetano Filangieri, *La scienza della legislazione*, III, Livorno, 1827, p. 143.

giustificare un aggravio della pena.³⁵⁸ Infatti, se la causa è ignota, ciò non prova la sua inesistenza, e quindi non dimostra il concorso della qualifica; la quale, tanto più perché circostanza di aggravamento, non può mai presumersi, ma va chiaramente accertata, provando cioè la mancanza di una qualunque causa esterna impulsiva. Nella giurisprudenza si è ritenuto che la sentenza non può «pretermettere di accennare i fatti e addurre i motivi da cui dedusse l'essenziale elemento della brutale malvagità». Dunque non può essere motivata la sentenza sulla qualifica della brutale malvagità ove si pretenda dedurla dal non potersi spiegare altrimenti il fatto. La Cassazione il 5 dicembre del 1901 decidendo del ricorso presentato dall'imputato Antonio Brezzo contro la condanna del giudice d'appello per lesioni personali volontarie 'per solo impulso di brutale malvagità' contro Veneziano considera non sufficientemente motivata la qualifica aggravante del reato accogliendo in tal guisa il primo motivo di merito del ricorso. La Suprema Corte, infatti afferma che la difficoltà a trovare il motivo del reato non esclude che un motivo vi sia stato, e, sino a quando l'«occulto movente» sia possibile nella casistica empirica, il giudice non può discendere alla ipotesi della somma gravità del delitto commesso per impulso di brutale malvagità³⁵⁹. L'essere stati i due avversari, il Brezzo e la sua vittima, per un buon tratto della sera del misfatto a bere insieme nell'osteria e apparentemente in buoni rapporti non può far presumere che non vi fosse «egreferenza» – sia pure occulta – fra loro; può, invece, farci ragionevolmente presumere che, probabilmente con l'apporto dei fumi del vino, sia nata anche istantaneamente della «malevolgenza». Aggiunge la Corte con tono sferzante:

Sarebbe stato più logico quasi il tribunale che, non sapendo escogitare il motivo di cui andava in cerca, fosse venuto piuttosto all'ipotesi dell'infermità o seminfermità di mente; ma supporre che due che stavano amichevolmente a bere nell'osteria, che non avevano avuto motivo di bisticciarsi fra loro e che, come suppone il tribunale, non avevano motivo alcuno per offendersi vicendevolmente, uno di questi, che poi non risulta di essere stato altra volta processato e tanto meno condannato per reati di sangue, si fosse spinto a inveire contro il compagno *ad lasciviam*, cioè mosso dallo spirito di brutale malvagità, è una supposizione troppo

³⁵⁸ Cassazione Torino, 12 giugno 1849, (Zanda), in *Gazzetta dei Tribunali*, Genova, 1849, p. 140.

³⁵⁹ Cassazione, 5 dicembre 1901 (Brezzo), in *Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza*, LV, Torino, 1902, p. 220.

arrischiata, da meritare, per lo meno, che venga sottoposta alla critica di un altro tribunale.³⁶⁰

La Cassazione ritenne che il convincimento del giudice di merito non fosse fondato su ‘seri motivi’ bensì su motivi erronei, sicuramente diversi da quelli sui quali la legge si era determinata ad ammettere l’aggravante di cui all’art. 366, n. 3 (codice Zanardelli) per i reati di sangue, «fortemente e virilmente contrastata nella dottrina» e pertanto non poteva servire di sostegno ad una condanna grave, per un reato che dal primo giudice era stato persino ritenuto non sufficientemente provato.³⁶¹

La Cassazione toscana il 14 maggio 1847 decideva su un ricorso presentato dall’imputato V. contro la decisione della Corte Regia del 24 marzo 1847 con cui veniva dichiarato reo d’omicidio commesso per moto improvviso d’animo, per causa irragionevole, ingiusta e brutale nella persona della giovane R. trovata esanime nelle ore pomeridiane del 5 luglio 1846 con dieci ferite nella testa infertele con corpo contundente e lacerante. Dalla posizione dei fatti in premessa, la Corte Regia ritenne che V. si fosse determinato ad uccidere la R. nell’incontro fortuito con lei avuto in strada, al seguito della resistenza dalla vittima opposta alle sue ingiuste e lascive richieste. E considerando che nel concorso di una causa irragionevole e brutale la giurisprudenza pratica era solita procedere ad esasperare d’ un grado la pena determinata dalla legge per gli omicidi derivanti da causa improvvisa all’art. 14 della legge del 30 agosto 1795, condannò l’imputato alla pena di 15 anni di servizio ai pubblici lavori e all’esilio dal Granducato di Toscana. Il ricorrente dava debito alla sentenza pronunciata dalla Corte su più punti. Uno di questi concerneva l’aver confusamente ed inesattamente ignorata la questione sollevata dalla difesa dell’imputato che sosteneva non potersi parlare di omicidio ‘per causa brutale’, senza ammettere l’esistenza di siffatta causa nel concorso di un carattere feroce e sanguinario dell’omicida e questo elemento ‘essenziale’ della causa brutale era escluso dai risultati del dibattimento in cui emergeva, al contrario,

³⁶⁰ Ibidem, p. 220.

³⁶¹ Il giudice di primo grado aveva emesso sentenza di assoluzione del Brezzo per insufficienza di prove. Sentenza contro cui fu presentato ricorso dal procuratore del re, il quale si «dolse che male era stato assoluto, perché si fece dal pretore un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali» dalle quali emergeva con evidenza la colpevolezza del Brezzo. Cfr. *Cassazione, 5 dicembre 1901 (Brezzo)*, in *Rivista penale*, LV, Torino, 1902, p. 221.

accertata la dolcezza del carattere e la precedente vita immune dell'imputato da ogni rimprovero.

La Cassazione su tale questione ritenne opportuno precisare che il carattere dell'omicidio per moto improvviso dell'animo eccitato da 'causa irragionevole e brutale' debba desumersi dalle circostanze e dalla causa del fatto, senza che sempre sia necessario desumerlo dalla vita antecedente dell'omicida.³⁶²

Va poi precisato che il gravame dell' 'impulso per brutale malvagità' deve essere desunto dal «complessivo dei fatti e dalle circostanze incensurabilmente apprezzate dal giudice di merito negli stretti confini delle sue attribuzioni» e che pertanto alla Corte suprema – alla quale sono riservate soltanto le violazioni del diritto e delle forme processuali – risulta insindacabile l'apprezzamento sulla esistenza o mancanza dell'impulso di brutale malvagità.³⁶³

Nel processo che vedeva imputato di omicidio qualificato, ai sensi dell'art 533, n. 2 del codice penale, Ionata Francesco, la Cassazione di Roma nella udienza del 13 giugno 1881 decise sulla questione della unicità o pluralità della causa, ovvero del movente che spinse l'accusato ad uccidere. La Corte censura la questione perché il giudice del merito non si chiese se l'omicidio si fosse commesso per 'solo' impulso di brutale malvagità, oppure altresì per altro movente. L'art. 533 del codice sardo col dire che l'omicidio volontario è punito di morte quando è commesso 'senz'altra causa che per impulso di brutale malvagità' presuppone evidentemente che con la 'brutale malvagità' possa concorrere – in rapporto eziologico – un'altra causa; d'onde la conseguenza che non altrimenti può dirsi verificata in concreto questa specie di omicidio se non sia provato che fu commesso per tale tipologia di impulso e che non vi si aggiunse alcuna altra causa. Dunque, nel caso concreto sottoposto al giudizio della Corte Suprema:

essendo risultato dell'impulso brutale, ma non essendo risultato
altresì che vi fosse qualche altra causa (perché su quest'ultima circostanza
non si interrogarono i giurati) non poteva il ricorrente venir condannato

³⁶² Cassazione toscana, 14 maggio 1847, in *Annali di giurisprudenza. Raccolta di decisioni della Corte Suprema di Cassazione, della Corte regia e dei Tribunali di prima istanza*, Firenze, 1847, p. 365.

³⁶³ Costituisce 'apprezzamento di fatto' il ritenere sussistente o meno tale aggravante. Cfr. *Cassazione, 21 febbraio 1901 (Rovano)*, in *Rivista penale*, LIII, Torino, 1901, p. 555.

alla pena comminata per chi uccide volontariamente per ‘solo’ impulso brutale.³⁶⁴

Non potrebbe obiettarsi in contrario essere superflua l’interrogazione sul concorso o meno di un’altra causa, come se il concorso di altra causa escludesse necessariamente l’impulso brutale dato che non è lecito trascurare alcuno degli elementi del reato riconosciuti essenziali dalla legge positiva. È meno esatto, dice la Corte sostenere che con l’impulso brutale non possa coesistere un’altra causa la quale col suo concorso valga a diminuire la imputabilità dell’agente e consigli quindi una diminuzione di grado nella pena che all’omicidio commesso per ‘solo’ impulso brutale sarebbe dovuta. Tale possibile concorso, continua la Corte, si avrebbe nella ipotesi di ‘parziale infermità’, dalla difesa infatti invocata a favore del ricorrente, poiché:

la malvagità brutale che addita quale unica cagione dell’omicidio un odio snaturato ed inesplicabile contro il genere umano può benissimo accoppiarsi alla semi-imbecillità, la quale, obliterando le facoltà intellettive e volitive dell’uomo gli impedisce di delinquere con calcolo, con logica e per un motivo se non giustificabile comprensibile.³⁶⁵

Secondo la Corte, nel caso Ionata non essendo così forte «la forza morale del reato», né così «grave il danno sociale» neppure la pena deve raggiungere tale grado di gravità come sarebbe se all’impulso brutale non si aggiungesse la semi-infermità. Si è in più occasioni, dice la Corte, disputato se chi agisce per ‘solo’ impulso brutale debba sottoporsi a vera pena o se sia piuttosto da rinchiudersi in un manicomio criminale, al pari di colui che agisce per forza irresistibile e che per l’art. 94 del codice penale non è soggetto a pena.

Oltretutto rilevò la Corte, l’espressione ‘brutale malvagità’, come causale del delitto, non è di quelle espressioni giuridiche che non possono usarsi nelle questioni ai giurati, «non contenendo alcun vocabolo che accenni a concetti lontani dal comune linguaggio».³⁶⁶

³⁶⁴ Cassazione Roma, 13 giugno 1881 (Ionata), in *Rivista penale*, XV, Firenze, 1881, p. 77.

³⁶⁵ *Ibidem*.

³⁶⁶ *Ibidem*, p. 77.

Un'altra precisazione scriminante va fatta fra causa inesistente e causa ingiusta dell'omicidio. La qualifica 'per impulso di brutale malvagità' si fonda infatti non già sulla maggiore o minore giustizia o ragionevolezza della causa esterna eccitatrice bensì sull'assenza di questa. È evidente come sia cambiato lo stesso concetto di *sine causa*, che in passato come si è rilevato in precedenza, voleva significare anche la irragionevolezza del movente. Così, nella giurisprudenza si è statuito che se 'causa impulsiva del reato' fu la vendetta non poteva invocarsi tale ipotesi omicidiaria costituita unicamente dalla mancanza di ogni causa, e che, proprio dal *sine causa* deriva il 'brutale' nell'accezione del 'non umano'.³⁶⁷

Nella decisione con cui la Cassazione il 10 maggio 1897 decideva sul ricorso dell'imputato Foglia, la suprema corte ritenne che «ammessa l'esistenza di una causa a delinquere, nel caso di specie, il fatto di avere la moglie impedito al marito di percuotere una loro figlia; ammessa questa causa, benché ingiusta, non si può senza contraddizione parlare di impulso di brutale malvagità³⁶⁸ anche perché già nel 1849 la Corte stabilì che non può qualificarsi tale l'omicidio commesso in seguito a maltrattamenti usati dall'ucciso contro una terza persona «perché un oltraggio fatto ad altri può in certi casi eccitare nello spettatore uno sdegno ben ragionevole, massime quando vede superchiato ed oppresso un misero incapace di difesa, essendo questo un sentimento che move da istinto umano e talvolta generoso, anziché da ferocia brutale.³⁶⁹ L'esistenza della provocazione esclude l'esistenza della qualifica in esame e pertanto «la questione ai giurati sulla provocazione è sempre subordinata alla negativa di quella sull'impulso di brutale malvagità»³⁷⁰

Ove manchi una causa esterna impulsiva e verificandosi in tal guisa la ragione della qualifica, sembra che non abbia influenza alcuna il fatto che l'azione del colpevole sia stata rivolta contro una persona determinata. Il Carrara insegna diversamente sostenendo che «quando l'attacco fu diretto contro un individuo

³⁶⁷ Cassazione, 21 novembre 1898 (Peztimento), in *Rivista penale*, XLIX, n. 470, Torino, 1899, p. 190.

³⁶⁸ Cassazione, 10 maggio 1897 (Foglia), in *Corte Suprema*, 1897, 144.

³⁶⁹ Cassazione Torino, 12 giugno 1849 (Zanda), in *Gazzetta dei Tribunali*, Genova, 1849, 140.

³⁷⁰ Cassazione, 23 marzo 1898 (Picone), in *Rivista penale*, XLVII, n. 1151, Torino, 1898, p. 596.

determinato, al quale soltanto, e a nessun altro uomo, si voleva togliere la vita, la tesi della qualifica rimarrà sempre insostenibile. Poiché non agisce per il solo barbaro piacere di spargere sangue umano colui che particolarmente ed esclusivamente anela il sangue di un individuo.³⁷¹ L'omicida, in tale ipotesi, odia quello specifico uomo – sia pure irragionevolmente – ma non odia l'umanità.³⁷²

Al contrario, nella giurisprudenza si è deciso che «il fine di uccidere una determinata persona non è incompatibile con l'aggravante della brutale malvagità» dato che l'aggravante in questione non può verificarsi che in un caso concreto, ovvero contro una o più determinate persone e non consiste nella sete di sangue in genere, ma nel commettere un reato di sangue senza una causa apparente.³⁷³

L'altro estremo della qualifica è che la brutale malvagità sia stata il solo impulso a commettere l'omicidio; poiché, ove con questo coesistesse un'altra causa, non si verificherebbe più quell'accrescimento di danno mediato che costituisce la ragione giustificatrice della qualifica. Nella giurisprudenza anteriore all'emanazione del codice Zanardelli si considerò contraddittoria e quindi incompatibile la scusa del vizio parziale di mente con l'affermata esistenza della brutale malvagità nell'omicidio senz'altra causa, poiché, se a costituire la qualifica si richiede la volontà determinata ad operare il male per la sola libidine dello stesso ed in conseguenza di una spontanea determinazione dell'intelletto, è impossibile amalgamare tale concetto di profonda malvagità con quel debilitamento delle facoltà intellettuali presupposto dal vizio parziale di mente; sono termini che si escludono a vicenda.³⁷⁴ In questa prospettiva la brutale malvagità sembra presupporre nell'agente l'assenza di ogni ragionevole motivo che valga a scemare la imputabilità dei suoi atti, presuppone un pienissimo dolo, uno stato d'animo della più consumata depravazione.

Non mancarono però statuizioni difformi. Infatti, nell'applicazione del codice, la Cassazione unica dapprima ritenne che chi 'uccide senza causa', o come dice l'art.

³⁷¹ Francesco Carrara, *Programma del corso di diritto criminale parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie*, I, Lucca, 1872, §. 1201, p. 287.

³⁷² *Ibidem*, §. 1203, pp. 289-290.

³⁷³ Cassazione, 1 maggio 1899 (*Di Paolo*), in *Rivista penale*, n. 1729, L, Torino, 1899, p. 88.

³⁷⁴ Cassazione Napoli, 14 agosto 1874 (*Migliaccio*), in *Rivista penale*, I, Padova, 1874, p. 356; Legge, 1874, 980.

366, n. 3, ‘per impulso di brutale malvagità’, non può pretendere di avere agito ‘per difetto parziale di forza morale’, perché ciò suppone una causa, la quale non può concorrere in un reato che si vuole commesso nell’ assenza di ogni causa, e per solo impeto d’odio contro l’umanità.³⁷⁵

Ma il 4 aprile del 1900 nel processo che vedeva imputato di tale omicidio Pietro Mancini, la Cassazione mutò orientamento, dichiarando non incompatibile con la brutale malvagità il vizio parziale di mente di mente.³⁷⁶

Considerato in diritto che:

anche l’infermo di mente, non del tutto irresponsabile, possa determinarsi a un delitto per solo impulso di brutale malvagità, cioè senz’altra causale, si vede al lume della ragion comune. Data la sua morale imputabilità, essa viene anche per lui a nascere e definirsi con relazione e proporzione ai suoi comuni elementi. Non possono coesistere date circostanze d’aggravamento con altre minoranti, quando si le une che le altre abbiano identica sorgente, o sede; come quelle dipendenti da uno stato passionale dell’animo, il quale, naturalmente, non può trovarsi ad un tempo in condizioni diverse, opposte e contraddittorie tra loro.³⁷⁷

Altra sede infatti ha l’impulso delittuoso – che alberga nell’animo e muove dal sentimento – rispetto allo stato mentale del delinquente. Le due condizioni personali possono coesistere, in tal caso, al pari delle due circostanze del reato e di conseguenza può senz’altro scemarsi la imputabilità di tale criminale. Lo stato

³⁷⁵ Cassazione 5 febbraio 1896 (Russo), in *Rivista penale*, XLIII, n. 1025, Torino, 1896, p. 419; Cassazione 22 febbraio 1897 (De Cesare), in *Rivista penale*, XLV, n. 984, Torino, 1897, p. 489; Cassazione 31 gennaio 1898 (Puxeddu-Sanna), in *Rivista penale*, XLVII, n. 809, Torino, 1898, p. 413; Cassazione 16 gennaio 1899 (Giacobbe), in *Rivista penale*, XLIX, n. 696, Torino, 1899, p. 307.

³⁷⁶ Nel pubblico dibattito seguito dinanzi la Corte d’assise dell’Aquila, il giorno 7 febbraio a carico di Pietro Mancini, accusato di un omicidio consumato e di due mancati, tutti determinati da solo impulso di brutale malvagità, il presidente della Corte propose ai giurati, per ciascun delitto, la scusante del vizio parziale di mente ma tale proposta fu subordinata alla condizione che si fosse che si fosse deciso negativamente sulla questione della aggravante della brutale malvagità. Ciononostante, i giurati, affermata la completa responsabilità del Mancini secondo l’accusa, votarono affermativamente entrambe le questioni relative alle due circostanze: l’una aggravante, l’altra scusante. E la Corte su tale verdetto condannò il Mancini, quale colpevole dei tre delitti accompagnati da entrambe le circostanze alla pena complessiva della reclusione per venti anni, dieci mesi e quattro giorni, oltre gli accessori di legge.

³⁷⁷ Cassazione 4 aprile 1900 (Mancini), in *Rivista penale*, LII, Torino, 1900, p. 602; Cassazione, 14 marzo 1901 (Federici), in *Rivista penale*, LIII, Torino, 1901, p. 641; Cassazione 14 luglio 1903 (Calabria), in *Rivista penale*, LVIII, Torino, 1903, p. 672; Cassazione 24 maggio 1904 (Quercioli) in *Rivista penale*, LXI, Torino, 1905, p. 49.

mentale pur indebolendo nell'agente la forza di resistere all'impulso menomandone la coscienza o la libertà dell'atto, non fa in modo che la medesima non possa essere e rimanere per lui la vera e sola causa determinante al delitto.

La non incompatibilità fra le due circostanze del reato fu dichiarata anche nel processo che vedeva imputato di omicidio 'per solo impulso di brutale malvagità' Quercioli Cesare (soprannominato 'buzzino') su cui pendevano altre due accuse³⁷⁸ e in cui la Corte precisò che:

se nella mente che dà la percezione delle cose, si forma la convinzione del delitto e la coscienza relativa, soltanto però nell'animo, sede delle passioni, ne sorge e ne può sorgere la spinta, mossa dal sentimento solleticato e sedotto. Perciò quando si tratti, come nel caso concreto, di stabilire qual sia stato il movente di un delitto, non è alle condizioni mentali dell'agente che deve aversi riguardo, per quanto esse possano influire sulla sua morale imputabilità.³⁷⁹

La Corte evidenzia la differenza «per essenza» fra 'stato della mente' e 'stato dell'animo' fra cui non può esserci vera incompatibilità risiedendo in luoghi diversi e lontani.

L'impulso di brutale malvagità può essere tanto l'effetto d'un 'moto improvviso dell'animo', quanto l'effetto di una precedente matura deliberazione, la Cassazione così ha chiarito la questione sulla compatibilità fra l'omicidio 'per impulso brutale' e quello 'premeditato'. Non appare contraddittorio il verdetto dei giurati che ammetta entrambe le qualifiche «imperocchè niente vale a escludere che il colpevole di tale omicidio per solo impulso di brutale malvagità abbia meditato il delitto, ne abbia studiati e preparati i mezzi di esecuzione e vi si sia risoluto con

³⁷⁸ La seconda accusa era di aver, con minacce di gravi danni imminenti alla persona, costretto il mugnaio Domenico Cioni a dargli da mangiare e da bere; la terza di porto abusivo d'un pugnale. Per tali reati la Corte d'assise di Siena lo condannò all'ergastolo. Il Quercioli presentò ricorso in Cassazione deducendo come motivo di annullamento del giudizio, la violazione degli artt. 494 del codice di procedura penale, 366 e 47 del codice penale per aver il presidente posta la questione sulla seminfermità di mente subordinatamente a quella della brutale malvagità come solo impulso al delitto, ravvisando fra le due circostanze un'incompatibilità. Cfr. *Cassazione 24 maggio 1904 (Quercioli)* in *Rivista penale*, LXI, Torino, 1905, p. 49.

³⁷⁹ *Ibidem*, p. 49.

calma, con tanta calma quanta può esserne in chi non ha altra causa che lo spinga al malefizio».³⁸⁰

§4. Aggravamento della pena o ricovero coatto

L'omicidio del monomaniaco – in quanto omicidio senza causa –, osservato attraverso la lente del giurista, sembra poter rientrare a pieno titolo nell'applicazione dell'art. 366 del codice Zanardelli disciplinante l'ipotesi di omicidio commesso per solo impulso di brutale malvagità. Tale circostanza, come abbiamo visto, rientra fra quelle in grado di concorrere ad aumentare la gravità dell'omicidio. Nel linguaggio comune, queste ultime si dividono in circostanze aggravanti e in circostanze qualificanti, da cui derivano due specie di omicidi, gli aggravati e i qualificati. Mentre le circostanze aggravanti, per quanto accrescano la criminosità del fatto non sono tali da modificarne sostanzialmente gli effetti, le circostanze qualificanti imprimono, invece, all'omicidio una gravità speciale. La terza qualifica dell'omicidio prevista dall'art. 366 del codice si rileva da sé nella sua importanza, a dirla con Francesco Carrara (1805-1888)³⁸¹, «per l'efferatezza d'animo del colpevole e per il timore che giustamente tale categoria di uomini

³⁸⁰ Cassazione Milano, 19 dicembre 1863, (Franchini) in *Gazzetta dei Tribunali*, 1863, p. 461; Cassazione toscana, 2 aprile 1849 in *Annali*, 1849, 175.

³⁸¹ Sulla vita e il pensiero del Carrara si vedano P. Grossi, *Assolutismo giuridico e diritto penale (a proposito di recenti appuntamenti 'carrariani' e della ristampa della 'Parte generale' del 'Programma del corso di diritto criminale' di Francesco Carrara)*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1995, [24] pp. 469-475; P. Cappellini, Francesco Carrara e la codificazione del diritto, in *Criminalia*, 2007, [2] pp. 305-323; L. Lacchè, *La penalistica costituzionale e il 'liberalismo giuridico'. Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara*, in *ID.*, I, 2007 [36], pp. 663-695; G. Cazzetta, *Qui delinquit amat poenam. Il nemico e la coscienza dell'ordine in età moderna*, I, in *ID.*, 2009 [38], pp. 478-489

ingenera nella società»³⁸² e come ebbe a dire più tardi anche Giulio Cesare Crivellari (1834-1895)³⁸³ «per la perfidia o brutalità del reo».³⁸⁴

All'omicidio del monomaniaco poteva applicarsi altresì l'art. 46 che si fonda su principi antitetici rispetto all'art. 366, disciplinando le cause di esclusione della imputabilità. Infatti, l'art. 46 del codice penale fornisce una definizione della imputabilità in senso negativo, guardandola sotto il profilo dello stato psichico del reo in relazione alla capacità di avere la coscienza o la libertà dei propri atti. Il problema che il legislatore ha affrontato e risolto con tale disposizione riguarda la dirimenza della imputabilità per causa di difetto di volontà dell'azione nell'autore. L'articolo così recita:

Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti.

Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge.

In questa formula legislativa viene cristallizzato il concetto giuridico di imputabilità, prevedendo le cause che la escludono, e di sanità mentale come tradizionale presupposto della colpevolezza³⁸⁵. Si è pertanto considerati sani di mente per il diritto penale se si è in possesso della capacità di comprendere il valore giuridico – quanto agli effetti – delle proprie azioni e se si è in possesso di una volontà di determinazione libera, ove manchi l'una o l'altra capacità si è considerati infermi di mente. Di norma, il soggetto che agisce sa e vuole quello che fa. Ma questa regola può subire eccezioni ed è proprio alla ricerca di queste eccezioni, nelle quali l'elemento morale scompare o si affievolisce, che la scienza del tempo rivolse la sua attenzione.

³⁸² Francesco Carrara, *Commento al Codice penale*, Roma, 1889, p. 225.

³⁸³ Per le note biografiche sul Crivellari si veda F. Rossi, *Crivellari, Giulio Cesare*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, pp. 613-614.

³⁸⁴ Giulio Crivellari, *Il codice penale per il Regno d'Italia corredato di brevi Avvertenze e Note ad ogni Libro e ad ogni Titolo, delle referenze agli articoli del Codice stesso, nonché dei Codici Sardo, Toscano, delle Due Sicilie, Parmense, Estense, Pontificio, Francese, Austriaco, delle Leggi speciali punitive vigenti e di un indice alfabetico-analitico*, Torino, 1889, p. 134.

³⁸⁵ Cfr. P. Nuvolone, *Giuseppe Zanardelli e il codice penale del 1889*, in *Giuseppe Zanardelli*, a cura di F. Chiarini, Milano, 1985, pp. 163-182, in particolare pp. 171-173.

Con la formula inequivocabile dell'art. 46 escludente l'imputabilità allo stato di infermità di mente, il legislatore ha con chiarezza incluso nell'universo giuridico il concetto di alterazione parziale della psiche. In tal modo, abbandonando la formula del Codice toscano (art. 34)³⁸⁶ e quella del Codice sardo (art. 94)³⁸⁷ ha risolto la questione ardua dell'accoglimento giuridico della follia parziale. I concetti di coscienza dei propri atti e libertà di elezione menzionati nel codice toscano sembrano evocare alcune pagine del Carmignani dedicate alla volontà colpevole come volontà libera e alla imputabilità come capacità di valutare il valore etico e sociale dell'azione e di determinarsi a essa scegliendo fra opposte motivazioni.³⁸⁸ Si spera che in tal modo, scrive il Crivellari, il legislatore abbia «cacciata dalle aule della giustizia quella forza irresistibile che, cerveloticamente discussa ed applicata, aveva terminato col gittare il ridicolo talvolta, il discredito sempre sulla giuria».³⁸⁹

Le cause che escludono l'imputabilità di cui all'art. 46 vengono dal codice penale tenute ben distinte dalle cause scusanti disciplinate dall'art. 51. Fra le cause scusanti rientrava l'impeto dell'ira in seguito ad ingiusta provocazione e l'impeto di ingiusto ed intenso dolore.³⁹⁰ L'articolo 51, nella sua prima parte, così recitava:

Colui che ha commesso il fatto nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, se la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato commesso diminuita di un terzo.

L'omicidio del monomaniaco che agisce senza motivo apparente non rientra, a nostro avviso, nell'applicazione dell'articolo disciplinante il reato d'impeto, dove esiste una provocazione oppure uno stato passionale che spinge il criminale ad agire.

³⁸⁶ *Codice Penale pel Granducato di Toscana*, Firenze, 1853, art. 34: «Le violazioni della legge penale non sono imputabili, quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà d'elezione».

³⁸⁷ *Codice Penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Torino, 1859, art. 94: «Non vi è reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere».

³⁸⁸ Cfr. Giovanni Carmignani, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, II, Pisa, 1831-32, p. 230 ss.

³⁸⁹ Giulio Crivellari, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, Torino, 1889, p. 28.

³⁹⁰ *Ibidem*, p. 29.

L'articolo 46 fornì, come ebbe a dire la parte più entusiasta della dottrina giuridica, la risoluzione ai più gravi problemi della scienza del diritto, della psichiatria, della psicopatologia, della psicologia penale e della medicina legale.³⁹¹

Il codice segna un momento decisivo nel dibattito sulla natura interna od esterna della forza irresistibile³⁹². Se la forza irresistibile la si considera esterna si pone l'ipotesi di una violazione fisica, estranea alla teorica dell'imputabilità, in quanto il soggetto che è reso strumento in mano altrui non può considerarsi soggetto agente. Se invece per forza irresistibile si intende una forza interna, in essa potevano essere comprese sia uno stato patologico sia le diverse specie di coazione morale, si pensi alla legittima difesa, all'ordine della legge, alla minaccia grave, allo stato di necessità. Tale concetto merita qualche altro chiarimento. Bisogna distinguere, infatti, la forza irresistibile che è l'emanazione di uno stato psichico morboso, da quella che è rappresentata da uno stato di necessità psicologica.

Su iniziativa di Zanardelli, nell'art. 46 si giunse all'eliminazione dei riferimenti a quanto non rientra nella sfera dell'infermità di mente e quindi, in primo luogo, all'eliminazione della forza irresistibile da stati passionali. Nei codici preunitari la nozione comprendeva il costringimento fisico e la coazione morale. In seguito, invece, il valore attribuito nella prassi all'espressione «forza irresistibile», intesa nel senso di coazione morale, si era via via ampliato, fino a riguardare gli stati d'ira e gli stati passionali; in altre parole, la forza irresistibile tendeva in concreto ad assumere il significato di necessità psicologica. Ed è proprio per evitare interpretazioni distorte di tal fatta – e i conseguenti abusi – che l'art. 46 elimina il concetto di forza irresistibile, e comunque disciplina l'esclusione della imputabilità

³⁹¹ F. Manduca, *Il nuovo codice penale italiano e i suoi criteri organici*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del Regno d'Italia*, I, pubblicato da P. Cogliolo, Milano, 1888-90, p. 525.

³⁹² Sul concetto di forza irresistibile, si veda, in generale, D. Santamaria, "Forza irresistibile", in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, Milano, 1969, pp. 5-15; R. Crespolani, "Forza irresistibile" in *Enciclopedia giuridica italiana*, VI, parte III, Milano, 1916, p. 350-356; G. Belli, "Forza irresistibile" in *Nuovo Digesto Italiano*, VI, Torino, 1938, p. 113. In particolare sulla forza insuperabile che spinge al crimine nell'età della codificazione E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, 2015, p. 39.

per tendenze irresistibili, solo nel caso in cui queste siano riferibili a individui infermi di mente.³⁹³

Pertanto, con il concetto di libertà dei propri atti che ha sostituito quello più ambiguo di forza irresistibile, il Codice del 1889 ha inteso indicare la possibilità di operare altrimenti, facendo riferimento agli effetti immediati di un'infermità di mente tale da privare l'individuo della capacità di volere. Questo appare da tutte le relazioni preparatorie delle Commissioni ministeriali per la realizzazione del codice penale per il Regno d'Italia.³⁹⁴

Negli articoli 46 e 47 confluirono tutte quelle tendenze irresistibili, tutte quelle impulsioni psicopatologiche che afferiscono alla follia parziale, quali ad esempio mania sistematica omicida, mania sistematica suicida, cleptomania, piromania, dipsomania, aidiomania, allotriofagia, scatologia, coprolalia, antropofagia e molte altre ossessioni speciali che sono alterazioni del processo volitivo tali da escludere nell'agente ogni possibilità di reazione e ogni attitudine a determinarsi secondo gli ordinari motivi giuridici.³⁹⁵

Per i delitti e per le pene rimarrà sempre vero che le cause influenti sulle volizioni possono essere di due tipi: quelle che eliminano qualsiasi attività volitiva interna dell'individuo; e quelle che invece la sforzano ma non la distruggono. Nel primo caso il criminale sarà lasciato senza castigo o ricoverato in un manicomio, a seconda che la forza impellente derivi dall'altrui violenza o da uno stato psichico morboso; nel secondo caso sarà punito per non essersi opposto con la sua forza psichica all'impulso criminogeno.

In questo quadro, il solo impulso di brutale malvagità, inteso come deliberato proposito di fare del male per il solo fine di fare del male, sembra non essere più ammissibile di fronte agli studi e ai progressi della scienza del tempo che

³⁹³ Sul punto si veda E. Dezza, *Saggi di storia del diritto penale*, Milano, 1992, p. 315. Per un quadro più esaustivo dell'intera questione si veda A. Setti, *Dell'imputabilità (dall'art. 44 Codice penale all'art. 48)*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il Codice unico del Regno d'Italia*, pubblicato da Pietro Cogliolo, I, 2, Milano, 1888, pp. 579-749, in particolare pp. 642-687 e più succintamente, Luigi Majno, *Commento al codice penale*, I, Torino, 1915, pp. 106-109.

³⁹⁴ Si veda A. Setti, *Dell'imputabilità (dall'art. 44 Codice penale all'art. 48)*, in *Completo trattato*, I.2, Milano, 1888, p. 672.

³⁹⁵ *Ibidem*, p. 673.

aveva indagato sotto nuova luce le cause a delinquere, individuando quelle che prepotentemente tolgono all'individuo la forza di reagire e di opporre all'impulso criminogeno le norme etiche, morali e giuridiche acquisite.

La previsione di due distinti articoli, l'uno il 46 in combinato disposto con il 47, e l'altro il 51 sembra diretta a tenere ben distinte le cause psicopatologiche che conducono alla inimputabilità dalle cause di tipo passionale che hanno solo forza mitigatoria della pena. Secondo il codice del 1889 non può subire eccezioni il principio per cui le perturbazioni di mente procedenti da stati passionali (e non da infermità totale o parziale) non hanno forza escludente la imputabilità. Sebbene possa cogliersi una certa somiglianza tra lo stato passionale – si pensi all'impeto d'ira, allo sconvolgimento della mente derivante dallo stato di dolore – e l'alienazione mentale, annoverare gli stati passionali fra le dirimenti equivarrebbe quasi a proclamare il fallimento del sistema repressivo. Tale scelta normativa, netta e chiara, mira a risolvere tutte quelle intricate problematiche che nascevano dal considerare gli stati passionali come stati irresistibili – in forza dei quali l'agente doveva essere curato e non punito – e che conducevano al parossismo di considerare tutti i delinquenti come affetti da speciali neurosi.

Si pensi all'orientamento del Ferri che vede il delitto come il risultato, e non altro, di una serie di cause sociali e di processi complessi dello spirito individuale che si manifestano nelle disposizioni morfologiche del cervello. Come regola generale, in ossequio alle esigenze di certezza del diritto, si dovrebbe ritenere – a detta di Giuseppe Ziino – che in certi stati passionali ricorra un'alterazione della potenza «eccito-motrice» della volontà ma se questi non sono tali da degenerare in frenosi possono essere gestiti dalle funzionalità della mente e della coscienza etico-morale. In tali casi l'uomo agisce sotto il predominio di un sentimento di cui come spesso accade ha volontariamente accettato il «tirannico imperio».³⁹⁶

Il codice del 1889 ha inteso prevedere con l'art. 46 una formula in cui potessero riconoscersi tutti quegli stati psicopatologici fino ad allora sconfessati, sul pretesto di non riuscire con esattezza scientifica a darsere ragione o di non essere

³⁹⁶ Giuseppe Ziino, *La fisiopatologia del delitto*, Napoli, 1881, pp. 254 ss.

dalla psichiatria determinati con precisione sul piano anatomico: e ci si riferisce proprio alle monomanie.³⁹⁷ Per esorcizzare i pericoli di ingiuste condanne o ingiuste assoluzioni, fu scelto di separare in due distinte dimensioni – la passionale e la psicopatologica – quella che nel codice sardo era un'unica e misteriosa forza irresistibile. Nell'infermità di mente dell'art. 46 si è inclusa tale forza ma solo ove derivi da alterazione morbosa, da mania sistemica, da pazzia impulsiva.

Occorre però chiarire taluni lineamenti dei concetti di coscienza e libertà dei propri atti. L'infermità di mente per poter produrre l'effetto della inimputabilità deve essere tale da privare l'agente della coscienza dei propri atti oppure anche solo della libertà di essi. Il che equivale a dire che l'art. 46 racchiude in sé due diverse ipotesi, ciascuna sufficiente ad escludere la imputabilità.

La locuzione 'coscienza degli atti' non deve intendersi, sostiene Luigi Majno (1852-1915), nel senso di completa mancanza di capacità di discernimento. Moltissimi pazzi hanno coscienza degli atti da essi meditati e compiuti, ma in tutti costoro manca la cosiddetta coscienza morale intesa nel senso di sano giudizio etico dei propri atti. Ne consegue l'auspicio che la giurisprudenza pratica interpreti la formula 'coscienza dei propri atti' nel senso più alto e più complesso, e non la confonda con la semplice alterazione della percezione come il termine coscienza suggerirebbe ad una prima superficiale approssimazione. In tal caso un gran numero di alienati, continua il Majno, specialmente quelli affetti da follie lucide andrebbero «a popolare i luoghi di espiazione».³⁹⁸ L'infermità di mente dirime la responsabilità penale anche quando priva il soggetto agente della libertà degli atti. Intorno agli effetti che l'infermità di mente deve produrre per poter escludere la punibilità, si può affermare – con Impallomeni – che la mancanza di coscienza si risolve nella pazzia o malattia intellettuale e la mancanza di libertà degli atti nella pazzia impulsiva o malattia della volontà.³⁹⁹

Già aveva scritto acutamente Francesco Carrara che nell'articolo 46 è ricompresa tanto la deficienza di mente, creata da mancato sviluppo o da sviluppo

³⁹⁷ Cfr. A. Setti, *Dell'imputabilità (dall'art. 44 Codice penale all'art. 48)*, in *Completo trattato*, I, 2, Milano, 1888, p. 680.

³⁹⁸ Luigi Majno, *Commento al codice penale italiano*, I, Torino, 1915, p. 111.

³⁹⁹ Giovanni Battista Impallomeni, *Il codice penale italiano illustrato*, I, Firenze, 1890, p. 166.

imperfetto delle relative facoltà, quanto la alterazione morbosa comprensiva di tutte le forme ed alterazioni patologiche permanenti o accidentali, totali o parziali.⁴⁰⁰ Egli aveva precisato che per ‘mente’ dovesse intendersi un concetto ampio, comprensivo di tutte le facoltà psichiche dell’uomo, dalla memoria alla coscienza, dalla intelligenza alla volontà, dal raziocinio al senso morale.⁴⁰¹

Il professore di diritto e procedura penale all’Università di Napoli, Michele Longo, nel commentare l’art 366 del codice Zanardelli – disciplinante l’omicidio per solo impulso di brutale malvagità – accosta tale reato ai casi di infermità in grado di privare l’agente della libertà dei propri atti di cui all’art. 46. La follia omicida può assumere forme differenti, in modo da sfuggire talvolta all’osservazione del magistrato o del perito. In altre parole, essa può apparire occultata sotto le parvenze di una brutale malvagità, che invece sono il prodotto di stati di squilibrio psichico non adeguatamente accertati ma che costituiscono la causa del delitto. I seguaci della scuola classica, tra cui come abbiamo visto l’Impallomeni, convenivano sul punto che l’omicidio per brutale malvagità fosse l’effetto di anomalie psichiche. Da qui la necessità che gli imputati venissero sottoposti ad una perizia psichiatrica⁴⁰² con cui dimostrare la presenza di una patologia della volontà. L’ossessione omicida, che scaturisce da un processo progressivo di degenerazione delle volizioni nel criminale, può sfociare tanto in un impulso improvviso, istantaneo e impetuoso, quanto in un impulso preordinato e calcolato. La inverosimiglianza del racconto del fatto da parte del criminale, la constatazione dell’innocenza della vittima, costringono il giudice a perdersi nel labirinto dell’incertezza. Da tale *impasse* secondo questa logica non poteva che uscirne, ricorrendo «all’estremo baluardo di salvezza della giustizia», cioè alla formula di imputazione di omicidio per brutale malvagità.⁴⁰³ Al contrario, l’azione

⁴⁰⁰ Si veda sul punto Francesco Carrara, *Commento al Codice penale*, Roma, 1889, p. 35.

⁴⁰¹ *Ibidem*.

⁴⁰² Riferendosi ai giudici, Michele Longo scrive: «Meglio se ei si fosse affidato ad abile perito, poiché allora, molto facilmente, si sarebbe persuaso di trovarsi di fronte, non ad un malvagio delinquente, ma ad un folle da rinchiodarsi in manicomio, né permettersi, per la sua pericolosità, che ritorni in seno al consorzio sociale». Cfr. Michele Longo, *Commento al codice penale italiano*, II, Torino, 1911, p. 328.

⁴⁰³ *Ibidem*.

criminosa sprovvista di causa apparente doveva essere spiegata con una delle tante specie di follie impulsive, la prova delle quali dipendeva, più che dalla indagine oggettiva del fatto, dall'esame peritale fondato sui principi della psicopatologia forense.

Come appare chiaro, la materia è ben ricca per discussioni di vasta risonanza e lo diventa ancora più se si pone mente alle relazioni e interconnessioni che inevitabilmente intercorrono tra diritto e psicopatologia forense.⁴⁰⁴

Nel 1874 Pietro Ellero (1833-1933)⁴⁰⁵, giurista noto soprattutto per la sua strenua campagna per l'abolizione della pena di morte, interrogandosi sulla scarsa efficacia deterrente della sanzione penale osserva, in linea generale, come ciò sia particolarmente evidente «ne' massimi misfatti» e tra questi fa rientrare gli omicidi commessi «per causa gratuita o brutale», «i quali vogliono un pervertimento e sovvertimento d'idee, di voglie, di istinti, di sentimenti e fin di sensi tale, che lo spirito umano doventa un uragano e un subbisso».⁴⁰⁶ Certamente nelle parole di Ellero si avverte l'afflato riformatore di chi ambisce a riformare il diritto penale in senso umanitario ma al contempo si avverte un segno di resa, di fronte a fenomeni criminosi che appaiono incomprensibili agli occhi del giurista, essendo quel sovvertimento d'idee e di istinti così pericolosamente prossimo alla follia da dover essere relegato a materia di studio degli alienisti.

⁴⁰⁴ Per uno studio, più strettamente novecentesco, sul rapporto fra la scienza psicoanalitica e il diritto si veda F. Migliorino, *Edoardo Weiss e la «giustizia penale». Zone di contagio tra psicoanalisi e diritto*, Roma, 2016.

⁴⁰⁵ Nell'intento di far nascere la nuova Italia sotto l'egida umanitaria del rispetto e della consapevolezza del valore della vita, egli riesce a coinvolgere nel *Giornale per l'abolizione della pena di morte* numerosi penalisti e pensatori italiani e stranieri di alto livello, come Carrara, Pessina, Karl Joseph Anton Mittermaier e Arnould Bonneville de Marsangy. Nel 1861 è invitato a Milano a insegnare Filosofia del diritto presso l'Accademia scientifico-letteraria. Dopo pochi mesi è chiamato dall'Università di Bologna sulla cattedra di Diritto e procedura penale, dapprima come professore straordinario e poi, dal novembre 1862, come ordinario. A Bologna rimane per diciannove anni, e tra i suoi allievi si segnalano Enrico Ferri, Leonida Bissolati, Giacomo Matteotti, Filippo Turati e Giuseppe Brini. Cfr. E. D'Amico, *Ellero Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, I, Bologna, 2013, pp. 792-794; Sul punto si veda E.C. Tavilla, *Ordine biologico e ordine morale. Appunti sulla riflessione criminologica italiana in tema di pena di morte (sec XIX)*, in *Historia et ius. Rivista di Storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 10, 2016.

⁴⁰⁶ Pietro Ellero, *La questione sociale*, Bologna, 1874, p. 395.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Biografia Universale antica e moderna*, III, Venezia, 1822.

Ala Raphaele, *Criminalis iuris et praxeos instituta usui etiam forensi accommodata*, I, Romae, 1839.

Alberti Michael-Graebner Gottfried Lebrecht, *Dissertatio inauguralis medico-forensis de Melancholia vera et simulata*, II, Halae Magdeburgicae, 1743.

Allacci L., *Apes urbanae, sive de viris illustribus qui ab anno MDCXXX per totum MDCXXXII Romae adiverunt ac typis aliquid evulgarunt*, Romae, 1633, rist. anast. ed. 1633, a cura di M.P. Lerner, Lecce, 1998.

Angelo Fabroni, *De vita et rebus gestis Clementis XII*, Romae, 1760.

Angelozzi G., Casanova C., Casanova C., *L'amministrazione della giustizia a Bologna nell'età moderna. Alcune anticipazioni sul tribunale del Torrione*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, II, 2004;

Id., *La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrione di Bologna (secc. XVI-XVII)*, Bologna, 2008;

Id., *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, 2010.

Annali di giurisprudenza. Raccolta di decisioni della Corte Suprema di Cassazione, della Corte regia e dei Tribunali di prima istanza, Firenze, 1847.

Antonio Buccellati, *Istituzioni di diritto e procedura penale secondo la ragione e il diritto romano*, Milano, 1884.

Aquarone A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960.

Areteo di Cappadocia, *Le cause e i sintomi delle malattie acute e croniche*, [trad. it.], a cura di L. Stroppiana, Roma, 1973.

Aristoteles, *Problemata physica*, a cura di H. Flashar, Berlin, 1991.

Ascheri M., «*Consilium sapientis*» perizia medica e «*res iudicata*»: diritto dei «*dottori*» e istituzioni comunali, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Law*, Salamanca, 21-25 September 1970, ed. by S. Kuttner and K. Pennington, Città del Vaticano, 1980.

Aulo Cornelio Celso, *Della medicina*, [trad. it.], a cura di A. Del Lungo, Firenze, 1904, rist. 1985.

Babini V.P., *La responsabilità nelle malattie mentali*, in V. P. Babini, M. Cotti, F. Minuz, A. Tagliavini, *Tra sapere e potere: la psichiatria in Italia nella seconda metà dell'Ottocento*, Bologna, 1982.

Balduin Friedrich, *Tractatus de casibus Consciaentiae*, III, Francofurti, 1654.

Barzellotti Giacomo, *Questioni di medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei governi d'Italia. Opera rifatta sulla forma antica e portata al livello delle cognizioni attuali*, I, Pisa, 1835.

Bayle MM-Thillaye, *Zacchias (Paul)*, in *Biographie médicale par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Éloi etc. mise dans un nouvel ordre, revue et complétée*, I, Paris, 1855.

Beccaria Cesare, *Dei delitti e delle pene del Marchese Cesare Beccaria con l'aggiunta d' un esame critico dell'avvocato Aldobrando Paolini ed altri Opuscoli di Legislazione e Giurisprudenza Criminale*, I, Firenze, 1821.

Belli G., "Forza irresistibile" in *Nuovo Digesto Italiano*, VI, Torino, 1938.

Benassi P., Bellocchi I., *La follia morale nella storia psichiatrica dell'800*, Montecchio Emilia, 2008.

Bertazzoli Bartolomeo, *Decisivarum consultationum sive responsorum iuris in criminalibus et poenalibus controversiis emissorum [...], additionibusque perquam illustribus et necessariis Claudii Bertazzolii*, Francofurti, 1602.

Bibliografia Romana. Notizie della vita e delle opere degli scrittori romani dal sec. XI fino ai nostri giorni [con prolegomeni di G. Amati], I, Roma, 1880, rist. anast. Bologna, 1978.

Birocchi I., *Beccaria Cesare*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Milano, 2013.

Boari M.– Frolidi R., *Paolo Zacchia, il concetto di veleno e i fondamenti della tossicologia forense. Spunti ricostruttivi*, in *Zacchia. Archivio di medicina legale, sociale e criminologico*, 60, 1987.

Boari M., *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, Milano, 1992; Id., *La perizia medica nella esperienza giuridica di diritto comune*, in *Studi Storici*, 40, 1999.

Boccaccio Giovanni, *Il Comento sopra la Commedia di Dante Alighieri con le annotazioni di A. M. Salvini*, VI, Firenze, 1724.

Bodin Jean, *Demonomania de gli stregoni cioè Furori, et malie de' Demoni col mezo de gli Huomini*, II, Venetia, 1592.

Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, I, Milano, 1804.

Bonomo G., *La credenza nelle streghe dal secolo XIII al XIX*, Palermo, 1959.

Briganti Tommaso, *Pratica criminale delle corti regie, e baronali del regno di Napoli*, Napoli, 1770.

Burton Robert, *Anatomia della malinconia*, a cura di J. Starobinski, Venezia, 1983.

Cabras P.L., Lippi D., Lovari F., *Due millenni di melancholia. Una storia della depressione*, Bologna, 2005.

Cadoppi A., *Il codice penale parmense del 1820*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli* (Studi raccolti da S. Vinciguerra), Padova, 1999.

Caffiero M., *Pie VI*, in *Dictionnaire historique de la papauté*, Paris, 1994.

Canestri G. T., *Giurisprudenza canonica e civile dei Parrochi del Piemonte*, V, Alessandria, 1823.

Capparoni P., *Profili bio-bibliografici di Medici e Naturalisti celebri italiani*, II, Roma, Serono, 1928, rist. anast. Roma, 1984.

Carcereri de Prati C., *Il codice criminale estense tra dispotismo illuminato di vecchio e nuovo tipo*, in *Codice criminale per gli Stati Estensi (1855)*, Padova, 2002.

Cardona Enrico, *La nuova legge sui giurati studiata nei suoi rapporti con la scienza e con la storia*, Napoli, 1875.

Carmignani Giovanni, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, II, Pisa, 1831-32.

Carnazza Rametta Giuseppe, *il Positivismo e le riforme nel diritto e nella procedura penale*, Messina, 1884.

Carpzov Benedikt, *Practicae novae rerum criminalium pars tertia quaestionum fere universarum decisiones in materia processus criminalis, tam ordinarii, quam inquisitorii, torturae executionis et remissionis ac mitigationis poenarum exhibens*, Lipsiae, 1695.

Carrara Francesco, *Programma del corso di diritto criminale, parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie con aggiunta di note per uso della pratica forense*, I, Lucca, 1872;

Id., *Pensieri sulla giuria*, in ID., *Reminiscenze di cattedra e di foro*, parte prima, Lucca, 1883.

Id., *Commento al Codice penale*, Roma, 1889;

Id., *Giuseppe Puccioni ed il giure penale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, I, Firenze, 1898.

Casana P., *Cibrario Luigi Giovanni Antonio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013.

Casanova C., *Gli avvocati dei poveri* in *L'atlante delle professioni*, a cura di M. Malatesta, Bologna, 2009.

Casorati Luigi, *La nuova legge sul giurì, corredata dei lavori preparatori e delle discussioni parlamentari*, Prato, 1874.

Castle Frederik Albert-Rice Charles, *New Remedies an illustrated monthly trade journal of materia medica, pharmacy and therapeutics*, X, New York, 1881.

Cause celebri discusse dal cav. commendatore Giovanni Carmignani professore dell'I. e R. Università di Pisa socio di più accademie italiane e straniere, IV, Pisa, 1847.

Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I-II, Milano, 1982-2005.

Cavina M., *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, a cura di, Udine, 2004;

Id., *I luoghi della giustizia*, in *Storia di Bologna nell'età moderna*, a cura di A. Prosperi, I, Bologna, 2008;

Id., *La giustizia nella città dei dottori*, in *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile*, a cura di P. Bonacini, N. Sarti, Bologna, 2008;

Id., *Una scienza normativa per la nobiltà. Indagini e fonti inedite sul primo Settecento bolognese*, Bologna, 2011;

Id., *La soluzione dei conflitti a Bologna in età moderna*, in *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna, 2015;

Id., *Il dolo latente nell'animo. L'elemento soggettivo nell'opera di Filippo Maria Renazzi*, in a cura di M.R. Di Simone, *Convegno di studi. Filippo Maria Renazzi: Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, [in corso di stampa].

Cazzaniga A.– Cattabeni C.M. – Luvoni R., *Compendio di medicina legale e delle assicurazioni*, XI ed. rivista e aggiornata, Torino, 1999.

Celio Aureliano, *Celerum passionum libri III Tardarum passionum libri V*, ed G. Bendz, Berlin, 1990-1993.

Chiarugi Vincenzo, *Della pazzia in genere, e in specie. Trattato medico-analitico con una centuria di osservazioni*, I, Firenze, 1793.

Chiaves Desiderato, *Giudice mal giudicato: apologia del giurì nei giudizi penali letta all'adunanza della Società Filotecnica di Torino il 19 gennaio 1879*, Torino, 1879.

Chiodi G., L. Garlati, *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano*, [a cura di], Torino, 2015.

Cibrario Luigi Giovanni Antonio, *Dell'imputabilità delle azioni nelle alienazioni di mente*, in *Annali di giurisprudenza raccolta mensile pubblicata da una società di avvocati e di causidici*, anno I, II, Torino, 1838.

Id., *Dell'imputabilità delle azioni nelle alienazioni di mente*, in *Opuscoli*, Torino, 1841.

Clark St., *Thinking with Demons. The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe*, Oxford, 1997.

Clemente XII, *Constitutio contra Homicidas*, in *Bullarium romanum seu novissima, et accuratissima collectio apostolicarum constitutionum*, XIV, Romae, 1744.

Cocchiara M.A., *Impallomeni Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, 2013.

Codice penale pel Granducato di Toscana (1853), a cura di S. Vinciguerra, M. Da Passano, Padova, 1995.

Codice Penale pel Granducato di Toscana, Firenze, 1853.

Codice Penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, Parma, MDCCCXX.

Codice Penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1859.

Codice per lo Regno delle due Sicilie (1819). Parte seconda. Leggi penali, a cura di S. Vinciguerra, M. Da Passano, Padova, 1994.

Colao F., *'Le scuole penalistiche'*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, ottava appendice, Roma, 2012;

Id., *Ferri Enrico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, 2013;

Colombero C., *Il medico e il giudice*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 16, 1986; Id., Colombero C., *Un contributo alla formazione della nozione di malattia mentale: le «Questioni medico-legali» di Paolo Zacchia*, in *Follia, psichiatria e società*, a cura di A. De Bernardi, Milano, 1982.

Contigiani N., *Ala Raffaele*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013.

Contigiani N., *Giuliani Giuseppe*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Milano, 2013.

Cordero F., *Riti e sapienza del diritto*, Roma-Bari, 1981.

Crawford C., *Legalizing medicine: early modern legal systems and the growth of medico-legal knowledge*, in *Legal medicine in history*, ed. by M. Clark and C. Crawford, Cambridge, 1984.

Crespolani R., *"Forza irresistibile"* in *Enciclopedia giuridica italiana*, VI, parte III, Milano, 1916.

Crivellari Giulio, *Il codice penale per il Regno d'Italia corredato di brevi Avvertenze, Avvertenze e Note ad ogni Libro e ad ogni Titolo, delle referenze agli articoli del Codice stesso, nonché dei Codici Sardo, Toscano, delle Due Sicilie, Parmense, Estense, Pontificio, Francese, Austriaco, delle Leggi speciali punitive vigenti e di un indice alfabetico-analitico*, Torino, 1889.

D'Afflitto Eustachio, *Memorie degli scrittori del Regno di Napoli*, II, Napoli, 1794.

D'Amico E., *Ellero Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, I, Bologna, 2013.

Da Passano M., *L'estensione del codice penale albertino alla Sardegna*, in *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1839)*, a cura di S. Vinciguerra, M. Da Passano, Padova, 1993;

Id., *I tentativi di codificazione penale nello Stato Pontificio (1800-1832)*, in S. Vinciguerra, *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Padova, 2000.

Dalbrenta D.V., *Lombroso Cesare*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, 2013.

De Martigny Collard, *Tre questioni di giurisprudenza medico-legale. La vitalità in materia civile e criminale, la monomania nell'omicidio e la libertà morale, la responsabilità legale nei medici*, [trad. di A. Pierotti], Firenze, 1847.

De Novellis Raffaele, *Il giurì: note critico-storiche*, Napoli, 1886.

Demuro, G.P., *Il dolo. I. Svolgimento storico del concetto*, Milano, 2007.

De Renzi S., *Storia della medicina in Italia*, Napoli, 1845-1848, rist. anast. Sala Bolognese, Bologna, 1988;

Id., *La natura in tribunale. Conoscenze e pratiche medico-legali a Roma nel XVII secolo*, in *Quaderni storici*, XXXVI, 2001;

Id., *Per una biografia di Paolo Zacchia: nuovi documenti e ipotesi di ricerca*, in *Paolo Zacchia, Alle origini della medicina-legale. 1584-1659*, a cura di A. Pastore, G. Rossi, Milano, 2008.

Dérobot L., *Histoire de la médecine légale*, in *Zacchia. Archivio di medicina legale, sociale e criminologico*, 48, 1973.

Dezza E., *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, 1989; Id., *Saggi di Storia del diritto penale moderno*, Milano, 1992.

Digli F.C., *Biografia dell'avvocato Giovanni Carmignani scritta e recitata nella società medica maltese il 16 novembre 1847*, in *Elementi di diritto criminale* [trad. Caruana Dingli], I.

Dini, A.-Ferro F.M., *Il medico e la follia. Cinquecento casi di malattia mentale nella letteratura medica italiana del Seicento*, Firenze, 1997.

Discorso dell'avvocato Pietro Faldi in difesa di Nicola Gabrielli imputato di omicidio bestiale in *Difesa criminale di Nicola Gabrielli*, Bologna, 1846.

Dubuisson Paul Emile-Vigouroux Auguste, *Responsabilité pénale et folie: étude médico-légale*, Paris, 1911.

Dubuisson Paul Emile, *De l'évolution des opinions en matière de responsabilité* in *Archives de l'Anthropologie Criminelle et des Sciences Pénales. Médecine légale, judiciaire. – Statistique criminelle. – Législation et Droit*, II, Lyon, 1887.

Ellenberger H.F., *Psichiatria from Ancient to Modern Time* (1974), [trad. it.], in *I movimenti di liberazione mitica e altri saggi di storia della psichiatria*, Napoli, 1986.

Ellero Pietro, *Il giurì in Italia*, in ID., *Opuscoli criminali*, Bologna, 1874.

Esmein Adhémar, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle jusqu'à nos jours*, Paris, 1882.

Esquirol Jean-Étienne-Dominique, *Note sur la monomanie-homicide*, Paris, 1827.

Feola T., *Profilo storico della medica legale. Dalle origini alle soglie del XX secolo*, Torino, 2007.

Ferri Enrico, *L'omicidio nell'antropologia criminale (omicida nato e omicida pazzo) con atlante antropologico-statistico*, Torino, 1895; Id., *Sociologia criminale*, IV, Torino, 1900.

Fioravanti L., *Il regolamento penale gregoriano*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli* (Studi raccolti da S. Vinciguerra), Padova, 1999.

Fiorelli P., *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, Milano, 1954.

Filangieri Gaetano, *La scienza della legislazione*, III, Livorno, 1984.

Fornari U., Coda S., "Dalla pazzia morale al disturbo antisociale della personalità", in *Rassegna italiana di Criminologia*, 2000.

Fulci Ludovico, *Prolusione al corso di Diritto penale dettato nella R. Università di Messina (1884-1885)*, Roma, 1885.

Gabelli Aristide, *I giurati del nuovo regno italiano secondo la legge sull'ordinamento giudiziario e il codice di procedura penale*, Milano, 1861.

Gandolfi Giovanni Battista Giacomo, *Memorie originali sunti di opere e dissertazioni sulla monomania omicida. Discussioni Medico-Legali*, in *Bullettino delle scienze mediche pubblicato per cura della società medico-chirurgica di Bologna*, XIX, Bologna, 1851.

Garlati L., *L'inconscio inquisitorio: l'eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, 2010.

Id., Mirogli Filippo, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, 2013.

Garofalo Raffaele, 'Un giurì di persone colte', in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale*, 1881.

Georget Étienne-Jean, *Nouvelle discussion médico-légale sur la Folie ou Aliénation mental souviev de l'examen de plusieurs procès criminels dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense*, Paris, 1828.

Geri M.P., *Il magistero di un criminalista di foro. Giovanni Carmignani «avvocato professore di Leggi»*, in *Iura. Temi e problemi del diritto*, Pisa, 2016.

Gerin C., *La medicina legale nei suoi momenti storici e nel suo sistema*, in *Zacchia. Archivio di medicina legale, sociale e criminologico*, 12, 1949; Id., *Medicina legale*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano, 1976.

Ghisalberti C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, 1979.

Ginzburg C., *Storia notturna: una decifrazione del sabba*, Torino, 1989.

Giuliani Giuseppe, *Istituzioni di diritto criminale col commento della legislazione gregoriana*, II, Macerata, 1841.

Giustiniani Lorenzo, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, I, Napoli, 1787.

Griesinger Wilhelm, *La pathologie mentale au point de vue de l'école somatique allemande* in *Annales Médico-Psychologique*, XXIII, 1865.

Guidicini G., *Diario bolognese dall'anno 1796 al 1818*, a cura di F. Guidicini, I-IV, Bologna, 1887.

Haller A., *Bibliotheca medicinae practicae qua scripta ad partem medicinae practicam facientia a rerum initiis ad a. 1775 recensentur*, II, ed. Bernae, apud Em. Haller et Basileae, 1776-1788, rist. anast. Hildesheim, 1986.

Harpprecht Georg Friedrich, *Decisiones criminales*, Tubingae, 1746.

Heath J., *Eighteenth century penal theory*, London, 1966.

Henningsen G., *L'avvocato delle streghe. Stregoneria basca e Inquisizione spagnola*, Milano, 1990.

Heig Peter, *Quaestionum Iuris tam Civilis, quam Saxonici*, Wittebergae, 1630.

Hoxha D., *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, Bologna, 2016.

Il progetto del codice penale pel Regno d'Italia, II, verbale n. 49, Firenze, 1870.

Impallomeni Giovanni Battista, *Il codice penale italiano illustrato*, I, Firenze, 1890;
Id., *L'omicidio nel diritto penale*, seconda edizione, Torino, 1900.

Innocenzo XII, *Constitutio XXIII*, in *Bullarium romanum seu novissima et accuratissima collectio apostolicarum constitutionum*, IX, Romae, 1734.

Jöcher C. G., *Allgemeines Gelehrten Lexicon*, IV, Leipzig, 1751, ripr. facsim.
Hildesheim, 2003.

Kaiser W., Völker A., *Michael Alberti (1682-1757)*, Halle-Wittenberg, 1981.

Kestner W., *Medicinisches Gelehrten-Lexicon*, Jena, 1740, Hildesheim-New
York, 1971.

Kleinheyer G.-Schröder J., *Benedikt Carpzov*, in *Deutsche und europäische
Juristen aus fünf Jahrhunderten*, Tübingen, 2017.

Klibansky R.-Panofsky E.-Saxl F., *Saturn and Melancholy: studies in the history of
natural philosophy religion and art*, Nendeln, 1979.

La Mantia V., *Storia della legislazione italiana. Roma e lo Stato Romano*, Torino,
1884.

Labriola Antonio, *Della libertà morale*, Napoli, 1873.

Lacché L., *Tra politica e diritto, ovvero Rossi e la Monarchia di Luglio*, in *Un
liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848). Atti della giornata di studio
(Macerata 20 novembre 1998)*, Milano, 2001.

Id., *“All’antica sua patria”*. *Pellegrino Rossi e Sismonde de Sismondi: relazioni
intellettuali fra Ginevra e la Toscana*, in *Atti del Convegno di Pescia*, 13-15 aprile

2000, Firenze, 2001; Id., *Rossi Pellegrino*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Il diritto*, Roma, 2012;

Id., *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, II, Bologna, 2013.

Laingui A.-Lebigre A., *Histoire du droit pénal*, II. *La procédure criminelle*, Paris, 1979.

Lanza Pietro, *La giuria ed il giudizio penale davanti la Corte d'Assise. Studi e progetti di riforme*, Pisa, 1886.

Legrand du Saulle Henri, *La folie devant les tribunaux*, Paris, 1864.

Leibbrand W.-Wettley A., *Der Wahnsinn. Geschichte der abendlandischen Psychopathologie*, Freiburg im Breisgau-München, 1961.

Leuret François, *Du traitement moral de la folie*, Paris, 1840.

Levack Brian P., *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'età moderna*, Roma-Bari, 1994.

Levy J.P., *La hiérarchie des preuves dans le droit savant du moyen-age*, Parigi, 1939.

Livi Carlo, “*Della monomania in relazione col foro criminale*” in *Rivista sperimentale di Freniatria*, 1876.

Lombardi B., *La divina Commedia di Dante Alighieri*, I, Roma, 1820.

Lombroso Cesare, “Pazzia morale e delinquente-nato”, in *Archivio di psichiatria, scienze penali, antropologia criminale per servire allo dell’uomo alienato e delinquente*, V, 1884.

Longo Michele, *Commento al codice penale italiano*, II, Torino, 1911.

Lorenzo Matheu et Sanz, *De regimine urbis et regni Valentiae sive selectarum interpretationum ad principales Foros eiusdem*, Valentiae, 1654.

Lucchesi M., *L’animus occidendi e l’animus deliberatus nei consilia di area lombarda*, in *Studi di storia del diritto*, I, Milano, 1996.

Madia Giuseppe, *Le Quistioni di dritto di Nicola Nicolini, novella edizione, col confronto della legislazione vigente nel Regno e della odierna giurisprudenza preceduta dalle notizie su la vita e su le opere dell’Autore*, I, XVIII, Napoli, 1870.

Mahier Ém., *Les Questions médico-légales de Paul Zacchias médecin romain. Études bibliographiques*, Paris, 1872.

Maino Luigi, *Commento al codice penale*, I, Torino, 1915.

Malinverni A., *Lineamenti di storia del processo penale (Appunti dalle lezioni)*, Torino, 1972.

Manduca F., *Il nuovo codice penale italiano e i suoi criteri organici*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del Regno d’Italia*, I, pubblicato da P. Cogliolo, Milano, 1888-90.

Mannori L., *Romagnosi Gian Domenico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, Milano, 2013.

Manzini V., *Appunti di Storia del diritto italiano (1932-1933). La storia della procedura penale*, Padova, 1933.

Marc Charl Chretien-Henri, *Consideration médico-légales sur la monomanie* in *Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale*, X, 1833.

Id., *De la folie, considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciares*, Paris, 1840.

Marchetti P., *Le "sentinelle del male". L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giusnaturalismo e normativismo psichiatrico*, in *Quaderni Fiorentini*, 38, 2009;

Id., *L'inconscio in tribunale. Azioni incoscienti e diritto penale. Da Charcot alle neuroscienze*, Milano, 2014;

Id., *La confessione dell'imputato tra ricerca della verità ed ermeneutica del soggetto*, in *Confessione, liturgie della verità e macchine sanzionatorie: Scritti raccolti in occasione del Seminario di studio sulle 'Lezioni di Lovanio' di Michel Foucault*, Torino, 2015.

Marchetti V., *L'invenzione della bisessualità. Discussioni tra teologi, medici e giuristi nel XVII secolo sull'ambiguità dei corpi e delle anime*, Milano, 2001.

Marongiu A., *Tiberio Deciani (1509-1582) lettore di diritto, consulente, criminalista* in *Rivista di storia del diritto italiano*, VII, 1934.

Martini A., *Il codice criminale estense del 1855*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli* (Studi raccolti da S. Vinciguerra), Padova, 1999.

Martucci R., *La Costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791). I. Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz*, Milano, 1984.

- Maudsley Henri, *Responsibility in mental disease*, London, 1874.
- Mazolli Gerardo, *Consiliorum seu responsorum*, I, Venetiis, 1575.
- Mazzacane A., *Farinacci Prospero*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013.
- Mazzuchelli Gian Maria, *Gli scrittori d'Italia*, II, Brescia, 1763.
- Michetti Antonio, *Dell'Arbitrio e dell'imputabilità*, Pesaro, 1886.
- Migliorino F., *Edoardo Weiss e «la giustizia penale». Zone di contagio tra psicoanalisi e diritto*, Roma, 2016.
- Miraglia Biagio Gioacchino, *La legge e la follia ragionante ossia considerazioni medico-legali su lo stato di mente della signora Teresa Santoro querelante di sequestro della propria persona in un manicomio*, Napoli, 1871.
- Mirogli Filippo, *Istruzioni teoriche-pratiche criminali*, III, Modena, 1770.
- Mittermaier Carl Joseph Anton, *De principio imputationis alienationum mentis in jure criminali recte constituendo*, Heidelbergae, 1838.
- Moccia S., *Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale*, Napoli, 1988.
- Mombelli Castracane M., *Fonti e metodologia per uno studio sulle riforme del sistema penale pontificio nel XIX secolo*, in *Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari*, VII, 1993.

Monsagrati G., *Conforti Raffaele*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, 1982.

Musumeci E., *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, 2015.

Nardi E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto Romano*, Milano, 1983.

Nicolini Niccola, *Questioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali*, IV, Napoli, 1839.

Nobili M., *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano, 1974.

Novarese D., *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie: le leggi penali del 1819*, Milano, 2000.

Nuvolone P., *Giuseppe Zanardelli e il codice penale del 1889*, in *Giuseppe Zanardelli*, a cura di F. Chiarini, Milano, 1985.

Nypels Jean Servais Guillaume, *Le droit pénal français progressif et comparé. Code pénal de 1810 accompagné des Sources, des Discussions au Conseil d'État, des Exposés des motifs et des Rapports faits au Corps législatif*, Bruxelles, 1863.

Olivieri V., *Ladri e omicidi davanti al giurì*, in *La Scuola Positiva*, 1896.

Orfila Mathieu Joseph Bonaventure, *Leçons de médecine légale*, II, Paris-Bruxelles, 1828.

Padoa Schioppa A., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007.

Padovani T., *Considerazioni sulla «parte generale» del Regolamento Gregoriano*, in S. Vinciguerra, *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Padova, 2000.

Pagano Mario, *Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale*, Napoli, 1787.

Pastore A., *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona, 1998.

Id., *Maladies vraies et maladies simulées. Les opinions des jurists et des médecins (XVI e XVII siècles)*, in *Equinoxe. Revue de sciences humaines*, XXII, 1999.

Pel Tribunale criminale della Legazione di Bologna ristretto di fatto in causa d'omicidio bestiale, ed irragionevole commesso con abuso d'uffizio contra Lorenzo Guarini guardia campestre di Castiglione reo presente, Dottor Francesco Livizzani Giudice Processante Gaetano Baldi Cancelliere Sostituto, Bologna, 1818.

Pereira A., *Discussion médico-légale sur la monomanie homicide*, in *Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale*, XXXIII, Paris, 1845.

Pertile A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, VI, II. ed. a cura di P. Del Giudice, Torino, 1902.

Pessina E., *Sinopsi del procedimento penale italiano*, in *Opuscoli di diritto penale*, Napoli, 1874.

Id., *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890)*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di, II, Milano, 1906.

Perkins William, *De Casibus Conscientiae*, Hanoviae, 1609.

Pierini G., *Venefici: dalle Quaestiones medico legales di Paolo Zacchia*, Milano, 2001.

Pietro Ellero, *La questione sociale*, Bologna, 1874.

Pifferi M., *Generalia delictorum: Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale*, Milano, 2006;

Id., *Deciani Tiberio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, 2013.

Pinel C. neveu, *De la monomanie considérée sous le rapport psychologique, médical, et légal*, Paris, 1856.

Pinel Philippe, *Traité médico-phylosophique sur l'aliénation mentale ou la manie*, Paris, 1800.

Pogliano C., *Zacchia, Paolo*, in *Dizionario Biografico della Storia della Medicina e delle Scienze Naturali (Liber Amicorum)*, a cura di Roy Porter, IV, Milano, 1989.

Progetto del codice penale del Regno d'Italia (libro primo) presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Taiani), seduta del 23 novembre 1886, in Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera dei deputati, legislatura XVI, sessione prima 1886-1887, dal 10 giugno 1886 al 4 settembre 1887 (V. Regio Decreto n. 4899, pubblicato il 7 settembre 1887, III, n. 74, Roma, 1887.

Progetto del codice penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 26 novembre 1883 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Savelli) con la relazione ministeriale, Roma, 1883.

Progetto di codice penale pel Regno d'Italia presentato dall'onorevole Savelli alla Camera dei deputati nella tornata del 26 novembre 1883 confrontato con le modificazioni proposte dal Ministro di Grazia e Giustizia (Pessina), Roma, 1885.

Progetto di legge per l'approvazione del codice penale del Regno d'Italia presentato al Senato dal ministro di grazia e giustizia Vigliani nella tornata 24 febbraio 1874, Roma, 1874.

Puccinotti Francesco, *Lezioni di medicina-legale, edizione quinta riveduta e corretta dall'autore coll'aggiunta di nuove lezioni inedite e nuovi consulti medico-legali*, Livorno, 1847.

Puccioni Giuseppe, *Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, IV, Pistoia, 1857.

Raggi Oreste, *Orazione per Giovanni Deci da Bassano reo di barbaro e bestiale parricidio ed uxoricidio condannato alla morte di esemplarità*, Roma, 1837.

Rainaldi Giovanni Domenico, *Syntaxis rerum criminalium*, Romae, 1688.

Regnault Elias-Leuret François, *Sur la monomanie homicide* in *Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale*, III, Paris, 1830.

Regnault Elias, *Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations mentales, et des théories physiologiques sur la monomanie*, Paris, 1828.

Regolamento su i delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, Roma, 1832.

Relazione della Commissione speciale composta dai senatori Vigliani (presidente), Ghiglieri (vicepresedente), Puccioni (segretario), Auriti, Bargoni, Calenda,

Canonico, Costa, Deodati, Errante, Eula, Maiorana-Calatabiano, Manfredi, Paoli, Pessina sul disegno di legge che autorizza il Governo del Re a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia già approvato dalla Camera dei Deputati e presentato al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Zanardelli), tornata del 14 giugno 1888, Roma, 1888.

Relazione e progetto lasciato in corso di studio dal Ministro Zanardelli con le modificazioni proposte dal Ministro Savelli, in Allegati al progetto del codice penale del Regno d'Italia (Savelli), tornata del 26 novembre 1883, Roma, 1883.

Remer Christoph Andreas, *Disputatio iuridica inauguralis de Imputatione Actionum ex Melancholia Provenientium*, Traiecti ad Rhenum, 1710.

Riccardi Paolo, *Teoria antropologica della imputabilità e dati fondamentali di antropologia criminale*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del Regno D'Italia*, pubblicato da Pietro Cogliolo con la collaborazione di avvocati e professori, I, 3, Milano, 1888.

Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Antonio Roversi imputato d'omicidio in Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani bolognese pubblico professore di diritto civile e difensore de' rei nella legazione di Bologna... con ristretto delle cause ed esito dei giudizi, IV, Macerata, 1832.

Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Luigi Sblisiga imputato d'omicidio in Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani bolognese pubblico professore di diritto civile e difensore de' rei nella legazione di Bologna... con ristretto delle cause ed esito dei giudizi, II, Bologna, 1825.

Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, I, Padova, 1874.

Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, XV, Firenze, 1881.

Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, XLIII, Torino, 1896.
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, XLV, Torino, 1897.
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, XLVII, Torino, 1898.
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, XLIX, Torino, 1899.
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, L, Torino, 1899.
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, LII, Torino, 1900.
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, LIII, Torino, 1901.
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, LV, Torino, 1902.
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, LVIII, Torino, 1903.
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, LXI, Torino, 1905.

Romagnosi Gian Domenico, *Opere edite ed inedite sul diritto penale*, II, Milano, 1842. Id., *Genesi del diritto penale nuova edizione arricchita d'altri suoi scritti in materia criminale ed illustrata di note ricavate dai più celebri criminalisti e di cenni sulla vita e le opere dell'autore*, IX-X, Milano, 1857.

Rosa M., *Lambertini Prospero*, in *Dizionario biografico degli italiani*, VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1966;
Id., *Benoît XIV*, in *Dictionnaire historique de la papauté*, Paris, 1994.

Rossi Pellegrino, *Trattato di diritto penale prima versione italiana di Antonio Fazzini*, II, Napoli, 1832; Id., *Trattato di diritto penale tradotto dal francese dal Dottor in Legge R. M. con alcuni cenni sulla vita dell'autore*, Milano, 1852.

Saluto F., *Diritto penale secondo l'ordine del codice per lo Regno delle due Sicilie*, Palermo, 1858.

Salvioli G., *Note per la storia del procedimento criminale*, I. *Le origini del procedimento inquisitorio in Italia*, in *Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli*, XLV, 1918;

Id., *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. Del Giudice, III, Milano, 1927.

Santamaria D., “*Forza irresistibile*”, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, Milano, 1969.

Santangelo Cordani A., *Alla vigilia del Codice Zanardelli. Antonio Buccellati e la riforma penale nell’Italia postunitaria*, Milano, 2008.

Sbriccoli M., *Giuseppe Giuliani, criminalista. Elementi per una biografia*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, 2000;

Id., *La vicenda di un penalista moderato nell’Italia del XIX secolo*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza*, Università degli Studi di Macerata, 2000-2002, Milano, 2004;

Id., *Storia del diritto penale e della giustizia, Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I-II, Milano, 2009.

Schild W., “*Carpzov, B.*”, in *Deutsche Biographische Enzyklopädie*, II, Minden-London, 1995.

Selmini R., *I confini della responsabilità*, Napoli, 1998.

Serbelloni Fabrizio, *Bando Generale della Legazione di Bologna e suo contado*, Bologna, 1756.

Setti A., *Dell’imputabilità (dall’art. 44 Codice penale all’art. 48)*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il Codice unico del Regno d’Italia*, pubblicato da Pietro Cogliolo, I, 2, Milano, 1888.

Siefener M., *Hexerei im Spiegel der Rechtsstheorie. Das 'crimen magiae' in der Literatur von 1574 bis 1608*, Frankfurt am Main, 1992.

Soffietti I., *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* XLIV-XLV (1971-72).

Sorice R., *Vittime colpevoli e colpevoli innocenti. Ricerche sulle responsabilità penali del diritto comune*, [in corso di stampa].

Spitzer B., *Einleitung*, in P. Zacchia, *Die Beseelung des menschlichen Fötus*, Köln–Weimar–Wier, 2002.

Sprengel C., *Storia prammatica della medicina*, VI, Venezia, 1813.

Squicciarini D., *Nunci apostolici a Vienna*, Città del Vaticano, 1998.

Stile A.M., *Il codice del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli* (Studi raccolti da S. Vinciguerra), Padova, 1999.

Stok F., *Modelli e tradizione antica nella psicopatologia di Zacchia*, in *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale 1584-1659*, a cura di A. Pastore, G. Rossi, Milano, 2008.

Stryk Samuel, *Disputatio Iuridica Solennis de Dementia et Melancholia*, Francofurti, 1683.

Tamassia Arrigo, *“Il nuovo codice penale Italiano e la pazzia parziale”*, in *Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale*, 1876;

Id., “*La pazzia morale*”, in *Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale*, 1877.

Canonico Tancredi, *Urgenza di riformare la legge sui giurati: parole del senatore Canonico nella tornata del 18 gennaio 1899*, Roma, 1899.

Tarello G., *Storia della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976.

Tavilla E.C., *Ordine biologico e ordine morale. Appunti sulla riflessione criminologica italiana in tema di pena di morte (sec XIX)*, in *Historia et ius. Rivista di Storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 10, 2016;

Id., *Il diritto penale estense codificato. Aspetti sistematici e sostanziali*, in *Codice criminale per gli Stati Estensi (1855)*, Padova, 2002.

They J., *Atrocitas/Enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie de “crime énorme” du Moyen Âge à l'époque moderne* in *Revue électronique d'histoire du droit*, 4, 2011.

Trampus A., *Filangieri Gaetano*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Milano, 2013.

Traunfellner Z., *Paolo Zacchia Vater der Gerichtlichen Medizin, 400 Jahre nach seiner Geburt*, in *Zeitschrift für Rechtsmedizin*, 94, 1985.

Vallone G., *Briganti Tommaso*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Milano, 2013.

Verga Andrea, *Studi anatomici sul cranio e sull'encefalo psicologici e freniatrici*, II, Milano, 1897.

Vico P., *Omicidio*, in *Digesto italiano. Enciclopedia del diritto metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, XVII, Torino, 1904-1908.

Vinciguerra S., *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, in *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1839)*, a cura di S. Vinciguerra, M. Da Passano, Padova, 1993;

Id., *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli* (Studi raccolti da S. Vinciguerra), Padova, 1999.

Vladoff Dimitri, *L'homicide en pathologie mentale. Étude clinique et médico-légale*, Paris, 1911.

Wolff Christian, *Philosophia Practica Universalis methodo scientifica pertractata pars prior theoriam complectens qua omnis actionum humanarum differentia omnisque iuris ac obligationum omnium principia a priori demonstrantur*, I, Halae Magdeburgicae, 1744.

Wood Horatio Curtis, *Melancholia, Monomania. Two clinical lectures delivered November, 1885, at the Philadelphia Hospital*, Philadelphia, 1885.

Zacchia Paolo, *De'Mali Hipochondriaci*, Roma, 1651;

Id., *Quaestiones medico-legales in tres tomos divisae*, Venetiis, 1751.

Zanolini A., *Vita di Ignazio Magnani*, Bologna, 1828.

Ziino Giuseppe, *La fisiopatologia del delitto*, Napoli, 1881.

Abstract

L'indagine trae il suo spunto contingente da una riflessione intorno ad alcuni fascicoli processuali, tra fine Settecento e primo Ottocento concernenti imputati di omicidio bestiale o senza causa. Si tratta di una fenomenologia criminale che, con diverse sfumature, si ritrova anche nella dottrina di diritto comune. La questione dell'assenza di una causa nell'omicidio rientra a pieno titolo fra i problemi legati all'imputabilità, all'elemento soggettivo e al dolo. I giuristi di antico regime nell'indagare su tali problemi si imbattono nella follia parziale. Essa era intesa come una follia circoscritta ad uno specifico ambito relazionale: il prototipo ne era la *melancholia* e il *furor melancholicus*.

L'idea-guida è quella di cogliere l'omicidio bestiale nel momento del suo 'passaggio' e della sua trasfigurazione – appunto fra '700 e '800 – sotto le lenti incrociate di giuristi e scienziati della psiche, nel contesto di una riscrittura del suo significato e, conseguentemente, della sua prevenzione e repressione. Nei primissimi scorcio del XIX secolo, infatti, sulla scia delle teorizzazioni della psichiatria francese concernenti la follia parziale, l'omicidio senza causa trovò collocazione nella nuova categoria patologica della monomania omicida istintiva (mania parziale).

Altro essenziale filo conduttore dell'indagine concerne la sua ricaduta giuridica in termini di pena. Se nell'antico regime l'omicidio senza causa era considerato una forma di omicidio talmente grave da giustificare la pena capitale incrementata con supplizi, nell'avanzare dell'ottocento giuristi e legislatori si dimostrarono incerti e divisi fra due soluzioni sanzionatorie antitetiche: 1. Considerare l'omicidio senza causa come il prodotto di una follia parziale che esclude l'imputabilità e che dunque comporta l'internamento curativo in un manicomio criminale; 2. Considerare l'omicidio senza causa come il prodotto di uno sfrenato desiderio di uccidere e quindi come indice di una tale pericolosità sociale che richiede un adeguato aggravamento punitivo rispetto all'omicidio comune.

Queste sono le principali ipotesi di lavoro che sono state approfondite e circostanziate nella tesi in oggetto.

